

DOSSIER SUI PROGETTI DI LEGGE

Disegno di legge N. 169

“Disciplina degli impianti a fune, delle aree sciabili attrezzate e delle piste destinate alla pratica degli sport sulla neve, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)”

di iniziativa della Giunta regionale
presentato il 20/06/2022

Redatto da:
Luisa Geromet

XII LEGISLATURA

Esame in Commissione II

all'interno:

- scheda istruttoria
- normativa nazionale
- raccolta leggi delle Regioni e Province autonome

Giugno 2022

Riproduzione e diffusione ad uso interno.

I testi della normativa statale e delle altre regioni sono tratti dall'opera Leggi d'Italia Professionale di Wolters Kluwer Italia Professionale SpA.

È in ogni caso esclusa la possibilità di riproduzione commerciale a scopo di lucro dei testi di cui trattasi.

Sommario

Scheda istruttoria del DDL N. 169	5
a) Breve descrizione del provvedimento	5
b) Problemi di costituzionalità o di conformità al diritto della UE	6
c) Verifica della copertura finanziaria	6
d) Obblighi di notifica preventiva alla Commissione Europea	6
e) Tecnica redazionale	6
f) Portatori di interessi	7
g) Diritti delle minoranze	7
h) Altre proposte di legge vertenti sullo stesso oggetto	7
NORMATIVA NAZIONALE E RACCOLTA DI LEGGI DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME	8
Decreto legisaltivo 28 febbraio 2021, n. 40 "Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali"	9
Abruzzo - Legge regionale 8 marzo 2005, n. 24 "Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie"	24
Bolzano - Legge Provinciale 30 gennaio 2006, n. 1 "Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea"	67
Bolzano - Legge Provinciale 23 novembre 2010, n. 14 "Ordinamento delle aree sciabili attrezzate"	108
Emilia-Romagna - Legge regionale 10 gennaio 1995, n. 1 "Disciplina degli impianti di trasporto a fune, delle piste da sci e dei sistemi di produzione programmata della neve"	121
Marche - Legge regionale 22 ottobre 2001, n. 22 - "Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato"	133
Toscana - Legge regionale 13 dicembre 1993, n. 93 "Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati"	148
Trento - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7 "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"	161
Veneto - Legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve"	191

Scheda istruttoria del DDL N. 169

a) Breve descrizione del provvedimento

Il **disegno di legge n. 169** reca la disciplina degli impianti a fune, delle aree sciabili attrezzate e delle piste destinate alla pratica degli sport sulla neve nonché disposizioni in materia di pianificazione regionale del settore del turismo montano per il coordinamento normativo tra le disposizioni dei due settori.

Il testo si compone di quarantasette articoli suddivisi in nove capi.

Alle norme generali recanti le finalità della legge, le definizioni e il conferimento della potestà regolamentare all'Amministrazione regionale (capo I), segue la disciplina degli enti e delle competenze nell'ambito delle quali vengono precisati il ruolo dell'Autorità di sorveglianza tecnica, le competenze dei Comuni e quelle di PromoTurismoFVG (capo II).

Viene quindi disciplinata la pianificazione regionale del settore turismo montano che si concretizza nel "Piano neve del Friuli Venezia Giulia", nel "Programma strategico degli interventi" e nel "registro impianti e piste" (capo III).

Si provvede ad individuare sia le categorie di impianti a fune, sia le aree a specifica destinazione per la pratica dello sport sulla neve, nonché i relativi procedimenti autorizzatori (capi IV e V).

Gli impianti vengono distinti tra quelli "*in servizio di trasporto pubblico generale*" e quelli "*ad uso sportivo o turistico-ricreativo in esercizio pubblico*". Nella relazione al disegno di legge si chiarisce che tale classificazione è stata introdotta in quanto proposta nella Comunicazione della Commissione indirizzata agli Stati membri e agli altri interessati in merito all'aiuto di Stato n. 376/1 - Regime di aiuti in favore di impianti a fune (2002/C 172/02) ai fini della valutazione della presenza di aiuti di Stato.

Nella relazione si evidenzia inoltre che tra le conseguenze giuridiche della distinzione su indicata vi è quella relativa al tipo di atto amministrativo da emanare per consentire la realizzazione e la gestione delle strutture. Si tratta infatti di "autorizzazione" nel caso di impianti a uso sportivo e turistico, e di "concessione" nel caso di impianto che rappresenta un servizio di trasporto pubblico locale. Tale distinzione tiene conto della giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 103/2020) la quale ha precisato, in particolare, che il provvedimento di concessione è necessario per gli impianti da considerare come un servizio di trasporto pubblico locale (che perciò sono destinati a soddisfare esigenze di trasporto generali della popolazione), in quanto essa costituirà la fonte di un rapporto sinallagmatico che crea obblighi reciproci tra le parti.

Si provvede quindi a disciplinare l'espropriazione per pubblica utilità (capo VI), e a fissare i criteri per la gestione e per l'esercizio degli impianti e delle piste (capo VII).

Vengono anche individuate le categorie degli operatori degli impianti a fune, i tipi di aree sciabili attrezzate e di piste (capo VIII) e le disposizioni relative all'utenza (capo IX).

Vengono previste infine le sanzioni amministrative (capo X) e le disposizioni finali e transitorie (capo XI) recanti, tra l'altro, le abrogazioni di normativa vigente.

Per una analisi più dettagliata del provvedimento si rinvia alla relazione accompagnatoria che introduce l'articolato.

b) Problemi di costituzionalità o di conformità al diritto della UE:

Il disegno di legge di legge all'esame riguarda sia l'attuazione nel territorio regionale della normativa nazionale sulla sicurezza degli impianti a fune e delle piste da sci dettata dal decreto legislativo 40/2019, ⁽¹⁾, sia le politiche regionali per il turismo montano ⁽²⁾ e per gli sport invernali ⁽³⁾.

Si ritiene che il disegno di legge non contenga vizi di costituzionalità o di compatibilità con il diritto dell'Unione europea in quanto le diverse materie ricomprese nell'oggetto sono disciplinate nel rispetto dei limiti posti ai differenti livelli di potestà coinvolti.

L'articolato è stato esaminato dal Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 1, let. c), della legge regionale 12/2005 recante la disciplina del CAL. Il 10 giugno scorso il Consiglio ha deliberato positivamente l'intesa con riguardo alle disposizioni che incidono sulle competenze delle Autonomie locali che sono l'articolo 6, recante la definizione di Poli turistici, e l'articolo 7, recante disposizioni in tema di pianificazione.

c) Verifica della copertura finanziaria:

Il disegno di legge n. 169 è corredato di relazione tecnico finanziaria.

Il comma 4 quater dell'articolo 5 bis introdotto dall'articolo 44, comma 1, del disegno di legge prevede una spesa la cui autorizzazione e la relativa copertura sono descritte rispettivamente nei commi 9 e 10 dell'articolo 45.

d) Obblighi di notifica preventiva alla Commissione Europea:

Non si ritiene che ricorrano i presupposti per la notifica preventiva alla Commissione europea di regimi di aiuti.

e) Tecnica redazionale:

Si ritiene che il disegno di legge sia redatto nel rispetto dei criteri propri della tecnica di redazione dei testi legislativi.

Ad integrazione delle abrogazioni espresse contenute nell'articolo 46, si propone l'abrogazione di alcune ulteriori disposizioni collegate in quanto "catene" di quelle abrogate.

In particolare si propone quanto segue:

a) in relazione alla lettera k) del comma 1 dell'articolo 46, abrogare espressamente:

- il comma 26 dell'articolo 2 della legge regionale 20/2015 a seguito dell'abrogazione all'art. 2 dei commi 20,21,27 e 28, della legge regionale 27/2014;

¹ La Relazione afferma che il disegno di legge all'esame è adottato nel rispetto del decreto legislativo n. 40/2021 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

² Il turismo è materia che rientra nella potestà primaria della Regione la quale deve legiferare in armonia con la Costituzione, con i principi dell'ordinamento repubblicano, delle norme fondamentali di riforme economico sociale e degli obblighi internazionali (articolo 4, primo comma, n. 10, della legge costituzionale n. 1 del 1963 recante lo Statuto di autonomia). Per effetto della riforma del titolo V della Parte II della Costituzione la Regione ha acquisito in tale materia la più ampia "potestà legislativa residuale" delle Regioni ordinarie che in materia di turismo legiferano nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitarie e degli obblighi internazionali (articolo 177, commi primo e quarto, della Costituzione e articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001).

³ L'articolo 3 del decreto legislativo n. 40/2021 dichiara che la normativa è adottata nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, nonché nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo, governo del territorio e tutela della salute.

- il comma 44 dell'articolo 2 della legge regionale 14/2016, a seguito dell'abrogazione all'articolo 2, comma 20, della legge regionale 27/2014;
 - il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 13/2021 a seguito dell'abrogazione all'articolo 2, comma 20, della legge regionale 27/2014;
- b) in relazione alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 46, abrogare espressamente il comma 46 dell'articolo 1 della legge regionale 14/2018, a seguito dell'abrogazione dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 14/2016;
- c) abrogare espressamente l'articolo 24 della legge regionale 45/1982, che ha interpretato l'art. 17, della legge regionale 15/1981.

f) Portatori di interessi

Il disegno di legge all'esame riguarda le autonomie locali, le parti sociali del settore del turismo montano, il settore degli sport di montagna.

g) Diritti delle minoranze

Le disposizioni presentate non hanno riflessi sulla tutela dei diritti delle minoranze.

h) Altre proposte di legge vertenti sullo stesso oggetto

Non sono presenti altre proposte sul medesimo argomento.

NORMATIVA NAZIONALE E RACCOLTA DI LEGGI DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

Si propone di seguito il testo del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.) e una raccolta delle leggi regionali sui temi oggetto della proposta di legge all'esame.

La raccolta contiene le leggi di seguito indicate:

- Regione Abruzzo, legge regionale 8 marzo 2005 n. 24 (Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie.)
- Provincia autonoma Bolzano, legge provinciale 30 gennaio 2006 n. 1 (Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea.)
- Bolzano: Provincia autonoma 23 novembre 2010 n. 14 (Ordinamento delle aree sciabili attrezzate.)
- Regione Emilia-Romagna, legge regionale 10 gennaio 1995 n. 1 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune, delle piste da sci e dei sistemi di produzione programmata della neve.)
- Regione Marche, legge regionale 22 ottobre 2001 n. 22 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato.)
- Regione Toscana, legge regionale 13 dicembre 1993 n. 93 (Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati.)
- Provincia autonoma Trento, legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci.)
- Regione Veneto, legge regionale 21 novembre 2008 n. 21 (Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve.)

D.Lgs. 28-2-2021 n. 40

Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 marzo 2021, n. 68.

Epigrafe

Premessa

Capo I

Finalità e ambito di applicazione

Art. 1. *Oggetto*

Art. 2. *Definizioni*

Art. 3. *Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome*

Capo II

Gestione delle aree sciabili attrezzate

Art. 4. *Aree sciabili attrezzate*

Art. 5. *Segnalazione delle piste in base al grado di difficoltà*

Art. 6. *Delimitazione delle piste da discesa*

Art. 7. *Delimitazione piste da fondo e altre piste*

Art. 8. *Requisiti delle piste da sci e dei tratti di raccordo o trasferimento*

Art. 9. *Personale operante nell'area sciabile attrezzata*

Art. 10. *Piste di allenamento*

Art. 11. *Obblighi dei gestori*

Art. 12. *Manutenzione delle piste*

Art. 13. *Segnaletica*

Art. 14. *Obbligo del soccorso*

Art. 15. *Responsabilità civile dei gestori*

Art. 16. *Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni*

Capo III

Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili

Art. 17. *Obbligo di utilizzo del casco protettivo*

Art. 18. *Velocità e obbligo di prudenza*

Art. 19. *Precedenza*

Art. 20. *Sorpasso*

Art. 21. *Incrocio*

Art. 22. *Stazionamento*

Art. 23. *Omissione di soccorso*

Art. 24. *Transito e risalita*

Art. 25. *Mezzi meccanici*

Art. 26. *Sci fuori pista, sci-alpinismo e attività escursionistiche*

Art. 27. *Percorribilità delle piste in base alle capacità degli sciatori*

Art. 28. *Concorso di responsabilità*

Art. 29. *Soggetti competenti per il controllo*

Art. 30. *Assicurazione obbligatoria*

Art. 31. *Accertamenti alcolemici e tossicologici*

Art. 32. *Parametri per la valutazione della qualità dei comprensori sciistici*

Art. 33. *Regime sanzionatorio*

Capo IV

Normativa a favore delle persone con disabilità

Art. 34. *Categorie*

Art. 35. *Accompagnamento*

Art. 36. *Individuazione*

Art. 37. *Diritto di precedenza*

Art. 38. *Obbligo del casco*

Capo V

Disposizioni finali

Art. 39. *Snowboard, telemark e altre pratiche sportive*

Art. 40. *Adeguamento alle disposizioni della legge*

Art. 41. *Rinegoziazione concessioni*

Art. 42. *Clausola di invarianza finanziaria*

Art. 43. *Abrogazioni*

Art. 43-bis. *Disposizione finale*

D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40 ⁽¹⁾.

Attuazione dell'[articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86](#), recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 marzo 2021, n. 68.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Vista la [legge 8 agosto 2019, n. 86](#), recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione e, in particolare, l'[articolo 9](#), comma 1, lettere a), b), c), recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali;

Visto l'[articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27](#), di conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di

entrata in vigore della stessa legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;

Vista la [legge 21 marzo 2001, n. 74](#), e, in particolare, l'[articolo 4](#), comma 5-bis;

Vista la [legge 24 dicembre 2003, n. 363](#);

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495](#), e, in particolare, l'[articolo 379](#);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2020;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), espressa nella seduta del 25 gennaio 2021;

Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini prescritti, ad eccezione della V Camera e 5^a Senato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, per le disabilità e per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

Finalità e ambito di applicazione

Art. 1. Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all'[articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86](#), e in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, revisiona e adegua le norme in materia di sicurezza nella pratica nelle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati e la più ampia partecipazione da parte delle persone con disabilità.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini di cui al presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

- a) aree sciabili attrezzate: le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve;
- b) Comitato olimpico nazionale italiano: l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato olimpico internazionale che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale;
- c) Federazione sportiva nazionale: l'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;
- d) pericolo atipico: pericolo difficilmente evitabile anche per uno sciatore o sciatrice responsabile lungo il tracciato sciistico;
- e) piste di discesa: tracciati appositamente destinati alla pratica dello sci alpino nelle sue varie articolazioni e della tavola da neve, segnalati e preparati;
- f) piste di fondo: tracciati appositamente destinati alla pratica dello sci di fondo, segnalati e preparati;
- g) piste per la slitta, lo slittino o altri sport sulla neve: aree esclusivamente destinate a tali attività, anche in forma di tracciati obbligati;
- h) pista di collegamento: tracciato che consente l'agevole trasferimento degli sciatori all'interno dell'area sciabile;
- i) sci alpinismo: attività sportiva, anche agonistica, consistente nel compiere ascensioni in montagna, con gli sci ai piedi o in spalla, affrontando anche difficoltà tipicamente alpinistiche, come passaggi di ghiaccio e di roccia, e scendendo con gli sci dallo stesso versante di salita o da altro versante;
- l) sci alpino: sport invernale praticato su percorsi, liberi o tracciati da paletti, lungo discese innevate con l'ausilio di sci;
- m) sci di fondo: disciplina dello sci che si pratica su percorsi piani e su lunghe distanze;

- n) sci fuori pista: attività sciistica che viene praticata fuori delle piste, su percorsi liberi, anche utilizzando per la salita gli impianti di risalita nei comprensori sciistici;
 - o) slitta: discesa su pista attrezzata con una slitta carenata dotata di pattini;
 - p) slittino: sport praticato su una piccola slitta sulla quale si viaggia in posizione supina con i piedi in avanti e su piste ghiacciate;
 - q) snowboard: sport di scivolamento sulla neve, praticato utilizzando una tavola costruita a partire da un'anima di legno e provvista di lamine e soletta in materiale sintetico, simili a quelle dello sci;
 - r) snowpark: area riservata alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard, nonché alla pratica del boardercross e dello skicross;
 - s) telemark: tecnica sciistica connotata da una serie di movimenti e atteggiamenti, in particolare con la posizione inginocchiata, come posizione di stabilità e sicurezza.
-

Art. 3. Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in attuazione degli articoli 2, 3, 32, 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, nonché nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo, governo del territorio e tutela della salute.
 2. Le regioni a statuto ordinario esercitano nelle materie disciplinate dal presente provvedimento le proprie competenze, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla [legge 8 agosto 2019, n. 86](#) e dal presente decreto.
 3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#).
-

Capo II

Gestione delle aree sciabili attrezzate

Art. 4. Aree sciabili attrezzate

1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo, la slitta e lo slittino e gli altri sport individuati dalle singole normative regionali.
 2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonché aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.
 3. Le aree di cui ai commi 1 e 2, comprensive di segnaletica, sono individuate dalle regioni e province autonome, sentiti i gestori, con l'indicazione al loro interno delle piste di raccordo dotate dei requisiti di cui all'articolo 8, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'individuazione da parte delle regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle regioni.
 4. La classificazione delle piste nei termini e con le modalità indicate ai commi 1, 2 e 3 costituisce presupposto indispensabile per la fruizione delle aree sciabili attrezzate e per la relativa apertura al pubblico.
 5. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i gestori delle aree sciabili attrezzate individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark). Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato.
-

Art. 5. Segnalazione delle piste in base al grado di difficoltà

1. Le piste di discesa vengono segnalate dal gestore degli impianti secondo il grado di difficoltà come segue:
 - a) colore blu: piste facili caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 25 per cento, ad eccezione di brevi tratti e che non presentano apprezzabili pendenze trasversali;
 - b) colore rosso: piste di media difficoltà caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti, ed in cui apprezzabili pendenze trasversali sono ammesse solo per brevi tratti;
 - c) colore nero: piste difficili caratterizzate da pendenze longitudinali o trasversali superiori al 40 per cento.
 2. Tutte le piste non battute sono considerate piste difficili e devono essere segnalate in nero al loro imbocco.
 3. Le piste di fondo sono suddivise in:
 - a) pista facile, segnata in blu, avente:
 - 1) pendenza longitudinale non superiore al 10 per cento, ad eccezione di brevi tratti;
 - 2) pendenza media longitudinale non superiore al 4 per cento;
 - 3) lunghezza non superiore ai 10 chilometri;
 - 4) sezione che normalmente non presenta pendenze trasversali;
 - b) pista di media difficoltà segnata in rosso, avente:
 - 1) pendenza longitudinale non superiore al 20 per cento, ad eccezione di brevi tratti;
 - 2) pendenza media longitudinale non superiore all'8 per cento;
 - 3) lunghezza non superiore ai 30 chilometri;
 - 4) sezione che può presentare moderata pendenza trasversale;
 - 5) tracciato che non presenta un elevato numero di passaggi impegnativi;
 - c) pista difficile, segnata in nero, caratterizzata da pendenze longitudinali o trasversali superiori a quelle delle piste di cui alla lettera b).
 4. Le piste di slitta, slittino e parco giochi possiedono le caratteristiche delle piste blu di discesa di cui al comma 1, lettera a), con larghezza minima di 6 metri.
 5. In prossimità delle biglietterie e dei punti di accesso agli impianti di arroccamento al comprensorio i gestori degli impianti appongono una mappa delle piste di sci alpino e di fondo e degli altri sport sulla neve con indicazione del loro percorso e del relativo grado di difficoltà ai sensi del comma 1.
 6. Alla partenza di ogni impianto è indicato il colore delle piste servite.
-

Art. 6. Delimitazione delle piste da discesa

1. Ai lati delle piste da sci di discesa è apposta una palinatura per delimitarne i bordi e per indicarne il grado di difficoltà, la denominazione e la numerazione. La palinatura ha il colore corrispondente alla difficoltà della pista ed è intervallata, almeno ogni 200 metri, con un segnale che indica la denominazione oppure la numerazione della pista, realizzata nel rispetto delle norme UNI di settore.
 2. Le caratteristiche della palinatura vengono stabilite secondo quanto previsto dall'articolo 13.
-

Art. 7. Delimitazione piste da fondo e altre piste

1. Le piste di fondo preparate, segnalate, controllate e aperte al pubblico sono delimitate lateralmente con apposita palinatura:
 - a) lungo i bordi pista che separano tracciati adiacenti con diverso senso di marcia;
 - b) lungo un bordo pista quando siano tracciate in ambiti scarsamente connotati da elementi naturali.
2. La palinatura di delimitazione è realizzata con aste a sezione circolare, prive di spigoli, del colore corrispondente al grado di difficoltà della pista e può essere integrata con dischi posti ad intervalli di circa 500 metri recanti la denominazione o la numerazione della pista. La palinatura è realizzata preferibilmente con materiali biodegradabili.
3. La palinatura può essere omessa:

- a) nei tratti in cui la pista è delimitata da elementi naturali quali pendii, scarpate a monte, aree boscate o da elementi artificiali quali muri o staccionate;
 - b) nei tratti in cui siano state posizionate, lungo il bordo della pista, reti di protezione o altri elementi di sicurezza;
 - c) nei tratti di raccordo o confluenza tra più piste.
4. La palinatura deve essere realizzata in modo tale da consentirne l'agevole rimozione a conclusione della stagione invernale.
5. Le piste per la slitta o lo slittino sono delimitate come le piste da discesa; le piste di risalita per lo sci alpinismo sono delimitate con bandierine verdi sul solo lato destro.
-

Art. 8. Requisiti delle piste da sci e dei tratti di raccordo o trasferimento

1. Le piste di discesa possiedono i seguenti requisiti tecnici:
- a) devono essere individuate in zone idrogeologica-mente idonee alla pratica degli sport invernali, o comunque in zone protette o vigilate secondo le misure tecniche di sicurezza previste dalle rispettive normative regionali o provinciali;
 - b) devono avere una larghezza non inferiore a 20 metri; larghezze inferiori sono ammesse per brevi tratti adeguatamente segnalati;
 - c) presentano un franco verticale libero, inteso come l'altezza che separa il manto nevoso della pista dai sovrastanti ostacoli, che, in condizioni di normale innevamento, non può essere inferiore a 3,50 m, salvo per brevi tratti opportunamente segnalati;
 - d) se utilizzate come tracciati di raccordo o trasferimento devono avere una larghezza minima proporzionata alla pendenza e comunque non inferiore a 3,50 m.
2. Per le piste già individuate tra le aree sciabili attrezzate alla data di emanazione del presente decreto non rispondenti alle caratteristiche morfologiche di cui al comma 1, i gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva, quali reti di protezione, cartelli informativi, segnali di rallentamento e pericolo.
-

Art. 9. Personale operante nell'area sciabile attrezzata

1. Il gestore dell'impianto di risalita individua il direttore delle piste. Le funzioni di direttore delle piste possono essere assunte anche dal gestore dell'impianto.
2. Il direttore delle piste:
- a) promuove, sovrintende e dirige le attività di gestione delle piste vigilando sullo stato di sicurezza delle stesse;
 - b) coordina e collabora con il servizio di soccorso sulle piste;
 - c) segnala senza indugio al gestore dell'impianto la sussistenza delle situazioni che impongono la chiusura della pista, provvedendovi direttamente in caso di incombente pericolo;
 - d) indica gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria la cui realizzazione è necessaria affinché la pista risulti in sicurezza e ne sovrintende la realizzazione;
 - e) coordina e dirige gli operatori addetti al servizio di soccorso;
 - f) predispose un piano di gestione delle emergenze, in caso di pericolo valanghe, sul proprio comprensorio.
3. Le regioni e le province autonome disciplinano le modalità di individuazione e formazione del personale di cui al comma 1.
-

Art. 10. Piste di allenamento

1. All'interno delle aree sciabili attrezzate, i gestori delle stesse individuano i tratti di pista da riservare, a richiesta degli sci club, agli allenamenti di sci agonistico e snowboard agonistico nonché le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark), nei giorni in cui le stesse aree non siano già occupate per lo svolgimento di manifestazioni agonistiche.

2. Le piste di allenamento per lo sci alpino e per lo snowboard sono delimitate dal gestore degli impianti, il quale provvede alla chiusura al pubblico delle stesse separandole, con adeguate delimitazioni, dalle altre piste o parti di esse ai fini di inibirne il passaggio agli utenti turistici e apponendo, all'inizio del loro tracciato, un cartello su cui è apposta la scritta: «Pista chiusa». Tutti coloro che frequentano le piste di allenamento per lo sci alpino e per lo snowboard devono essere muniti di casco protettivo omologato. La predisposizione delle piste di allenamento spetta all'associazione o società sportiva che organizza la seduta di allenamento. Al termine dello svolgimento dell'attività di allenamento, l'incaricato dall'organizzazione sportiva deve provvedere a togliere i pali di slalom che costituiscono il relativo tracciato e ad eliminare le buche create durante l'allenamento.

3. Gli sciatori non autorizzati non possono in alcun modo entrare all'interno della pista di allenamento e percorrere la relativa discesa.

Art. 11. Obblighi dei gestori

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 4 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste. I gestori proteggono gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo atipico.

Art. 12. Manutenzione delle piste

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 4 provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i prescritti requisiti di sicurezza e siano munite della prescritta segnaletica.

2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista stessa, nonché presso le stazioni a valle degli impianti di trasporto a fune. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, il gestore dell'impianto deve provvedere alla loro rimozione o alla loro neutralizzazione mediante segnalazione o altri dispositivi di delimitazione e protezione.

3. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'ente competente o, in via sostitutiva, la regione, può disporre la revoca dell'autorizzazione.

4. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo non rimosso, non neutralizzato o in assenza di agibilità. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.

5. Restano fermi i finanziamenti per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili attrezzate e a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili attrezzate, previsti rispettivamente dall'[articolo 7](#), commi 5 e 6, e dall'[articolo 23, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 363](#).

Art. 13. Segnaletica

1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, e avvalendosi dell'apporto dell'Ente nazionale italiano di unificazione, determina l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse.

Art. 14. Obbligo del soccorso

1. I gestori sono obbligati ad assicurare il primo soccorso degli infortunati lungo le piste e il loro trasporto in luoghi accessibili ai fini della loro assistenza presso i più vicini centri sanitari o di pronto soccorso, fornendo annualmente all'ente regionale competente in materia, l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle rispettive piste da sci e indicando, ove possibile, la dinamica degli incidenti stessi. I dati raccolti dalle regioni e dalle province autonome sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
 2. Le regioni utilizzano i dati di cui al comma 1 per individuare le piste o i tratti di pista ad elevata frequenza di infortuni, con la possibilità di prescrivere ai gestori di rafforzare le misure di messa in sicurezza delle predette piste e tratti.
 3. E' fatto obbligo ai gestori degli impianti di munirsi di defibrillatori semiautomatici da collocarsi in luoghi idonei e, in ogni caso nei siti presidiati dagli operatori di soccorso, garantendo condizioni di facile accesso e utilizzabilità da parte degli operatori di soccorso e del personale specializzato per il relativo funzionamento.
 4. I gestori devono essere collegati con le Centrali del numero unico di emergenza 112 oppure con altre strutture equivalenti operanti sul territorio, tramite un centralino e, in alternativa, un numero interno riservato al soccorso piste che dovrà essere attivato immediatamente nella fase di allarme al fine di prestare soccorso agli infortunati.
 5. I gestori individuano aree destinate all'atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati e stipulano apposite convenzioni per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri ai sensi dell'[articolo 4, comma 5-bis, della legge 21 marzo 2001, n. 74](#).
 6. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.
-

Art. 15. Responsabilità civile dei gestori

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree.
 2. Al gestore che non abbia ottemperato all'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.
 3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione delle aree sciabili attrezzate è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1.
-

Art. 16. Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni

1. E' fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 4 di rendere adeguatamente visibili, oltre alle informazioni di cui all'articolo 5, comma 5, anche quelle relative alla segnaletica e alle regole di condotta previste dal presente decreto, mediante collocazione nella biglietteria centrale e nella stazione di partenza dei principali impianti.
 2. Restano fermi i finanziamenti delle campagne informative previsti dall'[articolo 5](#), commi 1 e 2, e dall'[articolo 23, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 363](#).
-

Capo III

Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili

Art. 17. Obbligo di utilizzo del casco protettivo

1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3.
2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 150 euro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio provvedimento le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e i controlli opportuni. ⁽²⁾
4. Chiunque importa o produce, per la commercializzazione, caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche indicate al decreto di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.
5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche indicate al decreto di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.
6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte dal decreto di cui al comma 3 sono sottoposti a sequestro da parte dell'autorità amministrativa.

(2) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 30 giugno 2021](#).

Art. 18. *Velocità e obbligo di prudenza*

1. Lo sciatore è responsabile della condotta tenuta sulle piste da sci. A tal fine deve conoscere e rispettare le disposizioni previste per l'uso delle piste, rese pubbliche mediante affissione da parte del gestore delle piste stesse alla partenza degli impianti, alle biglietterie e agli accessi delle piste.
2. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle proprie capacità tecniche, alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità propria e altrui.
3. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.
4. Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonché alle condizioni generali della pista stessa, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all'intensità del traffico. Lo sciatore deve adeguare la propria andatura alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, alle caratteristiche tecniche della pista e alle condizioni di affollamento della medesima.

Art. 19. *Precedenza*

1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo sciatore a valle.

Art. 20. *Sorpasso*

1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.
2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, a una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

Art. 21. Incrocio

1. Negli incroci gli sciatori devono modificare la propria traiettoria e ridurre la velocità per evitare ogni contatto con gli sciatori giungenti da altra direzione o da altra pista. In prossimità dell'incrocio lo sciatore deve prendere atto di chi sta giungendo da un'altra pista, anche se a monte dello sciatore stesso.
 2. Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri.
-

Art. 22. Stazionamento

1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.
 2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità.
 3. In caso di cadute o di incidenti, gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.
 4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.
 5. Durante la sosta presso rifugi o altre zone gli sciatori collocano la propria attrezzatura fuori dal piano sciabile, in modo da non recare intralcio o pericolo ad altri.
-

Art. 23. Omissione di soccorso

1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.
-

Art. 24. Transitio e risalita

1. E' vietato percorrere a piedi e con le racchette da neve le piste da sci, salvo in casi di urgente necessità.
 2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all'articolo 25, comma 3.
 3. In occasione di gare o sedute di allenamento è vietato a coloro che non partecipano alle stesse di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o di allenamento e di percorrerla.
 4. La risalita della pista con gli sci ai piedi e l'utilizzo delle racchette da neve, o con qualsiasi altro mezzo, sono normalmente vietati. Le risalite possono essere ammesse previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e devono comunque avvenire mantenendosi il più possibile vicini alla palinatura che delimita la pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui al presente decreto, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.
-

Art. 25. Mezzi meccanici

1. E' fatto divieto ai mezzi meccanici di utilizzare le piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti sciistici, nonché al soccorso, possono accedere a questi ultimi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza. In tali casi, la presenza dei mezzi meccanici nelle piste deve essere segnalata con apposita segnaletica luminosa e acustica.

3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al soccorso, al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e consentire la loro agevole e rapida circolazione.

Art. 26. *Sci fuori pista, sci-alpinismo e attività escursionistiche*

1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.

2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attività escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso.

3. I gestori espongono quotidianamente i bollettini delle valanghe redatti dai competenti organi dandone massima visibilità.

4. Il gestore dell'area sciabile attrezzata, qualora le condizioni generali di innevamento e ambientali lo consentano, può destinare degli specifici percorsi per la fase di risalita nella pratica dello sci alpinismo.

Art. 27. *Percorribilità delle piste in base alle capacità degli sciatori*

1. Ogni sciatore, snowboarder e utente del telemark, può praticare le piste aventi un grado di difficoltà rapportato alle proprie capacità fisiche e tecniche. Per poter accedere alle piste caratterizzate da un alto livello di difficoltà e con pendenza superiore al 40%, contrassegnate come pista nera ai sensi dell'articolo 5, lo sciatore deve essere in possesso di elevate capacità fisiche e tecniche.

Art. 28. *Concorso di responsabilità*

1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre i danni eventualmente occorsi.

Art. 29. *Soggetti competenti per il controllo*

1. La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, nonché i corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo e di cui alla relativa normativa regionale e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.

Art. 30. *Assicurazione obbligatoria*

1. Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. E' fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a disposizione degli

utenti, all'atto dell'acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose.

Art. 31. Accertamenti alcolemici e tossicologici

1. E' vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche.
2. Gli organi accertatori, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre gli sciatori ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
3. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 2 hanno dato esito positivo ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che lo sciatore si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool o di droghe, gli organi accertatori, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con gli strumenti e le procedure previste dall'[articolo 379 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495](#).

Art. 32. Parametri per la valutazione della qualità dei comprensori sciistici

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica da esso delegata in materia di sport, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), sono definiti i parametri per la valutazione della qualità dei comprensori sciistici da parte delle regioni e province autonome.
2. Con l'obiettivo di qualificare sempre più l'offerta turistica nel campo degli sport invernali, i parametri di cui al comma 1, dovranno considerare le condizioni generali degli impianti e delle piste e la loro sostenibilità ambientale. La griglia di valutazione dovrà prevedere cinque categorie di qualità, da un «fiocco bianco» fino a cinque «flocchi bianchi».

Art. 33. Regime sanzionatorio

1. Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni rispetto a quelle di cui al presente capo per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, ai trasgressori si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) da 100 euro a 250 euro per violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7;
 - b) da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3;
 - c) da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 13;
 - d) da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1;
 - e) da 50 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 18, 19, 20, 21, 22;
 - f) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 24;
 - g) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 25;
 - h) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 26;
 - i) da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1;
 - l) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 30 oltre al ritiro dello skipass;
 - m) da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 31.
3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dai soggetti competenti per il controllo e vigilanza di cui all'articolo 29.
4. In caso di violazioni di particolare gravità delle condotte vietate dal presente decreto o di reiterate violazioni, i soggetti competenti al controllo provvedono, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, al ritiro del titolo di transito giornaliero o alla sospensione dello stesso fino a giorni tre. Al trasgressore è rilasciato un documento per consentirgli l'utilizzo degli impianti strettamente necessari al rientro presso il suo domicilio. In caso di ulteriore reiterazione delle violazioni, il titolo può essere definitivamente ritirato.

Capo IV

Normativa a favore delle persone con disabilità

Art. 34. *Categorie*

1. Gli sciatori con disabilità si suddividono nelle seguenti categorie:
 - a) standing: sciatori che sono in grado di sciare in piedi;
 - b) sitting: sciatori che stanno seduti utilizzando particolari attrezzature;
 - c) trasportati: sciatori che hanno necessità di un accompagnatore.

Art. 35. *Accompagnamento*

1. Le persone con disabilità, la cui condizione pregiudichi la pratica sciistica in autonomia e sicurezza, devono essere assistite da un accompagnatore.
2. La funzione di accompagnatore può essere svolta da maestri di sci specializzati per tale accompagnamento o personale formato da Associazioni sportive operanti nell'ambito della disabilità e iscritte nell'apposita sezione del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche o da qualunque altro soggetto indicato dalla persona con disabilità quale suo accompagnatore.

Art. 36. *Individuazione*

1. Le persone con disabilità per essere facilmente individuate dagli altri sciatori si muniscono di una pettorina arancione e i loro accompagnatori recano la scritta «guida» sull'avambraccio riportata anche sul retro della giacca.

Art. 37. *Diritto di precedenza*

1. Le persone con disabilità hanno diritto di precedenza in fase di risalita con impianti sugli sciatori normodotati.
2. Gli sciatori normodotati in fase di discesa devono riservare alle persone con disabilità particolare attenzione, salvaguardandone gli spazi di percorso e le traiettorie di discesa.

Art. 38. *Obbligo del casco*

1. Le persone con disabilità utilizzano il casco ai sensi dell'articolo 17. In caso di incompatibilità all'utilizzo del casco dovuta al tipo di disabilità, il medico sportivo può rilasciare certificato attestante la relativa esenzione.

Capo V

Disposizioni finali

Art. 39. *Snowboard, telemark e altre pratiche sportive*

1. Le norme previste dal presente decreto per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard, il telemark o altre tecniche di discesa.

Art. 40. *Adeguamento alle disposizioni della legge*

1. Le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano le proprie normative alle disposizioni di cui al presente decreto e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve.

2. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 4 e degli impianti di risalita adeguano, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impianti di risalita e le piste da sci alle prescrizioni stabilite dal presente decreto.

Art. 41. *Rinegoziazione concessioni*

1. Al fine di adeguarsi alle norme del presente decreto, i soggetti affidatari di impianti sciistici, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno facoltà di sottoporre all'ente affidante una domanda di revisione dei contratti concessori o di partenariato pubblico privato comunque denominati in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, al fine di consentire:

- a) il graduale recupero dei maggiori costi derivanti dall'applicazione delle norme del presente decreto;
- b) l'integrale ammortamento degli investimenti effettuati o di quelli programmati;
- c) il rimborso dell'indebitamento contratto, come eventualmente rimodulato per effetto di eventuali moratorie o agevolazioni concesse da parte degli istituti finanziatori.

2. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, l'operatore economico ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dall'operatore economico, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.

Art. 42. *Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 43. *Abrogazioni*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogata la [legge 24 dicembre 2003, n. 363](#), ad eccezione dell'[articolo 5](#), commi 1 e 2, dell'[articolo 7](#), commi 5 e 6, e dell'[articolo 23](#).

Art. 43-bis. *Disposizione finale* ⁽³⁾

1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022. ⁽⁴⁾

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(3) Articolo aggiunto dall' *art. 30, comma 11, D.L. 22 marzo 2021, n. 41*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2021, n. 69*.

(4) Comma così modificato dall' *art. 10, comma 13-quater, lett. f), D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106*.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

Abruzzo

L.R. 8-3-2005 n. 24

Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie.

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 25 marzo 2005, n. 16-bis.

L.R. 8 marzo 2005, n. 24 ⁽¹⁾.

Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Abruzzo 25 marzo 2005, n. 16-bis.

⁽²⁾ Vedi, anche, il punto 3, *O.P.Reg. 3 giugno 2021, n. 34*.

TITOLO I

Finalità, ambito di applicazione e disposizioni preliminari comuni

Art. 1

Generalità ⁽³⁾.

1. La Regione Abruzzo riconosce la funzione sociale ed il valore della pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo quali strumenti di benessere individuale e collettivo, di incontro e di conoscenza tra soggetti e collettività e tra soggetti e ambiente circostante, di miglioramento degli stili di vita, di valorizzazione delle località montane e delle aree protette e di impulso allo sviluppo economico delle stesse.

2. A tal fine la Regione individua nell'esercizio del trasporto pubblico effettuato a mezzo di impianti funiviari, o a questi assimilabili, attività di pubblica utilità e di interesse generale.

3. I sistemi di trasporto pubblico, attuati con le modalità di cui al precedente comma 2, posseggono le caratteristiche proprie dei servizi pubblici di trasporto regionale e locale così come definiti dall'*art. 2, comma 1, della L.R. 23 dicembre 1998, n. 152*.

4. Analogamente ai sistemi di trasporto funiviario, costituiscono attività di pubblica utilità l'esercizio di piste da sci, infrastrutture accessorie ed opere di difesa e tutela della sicurezza.

⁽³⁾ Vedi, anche, il punto 1, *O.P.Reg. 28 maggio 2020, n. 68*.

Art. 2

Finalità.

1. Al fine di garantire:

a) che la pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo avvenga in condizioni di sicurezza, in aree sciabili attrezzate sviluppate sulla base di un adeguato inserimento ambientale e paesaggistico;

b) una idonea ed efficiente gestione delle aree sciabili attrezzate;

c) la prevenzione di pericoli e danni che possono derivare dal loro uso;

d) il migliore utilizzo del territorio per la pratica degli sport della neve;

anche in attuazione delle disposizioni di cui alla *legge 24 dicembre 2003, n. 363* e sue modifiche ed integrazioni ed in ossequio alle disposizioni che costituiscono i principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica di tali sport la presente legge detta norme in materia di:

e) costruzione, adeguamento, manutenzione ed esercizio di sistemi funiviari, o ad essi assimilabili destinati, in pubblico servizio di trasporto e delle relative infrastrutture;

- f) apprestamento ed esercizio di piste da sci;
 - g) gestione della sicurezza nelle aree sciabili attrezzate;
 - h) comportamento degli utenti.
-
-

Art. 3

Disciplina generale delle aree sciabili attrezzate.

1. La realizzazione e la gestione delle componenti di un'area sciabile attrezzata, in quanto strutture di norma interdipendenti ed idonee ad influenzare in maniera considerevole l'assetto territoriale sotto il profilo urbanistico ed ambientale, sono disciplinate dalle disposizioni della presente legge, congiuntamente alla normativa urbanistica e territoriale.
 2. Gli impianti di risalita e di collegamento e le piste da sci, slittino ed attrezzi assimilabili sono realizzati anche tenendo conto delle capacità ricettive previste dagli strumenti di pianificazione, e secondo modalità progettuali tali da assicurare caratteristiche congrue e reciprocamente compatibili.
 3. I parametri di congruità e compatibilità tra le componenti impiantistiche e sciistiche sono determinate dal regolamento di esecuzione della presente legge.
-
-

Art. 4

Definizioni.

1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, in modo naturale o programmato, aperte al pubblico e abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata "*snowboard*"; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino e altri sport individuati dalla normativa vigente.
 2. Sono componenti di un'area sciabile attrezzata:
 - a) gli impianti di risalita, ivi compresi quelli di accesso all'area, di arroccamento e di collegamento, adibiti al trasporto degli utenti all'interno dell'area;
 - b) le piste da sci, riservate alla circolazione di chi utilizza sci o attrezzi simili (monosci, sci corti, telemark, ecc.) nonché tavole da neve (*snowboard*);
 - c) le aree turistico-ricreative e di servizio connesse con l'area attrezzata principale, da questa raggiungibili da parte dell'utente e costituite, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dai collegamenti con i punti di ristoro, dagli spazi circostanti agli stessi, dai punti di informazione, dalle biglietterie;
 - d) le infrastrutture ricreative per i bambini (c.d. "*baby park*") servite o meno da impianti di risalita;
 - e) le aree a specifica destinazione per la pratica di attività con attrezzi quali slitta, slittino e altri sport della neve, differenti da quelli di cui al punto b);
 - f) le aree attrezzate e riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con sci e *snowboard*;
 - g) le aree marginali, a servizio degli spazi di cui ai numeri precedentemente elencati, che devono essere comunque preparate, regolamentate, delimitate, segnalate, controllate e protette dai pericoli contro cui l'utente non può premunirsi.
 3. Sono percorsi fuoripista tutte le aree non regolamentate, non delimitate, non preparate, non controllate e non protette dal gestore, anche se rese più facilmente accessibili all'utente per effetto dell'utilizzo degli impianti.
 4. Sono gestori delle aree sciabili attrezzate i titolari dell'autorizzazione all'esercizio degli impianti di risalita e delle piste, nonché i soggetti che, per contratto, ricoprono tale qualifica.
 5. Sono utenti delle aree sciabili attrezzate gli sciatori, per tali intendendosi coloro che percorrono le piste da sci equipaggiati di sci, *snowboard* o attrezzi simili e tutti coloro che, pur non essendo provvisti di tale equipaggiamento, accedono all'area sciabile attrezzata servendosi o meno dei relativi servizi.
 6. Per situazioni di pericolo atipico si intendono tutte quelle situazioni, di carattere oggettivo, che espongono l'utente ad un rischio che non può considerarsi connesso alla pratica dello sci su piste battute e/o riconducibile a comportamenti dell'utente stesso e che quest'ultimo non è in grado di prevedere o individuare durante la permanenza all'interno delle aree sciabili attrezzate.
-
-

Art. 5*Programmazione del territorio e previsioni urbanistiche.*

1. L'individuazione delle aree sciabili attrezzate è effettuata dagli strumenti urbanistici di pianificazione regionale, con particolare riguardo ad un organico e coordinato sviluppo generale, nonché al corretto e razionale uso del territorio, alla salvaguardia delle bellezze paesaggistiche, alla tutela dell'ambiente, allo sviluppo delle attività produttive e all'incremento del turismo.
2. La programmazione e la realizzazione degli interventi nelle aree sciabili attrezzate vengono effettuate in conformità agli indirizzi generali e agli obiettivi della programmazione regionale mediante la redazione di un Piano dei Bacini Sciistici (P.d.B.S.), da redigersi a norma della *L.R. 10 luglio 2002, n. 13* e successive modifiche ed integrazioni.
3. Gli strumenti di pianificazione territoriale di cui al comma 2 del presente articolo sono approvati dalla Regione, previa consultazione con gli Enti di governo del territorio interessati.
4. La Regione verifica l'osservanza delle norme sulla programmazione in sede di esame dei progetti relativi alle aree sciabili attrezzate.
5. Fatte salve le competenze urbanistiche-edilizie locali, in attesa della entrata in vigore del P.d.B.S. la Giunta regionale, d'intesa con la Commissione Consiliare competente e sulla base di progetti preliminari, autorizza la successiva approvazione dei progetti di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie.

Art. 6*Pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e servitù coattiva.*

1. L'approvazione del Piano dei Bacini Sciistici da parte della Regione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e rappresenta il presupposto per costituzione coattiva di servitù connesse con la gestione di tali aree.
2. I richiedenti l'autorizzazione alla realizzazione di impianti di trasporto funiviario o assimilati, di piste da sci e di infrastrutture accessorie, anche in fase di rinnovo, qualora non abbiano la disponibilità dei terreni interessati alle opere, anche in sede di rinnovo, possono ottenere in via coattiva la disponibilità delle aree:
 - a) necessarie alla costruzione delle stazioni, dei locali di ricovero e di servizio, nonché degli accessi dalle pubbliche vie;
 - b) limitrofe alle stazioni, destinate a parcheggi, necessarie ad integrare le finalità dell'impianto;
 - c) occorrenti alla realizzazione delle piste, consistente nella facoltà:
 - di eseguire le opere di scavo e sbancamento, livellamento e bonifica;
 - di realizzare spazi ad uso dell'impianto, linee e condutture interrato necessarie all'impianto, disboscamento, taglio di alberi e rami necessari per l'esercizio di linea in conformità al progetto approvato;
 - di realizzare sentieri ed accessi necessari per la sicurezza dell'impianto ed opere di difesa;
 - di costruire le stazioni di partenza e di arrivo ed i sostegni di linea;
 - di usare il terreno e i relativi accessi per le operazioni di apprestamento e manutenzione della linea, impedendo ogni attività pregiudizievole all'esercizio e sicurezza della stessa;
 - di usare il terreno di sedime della pista o di quello comunque necessario per la costruzione e l'utilizzo di manufatti utili all'esercizio di sistemi di produzione della neve previsti dal progetto approvato;
 - di apporre cartelli indicatori e ogni altro apprestamento di sicurezza;
 - di inibire, nel corso dell'esercizio e durante i lavori di manutenzione, l'accesso alle piste e agli impianti e di impedire ogni altra attività comunque pregiudizievole al regolare esercizio della pista e/o dell'impianto;
 - d) del tracciato dell'impianto sostanziate nella servitù aerea consistente nel diritto di tendere e mantenere funi anche mediante appoggi e sostegni infissi nel terreno, nel diritto di transito aereo con veicoli su fune, nel diritto di far accedere in qualsiasi punto della linea il personale addetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria, ed il personale di sorveglianza, nonché nell'obbligo, imposto al proprietario del fondo servente di consentire l'adattamento del profilo del terreno alle esigenze del servizio e l'eventuale abbattimento di piante necessario al tracciato e di non frapporre ostacoli, comunque costituiti, entro i limiti di sicurezza stabiliti nelle norme tecniche per la costruzione e l'esercizio del tipo di linee concesse;
 - e) come servitù di transito sul terreno di sciatori al traino di impianti di risalita;
 - f) come servitù di transito sul terreno degli utenti dell'area sciabile attrezzata;

g) come servitù di elettrodotto consistente nel diritto di raggiungere il razionale allacciamento dell'impianto di risalita e delle sue pertinenze alla più vicina linea di distribuzione di energia elettrica;

h) come servitù di passo a piedi e con veicoli per consentire il raccordo con il più vicino impianto di risalita;

i) come eventuali servitù costituite a favore di precedenti concessionari.

3. Il proprietario del fondo servente non può in alcun modo diminuire l'uso della servitù o renderlo più oneroso; del pari il titolare della servitù non può fare alcuna cosa che la aggravi.

4. La costituzione coattiva di servitù è disposta con decreto del Dirigente della Direzione regionale competente che contestualmente determina l'ammontare dell'indennità.

5. La determinazione dell'indennità è regolata a norma delle vigenti leggi in materia. L'indennità è corrisposta mediante canoni annui con sistemi di aggiornamento automatico o mediante la loro capitalizzazione in un'unica soluzione. In ogni caso, nella determinazione della stessa si deve tener conto della diminuzione del valore del bene, duratura o transitoria, anche in rapporto alla sua destinazione, e del compenso dovuto per l'uso del bene altrui.

6. La durata della servitù è la stessa dell'autorizzazione cui si riferisce.

7. Decorso un anno dall'eventuale dichiarazione di decadenza, di revoca o di risoluzione dell'autorizzazione, e sempre che non si addivenga all'assenso di nuove concessioni o al rilascio di nuove autorizzazioni, il proprietario del fondo servente può ottenere la revoca del decreto di asservimento relativo alle servitù imposte sul suo terreno e la conseguente cancellazione del vincolo intavolato nei registri immobiliari.

8. Al momento dell'estinzione del diritto, i terreni gravati dal diritto di servitù devono essere riconsegnati ai proprietari nelle condizioni e nello stato in cui si trovavano al momento dell'entrata nella detenzione da parte del concessionario, con le sole modificazioni dovute all'uso specifico e salvo il risarcimento del danno conseguente al mancato rispetto delle leggi, dei regolamenti e del progetto approvato e delle eventuali prescrizioni.

9. Qualora il proprietario del fondo servente intenda eseguire in un settore dello stesso innovazioni, costruzioni o impianti incompatibili con l'esercizio della servitù, dovrà mettere a disposizione del titolare di questa, senza alcun ulteriore indennizzo, altro settore di terreno adatto all'esercizio della servitù.

10. Il mutamento del luogo di esercizio della servitù può essere richiesto dallo stesso titolare della stessa qualora dimostri che il cambiamento risulti di notevole vantaggio per l'area sciabile e di nessun danno al fondo.

Art. 7

Autorizzazione e assenso.

1. Fatte salve le competenze Urbanistico-Edilizie locali, la costruzione e l'esercizio di linee funiviarie o assimilate in servizio pubblico, e delle relative infrastrutture, sono soggetti ad autorizzazione.

2. L'istruttoria sulle domande di autorizzazione di linee funiviarie ne valuta l'interdipendenza e la compatibilità con piste da sci esistenti e con quelle di cui si propone la realizzazione.

3. Il rilascio dell'autorizzazione equivale a provvedimento di assenso preliminare alla realizzazione di nuove piste da sci interdipendenti con gli impianti di risalita per i quali è richiesta la concessione.

4. L'assenso preliminare comunque acquisito ha durata di anni due.

5. In caso di mancata o incompleta realizzazione delle piste interdipendenti con gli impianti per i quali è rilasciata l'autorizzazione il Servizio competente si pronuncia sulla decadenza della autorizzazione medesima, ovvero sulla sospensione o limitazione dell'esercizio degli impianti stessi.

Art. 8

Tavolo Tecnico Consultivo in materia di Bacini Sciistici, impianti funiviari, piste da sci ed infrastrutture accessorie.

1. La Giunta regionale istituisce e nomina il Tavolo Tecnico Consultivo costituito da:

- il Dirigente del Servizio competente della Direzione Trasporti e Mobilità, o suo delegato, con funzione di Presidente;

- un Responsabile della Direzione Trasporti;

- un Responsabile della Direzione regionale Agricoltura, Foreste e Alimentazione;

- un Responsabile della Direzione regionale Turismo;

- un Responsabile della Direzione regionale Protezione Civile, Servizio Previsione e Prevenzione dei Rischi;
 - un Responsabile della Direzione regionale Urbanistica e Beni Ambientali;
 - un Funzionario del C.F.S. Ispettorato Regionale;
 - un rappresentante delle Associazioni degli Esercenti Funiviari;
 - un Rappresentante della F.I.S.I.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della Direzione Trasporti;
 3. Il Presidente convoca il Tavolo Tecnico, d'ufficio o su richiesta di uno dei componenti, ed è validamente costituito in presenza della maggioranza dei componenti;
 4. Per ognuno dei componenti viene nominato un supplente destinato a sostituire il membro effettivo in caso di assenza o impedimento;
 5. Il Tavolo tecnico esprime parere relativamente ad ogni questione sottoposta dalla Giunta regionale o dai servizi competenti in materia di aree sciabili attrezzate;
 6. I pareri del Tavolo Tecnico sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 7. Ai lavori del Tavolo Tecnico possono essere chiamati ad intervenire tecnici ed esperti il cui parere sia ritenuto utile o necessario nell'esame di particolari questioni.
 8. Il Tavolo Tecnico, ai fini dell'espletamento delle sue funzioni, può effettuare ispezioni e sopralluoghi sulle aree interessate.
 9. Ai membri ed al segretario del Tavolo Tecnico sono corrisposti i compensi previsti dalla normativa vigente.
 10. I componenti del tavolo Tecnico rimangono in carica cinque anni.
-

Art. 9

Requisiti di idoneità delle aree sciabili attrezzate.

1. Tutte le superfici appartenenti alle aree sciabili attrezzate, o ad esse direttamente connesse per motivi orografici e morfologici, devono essere idonee sotto il profilo idrogeologico e geotecnico ed essere immuni, secondo ragionevoli previsioni, dal pericolo di frane e valanghe, sia per loro naturali caratteristiche che in conseguenza della adozione di idonee misure di difesa di tipo strutturale e/o gestionale.
 2. Ai fini del rilascio e della modifica delle autorizzazioni di linee funiviarie nonché ai fini del rilascio delle autorizzazioni all'apprestamento di piste da sci o altre infrastrutture dell'area sciabile attrezzata, o per la modifica di quelle esistenti, i relativi progetti devono essere corredati di specifici piani delle misure di difesa dal pericolo di valanghe o integrazioni ed aggiornamenti di quelli approvati.
 3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di piste da sci, i relativi progetti devono essere corredati di specifici piani delle misure e degli apprestamenti di sicurezza, sulla base delle indicazioni di cui alla presente legge.
-

Art. 10

Generalità sugli obblighi dei gestori.

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate sono tenuti:
 - a) ad assicurare agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza ed alla gestione di tutte le componenti delle stesse e curando che siano munite della prescritta segnaletica secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e dalla presente legge;
 - b) ad eliminare, all'interno delle aree sciabili attrezzate, tutti i pericoli atipici connessi con le caratteristiche intrinseche delle aree stesse;
 - c) ad esporre i documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla normativa nazionale e dalla presente legge, garantendone un'adeguata visibilità;
 - d) ad assicurare un servizio di soccorso e trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso secondo le modalità indicate dal regolamento di esecuzione della presente legge;

e) a fornire annualmente ai settori interessati l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci, indicandone ove possibile la dinamica.

Art. 11*Responsabilità civile dei gestori.*

1. Salvo quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di impianti a fune, i gestori delle aree sciabili attrezzate sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza delle attività connesse con l'esercizio delle componenti delle aree stesse e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree.

2. Al gestore che non abbia ottemperato all'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa di cui all'[art. 4, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 363](#).

3. Salvo quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di impianti a fune, il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni per la gestione di nuove componenti dell'area sciabile attrezzata è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1. Le concessioni e le autorizzazioni già rilasciate sono sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi provveda entro i termini previsti dall'[art. 4 comma 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 363](#).

TITOLO II**Disciplina degli impianti a fune o assimilati****Capo I - Il procedimento di autorizzazione****Art. 12***Generalità.*

1. La costruzione e l'esercizio di sistemi adibiti al trasporto in servizio pubblico di persone, cose o misto, attuato a mezzo di linee funiviarie sono soggetti a autorizzazione.

2. Le subautorizzazioni sono vietate; possono tuttavia essere espressamente assentite dal soggetto autorizzatore per ragioni di pubblico interesse.

Art. 13*Definizioni.*

1. Sono linee funiviarie quelle costituite da impianti che utilizzano una o più funi impiegate o come vie di corsa o come organi di trazione o come organi portanti e traenti.

2. Sono impianti assimilati alle linee funiviarie tutti i sistemi di trasporto ad impianti fissi.

3. Sono considerati in servizio pubblico tutti gli impianti a fune ed assimilati; fanno eccezione quelli utilizzati gratuitamente ed esclusivamente dal proprietario, dai suoi congiunti, dal personale di servizio, da ospiti occasionali e da chiunque si serva occasionalmente degli impianti per assistenza medica, sicurezza pubblica o simili.

4. Sono altresì considerati in servizio pubblico gli impianti a fune destinati al trasporto di clienti di alberghi o di altre strutture ricettive, e di allievi di scuole di sci, anche se gestiti dai titolari dei rispettivi esercizi.

5. Sono definite infrastrutture accessorie degli impianti tutte quelle opere destinate al conforto e alla sicurezza degli utenti e del personale.

Art. 14*Competenza degli enti territoriali.*

1. Il Dirigente del Servizio competente della Direzione Trasporti e Mobilità, a seguito di esito favorevole dell'istruttoria e dell'approvazione dei progetti, preliminare, definitivo o esecutivo, rilascia l'autorizzazione alla costruzione e

l'esercizio del trasporto pubblico a mezzo di impianti funiviari o assimilati.

2. Qualora l'impianto interessi il territorio di più regioni, la concessione è accordata, previa intesa con le regioni finitime, secondo le norme dell'*art. 8 del D.P.R. n. 616 del 1977*.

3. Spetta ai Comuni l'applicazione delle norme in materia urbanistico-edilizia locale.

Art. 15

Concorrenza e prelazione.

1. Il competente Servizio della Direzione Trasporti e Mobilità, ricevuta la domanda di concessione, ne dà notizia al pubblico ed a quanti ne abbiano interesse; mediante lettera raccomandata A.R., ai concessionari titolari di linee interferenti o concorrenti con la nuova iniziativa che viene proposta.

2. Sono interferenti o concorrenti le linee per le quali ricorre almeno una delle seguenti condizioni, riportate in ordine di priorità decrescente:

a. si dipartono in vicinanza di terminali di altre linee di trasporto, attuate mediante impianti fissi, già concesse e realizzano con queste un sistema di trasporto continuo ed integrato;

b. sono collegate alle linee esistenti di cui al punto a) mediante piste di discesa o di collegamento esistenti ed autorizzate;

c. sono collegabili alle linee esistenti di cui al punto a) mediante piste di discesa o di collegamento non ancora esistenti; in tal caso i concessionari interessati dovranno allegare alla richiesta di prelazione di cui al comma 5 del presente articolo anche la documentazione progettuale.

3. I concessionari di linee di trasporto interferenti o concorrenti con nuove linee proposte hanno diritto di prelazione per la concessione di queste.

4. Chiunque intenda esercitare il diritto di prelazione deve inviarne richiesta alla Direzione Regionale Trasporti e Mobilità, entro e non oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione della domanda all'Albo Pretorio del comune territorialmente interessato, completa della documentazione prevista dal successivo art. 17.

5. La Direzione Trasporti e Mobilità valuta il ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, sulla base di queste esamina comparativamente le proposte e si pronuncia sulla richiesta di prelazione entro 30 giorni dallo scadere del termine di cui al comma 4 e ne dà comunicazione agli interessati a mezzo di raccomandata A.R.

6. Il diritto di prelazione può essere esercitato a condizione che la soluzione prospettata preveda impianti di categoria e tipologia non inferiore a quella proposta dal richiedente la concessione e non può essere reclamato nei confronti di chi possiede la disponibilità dei suoli interessati dall'intervento.

7. Il diritto decade se chi lo esercita non presenta il progetto esecutivo entro 90 giorni dalla data di accoglimento della istanza di prelazione e non dà inizio ai lavori entro 6 mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo.

Art. 16

Parametri di congruità e compatibilità.

1. Ai fini di cui all'art. 3, comma 3, della presente legge, per il dimensionamento di linee funiviarie, anche in rapporto alle piste da sci con le stesse interdipendenti, si dovrà tenere conto di quanto sancito nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 17

Domanda di autorizzazione e documentazione.

1. La domanda di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di linee funiviarie, deve essere corredata della documentazione specificata nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 18*Procedimento istruttorio.*

1. Il Servizio competente della Direzione Trasporti e Mobilità riceve la domanda e provvede all'avvio dell'istruttoria.
 2. L'istruttoria sulla domanda di concessione, finalizzata all'approvazione dei progetti ed al rilascio delle autorizzazioni da parte del Servizio competente, viene condotto dallo stesso servizio il quale acquisisce i pareri, nulla-osta ed atti di assenso comunque denominati, rilasciati dagli enti interessati fra cui il nulla-osta di competenza del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti riferito alla sicurezza.
 3. Il Servizio competente può richiedere il parere non vincolante del Tavolo Tecnico Consultivo di cui all'articolo 8.
 4. Se in fase istruttoria il richiedente propone integrazioni o varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto di massima presentato, il Servizio competente ripete l'istruttoria.
-

Art. 19*Modifica.*

1. In caso intervengano, durante la fase di realizzazione degli impianti o, per gli impianti realizzati nella fase di esercizio, varianti costruttive rispetto alle soluzioni originariamente approvate, definite dal *D.M. 2 gennaio 1985* del Ministero dei Trasporti, si procede al rilascio di nuova autorizzazione previa nuova istruttoria ed approvazione del progetto.
 2. Le variazioni non sostanziali sono autorizzate dal Servizio competente.
-

Art. 20*Trasferimento della autorizzazione.*

1. Su richiesta degli interessati, il Servizio competente dispone il trasferimento dell'autorizzazione ad altro soggetto subordinatamente alla assunzione, da parte di quest'ultimo, di tutti gli obblighi previsti nel preesistente provvedimento autorizzativo.
 2. A tal fine gli interessati presentano richiesta di trasferimento della autorizzazione, corredata di copia, sottoscritta dalle parti, del documento concernente il trasferimento dell'azienda per atto fra vivi.
 3. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al primo comma, il precedente titolare rimane vincolato per tutti gli obblighi derivanti dal provvedimento di autorizzazione.
 4. In caso di trasferimento temporaneo dell'azienda, al fine di riprendere l'esercizio della linea, il precedente titolare deve presentare all'Ente concedente domanda di reintestazione della concessione entro sei mesi dalla cessione del trasferimento. Decorso inutilmente tale termine, l'Ente concedente pronuncia la decadenza della concessione.
 5. Nel caso di morte del concessionario, se persona fisica, l'avente o gli aventi causa, congiuntamente, possono chiedere il trasferimento della concessione inoltrando richiesta entro sei mesi dalla data del decesso.
 6. Nel caso di cui al precedente comma, l'avente o gli aventi causa possono comunque continuare l'esercizio della linea per un periodo massimo di sei mesi qualora presentino all'Ente concedente una dichiarazione con la quale assumono integralmente gli obblighi derivanti dalla concessione medesima.
 7. La domanda di cui al comma 5 e la dichiarazione di cui al comma 6 devono essere corredate di copia autentica del testamento o di atto notorio di individuazione degli eredi.
 8. Trascorso il termine di sei mesi dalla morte del concessionario senza che sia pervenuta richiesta di trasferimento della concessione, l'ente concedente pronuncia la decadenza della stessa.
-

Art. 21*Durata della autorizzazione.*

1. La durata dell'autorizzazione è pari alla vita tecnica degli impianti.
-

Art. 22*Revoca della autorizzazione al pubblico esercizio.*

1. L'autorizzazione al pubblico esercizio può essere revocata con provvedimento della Direzione Trasporti e Mobilità, Servizio Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a Funne e Filo nei seguenti casi:

- a) su domanda scritta, adeguatamente motivata, del titolare dell'autorizzazione;
- b) per sopravvenuta accertata pericolosità del terreno sul quale è ubicato l'impianto o le piste da esso servite;
- c) per comprovate ragioni di pubblico interesse.

2. In quest'ultimo caso al titolare dell'autorizzazione spetta un indennizzo per l'anticipata risoluzione del rapporto e per l'avviamento la cui corresponsione è posta a carico dell'ente in favore del quale è riconosciuto il pubblico interesse determinante la revoca.

3. La determinazione dell'indennizzo è effettuata all'esito di una perizia disposta a cura del Servizio competente e terrà conto di quanto stabilito dal regolamento di esecuzione.

Art. 23*Decadenza dalla autorizzazione al pubblico esercizio.*

1. Il titolare di autorizzazione al pubblico esercizio di impianti a fune o assimilati incorre nella decadenza dalla autorizzazione quando:

a) non inizi il servizio entro 30 giorni dalla autorizzazione al pubblico esercizio, oppure, iniziato, lo abbandoni, lo interrompa, oppure lo svolga con ripetute e gravi irregolarità. Per gli impianti destinati in via esclusiva alla risalita degli sciatori il servizio deve essere iniziato con il concretizzarsi di condizioni di innevamento che consenta l'apertura delle piste servite;

b) non osservi gli obblighi contenuti nel provvedimento di autorizzazione;

c) rifiuti il trasporto degli effetti postali;

d) quando il soggetto titolare di autorizzazione si estingua a qualsiasi titolo.

2. La procedura di decadenza, nelle fattispecie suddette, deve essere preceduta da due diffide intime con lettera raccomandata A.R. ed avviene trascorsi 40 giorni dalla data della seconda diffida; tra l'intimazione della prima diffida e la seconda devono trascorrere almeno 20 giorni.

3. Il Provvedimento di decadenza è assunto dal Servizio competente ed è comunicato all'interessato mediante lettera raccomandata A.R.

4. Nel caso in cui alla morte del concessionario non segua il subingresso degli eredi nella concessione, la deliberazione di decadenza viene comunicata agli eredi impersonalmente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'ultimo domicilio del concessionario.

5. La pronuncia di decadenza non dà titolo ad alcun indennizzo a favore del concessionario.

6. Nei casi di decadenza della concessione non può essere rilasciata una nuova concessione per lo stesso impianto al precedente titolare.

Art. 24*Sospensione della autorizzazione al pubblico esercizio.*

1. In luogo della decadenza può essere disposta la sospensione della autorizzazione al pubblico esercizio quando insorgano ragioni di pubblica incolumità e si ritenga necessario fissare un termine per l'attuazione di provvedimenti di ripristino.

2. Il provvedimento di sospensione non dà diritto ad alcun indennizzo o compenso a qualsiasi titolo.

Art. 25*Risoluzione consensuale della autorizzazione.*

1. Il Servizio Competente pronuncia la risoluzione della autorizzazione su espressa richiesta del concessionario che intenda rinunciare alla stessa. Il relativo atto è firmato d'intesa fra le parti.
 2. In tale caso al titolare dell'autorizzazione non spetta alcun indennizzo e nessun obbligo deriva a chicchessia di rilevare gli impianti dismessi.
-

Art. 26*Restituzione in pristino dei terreni.*

1. Nel caso di estinzione dell'autorizzazione a qualsiasi titolo, il titolare della stessa è obbligato alla restituzione in pristino del terreno su cui insistono le opere dell'impianto, nonché alla demolizione di costruzioni fuori terra e all'asportazione del materiale di risulta, sempreché opere e materiali non abbiano altra utile destinazione. A tal fine presenta al Comune competente per territorio, entro tre mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, il progetto esecutivo di rimessa in pristino dell'area. Il Comune approva il progetto con eventuali modifiche e prescrizioni, comunica all'interessato il termine entro il quale il ripristino, la demolizione e l'asporto devono essere effettuati, preavvertendolo che in caso di inadempienza provvederà in sostituzione a spese del concessionario.
 2. Decorso inutilmente il termine fissato, il Comune territorialmente competente dispone l'esecuzione d'ufficio dei lavori.
-

TITOLO II**Disciplina degli impianti a fune o assimilati****Capo II - Approvazione dei progetti, costruzione e sorveglianza tecnica sugli impianti****Art. 27***Approvazione del Progetto esecutivo.*

1. L'esecuzione delle opere per la costruzione degli impianti è subordinata alla preventiva approvazione regionale dei relativi progetti esecutivi riguardanti anche le infrastrutture accessorie e complementari da parte del Servizio competente.
 2. In sede di approvazione del progetto, oltre alla verifica della conformità e della corrispondenza del progetto alle norme tecniche in vigore, sia generali che speciali, per ciascun tipo di impianto a fune, possono essere prescritte particolari modifiche progettuali in relazione alle speciali condizioni di impianto e di esercizio delle varie parti fisse o mobili dell'intera costruzione.
 3. Il provvedimento di approvazione del progetto rilasciato dal Servizio competente deve contenere la fissazione dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
-

Art. 28*Attuazione del progetto. Direzione dei lavori.*

1. L'esecuzione dei lavori deve avvenire secondo il progetto approvato, osservando le norme tecniche vigenti e le eventuali prescrizioni contenute nell'atto di approvazione.
2. I lavori di costruzione devono essere eseguiti sotto la responsabilità di un ingegnere direttore dei lavori, iscritto nel relativo albo professionale. Il nominativo del direttore dei lavori e la data di inizio dei lavori stessi devono essere previamente comunicati al Servizio competente, il quale può disporre controlli e verifiche circa la rispondenza della costruzione alle norme di legge e al progetto presentato.
3. In particolare, il direttore dei lavori deve curare che l'opera venga realizzata in conformità delle previsioni del progetto approvato, che i materiali impiegati siano idonei, che si ottemperi alle prescrizioni previste dalle leggi in vigore e a quanto altro disposto nelle norme di sicurezza vigenti.
4. Qualora sia contestata l'inosservanza delle norme, prescrizioni o modalità di esecuzione di cui al presente articolo, il Servizio competente ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la restituzione in pristino. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se entro 30 giorni dalla notificazione della stessa, il Servizio competente non abbia adottato o notificato i provvedimenti definitivi.

5. Con il provvedimento che dispone la modifica delle costruzioni, la restituzione in pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale il trasgressore deve procedere a sue spese e senza pregiudizio delle sanzioni amministrative e penali, all'esecuzione in danno dei lavori.

6. I controlli effettuati da parte del Servizio competente per verificare la rispondenza delle costruzioni alle norme di legge e di regolamento vigenti non sollevano il progettista, le ditte costruttrici ed il direttore dei lavori dalle responsabilità connesse alle loro funzioni in base alle vigenti norme.

7. Qualora nel corso della costruzione si intendano effettuare modifiche al progetto dell'impianto, si osserva quanto stabilito dall'art. 19.

Art. 29

Verifiche e prove funzionali.

1. Ultimata la costruzione dell'impianto, il concessionario inoltra ai competenti uffici del Ministero dei trasporti, al Servizio competente e per conoscenza al Comune territorialmente competente la domanda per l'effettuazione delle verifiche e delle prove funzionali.

2. Le verifiche e le prove funzionali sono eseguite sulla base delle disposizioni contenute negli *articoli 4 e 5 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753*.

TITOLO II

Disciplina degli impianti a fune o assimilati

Capo III - Esercizio delle linee e disposizioni per gli utenti

Art. 30

Modalità di esercizio.

1. L'esercizio dell'impianto deve svolgersi secondo le modalità e prescrizioni fissate nel regolamento di esercizio, nel rispetto delle vigenti norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dei servizi di trasporto pubblico mediante impianti fissi e in ottemperanza alle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione all'esercizio, nonché alle altre disposizioni eventualmente impartite dall'Ente concedente e dai competenti uffici centrali o periferici del Ministero dei Trasporti.

2. Il regolamento di esercizio di cui al precedente comma deve essere approvato dalla Regione Abruzzo unitamente al progetto esecutivo.

3. Ogni impianto deve essere diretto da un direttore o responsabile dell'esercizio, da nominare prima dell'apertura al pubblico esercizio secondo le norme di cui all'art. 89 e seguenti del *D.P.R. n. 753 del 1980*, e deve prevedere il personale necessario, regolarmente abilitato, in possesso delle qualifiche previste dalla normativa vigente.

4. I nominativi del responsabile e del personale di linea e di stazione, con le mansioni a ciascuno assegnate, devono essere comunicati alla Regione ed al competente USTIF per i provvedimenti previsti dagli *articoli 90 e 102 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753* e sue modifiche ed integrazioni.

5. L'Assenso regionale di cui all'art. 90 del D.P.R. predetto è rilasciato dal Servizio competente.

Art. 31

Portata di esercizio.

1. La portata oraria dell'impianto deve essere regolata sulla base della disponibilità di piste per la discesa. La chiusura di una o più piste determina la necessità di ridurre la portata, secondo specifici termini espressi nel regolamento di esercizio.

Art. 32

Tariffe, orari, obblighi vari del concessionario.

1. Le tariffe, i periodi, gli orari e le altre modalità di esercizio sono comunicati al Servizio competente il quale dispone ispezioni ed accertamenti atti a verificarne l'ottemperanza.
 2. È fatto obbligo al concessionario:
 - a) di esporre, ben visibili al pubblico, le tariffe, gli orari di servizio e le condizioni generali di contratto;
 - b) di adottare sull'impianto segnaletica di tipologia conforme a quella prevista dal regolamento di esecuzione della presente legge;
 - c) di trasportare gratuitamente la corrispondenza postale e il materiale di approvvigionamento destinato agli esercizi ed alle attività interne all'area sciabile attrezzata.
 3. I concessionari possono stabilire speciali tariffe per determinate categorie di utenti.
-

Art. 33

Vigilanza tecnica sull'impianto.

1. Le funzioni di sorveglianza e vigilanza tecnica sugli impianti sono esercitate dai funzionari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e da quelli della Regione, Servizio competente.
 2. Le relative ispezioni e verifiche possono essere disposte in ogni momento, e, comunque, almeno una volta all'anno per il controllo dell'efficienza tecnica, della sicurezza degli impianti e della regolarità degli esercizi.
 3. I funzionari incaricati delle ispezioni e verifiche formulano le proprie osservazioni su un registro di ispezione che viene conservato a cura del direttore di esercizio e, qualora vengano rilevate inadempienze ed irregolarità, redigono verbale di contravvenzione successivamente notificato alla parte interessata.
 4. Il Servizio competente, con atto motivato può imporre prescrizioni ed ordinare l'esecuzione delle opere necessarie, nonché ordinare la sospensione del servizio qualora vengano accertate deficienze tecniche che possano pregiudicare efficienza e sicurezza dell'impianto.
 5. Il responsabile di esercizio ha l'obbligo di far sospendere il servizio, dandone tempestiva comunicazione al Servizio competente, qualora insorgano temporanei pericoli di valanga o altre situazioni tali da pregiudicare la sicurezza dell'impianto e l'incolumità degli utenti.
 6. Gli impianti devono essere periodicamente sottoposti a revisione secondo le disposizioni di legge.
 7. In caso di non ottemperanza alle norme di legge e regolamentari o alle condizioni dei provvedimenti autorizzativi o nel caso di sospensione dell'esercizio per mancato rispetto delle norme sulla copertura assicurativa, il Servizio competente può disporre la chiusura dell'impianto.
 8. Con cadenza annuale il concessionario deve far eseguire da un tecnico abilitato la verifica della integrità di eventuali opere a difesa dell'impianto da pericolo di caduta frane e valanghe, inviando copia della certificazione di idoneità al Servizio competente, al Servizio Geologico ed al Servizio Rischi e Prevenzione della Direzione OO.PP. e Protezione Civile.
-

Art. 34

Agibilità delle aree di imbarco e sbarco e delle piste di risalita.

1. Tutte le superfici innevate o non, destinate al trasferimento degli utenti dagli impianti alle piste e viceversa o alla risalita mediante sciovie devono essere mantenute in perfetta agibilità, prive di ostacoli o sporgenze, e con andamento longitudinale e trasversale tale da non creare pericoli o accelerazioni per gli utenti.
-

Art. 35

Assistenza all'utente.

1. Il personale di linea e di stazione ha l'obbligo di prestare adeguata assistenza agli utenti, anche sulla base di richieste specifiche, nella fase in imbarco e sbarco dagli impianti ed essere nelle condizioni di arrestare tempestivamente l'impianto in caso di necessità.
-

Art. 36*Disposizioni per gli utenti.*

1. I passeggeri in attesa, durante il trasporto e a termine dello stesso devono comportarsi in modo tale da non mettere in pericolo la sicurezza dell'impianto e degli altri passeggeri e da non ostacolare comunque la regolarità della marcia e lo svolgimento del servizio.
2. I passeggeri devono vigilare, in cooperazione con il personale di linea e di stazione addetto, sulla propria incolumità ed osservare tutte le norme di comune prudenza oltre che di legge.

Art. 37*Statistica.*

1. I concessionari sono tenuti a fornire periodicamente al Servizio competente i dati statistici relativi all'impianto.

TITOLO II-bis**Disciplina dei tappeti mobili a vocazione turistica o sportiva ⁽⁴⁾****Art. 37-bis***Definizioni ⁽⁵⁾.*

1. I tappeti mobili che non necessitano di ancoraggi fissi al suolo, installati, per uso sportivo, a servizio di aree sciabili autorizzate ai sensi del presente testo unico sono a tutti gli effetti componenti di area sciabile attrezzata e il loro esercizio al pubblico è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Servizio competente della Direzione regionale Trasporti.
2. Per uso sportivo si intende l'utilizzo del tappeto mobile per lo svolgimento di sport di discesa praticati con sci, tavole, bob, slittini e gommoni, anche d'estate su piste con fondo in materiale sintetico di larghezza non inferiore a 1 metro.

⁽⁴⁾ Titolo aggiunto, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli 37-bis e 37-ter) dall'*art. 1, L.R. 10 dicembre 2010, n. 54*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5* della stessa legge).

⁽⁵⁾ Il titolo II-bis, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli 37-bis e 37-ter, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'*art. 1, L.R. 10 dicembre 2010, n. 54*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5* della stessa legge).

Art. 37-ter*Procedimento di autorizzazione ⁽⁶⁾.*

1. I tappeti mobili, di cui al presente Titolo, devono presentare la marcatura CE ed essere conformi al *D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17* (Attuazione della *direttiva 2006/42/CE*, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori).
2. Ai fini dell'autorizzazione al pubblico esercizio, il gestore del tappeto mobile presenta al Servizio competente della Direzione regionale Trasporti la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione CE di conformità resa dalla ditta costruttrice ai sensi dell'*art. 3, comma 3, lett. e), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17*;
 - b) atto legale dal quale risulti la disponibilità giuridica dell'area su cui insiste il tappeto mobile;
 - c) progetto composto dalla relazione tecnica illustrativa, corografia scala 1:5000, planimetria catastale scala 1:4000, riportanti il tracciato dell'impianto, profilo longitudinale scala 1:500;
 - d) dichiarazione, resa, ai sensi del *D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445* (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dal gestore dell'impianto in ordine alla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel territorio del Comune interessato;

e) copia del contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni subiti dagli utenti e dai terzi per fatti derivanti dalla gestione del tappeto mobile;

f) dichiarazione di impegno da parte del titolare di assicurare durante l'esercizio al pubblico del tappeto mobile l'assistenza di due agenti, di cui uno conducente, debitamente formati sulle condizioni di funzionamento e conduzione secondo il manuale d'uso dell'impianto;

g) sono escluse dall'obbligo della dichiarazione di impegno di cui alla lettera f) le Scuole di sci autorizzate ai sensi della L.R. n. 94/1996 art. 18, titolari di tappeto mobile situato in area attrezzata riservata all'insegnamento dello sci, chiusa al pubblico e ad esclusivo uso degli utenti della Scuola Sci.

I Maestri di Sci dell'organico della Scuola Sci titolare del tappeto mobile, durante lo svolgimento delle lezioni, sono i responsabili della sicurezza all'interno dell'area attrezzata riservata.

3. Il Servizio competente della Direzione regionale Trasporti rilascia l'autorizzazione entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda.

4. La polizza assicurativa con relativa quietanza di rinnovo, la dichiarazione di impegno di cui al comma 2, lett. f) nonché la dichiarazione resa ai sensi del *D.P.R. 445/2000* dal gestore in ordine al rispetto delle condizioni stabilite nel manuale d'uso del tappeto mobile con riguardo alle manutenzioni e alle verifiche periodiche devono essere annualmente trasmesse al medesimo Servizio regionale all'apertura delle aree sciabili.

5. L'esercizio al pubblico di un tappeto mobile senza la prescritta autorizzazione comporta l'immediata interruzione del servizio e l'applicazione della sanzione amministrativa pari a euro 10.000,00.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente testo unico.

7. Le disposizioni del presente titolo si applicano sino all'emanazione della normativa tecnica europea e della normativa statale in materia di tappeti mobili

(6) Il titolo II-bis, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli 37-bis e 37-ter, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'art. 1, *L.R. 10 dicembre 2010, n. 54*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della stessa legge).

TITOLO III

Disciplina delle piste da sci e delle altre tipologie di piste

Capo I - Piste, tracciati escursionistici, aree riservate ed aree a specifica destinazione

Art. 38

Generalità sulle piste da sci.

1. Sono piste da sci i tracciati o i percorsi normalmente accessibili, ubicati su superfici piane o inclinate, innevati naturalmente o artificialmente, delimitati, preparati, dotati di segnaletica, segnati secondo la classificazione di cui agli articoli successivi, controllati e protetti, secondo ragionevoli previsioni, da pericoli atipici.

2. In base alla loro destinazione le piste si dividono in piste da discesa, piste da fondo, tracciati escursionistici ed itinerari sciistici.

Art. 39

Requisiti tecnici generali delle piste.

1. Tutte le piste da sci devono possedere i seguenti requisiti tecnici:

a) la pista deve essere tracciata in zona idrogeologicamente idonea e non soggetta normalmente a frane o valanghe durante il periodo di esercizio;

b) l'andamento della pista deve essere tale da non provocare, in condizioni di media velocità rispetto alle caratteristiche della pista stessa, l'involontario o improvviso distacco degli attrezzi dal suolo; gli eventuali cambiamenti di pendenza dovranno essere opportunamente raccordati;

c) il fondo non innevato del tracciato deve essere privo di ostacoli o di sporgenze naturali o artificiali tali che, durante il periodo di esercizio della pista, possano affiorare o costituire comunque pericolo per gli sciatori;

d) la pista non deve attraversare a livello strade carrozzabili aperte al traffico invernale e tracciati di sciovie, slittovie o altri mezzi di risalita a livello; qualora giustificati motivi richiedano l'attraversamento a livello di una strada

carrozzabile, questo potrà essere consentito, caso per caso, subordinatamente all'adozione di misure atte a costringere lo sciatore ad arrestarsi ed eventualmente togliersi gli sci prima di impegnare l'attraversamento;

e) l'area comune a più piste deve presentare caratteristiche di larghezza e pendenze tali da consentire l'agevole scorrimento degli utenti provenienti dalle varie piste confluenti.

Art. 40*Requisiti delle piste da discesa.*

1. I requisiti delle piste da discesa sono definiti dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 41*Requisiti delle piste da fondo.*

1. I requisiti delle piste da fondo sono definiti dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 42*Requisiti dei tracciati escursionistici ed itinerari turistici.*

1. I tracciati escursionistici e gli itinerari turistici devono possedere le caratteristiche tecniche determinate dal relativo provvedimento di autorizzazione all'esercizio.

Art. 43*Classificazione delle piste da discesa.*

1. Le piste da discesa, a seconda del grado di difficoltà, valutato sulla base di criteri topografici, ed in base alla funzione svolta, si classificano nelle categorie specificate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 44*Classificazione delle piste da fondo.*

1. Le piste da fondo, a seconda del grado di difficoltà, valutato sulla base di alcune circostanze quali, il profilo longitudinale, la sinuosità, la pendenza, la presenza di ostacoli nel percorso, ed in base alla funzione svolta, si classificano nelle categorie specificate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 45*Classificazione dei tracciati escursionistici ed itinerari turistici.*

1. I tracciati escursionistici e gli itinerari turistici sono classificati come percorsi gestiti, finalizzati a consentire la mobilità di certe categorie di utenti sul territorio innevato, secondo criteri e disposizioni indicate nell'autorizzazione all'esercizio.

2. Possono anche non essere delimitati, classificati, preparati, controllati o protetti, ed in tal caso vengono percorsi dagli utenti a loro esclusivo rischio e pericolo.

3. Nella autorizzazione all'esercizio vengono indicate, oltre agli estremi del gestore, le modalità di segnalazione, le tipologie di avvisi da predisporre in corrispondenza degli accessi circa la potenziale pericolosità derivante dalla mancanza di delimitazione, classificazione, preparazione, controllo, protezione.

4. L'esercente o il titolare della autorizzazione all'esercizio deve individuarne gli accessi e il percorso tramite segnalazione con paline di colore arancione fluorescente. Deve inoltre provvedere alla chiusura degli accessi in caso di ragionevoli previsioni di pericoli atipici in conseguenza di particolari condizioni atmosferiche e di possibili rischi di frane e valanghe.

5. I tracciati escursionistici gli itinerari turistici riservati allo sci alpino possono essere percorsi esclusivamente con tecnica a spazzaneve e a velocità limitata; in tal caso è vietato il sorpasso tra sciatori in movimento, che può avvenire solo qualora lo sciatore da superare soste al bordo della pista.

6. I tracciati escursionistici e gli itinerari turistici sono soggetti, dove compatibili e non in contrasto con i criteri e le disposizioni indicate nell'autorizzazione all'esercizio, alle norme riguardanti il comportamento degli utenti.

Art. 46

Aree a specifica destinazione.

1. Salvo quanto previsto dall'art. 64 le aree a specifica destinazione sono equiparate alle piste da sci.
2. Le aree di cui al precedente comma devono essere delimitate, recintate, segnalate e gestite secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 47

Aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard.

1. Salvo quanto previsto dall'art. 64 ("Piste riservate o chiuse") le aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard sono equiparate alle piste da sci.
2. Le aree di cui al precedente comma devono essere delimitate, recintate, segnalate e gestite secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 48

Segnaletica delle piste da sci.

1. I gestori hanno l'obbligo di curare che la pista, durante il periodo di esercizio, sia dotata della necessaria segnaletica e mantenga le caratteristiche e i requisiti tecnici previsti dalla presente legge.
2. I segnali devono essere conformi, per dimensione, forma, colore, funzionalità, requisiti strutturali, resistenza alla temperatura ed alla luce e agli altri agenti atmosferici a quelli determinati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a norma dell'[art. 6 della legge n. 363/2003](#).
3. I segnali devono essere collocati in modo tale da non costituire pericolo per gli utenti.
4. Nel curare la predisposizione dei segnali, il gestore deve verificare che siano rispettati i principi dettati dal regolamento di esecuzione della presente legge.
5. È vietata qualsiasi forma di pubblicità sugli eventuali sostegni e/o supporti nonché sul segnale stesso.
6. I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio delle piste e relativa classificazione stabiliscono la segnaletica di cui deve essere dotata la pista e ne fissano la quantità e l'ubicazione.
7. Ove la pista non presenti, per qualsiasi ragione, i requisiti di percorribilità previsti, il gestore della stessa deve provvedere ad apporre, sia sulla pista che presso stazioni degli impianti di risalita adducanti alla pista, appositi avvisi.
8. In caso di ripetuta o prolungata violazione, il Servizio competente dispone la revoca dell'autorizzazione.

TITOLO III

Disciplina delle piste da sci e delle altre tipologie di piste

Capo II - Procedimento autorizzatorio all'apprestamento e all'esercizio di piste da sci

Art. 49*Concorrenza e diritto di prelazione.*

1. L'autorizzazione all'apprestamento di una pista da sci che si diparte dalla stazione di monte di un impianto di risalita è assentita, di preferenza e a parità di soluzioni proposte, al concessionario dell'impianto di risalita da cui la pista è servita
 2. Le domande di autorizzazione che si pongano in un rapporto di concorrenza per la medesima pista sono trattate con la procedura prevista dall'art. 15 della presente legge.
-

Art. 50*Piste comuni e confluenze.*

1. Il gestore di una pista che intende farla confluire in altra già esistente ed autorizzata deve a proprie cure e spese eseguire le opere richieste per attribuire alla pista resa comune i requisiti di cui alla presente legge, assumendo a proprio carico una parte proporzionale delle spese già sostenute dal titolare della pista esistente e di quelle richieste per la manutenzione della stessa.
 2. Alla relativa domanda, redatta secondo le modalità previste dall'art. 52, deve allegarsi una dichiarazione di consenso del gestore della pista esistente, ed un prospetto di ripartizione delle spese di manutenzione.
 3. Ove tale consenso manchi, il richiedente potrà ottenere che la pista sia resa comune con delibera della Giunta regionale. Con tale eventuale provvedimento, la Giunta regionale decide sulla suddivisione delle spese e determina l'incidenza percentuale delle spese di manutenzione e di esercizio a carico di ciascun contitolare.
-

Art. 51*Assenso preliminare per l'apprestamento di piste da sci: modalità di presentazione della domanda e requisiti di progetto.*

1. La domanda di assenso preliminare ai sensi dell'art. 7 della presente legge per l'apprestamento di piste da sci non collegate alla costruzione di nuovi impianti funiviari o alla modifica di quelli esistenti, deve essere presentata al Servizio competente corredata della documentazione specificata dal regolamento di esecuzione della presente legge.
 2. Qualora nel corso dell'istruttoria si renda necessario un esame più approfondito del tracciato e/o delle opere, il Servizio competente può richiedere un'integrazione della documentazione presentata.
-

Art. 52*Autorizzazione all'apprestamento di piste da sci.*

1. Per l'apprestamento o la modificazione delle piste da sci è richiesta l'autorizzazione regionale.
2. L'autorizzazione è rilasciata dietro presentazione al Servizio competente di apposita domanda corredata:
 - del progetto esecutivo della pista;
 - dei documenti legali attestanti la disponibilità dei terreni ricadenti nel tracciato della pista o dell'indicazione delle eventuali servitù di cui si chiede la costituzione coattiva;
 - dell'indicazione di eventuali mezzi di risalita, in esercizio o in progetto, con la specificazione della portata oraria degli stessi;
 - di una relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche della pista e dei lavori da effettuare, con l'indicazione dei relativi tempi tecnici di attuazione. In particolare la relazione deve specificare:
 - a) la struttura geologica dei terreni interessati;
 - b) le condizioni di innevamento della zona;
 - c) la localizzazione delle frane e delle valanghe accertate;
 - d) le colture in atto;
 - e) gli interventi ambientali necessari;

- f) le strutture e gli apprestamenti da predisporre ai fini della sicurezza.
3. Le attività istruttorie e di controllo sulle piste previste dalla presente legge sono esercitate dal Servizio competente, avvalendosi eventualmente del tavolo tecnico di cui all'art. 8.
4. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di cui al precedente comma 2, il Servizio competente, verifica la regolarità della domanda e della documentazione e richiede eventualmente un parere in merito al tavolo tecnico suddetto.
5. Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, previo sopralluogo di uno o più componenti designati dal Servizio sulla base delle competenze richieste, il Tavolo Tecnico redige una relazione nella quale è contenuto il proprio parere:
- a) sui requisiti tecnici, sulla portata e sulla segnaletica che caratterizzano la pista, ai fini di accertare la rispondenza della stessa alle condizioni di legge;
 - b) sulla categoria di appartenenza della pista;
 - c) sulla necessità di misure e apprestamenti di sicurezza.
6. Il Tavolo Tecnico, nell'esprimere il suo parere, può stabilire prescrizioni per l'apprestamento, l'esercizio e la manutenzione delle piste; può altresì concedere eventuali deroghe alla larghezza delle piste stesse.
7. Sono definite piste di discesa esistenti quelle servite da impianti di risalita che prima del 31 dicembre 2004 hanno effettuato servizio autorizzato e ricomprese nell'allegato A: "Elenco delle piste di discesa esistenti nella Regione Abruzzo alla data del 31 dicembre 2004". Fatte salve le disposizioni in materia di disponibilità dei suoli e previo accertamento del requisito di cui al successivo comma 8, su istanza della ditta concessionaria dell'esercizio degli impianti di risalita, le piste di discesa esistenti, come sopra definite, sono aperte al pubblico esercizio nello stato plano-altimetrico di fatto in essere alla data di pubblicazione della presente legge.
8. Entro i successivi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il concessionario degli impianti di risalita a servizio delle piste di discesa esistenti è tenuto, pena la sospensione dell'esercizio delle piste medesime, a presentare al Servizio competente le planimetrie catastali ed i rilievi plano-altimetrici riferiti allo stato di fatto in essere alla data di pubblicazione della presente legge. Ai fini dell'attestazione di conformità delle piste esistenti allo stato di fatto in essere, gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato e dal direttore o dal responsabile d'esercizio degli impianti di risalita. Qualora detti elaborati plano-altimetrici risultassero acquisiti agli atti del Servizio regionale competente, è facoltà della ditta concessionaria confermare la validità degli stessi, presentando la dichiarazione di conformità di cui al comma precedente, sottoscritta contestualmente dalla stessa e dal direttore o dal responsabile d'esercizio degli impianti di risalita.

Art. 53*Requisiti del progetto.*

1. Il progetto esecutivo della pista da sci è redatto da un tecnico abilitato.
2. Il Progetto deve essere redatto conformemente al regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 54*Autorizzazione di opere accessorie.*

1. La procedura di assenso preliminare di cui agli articoli 7 e 51 si applica anche per l'autorizzazione di impianti di innevamento programmato e di altre opere accessorie, qualora la richiesta relativa sia presentata separatamente da quella concernente l'apprestamento della pista da sci.
2. Resta comunque ferma la possibilità di realizzare impianti di innevamento programmato e di altre opere accessorie sulla base delle autorizzazioni previste dalle singole norme che le concernono.

Art. 55*Innevamento programmato.*

1. Il richiedente o il titolare di un'autorizzazione può realizzare sistemi per l'innevamento programmato sui terreni di sedime delle piste o su quelli confinanti.

2. Per sistema di innevamento programmato si intende l'insieme degli impianti, macchinari ed attrezzature, sia fissi che mobili, comprese opere e condotte di raccolta, accumulo ed adduzione delle acque, atti a consentire la produzione e la distribuzione della neve nelle quantità necessarie a garantire la piena fruibilità delle aree sciabili attrezzate.
3. Nei sistemi di innevamento programmato è vietato l'uso di catalizzatori o additivi inquinanti atti a favorire la germinazione dei fiocchi di neve, l'innalzamento o l'abbassamento crioscopico dell'acqua e della neve.
4. È vietato mantenere accumuli di neve programmata lungo le piste durante gli orari di apertura.
5. Le attrezzature destinate all'innnevamento programmato (cannoni fissi e mobili) non possono essere posizionate all'interno delle piste, e devono essere comunque gestite con i più appropriati sistemi di protezione ai fini della sicurezza degli utenti, secondo quanto disposto dai piani delle misure e degli apprestamenti di sicurezza
6. Qualora non abbia la piena disponibilità dei terreni interessati, il richiedente o il titolare di un'autorizzazione può ottenere in via coattiva:
 - a) la disponibilità delle aree necessarie alla costruzione e all'utilizzo della sala macchine, dei bacini di accumulo e di ogni altro manufatto relativo ai sistemi per la produzione della neve;
 - b) la servitù di passaggio delle tubazioni di pertinenza delle opere di cui alla lettera a), comprensive dei relativi pozzetti, con diritto di accedere ai fondi serventi per le fasi di montaggio, regolazione ed eventuali manutenzioni.
7. Ai diritti reali di cui al precedente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 6.
8. I diritti reali minori si intendono costituiti per un periodo di tempo pari alla durata dell'autorizzazione concernente la pista servita dall'impianto di produzione di neve.

Art. 56

Rilascio dell'autorizzazione.

1. A conclusione dell'istruttoria, verificato il ricorrere delle necessarie condizioni, il Servizio competente rilascia l'autorizzazione regionale all'apprestamento della pista.
2. Nell'autorizzazione all'apprestamento sono stabilite le prescrizioni per l'apprestamento e la manutenzione della pista e le eventuali deroghe alla larghezza, gli obblighi cui è tenuto il richiedente ed i termini entro i quali devono essere iniziati e conclusi i relativi lavori.
3. Salvo il caso di rilascio di più autorizzazioni allo stesso richiedente, la durata dei lavori non potrà essere superiore a tre anni. In presenza di comprovati motivi di forza maggiore, il termine può essere prorogato per un periodo massimo di un anno.
4. Per il trasferimento, la revoca, la decadenza, la sospensione, la risoluzione consensuale dell'autorizzazione, si applica il disposto degli articoli 20, 22, 23, 24, 25.

Art. 57

Direzione lavori e controlli.

1. I lavori di apprestamento delle piste devono essere eseguiti sotto la responsabilità di un tecnico abilitato in qualità di direttore dei lavori, il cui nominativo deve essere previamente comunicato al Servizio competente. Durante il corso dei lavori, il Servizio stesso, avvalendosi della collaborazione del Tavolo Tecnico, esegue controlli e verifiche circa la rispondenza dei lavori al progetto autorizzato ed alle eventuali prescrizioni del provvedimento di autorizzazione.

Art. 58

Provvedimenti in caso di inadempienza.

1. In caso di inadempienza alle prescrizioni e agli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, nonché alle prescrizioni previste nel provvedimento di assenso preliminare, il Servizio competente adotta tutti i provvedimenti atti a stabilire l'osservanza delle norme e, se del caso, ordina con provvedimento motivato la sospensione, anche parziale, dei lavori di apprestamento della pista, fino alla completa eliminazione dei fatti che hanno determinato il provvedimento.
2. L'ordine di sospensione viene comunicato al titolare della autorizzazione, al direttore dei lavori, e, ai fini del controllo sulla sospensione e sull'adeguamento, alle competenti forze dell'ordine.

3. Con l'atto di sospensione, o integrazione di questo, il Servizio competente impartisce le disposizioni necessarie per ovviare alle violazioni, fissando un termine non superiore ai tre mesi per l'adeguamento. Il Comune competente per territorio dispone l'esecuzione dei lavori medesimi, ponendo a carico del titolare stesso le relative spese.

Art. 59*Ultimazione lavori ed accertamento tecnico.*

1. Ultimati i lavori di apprestamento della pista, il titolare dell'autorizzazione ne dà comunicazione al Servizio competente ed ai collaudatori incaricati entro 5 giorni, allegando una relazione del direttore dei lavori che certifichi la conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché l'osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'apprestamento della pista.

2. Il Servizio competente, ricevuta la comunicazione, verifica la conformità dei lavori al progetto approvato e alle eventuali prescrizioni, dando avvio alle operazioni di collaudo.

Art. 60*Collaudo ed autorizzazione del pubblico esercizio delle piste.*

1. Il collaudo delle piste da discesa è finalizzato all'accertamento dell'idoneità della pista all'apertura all'esercizio, e si distingue in invernale ed estivo. Sono pertanto necessari due diversi certificati di collaudo.

2. Con l'atto di autorizzazione all'apprestamento della pista, il Servizio competente nomina i collaudatori, estivo ed invernale, che dovranno redigere rispettivamente il certificato estivo ed invernale.

3. Il collaudo estivo verifica la rispondenza delle opere realizzate al progetto approvato e alle eventuali prescrizioni. Il collaudo invernale verifica la sciabilità e la rispondenza ai requisiti di sicurezza delle piste da discesa in condizioni di normale innevamento.

4. Il collaudo estivo può avvenire anche in corso d'opera, pertanto il concessionario deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori al Servizio competente ed al collaudatore incaricato del collaudo estivo almeno 10 giorni prima.

5. Gli atti del collaudo estivo devono essere rimessi al Servizio competente entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori di apprestamento delle piste; gli atti del collaudo invernale devono essere rimessi allo stesso Servizio competente entro 30 giorni dall'apertura delle piste al pubblico esercizio.

6. Gli oneri di collaudo sono a carico del concessionario.

Art. 61*Rilascio delle autorizzazioni all'esercizio.*

1. A conclusione dell'accertamento, ricevuti gli atti del collaudo estivo, il Servizio competente li approva, rilascia con proprio decreto l'autorizzazione regionale al pubblico esercizio provvisorio della pista, per una durata massima di anni 1, qualora sussistano le seguenti condizioni:

a) il collaudo estivo abbia avuto esito positivo;

b) il gestore della stessa abbia previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile ai sensi dell'art. 11 (responsabilità civile dei gestori).

2. In assenza dell'autorizzazione di cui al comma precedente è fatto divieto di aprire all'esercizio piste da sci.

3. In mancanza del contratto di cui alla lettera a) del comma precedente i gestori delle aree sciabili attrezzate non possono consentirne l'apertura al pubblico.

4. Ferme restando le sanzioni previste, il Servizio competente può disporre l'apposizione degli apprestamenti ritenuti necessari per l'effettiva chiusura della pista non autorizzata.

5. Ricevuti gli atti del collaudo invernale, il Servizio competente li approva ed autorizza il pubblico esercizio definitivo, fissando le prescrizioni eventualmente necessarie per l'esercizio stesso.

Art. 62*Classificazione delle piste.*

1. Con il provvedimento di autorizzazione all'apprestamento, le piste da sci sono classificate in categorie in base al grado di difficoltà, secondo i criteri fissati negli articoli 43 (classificazione delle piste da discesa), 44 (classificazione delle piste da fondo).
 2. La classificazione di cui al primo comma viene confermata ovvero variata, con adeguate motivazioni, con il provvedimento di autorizzazione all'esercizio definitivo.
 3. La classificazione delle piste deve essere portata a conoscenza del pubblico mediante apposita segnaletica.
-

TITOLO III**Disciplina delle piste da sci e delle altre tipologie di piste****Capo III - Disposizioni comuni****Art. 63***Modifiche al tracciato delle piste.*

1. Su richiesta dell'interessato, alla pista già adibita all'esercizio dello sci possono essere apportate le modifiche del tracciato o delle caratteristiche tecniche della pista stessa che si rendano opportune.
 2. Si osserva a tal fine la procedura prevista dall' art. 52 della presente legge.
 3. La procedura di cui all'art. 52 non deve essere osservata quando le modifiche del tracciato o delle caratteristiche tecniche della pista consistano nell'esecuzione di lavori per la correzione di elementi marginali delle piste e delle relative opere accessorie, tali da non incidere sulle caratteristiche fondamentali di esse ovvero nell'esecuzione di lavori ritenuti di lieve entità per la realizzazione di opere di difesa dalle valanghe o di apprestamenti per la sicurezza.
 4. In tal caso è sufficiente una comunicazione resa al Servizio competente dal titolare dell'autorizzazione, accompagnata da grafici e relazioni illustrative che rendano con chiarezza gli interventi che si intende compiere e dalle quali risultino i vantaggi che da tali opere derivano alla sicurezza e che inoltre la stessa sicurezza non viene in alcuna parte inficiata. Sono fatte salve le competenze autorizzatorie derivanti da altre normative di governo del territorio.
-

Art. 64*Piste riservate o chiuse.*

1. Salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, all'interno delle aree sciabili attrezzate possono essere individuati i tratti di pista da riservare agli allenamenti di sci e snowboard agonistico. Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste e tutti coloro che le frequentano devono efficacemente indossare un casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore. L'individuazione di cui al presente comma spetta al Comune territorialmente competente su richiesta del gestore della pista.
 2. Salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, all'interno delle aree sciabili attrezzate possono essere individuate le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard. Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute e tutti coloro che le frequentano devono efficacemente indossare un casco protettivo. L'individuazione di cui al presente comma spetta al Comune territorialmente competente su richiesta del gestore della pista.
 3. La presenza di piste riservate o chiuse va resa nota al pubblico con avvisi o segnaletica ben visibile all'inizio delle piste, nei punti di vendita dei biglietti e presso le stazioni a valle degli impianti di risalita.
 4. L'allestimento di percorsi per allenamento deve essere previamente autorizzato da parte dal gestore della pista. In tali occasioni il responsabile della sicurezza delle piste delimita la superficie interessata al fine di impedire l'ingresso di altri sciatori; agli organizzatori dell'allenamento spetta garantire adeguate protezioni e misure di sicurezza.
 5. Qualora la superficie di pista a disposizione degli sciatori non impegnati nell'allenamento sia insufficiente a garantire un normale traffico sciistico, il responsabile della sicurezza deve procedere alla totale chiusura della pista.
 6. La chiusura delle piste è effettuata mediante palinatura incrociata o altra idonea barriera trasversale estesa all'intera larghezza della pista ed è segnalata mediante idonei segnali di pericolo e/o informativi.
-

Art. 65*Percorsi occasionali.*

1. Non sono soggetti alla disciplina della presente legge i percorsi occasionali per tali intendendosi i tracciati per la pratica dello sci che non presentano rischio valanghivo, realizzati attraverso la sola battitura, per esigenze agonistiche temporanee ed i tracciati per la pratica dello sci-orientamento realizzati all'interno del territorio definito dalla cartografia pubblicata ed utilizzata dagli sportivi.
 2. Terminata l'utilizzazione temporanea, gli stessi sono segnalati con l'indicazione "percorso privo di manutenzione" e con adeguata segnaletica.
 3. Provvisti di tale indicazione, i percorsi occasionali sono considerati alla stregua di percorsi fuoripista.
-

Art. 66*Manutenzione ed esercizio.*

1. Il titolare della autorizzazione all'esercizio della pista ha l'obbligo di curare che la stessa mantenga nel tempo le caratteristiche ed i requisiti tecnici previsti dalla presente legge, dal regolamento di esecuzione, dall'atto di approvazione del progetto e dall'atto di autorizzazione all'esercizio definitivo.
 2. Ove la pista non presenti anche temporaneamente, per qualsiasi ragione, i requisiti tecnici di agibilità previsti, il titolare dell'autorizzazione all'esercizio deve provvedere ad apporre, sia sulla pista che alle stazioni degli impianti di risalita adducanti alla stessa, apposita segnaletica a chiusura della pista e, quando si tratti di fatti duraturi, a darne comunicazione al Servizio competente.
 3. Il titolare della autorizzazione è tenuto ad istituire un adeguato servizio di manutenzione ed esercizio delle piste, composto da una o più persone a seconda delle necessità, per lo svolgimento dei compiti di cui al successivo art. 67, ovvero affidare i compiti a terzi.
 4. Il titolare è inoltre tenuto a sospendere l'esercizio delle piste da sci nei periodi in cui possa insorgere temporaneo pericolo di valanghe o qualora la pista presenti cattive condizioni di agibilità ovvero situazioni di pericolo atipico.
-

Art. 67*Servizi tecnici e di assistenza obbligatori per il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista.*

1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista assicurare i seguenti servizi le cui modalità ed i cui contenuti sono disciplinati nel regolamento di esecuzione della presente legge:
 - a) manutenzione dei tracciati e della segnaletica della pista, ordinaria e straordinaria, invernale ed estiva;
 - b) apertura e chiusura della pista;
 - c) soccorso e trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso;
 - d) sicurezza frane e valanghe.
 2. Il Servizio competente, al fine di garantire l'adeguata preparazione tecnica degli addetti ai servizi di cui al primo comma, è autorizzata ad organizzare corsi di formazione professionale per la preparazione, il perfezionamento e l'aggiornamento, organizzandoli ed attuandoli direttamente, ovvero affidandone lo svolgimento ad enti od associazioni in base ad apposita convenzione.
-

Art. 68*Mezzi meccanici.*

1. L'uso di mezzi meccanici e di ogni altro mezzo differente da quelli elencati al punto b), comma 2 dell'art. 4 ("Definizioni") è vietato, salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con l'utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica.

3. I mezzi meccanici adibiti al soccorso possono accedere alle piste in tutti i casi di necessità e urgenza, anche in presenza di sciatori, e, comunque, sempre con utilizzo degli appositi congegni di cui al comma precedente.
 4. La sosta dei mezzi meccanici lungo le piste è consentita solo in casi di particolare necessità o in occasione di operazioni di soccorso, e deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di coppie di pali fluorescenti posti a monte e collocati a croce di S. Andrea, in numero adeguato e ad una distanza compresa tra i 20 ed i 50 metri in relazione alla posizione del mezzo, alle sue dimensioni e alla difficoltà della pista.
 5. I casi di necessità e urgenza per i quali è consentito l'accesso dei mezzi meccanici sono tutti quelli finalizzati alla eliminazione o gestione di situazioni di rischio per il regolare esercizio di impianti e piste.
 6. Il sorpasso di utenti in movimento da parte di mezzi meccanici è consentito solo quando la pista presenti nel tratto del sorpasso una larghezza pari ad almeno il doppio della larghezza del mezzo meccanico.
-

Art. 69

Omologazioni agonistiche e compatibilità con autorizzazioni all'esercizio.

1. Le piste provviste di omologazione per gare sportive da parte della Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) potranno essere dotate di misure e apprestamenti di sicurezza integrative rispetto a quelle previste per il normale esercizio, secondo quanto disposto nella omologazione medesima, e dovranno risultare compatibili con esse.
 2. L'elenco delle misure e apprestamenti di sicurezza integrative e la loro ubicazione dovranno essere comunicate al Servizio competente mediante idonei elaborati tecnici (relazione e planimetria in scala adeguata) a firma di un tecnico abilitato, ai fini dell'aggiornamento dei dati degli elenchi regionali di cui all'articolo successivo, entro 60 giorni dal rilascio della omologazione da parte della F.I.S.I.
 3. Le misure e apprestamenti di sicurezza integrativi, qualora migliorativi della sicurezza anche nell'ambito del normale esercizio, possono essere mantenute in opera per tutto il periodo di esercizio della pista. In caso contrario, la loro presenza dovrà essere limitata al periodo di effettuazione dell'evento sportivo per il quale sono previste obbligatorie, poste in opera previa chiusura della pista al pubblico esercizio e successivamente rimosse prima della riapertura della pista al pubblico esercizio.
 4. La rimozione parziale delle misure e apprestamenti di sicurezza della pista prescritti della omologazione è vietata qualora le parti che vengono mantenute in opera possano trasformarsi in elementi di rischio, a meno che tali parti siano adeguatamente protette, come da piano di gestione della sicurezza adottato nell'area sciabile attrezzata.
-

Art. 70

Catasto Piste.

1. Il Servizio competente predispose un elenco delle piste da sci, ne cura la gestione e provvede al suo aggiornamento annuale sulla base della documentazione fornita dal concessionario.
 2. L'elenco deve contenere, per ciascuna pista, i seguenti dati:
 - a) indicazione della ubicazione geografica, topografica e catastale;
 - b) generalità della stazione di appartenenza e del titolare dell'autorizzazione all'esercizio;
 - c) classificazione, categoria, dati tecnici, elenco impianti a servizio, piste collegate;
 - d) planimetria su mappa catastale;
 - e) accordi con proprietari dei terreni interessati;
 - f) profilo longitudinale in scala adeguata;
 - g) generalità del direttore della sicurezza piste.
-

Art. 71

Verifiche ed ispezioni.

1. Il Servizio competente, anche tramite componenti del tavolo tecnico di cui al precedente art. 8, svolge verifiche sull'esercizio della pista per l'accertamento della osservanza delle norme di legge e di regolamento.

2. Le verifiche di cui al comma 1 sono altresì effettuate dalle forze dell'ordine.
 3. Le ispezioni vengono svolte senza preavviso al concessionario.
 4. Qualora siano verificate inosservanze alle norme di legge e di regolamento, il Servizio competente sospende l'autorizzazione all'esercizio con le procedure di cui all'art. 23, comma 3.
-
-

Art. 72*Tutela ambientale.*

1. Tutte le opere concernenti l'apprestamento di piste da sci nonché gli interventi di manutenzione estiva devono essere realizzati con l'impiego delle più appropriate tecniche di ingegneria naturalistica.
 2. Eventuali deroghe a tale disposizione devono essere adeguatamente motivate ed espressamente autorizzate.
-
-

TITOLO IV**Altri spazi e infrastrutture dell'area sciabile attrezzata****Art. 73***Generalità e definizioni.*

1. Per altri spazi e infrastrutture dell'area sciabile attrezzata si intendono gli spazi e le opere occorrenti alla sicurezza ed al conforto degli utenti e del personale e resi accessibili all'utenza in relazione alla frequentazione dell'area medesima specificati nel regolamento di esecuzione della presente legge.
-
-

TITOLO IV**Art. 74***Obblighi del gestore sugli altri spazi ed infrastrutture dell'area sciabile attrezzata.*

1. Sulle aree individuate al precedente articolo il gestore ha l'obbligo di adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti predisponendo all'uopo la segnaletica e gli apprestamenti necessari a prevenire situazioni di pericolo atipico.
-
-

TITOLO V**Piani di gestione della sicurezza in aree sciabili attrezzate****Art. 75***Generalità e definizioni.*

1. La gestione della sicurezza all'interno delle aree sciabili attrezzate deve esercitarsi anche mediante la redazione, l'attuazione e l'applicazione di appositi strumenti tecnici redatti secondo le indicazioni della presente legge e del regolamento di esecuzione della stessa, oltre che della [L.R. n. 47/1992](#).
 2. Tali strumenti tecnici si distinguono in:
 - a. piani delle misure e degli apprestamenti di sicurezza (di seguito denominati PMAS);
 - b. studi nivologici e valanghivi;
 - c. piani di gestione della sicurezza dal rischio valanghivo (di seguito denominato PGSV).
-
-

Art. 76*Caratteristiche degli strumenti tecnici.*

1. Gli strumenti tecnici di cui al punto precedente sono redatti sulla base della situazione esistente o della trasformazione prevista dagli eventuali progetti all'interno delle aree sciabili attrezzate, e devono comprendere tutte le valutazioni oggettive sui rischi connessi con l'esercizio ordinario di impianti e piste, nonché l'indicazione di tutte le misure e delle azioni necessarie per il raggiungimento del massimo livello possibile di riduzione del rischio.
 2. Gli strumenti tecnici di cui alla presente legge devono essere elaborati in conformità alla presente normativa e redatti da tecnici abilitati e di provata esperienza in materia, individuati sulla base delle norme di cui all'art. 80 (Figure professionali per la redazione degli strumenti tecnici) e devono contenere e prevedere sia gli aspetti di carattere strutturale sia le indicazioni delle misure gestionali come disposto dal regolamento di esecuzione della presente legge.
 3. Avvenuta l'approvazione degli strumenti tecnici di cui alla presente legge, gli stessi sono depositati sia presso il Servizio competente, che presso gli uffici del gestore ubicati all'interno dell'area sciabile attrezzata.
 4. Gli strumenti tecnici di cui alla presente legge restano vigenti fino a quando non si manifestino impreviste situazioni di pericolo o non intervengano modifiche alle caratteristiche degli impianti, delle piste o di una delle componenti dell'area sciabile attrezzata.
 5. Nel caso di cui al comma precedente è necessario procedere agli opportuni adeguamenti ed aggiornamenti degli strumenti tecnici stessi.
 6. Gli adeguamenti ed aggiornamenti di cui al precedente comma devono essere approvati ai sensi dell'art. 109.
-

Art. 77*Piano delle misure e degli apprestamenti di sicurezza.*

1. Il PMAS dell'area sciabile attrezzata individua e descrive tutti i possibili rischi connessi con le caratteristiche e la conformazione delle componenti dell'area medesima, in relazione all'ordinario esercizio, e, sulla base degli stessi, propone e prescrive idonee misure di protezione o sistemi di gestione.
 2. La composizione del piano è determinata dal regolamento di esecuzione della presente legge.
 3. Nel caso di concessioni e/o autorizzazioni a più soggetti all'interno della medesima area sciabile attrezzata, ciascun titolare deve redigere apposito piano, con indicazione del limite di competenza.
 4. Per ogni misura o apprestamento di sicurezza deve essere descritta l'eventuale manutenzione o i parametri di riferimento nivologico, meteorologico e strutturale da rispettare per la migliore funzionalità.
-

Art. 78*Verifiche annuali ai piani di sicurezza.*

1. Qualora si verificano mutamenti delle condizioni e dei fattori di rischio individuati nei piani vigenti, e pertanto si ritengano mutati i presupposti alla base delle prescrizioni e delle scelte gestionali disposte dai piani medesimi, i concessionari di linee funiviarie e i titolari di autorizzazioni all'esercizio di piste da sci (oppure, i gestori delle aree sciabili attrezzate ed i direttori della sicurezza), provvedono agli opportuni adeguamenti e modifiche dei piani e alla realizzazione degli interventi necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza.
 2. Entro il 31 ottobre di ogni anno i soggetti sopra indicati inoltrano ai Servizi competenti una certificazione redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato e in possesso dei requisiti di cui all'art. 80, attestante il permanere della efficacia di interventi strutturali, apprestamenti di sicurezza, e misure gestionali previste dai piani rispetto alle condizioni esistenti.
 3. In caso di mancato inoltro delle certificazioni o degli adeguamenti di cui ai commi precedenti, i Servizi competenti possono disporre la sospensione dell'esercizio di una o più componenti dell'area sciabile attrezzata, ovvero dell'intera area.
 4. Entro la stessa data di cui al comma 2, i soggetti medesimi comunicano ai Servizi competenti i nominativi e le qualifiche del personale di cui all'art. 81. Ogni variazione di tali nominativi che si renda necessaria durante il periodo di esercizio deve essere comunicata entro il termine di 10 giorni dalla variazione medesima.
-

Art. 79
Deposito dei piani.

1. I piani delle misure e degli apprestamenti di sicurezza e delle misure di difesa dal pericolo valanghe, i relativi aggiornamenti, i progetti di costruzione e modifica di impianti a fune, di piste da sci e di altre infrastrutture connesse appartenenti ad un'area sciabile attrezzata, i relativi certificati di collaudo, nonché i certificati annuali di cui all'articolo precedente, sono depositati presso i Servizi competenti nonché presso la sede locale del gestore, a disposizione degli addetti alla vigilanza. Tale sede dovrà essere sempre indicata nei piani.

Art. 80
Figure professionali per la redazione degli strumenti tecnici.

1. Il piano delle misure e degli apprestamenti di sicurezza, la relazione nivologica e valanghiva ed il piano di gestione della sicurezza dal rischio valanghivo devono essere redatti nel rispetto delle disposizioni di cui al [D.M. n. 400/1998](#) e sue modifiche ed integrazioni, art. 7, comma 6.

Art. 81
Figure professionali addette alla attuazione delle misure gestionali.

1. Le mansioni riguardanti l'applicazione dei piani di cui all'articolo precedente nonché l'attuazione delle misure gestionali connesse vengono svolte nel rispetto delle disposizioni di cui al [D.M. n. 400/1998](#) e sue modifiche ed integrazioni, art. 7, comma 6.

2. I piani indicano le figure professionali ed il personale necessari per l'attuazione degli specifici interventi previsti, tenuto conto dell'obbligo di consentire la sostituzione del personale in servizio in caso di assenza dello stesso.

3. Le figure professionali sono nominate sulla base delle effettive esigenze esistenti nell'area sciabile attrezzata; pertanto singoli soggetti possono svolgere due o più delle mansioni previste, purché le stesse risultino commisurate alle necessità tecniche esistenti.

4. Per gli incarichi e le mansioni di cui al comma 1 può essere nominato chi possieda, oltre a quelli richiesti per ciascuna mansione specifica, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all'Unione Europea, ovvero di paese terzo che abbia concluso con l'Unione Europea accordi di associazione o specifici accordi bilaterali in materia di libera circolazione delle persone;

b) idoneità psicofisica, risultante da certificato medico;

c) assenza di condanne penali che comportino la interdizione anche temporanea dell'esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

5. L'attuazione dei piani, relativamente alle operazioni che non richiedono una specifica preparazione in campo nivologico, quali la chiusura di impianti e piste, il presidio degli accessi, l'esposizione della segnaletica e simili, può essere svolto da personale non specializzato, sotto il coordinamento del direttore della sicurezza, del responsabile e del coordinatore.

TITOLO VI

Diritti, obblighi e norme di comportamento degli utenti

Art. 82
Diritti connessi all'acquisto dello ski pass.

1. L'acquisto dello ski pass, oltre a quanto espressamente contemplato dalle condizioni generali di contratto e dalla legge dà diritto:

a) a ricevere informazioni dettagliate e ben visibili:

a₁) sulla situazione metereologica nelle varie zone dell'area sciabile attrezzata (temperatura, vento, umidità, sensazione termica);

a₂) sullo stato di chiusura o apertura delle piste e degli impianti;

- a3) sulle zone dell'area sciabile eventualmente temporaneamente chiuse per manifestazioni agonistiche o turistiche;
 - a4) sullo stato generale della neve durante l'orario di apertura dell'area sciabile attrezzata;
 - a5) sulle tariffe applicate e sugli orari di apertura e di chiusura di tutti i vari servizi all'interno dell'area sciabile attrezzata;
 - a6) sui rischi e pericoli esistenti nell'area sciabile attrezzata;
 - a7) sull'affluenza alle piste ed agli impianti;
 - a8) sui mezzi di soccorso e assistenza sanitaria offerti all'interno dell'area sciabile attrezzata;
 - a9) sui diritti, obblighi e responsabilità di cui alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo;
- b) ad usufruire di piste adeguatamente preparate, delimitate, segnalate e controllate per la pratica dello sci o delle specifiche attività sportive invernali cui vengono eventualmente destinate, secondo quanto disposto dalla presente legge;
- c) a ricevere un'adeguata assistenza da parte degli addetti dell'area sciabile attrezzata.
2. Le informazioni di cui al comma precedente devono essere aggiornate ogni qualvolta si verificano cambiamenti significativi nel corso dell'orario di apertura dell'area sciabile attrezzata.

Art. 83

Obblighi generali degli utenti.

1. Gli utenti delle aree sciabili attrezzate, oltre alle prescrizioni di cui alla presente legge, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e delle istruzioni impartite dai gestori e dagli addetti alla sicurezza nell'esercizio delle loro funzioni e della segnaletica posta lungo le piste e nelle stazioni di arrivo e partenza degli impianti.
2. In ogni caso, gli utenti delle aree sciabili attrezzate devono:
 - a) comportarsi con diligenza, prudenza e perizia, in modo da non mettere in pericolo l'incolumità altrui o provocare danno a persone o cose;
 - b) accedere solo agli spazi e alle infrastrutture adeguate alle proprie capacità, evitando di frequentare piste o altri spazi dell'area sciabile attrezzata che, per il loro grado di difficoltà o per circostanze particolari, risultino inadeguate al proprio livello di preparazione;
 - c) comunicare al personale dell'area sciabile attrezzata qualsiasi situazione di pericolo e di deterioramento riscontrata all'interno dell'area stessa;
 - d) rispettare l'ambiente, evitando di gettare rifiuti di qualsiasi genere, nonché di addentrarsi in zone in cui possano causare danni all'ambiente stesso.
3. Ogni utente deve tenere in debito conto che la classificazione delle piste da sci si basa su criteri topografici, orografici e morfologici e pertanto le condizioni meteorologiche e lo stato della neve possono aumentare occasionalmente il grado di difficoltà.
4. Gli utenti portatori di handicap devono segnalarlo al personale dell'area sciabile attrezzata per eventuali accordi su impianti e piste che possano utilizzare e al fine di ottenere particolare assistenza.
5. Gli utenti sono informati degli obblighi derivanti dall'applicazione della presente legge tramite appositi documenti divulgativi, pubblicati a cura del gestore, che vengono distribuiti congiuntamente agli abbonamenti ed esposti adeguatamente presso tutti gli accessi e i punti di informazione dell'area sciabile attrezzata.

Art. 84

Accesso ed utilizzo degli impianti di risalita.

1. L'accesso agli impianti di risalita è subordinato all'acquisto del biglietto e comporta l'osservanza da parte degli utenti degli obblighi di cui alla presente legge e di quelli contemplati dalla normativa nazionale vigente in materia.
2. Nell'impiego degli impianti di risalita gli utenti devono:

- a) comportarsi con prudenza e diligenza, osservando le disposizioni impartite dal gestore e dagli addetti agli impianti ed evitando di causare ogni pericolo o danno agli altri utenti e/o ai terzi;
 - b) conformare il proprio comportamento a quanto prescritto dalla segnaletica apposta dal gestore nelle stazioni di arrivo, in quelle di partenza e lungo il percorso dell'impianto;
 - c) attenersi alle prescrizioni sancite dal regolamento di attuazione della presente legge.
-
-

Art. 85*Accesso alle piste.*

1. L'accesso alle piste è vietato ai pedoni e a quanti siano provvisti di attrezzi diversi da quelli cui la pista è destinata.
 2. L'accesso alle piste da discesa è consentito agli utenti provvisti di sci da discesa, monosci, minisci, tavole da neve, telemark e attrezzi similari.
 3. L'accesso alle piste da fondo è consentito agli utenti provvisti di sci da fondo.
 4. L'accesso con mezzi diversi da quelli sopra indicati (slitte, slittini, bob, gommoni ecc.) è consentito solo sulle aree a specifica destinazione.
 5. È in generale vietato l'accesso alle piste agli animali domestici, salvi i casi in cui gli stessi vengano utilizzati per specifiche attività di soccorso o sportive, di esercitazione e di addestramento.
 6. Nel caso di cui sopra, l'accesso alle piste degli animali domestici deve essere espressamente autorizzato dal gestore.
 7. È fatto divieto a chiunque di accedere alle piste chiuse e segnalate come tali; in caso di violazione di tale divieto, l'utente sarà l'unico responsabile di ogni eventuale danno che possa occorrere alla sua persona, a cose o a terzi.
-
-

Art. 86*Comportamento sulle piste da sci - Generale.*

1. Nell'utilizzare le piste da sci ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo l'incolumità propria ed altrui o provocare danno a cose e persone.
 2. Gli sciatori devono adottare un comportamento conforme alle proprie capacità tecniche, condizioni fisiche personali, attrezzatura tecnica disponibile, in particolar modo nella scelta del grado di difficoltà delle piste cui accedono.
 3. Nell'utilizzazione delle piste da sci o delle altre infrastrutture equiparate, lo sciatore deve tenere in debito conto che la segnaletica, le piccole pietre e i piccoli cumuli di neve, le piccole discontinuità ed irregolarità del manto nevoso causata da usura giornaliera, cadute di sciatori, battitura, non sono da considerare ostacoli, e pertanto spetta allo sciatore stesso prestare la dovuta attenzione nell'evitarli.
-
-

Art. 87*Velocità.*

1. Gli sciatori devono mantenere una velocità consona alle proprie condizioni e capacità, alle difficoltà del tracciato, alle condizioni del manto nevoso, alla visibilità e alle condizioni meteorologiche.
 2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli fissi o mobili, all'interno di campi scuola, sulle piste affollate, nelle strettoie, nelle biforcazioni, negli incroci e confluenze, nei tratti finali delle piste, in prossimità di stazioni o strutture degli impianti di risalita, in presenza di principianti, di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità, di classi di insegnamento collettivo o gruppi omogenei di utenti.
 3. È vietato scendere a forte velocità lungo le piste, assumendo traiettorie rettilinee e posizioni incompatibili con la condotta turistica e la sicurezza degli altri utenti.
-
-

Art. 88
Precedenza e incroci.

1. Lo sciatore a monte deve sempre mantenere una direzione e una distanza tali da consentirgli di evitare collisioni od interferenze con lo sciatore a valle.
 2. In prossimità degli incroci e delle confluenze la precedenza, salvo diversa segnaletica in loco, spetta allo sciatore proveniente dalla destra.
-

Art. 89
Sorpasso.

1. Lo sciatore che intende sorpassare altri sciatori deve assicurarsi di avere a disposizione spazio e visibilità sufficienti allo scopo.
 2. Il sorpasso può effettuarsi sia a monte che a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.
 3. In prossimità di restringimenti è vietato il sorpasso sul lato presso il quale maggiore si manifesta il restringimento stesso.
 4. È vietato il sorpasso parziale di classi di insegnamento collettive o gruppi omogenei di utenti, ossia con interruzione o incrocio degli stessi.
 5. Il sorpasso di mezzi meccanici in movimento è consentito mantenendo una distanza da essi stimata non inferiore al doppio della larghezza del mezzo stesso.
-

Art. 90
Stazionamento.

1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.
 2. È vietata la sosta nei passaggi obbligati, nelle strettoie, in prossimità di dossi, dietro curve o in luoghi a scarsa visibilità.
 3. In caso di cadute o di incidenti lo sciatore, se in condizioni, deve liberare tempestivamente la pista portandosi sui bordi di essa. In difetto, chiunque deve segnalare la presenza dell'infortunato con mezzi idonei.
 4. È vietata la sosta al livello del piano sciabile (seduto, disteso e simili) o comunque fuori dalla visuale degli sciatori che sopraggiungono da monte.
 5. È vietata la sosta nelle parti terminali delle piste, per almeno i primi 30 metri a partire dall'ultimo cambio di pendenza o dall'inizio dello spazio di frenata degli sciatori.
-

Art. 91
Partenza.

1. Lo sciatore che parte dopo una sosta deve sempre dare la precedenza agli sciatori in pista e in movimento, evitando altresì di mettersi improvvisamente in movimento.
-

Art. 92
Soccorso.

1. In caso di sinistro l'utente deve sempre prestare assistenza agli eventuali infortunati, segnalando con ogni mezzo a sua disposizione la presenza in pista dell'infortunato agli altri sciatori che sopraggiungono da monte.
2. Chi è coinvolto in un incidente deve fornire le proprie generalità sia agli altri soggetti coinvolti che al personale di vigilanza e soccorso.

3. Tale obbligo vale anche per i testimoni.

Art. 93*Transito.*

1. È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità.
 2. Chi discende o risale la pista senza sci o attrezzi adeguati deve tenersi ai bordi rispettando le prescrizioni vigenti nonché quelle dettate dal gestore dell'area sciabile attrezzata ed evitando di creare rischi per la sicurezza degli altri sciatori.
 3. La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità.
-
-

Art. 94*Orario.*

1. È vietato utilizzare piste o altre componenti dell'area sciabile attrezzata al di fuori dell'orario di esercizio degli impianti di risalita senza il preventivo assenso del titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista.
2. L'assenso deve comunque essere condizionato alla preventiva verifica da parte del responsabile della manutenzione in ordine alla compatibilità del predetto uso con le operazioni di manutenzione dei tracciati.

Art. 95*Dotazioni tecniche - Uso e caratteristiche.*

1. Gli attrezzi (sci, snowboard o attrezzi similari, compresi bastoncini) utilizzati dallo sciatore devono essere dotati di dispositivi di sicurezza in grado di evitare che il distacco della attrezzatura possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone.
2. Lo sciatore deve sempre posizionare l'attrezzatura fuori dal piano sciabile durante la sosta presso rifugi o altri punti di transito dell'area sciabile attrezzata, per non recare intralcio o pericolo per gli utenti.

Art. 96*Mezzi meccanici.*

1. Nei casi di cui all'art. 68 gli utenti sono obbligati a dare precedenza ai mezzi meccanici e devono consentire la loro agevole e rapida circolazione.

Art. 97*Casco obbligatorio.*

1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni di indossare correttamente un casco protettivo omologato.

Art. 98*Manifestazioni agonistiche.*

1. In occasione di manifestazioni agonistiche, gli utenti estranei alle stesse non devono oltrepassare i limiti segnalati, sostare all'interno della pista di gara o dell'area comunque interdetta e percorrerla.

Art. 99

Sci fuoripista, scialpinismo e alpinismo ⁽⁷⁾.

1. Fermo restando l'obbligo per il concessionario e gestore dell'area sciabile attrezzata di apporre idonea segnaletica di pericolo di frane o valanghe, per gli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuoripista accessibili dagli impianti o al di fuori delle piste individuate ai sensi della presente legge, si applica quanto disposto dal comma 1 dell'[articolo 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 363](#) (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo) e successive modifiche e integrazioni ⁽⁸⁾.

2. I soggetti che praticano lo scialpinismo devono munirsi di Apparecchio di Ricerca dei Travolti in Valanga (ARTVA), Pala e Sonda per garantire un idoneo intervento di soccorso.

3. Le disposizioni del presente articolo sono riportate sulla documentazione di informazione all'utente ed indicate su cartelli esposti presso le stazioni di partenza ed arrivo degli impianti di risalita, come da Allegato B alla presente legge. La documentazione di informazione all'utente ed i cartelli sono predisposti dal concessionario e dal gestore dell'area sciabile attrezzata.

⁽⁷⁾ Articolo così sostituito dall'[art. 1, comma 1, L.R. 16 ottobre 2015, n. 31](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 99. Sci fuoripista e sci alpinismo. 1. Il concessionario ed il gestore dell'area sciabile attrezzata, o di parte di essa, non sono responsabili di incidenti che possano verificarsi nei percorsi fuoripista anche se accessibili dagli impianti di propria competenza, purché sugli stessi sia apposta idonea segnaletica di divieto di accesso o di pericolo di frane o valanghe.

2. È sempre vietato lo sci fuoripista lungo pendii interessati attivamente o passivamente da rischio di eventi valanghivi potenzialmente connessi con l'area sciabile attrezzata.

3. In ogni caso, i praticanti dello sci alpinismo devono munirsi, laddove le condizioni climatiche e della neve favoriscano evidenti rischi di eventi valanghivi, di appositi sistemi tecnici ed elettronici per il rilevamento ed il soccorso.

4. Quanto disposto nel presente articolo deve essere indicato sulla documentazione di informazione all'utente, ed indicato su cartelli esposti presso le stazioni di partenza ed arrivo degli impianti di risalita.».

⁽⁸⁾ Comma così sostituito dall'[art. 4, comma 1, L.R. 12 gennaio 2016, n. 2](#), a decorrere dal 23 gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Il concessionario ed il gestore dell'area sciabile attrezzata, o di parte di essa, non sono responsabili di incidenti che possano verificarsi nei percorsi fuoripista accessibili dagli impianti di propria competenza o al di fuori delle piste individuate ai sensi della presente legge, purché sugli stessi impianti sia apposta idonea segnaletica di pericolo di frane o valanghe.».

Art. 100

Snowboard.

1. Salva l'applicazione delle norme comportamentali per la pratica dello snowboard previste dal regolamento di esecuzione della presente legge, le norme previste dalla presente legge per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo *snowboard*.

Art. 101

Sci da fondo.

1. Salva l'osservanza, in quanto compatibili, delle norme comportamentali previste dal presente titolo, i praticanti lo sci da fondo sono tenuti al rispetto delle specifiche norme comportamentali prescritte dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 102*Informazione e diffusione delle norme.*

1. Le norme di comportamento degli utenti contenute nella presente legge devono essere portate a conoscenza degli stessi mediante:

a) divulgazione a mezzo di appositi fogli informativi forniti congiuntamente allo ski pass, da realizzare a cura del gestore dell'area sciabile attrezzata;

b) apposizione di pannelli informativi in posizioni di transito obbligato negli accessi agli impianti o alle strutture, o presso punti di informazione, tabelloni illustrativi, biglietterie;

c) divulgazione da parte dei maestri di sci preliminarmente allo svolgimento di classi di insegnamento, sulla base di criteri disposti dalla Associazione dei Maestri di sci e acquisiti mediante appositi corsi di aggiornamento da predisporre prima della stagione invernale di entrata in vigore della presente legge.

2. La Regione individua e promuove altre forme di divulgazione.

TITOLO VII**Norme comuni, transitorie e finali****Art. 103***Soggetti competenti per il controllo e modalità di intervento.*

1. Le funzioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla [legge 24 dicembre 2003, n. 363](#) e di quelle della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione che ne costituiscono l'attuazione sono compiute, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle aree sciabili attrezzate, dalla Polizia di Stato, dal Corpo Forestale dello Stato, dall'Arma dei Carabinieri, dal Corpo della Guardia di finanza nonché dai corpi di polizia locali.

2. I soggetti di cui al primo comma provvedono ad irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.

3. Le contestazioni relative alla violazione delle norme comportamentali degli utenti di cui alla presente legge ed al relativo regolamento di esecuzione avvengono anche con il supporto e la partecipazione dei maestri di sci e del personale addetto ai servizi di cui all'art. 67 ("Servizi tecnici e di assistenza") che abbia la qualifica di "addetto alla sorveglianza".

4. I soggetti di cui al precedente comma, la cui qualifica deve essere riconoscibile mediante apposito tesserino o altro contrassegno distintivo, provvedono a segnalare tempestivamente via radio ogni infrazione ai soggetti di cui al primo comma, i quali, tramite le informazioni fornite dai primi, individuano il trasgressore all'interno dell'area e gli contestano l'infrazione.

5. La qualifica di "addetto alla sorveglianza" viene riconosciuta con decreto del Presidente della Giunta regionale che attribuisce agli addetti stessi, nell'esercizio delle loro funzioni, la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

Art. 104*Supporti video.*

1. In presenza di particolari caratteristiche del sito, è consentita l'installazione di telecamere per il controllo di particolari tratti di piste, di incroci tra esse, di strettoie o di altri spazi dell'area sciabile attrezzata presso i quali si manifesti, anche sulla base delle indicazioni del piano delle misure e degli apprestamenti di sicurezza, un più elevato livello di rischio.

2. La collocazione di tali strumenti viene prevista nei piani di cui al comma precedente, e ne vengono indicate le modalità di gestione.

Art. 105*Sanzioni.*

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato ai sensi delle leggi vigenti e delle disposizioni contenute nel [D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753](#) per quanto concerne la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio degli impianti sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) Il gestore che non ottemperi all'obbligo di cui all'art. 10 (generalità sugli obblighi dei gestori) soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 20.000 a € 200.000.

b) Il gestore che non ottemperi alle disposizioni di cui all'art. 48 (Segnaletica delle piste da sci) soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 20.000 a € 200.000.

c) Lo sciatore che non ottemperi alle disposizioni di cui agli articoli 84, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 99 soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 20 a € 250. In caso di violazione delle prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 99, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 1.500,00, a seconda della gravità della violazione ⁽⁹⁾.

d) Lo sciatore che non ottemperi alle disposizioni di cui all'art. 92 (Soccorso) soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250 a € 1.000.

e) Lo sciatore che non ottemperi alle disposizioni di cui all'art. 97 (Casco Obbligatorio) soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30 a € 150.

f) Chiunque appresti, anche parzialmente, una pista da sci o modifichi quelle esistenti, o apra alla circolazione degli sciatori una pista da sci, senza aver ottenuto l'autorizzazione prevista dalla presente legge soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 20.000 a € 200.000.

g) Chiunque nell'esercizio di una pista o di un impianto in pubblico servizio violi le prescrizioni concernenti l'esercizio stesso stabilite dalla presente legge soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 20.000 a € 200.000.

h) Per ogni altro tipo di sanzione si rimanda al regolamento di esecuzione di cui all'art. 107.

2. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#).

(9) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, L.R. 16 ottobre 2015, n. 31, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

Art. 106

Regolamento di esecuzione.

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta il regolamento di esecuzione della stessa e ne propone l'approvazione al Consiglio regionale.

Art. 107

Statistica.

1. I gestori hanno l'obbligo di fornire annualmente al Servizio competente l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi.

2. I dati raccolti dal Servizio competente sono resi pubblici, unitamente ai dati sull'affluenza degli utenti nelle aree sciabili attrezzate e trasmessi annualmente al Ministero della salute ai fini scientifici e di studio.

Art. 108

Rilascio di attestati di qualità in merito alla sicurezza.

1. La Regione, verificata l'applicazione delle norme e delle misure finalizzate alla sicurezza nelle aree sciabili attrezzate, anche in relazione all'andamento dei dati statistici di cui al punto precedente, rilascia attestati di qualità, della durata di 1 anno, e ne divulga al pubblico il rilascio mediante pubblicazione a mezzo stampa.

Art. 109

Disposizioni transitorie generali.

1. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, i gestori delle aree sciabili attrezzate trasmettono al Servizio competente, per l'approvazione, i piani delle misure e degli apprestamenti di sicurezza per le componenti delle aree medesime di propria competenza redatti ai sensi della presente legge.

2. Entro 90 giorni dal ricevimento dei piani, il Servizio competente ne approva il contenuto dichiarandone l'applicabilità con eventuali prescrizioni.

3. In caso di mancata approvazione o di inottemperanza all'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, il Servizio competente dispone la sospensione dell'esercizio ai sensi dell'art. 24.

Art. 110
Norma finale.

1. La Regione promuove interventi per l'informazione e l'educazione in materia di sicurezza, di segnaletica, di prevenzione infortuni, di comportamento degli utenti nelle aree sciabili attrezzate.

2. Vengono privilegiati i settori di intervento finalizzati alla sicurezza e ai giovani, utilizzando idonei strumenti di pubblicità e divulgazione e definendo puntuali modalità di intervento.

3. Viene promossa la collaborazione ed il coordinamento con le altre Direzioni regionali per iniziative comuni.

Allegato A)

Censimento delle piste di discesa esistenti

COMPRESORIO SCIISTICO: CAMPO IMPERATORE - MONTECRISTO - L'AQUILA - PROVINCIA DE L'AQUILA.								
Comune e località	Ditta concessionaria	Denominazione pista di discesa	Quota di partenza (S.L.M.)	Quota di arrivo (S.L.M.)	Dislivello ml.	Sviluppo ml.	Pendenza media %	Denominazione Impianto a servizio della pista
L'Aquila Campo Imperatore	Centro turistico Gran	1. Edelweis	2125,00	2085,00	40,00	280,00	14,80	Segg. Quadriposto Fontari
		2. Genziana	2130,00	1935,00	195,00	720,00	20,00	C. Imperatore Segg. Quadriposto Fontari
	Sasso	3. Agonista	2100,00	1985,00	115,00	480,00	30,00	C. Imperatore Segg. Quadriposto Fontari
		3. Bis Variante 3	2130,00	1950,00	180,00	1010,00	19,00	C. Imperatore Seggiovvia Quadriposto
	4. Narciso	2199,00	1949,00	250,00	1645,00	17,00	C.I. - Scindarella Seggiovvia Quadriposto	
	5. Mirtillo	2100,00	1949,00	151,00	980,00	18,20	C.I. - Scindarella Seggiovvia Quadriposto	
	6. Aquila Bianca	2199,00	1945,00	254,00	1150,00	25,40	C.I. - Scindarella Segg. Quadriposto Fontari	
7. Osservatorio	2135,00	1950,00	185,00	940,00	23,00	C. Imperatore Segg. Quadriposto Fontari		
L'Aquila	Centro Turistico	11. Le Creste	1895,00	1450,00	445,00	1681,00	26,00	C. Imperatore e manovra Campo Scuola
		12. Canalino	1875,00	1450,00	415,00	1170,00	38,00	Segg. Prato Grande - Lago d'Assergi
		13. Cardo	1880,00	1600,00	280,00	820,00	31,00	Segg. Prato Grande - Lago d'Assergi Sciovvia Montecristo

Monte Cristo	Gran Sasso	14. Falco	1895,00	1600,00	294,00	921,00	37,00	(impianto inattivo) Sciovia Montecristo
		15. Schiazze 1	1600,00	1450,00	150,00	740,00	21,00	(impianto inattivo) Segg. Prato Grande - Lago d'Assergi
		16. Schiazze 2	1575,00	1500,00	75,00	186,00	43,00	Segg. Prato Grande - Lago d'Assergi
		17. Il Lupo	1610,00	1450,00	160,00	720,00	24,00	Segg. Prato Grande - Lago d'Assergi
		18. Margherita	1725,00	1580,00	145,00	590,00	25,00	Sciovia del Lago
		19. Rododentro	1725,00	1580,00	145,00	620,00	24,00	Sciovia del Lago

COMPRESORIO SCIISTICO: ROCCA DI CAMBIO CAMPO FELICE - OVINDOLI MAGNOLA - PROVINCIA DE L'AQUILA									
Comune e località	Ditta Concessionaria	Denominazione pista di discesa	Quota di Partenza (S.L.M.)	Quota di arrivo (S.L.M.)	Dislivello ml.	Sviluppo ml.	Pendenza media %	Denominazione impianto a servizio della pista	
Rocca di Cambio Campo Felice	S.p.A. Campo Felice	A - Vergine +	1710,00	1410,00	300,00	950,00	33,00	Segg. Fontana Valle - Brecciar	
		VAR. A							
		B - Aquile	2025,00	1422,00	603,00	1540,00	46,77	Segg. Valle dei Nibbi - Monterotondo	
		C - Falco	2060,00	1710,00	350,00	965,00	41,50	Segg. Valle dei Nibbi - Monterotondo	
		D - Rondini	2060,00	1720,00	340,00	1070,00	35,28	Segg. Valle dei Nibbi - Monterotondo	
		E - Capricorno	1910,00	1654,00	256,00	865,00	33,00	Seggiov	
		F - Gigi Panei	1920,00	1650,00	270,00	730,00	38,60	Biposto Valle dei Nibbi Cisterna	
		G - Sagittario	1900,00	1620,00	280,00	1230,00	23,00	Seggiov	
		H - Lupo	1820,00	1590,00	230,00	750,00	40,50	Quadriposto Valle dei Nibbi Nibbio	
		I - Gemelli	1685,00	1546,00	139,00	1030,00	14,00	Segg. Quadriposto Campo Felice - Brecciar	
		L - Scorpione + VAR.	1720,00	1544,00	176,00	1285,00	15,50	Segg. Quadriposto Campo Felice - Brecciar	
		M - Orso	1900,00	1580,00	320,00	995,00	34,00	Segg. Quadriposto Valle dei Nibbi Nibbio	
		N - Volpe	1900,00	1570,00	330,00	1235,00	28,80	Seggiov	
		O - Leone	1890,00	1534,00	354,00	1285,00	29,50	Quadriposto Valle dei Nibbi Nibbio	
		P - Toro	1750,00	1540,00	210,00	810,00	26,50	Sciovia Colle Sinistro	
Q - Ariete	1900,00	1715,00	185,00	770,00	26,50	Seggiov			
R - Innamorati	1900,00	1534,00	299,00	1735,00	20,70	Quadriposto Cerchiare - V. Nibbio			
S - Moby Dick	1595,00	1530,00	65,00	345,00	16,00	Sciovia Colle DX			
		1. Dolce vita	1498,73	1414,00	82,38	564,80	15,00	Sciovia Colle DX	
								Sciovia Colle SX	
								Seggiov triposto Magnola - D.	

Ovindoli Magnola	Monte Magnola Impianti s.r.l.	3. Canalone	11796,31	1454,71	341,60	1565,00	21,80	Vita Cabinovia 8 posti le Fosse - M. Arso
		4. Pistone	1961,80	1454,15	507,65	2237,30	22,70	Segg. Campetto degli Alpini-Montefreddo
		5. Fontefredda	1589,71	1453,72	135,59	640,40	21,20	Cabinovia 8 posti le Fosse - M. Arso
		6. Campetto alpini	1961,80	1796,38	341,60	865,00	19,10	Segg. Campetto degli Alpini-Montefreddo
		7. Bis	1854,92	1707,80	147,12	491,90	30,00	Segg. Campetto degli Alpini-Montefreddo
		8. Pista 7	1963,73	1799,22	164,51	802,10	20,50	Segg. Anfiteatro -
		Anfiteatro sx						Coccinella
		9. Pista 8	1963,86	1799,06	164,80	801,60	20,60	Segg. Anfiteatro -
		Anfiteatro dx						Coccinella
		10. P. 8bis -	1963,86	1799,06	164,80	949,60	17,30	Segg. Anfiteatro -
		anfiteatro dx						Coccinella
		11. P.8 - 9bis	1932,84	1799,06	133,78	819,55	16,70	Seggiovia Capanna Brin - Daino
		capanna brin						Seggiovia
		12. Pista 9	1932,84	1799,06	133,78	648,80	19,50	Capanna Brin - Daino
		Capanna brin						Cabinovia 8 posti le Fosse
		13. Pista vetrina	1805,46	1455,32	350,14	1342,15	26,00	M. Arso
		14. Topolino sx	1478,11	1452,58	25,53	193,63	13,22	Sciovia doppia Topolino 1 e 2
15. Topolino dx	1483,27	1450,08	33,19	257,10	10,57	Sciovia doppia Topolino 1 e 2		
16. Anfiteatro	2034,00	1915,49	118,51	689,27	17,19	Segg. "Anfiteatro - Coccinella"		
17. Anfiteatro sx	1975,27	1920,41	54,86	384,57	54,86	Segg. "Anfiteatro - Coccinella"		

COMPENSORIO SCIISTICO: TAGLIACCOZZO MARSIA - CAPPADOCIA CAMPOROTONDO - PROVINCIA DE L'AQUILA								
Comune e località	Ditta Concessionaria	Denominazione pista di discesa	Quota di Partenza (S.L.M.)	Quota di arrivo (S.L.M.)	Dislivello ml.	Sviluppo ml.	Pendenza media %	Denominazione impianto a servizio della pista
Tagliacozzo Marsia	S.r.l. Montana nuova	1. Scagliola	1680,00	1463,50	216,50	769,00	28,00	Seggiovia Marsia -
		2. Piccionara 1	1657,00	1550,00	107,00	378,00	28,00	Piccionara Seggiovia Marsia -
		3. Piccionara 2	1525,00	1504,00	21,00	810,00	10,00	Piccionara Seggiovia Marsia -
		4. Variante blu 1	1670,00	1615,00	54,00	404,00	13,00	Piccionara Seggiovia Marsia -
		5. Variante blu 2	1520,00	1463,00	57,00	467,00	12,00	Piccionara Seggiovia Marsia -
		6. Variante blu 3	1480,00	1463,00	17,00	113,00	17,50	Piccionara Seggiovia Marsia -
		7. Dell'orso	1539,00	1445,41	93,59	466,00	20,00	Piccionara Sciovia Valle Marsicana
		8. Variante blu	1484,00	1422,00	62,00	391,00	15,90	Sciovia Valle Marsicana
		9. Baby	1462,69	1422,00	40,69	276,50	15,00	Sciovia Capannelle
		Pista n. 1	1575,00	1395,00	180,00	597,00	30,00	Sciovia Monte

Cappadocia	Soc.	Pista n. 2	1517,00	1467,00	50,00	205,00	24,50	Cesa Sciovia Monte
		Pista n. 3	1575,00	1395,00	180,00	1435,00	12,50	Cesa Sciovia Monte
		Pista n. 4	1400,00	1383,00	14,00	98,00	10,00	Cesa Manovia Jolly
		Pista n. 5	1400,00	1386,00	14,00	171,00	10,00	Monovia Jolly
		Pista n. 6	1443,51	1389,37	54,14	255,28	24,00	Sciovia Carbonara
		Campo-rotondo	Monna rosa S.r.l.					

COMPENSORIO SCIISTICO: SCANNO MONTEROTONDO - PASSO GODI - PROVINCIA DE L'AQUILA								
Comune e località	Ditta Concessionaria	Denominazione pista di discesa	Quota di Partenza (S.L.M.)	Quota di arrivo (S.L.M.)	Dislivello ml.	Sviluppo ml.	Pendenza media %	Denominazione impianto a servizio della pista
Scanno Colle Rotondo	Bacini Sciistici S.p.a.	Il Pistone	1610,00	1169,75	559,75	1385,00	31,7	Segg. Bip. Scanno - Colle Rotondo
Scanno Colle Rotondo	Valle Orsara S.p.a.	Monte rotondo 1	1873,93	1575,18	298,75	938,39	31,83	Segg. Quadr. Valletta - Monterotondo Segg. Quadr. Valletta - Monterotondo Segg. Bip. Valletta - Camposcuola Segg. Quadr. Valletta - Monterotondo
		Monte rotondo 2	1873,82	1570,59	303,33	939,96	32,27	
		Campo scuola	1606,00	1574,15	31,85	217,77	14,62	
		Ski weg	1694,27	1644,80	49,47	371,01	13,33	
Scanno Passo Godi	Nannarone Carmelo	Scanno	1612,90	1553,00	59,90	317,00	18,89	Sciovia Scanno
Scanno Passo Godi	Evangelista Alberto	5	1747,00	1592,00	153,00	558,00	27,00	Sciovia Pantano Sciovia Pantano Sciovia Passo Godi Sciovia Passo Godi Sciovia Passo Godi Sciovia Pantano Sciovia Pantano Sciovia Pantano
		6	1747,00	1713,00	34,00	375,00	9,00	
		7	1615,00	1555,00	60,00	291,00	20,00	
		8	1611,00	1555,00	56,00	307,00	18,00	
		9	1610,00	1593,00	18,00	1148,00	12,00	
		10 Variante B Variante C	1746,00 1717,00 1700,00	1593,00 1717,00 1627,00	153,00 0,24 73,00	789,00 86,00 339,00	19,00 0,27 21,00	
Scanno Passo Godi	Mastrogiovanni Vittorio	1) pista n. 1	1600	1545,8	54,20	370	15,18	Sciovia lo Stazzo Sciovia lo Stazzo Sciovia lo Stazzo
		2) pista n. 2	1639	1545,5	93,20	463	20,80	
		3) tratto di confluenza 1° sgancio	1600	1578	22,00	110	21,00	

STAZIONI SCIISTICHE: PASSO S. LEONARDO PACENTRO - CAMPO DI GIOVE - PROVINCIA DE L'AQUILA									
Comune e località	Ditta Concessionaria	Denominazione pista di discesa	Quota di Partenza (S.L.M.)	Quota di arrivo (S.L.M.)	Dislivello ml.	Sviluppo ml.	Pendenza media %	Denominazione impianto a servizio della pista	
Pacentro Passo S. Leonardo	Pasalea	Pista A-A'	1349,69	1268,98	80,71	633,50	12,80	Sciovia S. Leonardo Sciovia Roccacannone Sciovia Roccacannone Sciovia Roccacannone Sciovia Roccacannone Pista Raccordo	
		Pista B-B'	1346,49	1281,68	64,81	314,00	20,64		
		Pista C-C'	1355,75	1214,52	141,23	706,00	20,00		
		Pista D-D'	1277,46	1214,52	63,94	612,00	10,28		
		Pista di	-	-	-	-	-		-
		Raccordo E-E' Pista di Raccordo F-F'	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		- - -
Campo di		1 Pareti Rosse	1325,00	1150,00	175,00	807,00	21,68	Sciovia Quartarana Sciovia	
		2 Delle Signore	1325,00	1150,00	175,00	762,00	22,96		

giove Guado di coccia	Amministra- zione comunale	4 Delle Capre	1673,00	1325,00	348,00	1055,00	32,98	Quartarana Seggiovia Biposto le Piane - Guado di C. Sciovia Serracarracina Sciovia Tavola Rotonda
		6 Serracarracina	1999,00	1673,00	326,00	1128,00	28,90	
		8 Tavola Rotonda	2340,00	1990,00	350,00	1634,00	21,40	

COMPENSORIO SCIISTICO: ALTO SANGRO - PESCISSEROLI - PESCOSTANZO - RIVISONDOLI MONTE PRATELLO - ROCCARASO PAESE PIZZALTO AREMOGNA - PROVINCIA DE L'AQUILA

Comune e località	Ditta Concessionaria	Denominazione pista di discesa	Quota di Partenza (S.L.M.)	Quota di arrivo (S.L.M.)	Dislivello ml.	Sviluppo ml.	Pendenza media %	Denominazione impianto a servizio della pista	
Rivisondoli Montep ratello	S.p.a. Montep ratello	Direttissima	2035,00	1426,00	609,00	1801,00	33,00	Cabinovia Vallone - Montep ratello	
		Super Esse	1875,00	1570,00	305,00	799,00	38,00	Cabinovia Vallone - Montep ratello	
		Esse	1936,00	1712,00	224,00	993,00	22,00	Cabinovia Vallone - Montep ratello	
		Azzurra	2035,00	1395,00	640,00	4977,00	13,00	Cabinovia Vallone - Montep ratello	
		Rossa	1733,00	1396,00	337,00	1708,00	20,00	Seg. Vallone - Colle Crete Rosse + sc. Crete Rosse I - II	
		Rac. Rossa	1836,00	1733,00	103,00	551,00	18,00	Seg. Vallone - Colle Crete Rosse + sc. Crete Rosse I - II	
		Crete Rosse							Seg. Vallone - Colle Crete Rosse + sc. Crete Rosse I - II
		Del Bosco	1828,00	1527,00	301,00	1136,00	26,00	Seg. Vallone - Colle Crete Rosse + sc. Crete Rosse I - II	
		Crete Rosse	1836,00	1733,00	130,00	625,00	21,00	Sciovia Crete Rosse I-II	
		Panoramica dx	2057,00	2035,00	22,00	620,00	4,00	Sciovia Pratelletto	
		Panoramica sx	2057,00	1863,00	194,00	1278,00	15,00	Sciovia Pratelletto	
		Pratello sx	2026,00	1825,00	201,00	657,00	31,00	Sciovia Pratelletto	
		7 bis	1840,00	1471,00	369,00	2250,00	16,00	Sciovia Crete Rosse I-II	
		Raccordo	1850,00	1818,00	32,00	290,00	11,00	Seggiovia Aremogna - Pizzalto	
		Pizzalto Valloncello dx	2044,00	1956,00	88,00	508,00	17,00	Sciovia Valloncello	
		Valloncello sx	2044,00	1956,00	88,00	417,00	21,00	Sciovia Valloncello	
		Rac.	2044,00	2035,00	9,00	370,00	2,00	Sciovia Valloncello	
Valloncello Vallone	1400,00	1312,20	87,80	736,40	11,92	Seggiovia Quadriposto Fontanile - Vallone			
Campo Scuola	1317,93	1309,66	8,27	94,40	8,76	Manovia C. S. Pratello			
		1 Paradiso	1841,01	1472,63	368,38	2321,80	16,00	Seggiovia Aremogna - Pizzalto	
		2 Canguro	1841,01	1472,63	368,38	1628,40	22,00	Seggiovia Aremogna - Pizzalto	
		3 Cielo alto	1841,01	1472,63	368,38	1962,30	19,00	Seggiovia Aremogna - Pizzalto	
		4 C. Rosse (variante)	1834,70	1644,18	190,52	618,90	14,00	Sciovia Paradiso I-II + Impianti Montep ratello	

Roccaraso Aremogna Pizzalto	Pizzalto S.p.a.	5 Gran Pista	1829,35	1472,63	356,72	1130,70	31,00	Seggiovia Aremogna Pizzalto	
		6 Lago Davoli	1829,35	1471,57	357,78	1035,10	34,00	Seggiovia Aremogna Pizzalto	
		7 Orso sx	1645,92	1468,33	177,59	694,00	25,00	Sciovia Lago Davoli	
		8 Orso dx	1644,30	1469,39	174,91	503,40	25,00	Sciovia Lago Davoli	
		9 Nuovo baby	1531,96	1468,91	63,05	524,20	12,00	Sciovia Nuovo Baby	
		10 Variante	1614,24	1550,66	63,58	288,50	22,00	Seggiovia Aremogna Pizzalto	
		Canguro							
		11 Variante	1556,29	1471,57	84,72	377,70	22,00	Sciovia Lago Davoli + seggiovia Aremogna - Pizzalto	
		Orso sx							
		12 Variante	1740,01	1640,88	99,13	354,40	28,00	Seggiovia Aremogna Pizzalto	
		Lago D.							
		13 Servizio	-	-	-	-	-	-	Pista di servizio
		14 Manovia	1477,69	1477,69	17,07	130,00	12,00	Manovia Pizzalto	
		Roccaraso Aremogna la Valletta	Soc. Nord di Trilli Tarcisio Giorgio	1	1531,00	1485,00	46,00	520,00	8,85
		2	1503,00	1492,00	11,00	200,00	5,50	Manovia la Valletta	
		Pista 2	1695,00	1535,00	160,00	785,00	20,40	Sciovia Roccalta	
		Pista 3	1695,00	1545,00	150,00	505,00	29,70	Sciovia Roccalta	
Roccaraso Campetto degli Alpini	Soc. Gema	Campo degli Alpini	1610,00	1430,00	80,00	500,00	32,00	Sciovia Campetto degli Alpini (impianto in corso di sostituzione)	
Roccaraso Ombrellone	Soc. Sitar	Due	1497,00	1270,00	227,00	1750,00	12,97	Seggiovia Roccaraso - Colle Belisario e Manovia	
		Tre	1497,00	1270,00	227,00	800,00	28,38	Seggiovia Roccaraso - Belisario	
		Quattro	1497,00	1270,00	227,00	730,00	31,20	Seggiovia Roccaraso Colle Belisario	
Pescocostanzo Vallefura	S.r.l. Seggiovia di Vallefura	Tronco n. 1	1753,69	1456,60	287,09	1886,03	15,00	Seggiovia Pescocostanzo - Vallefura	
		Tronco n. 2	1644,85	1459,98	184,87	657,63	28,00	Seggiovia Pescocostanzo - Vallefura	
		Tronco n. 3	1516,70	1463,62	53,08	288,95	18,00	Sciovia Valle Gelata	
		Tronco n. 4	1557,71	1463,62	94,09	472,94	20,00	Sciovia Monte Calvario	
		Tronco n. 5	1747,75	1655,78	91,97	290,64	32,00	Seggiovia Pescocostanzo - Vallefura	
		Tronco n. 6	1749,15	1644,85	104,30	319,23	33,00	Seggiovia Pescocostanzo - Vallefura	
		Tronco n. 7	1560,72	1483,87	76,85	257,07	30,00	Sciovia Monte Calvario	
		Tronco n. 9	1516,70	1471,95	44,75	301,56	15,00	Seggiovia Pescocostanzo - Vallefura	
		1	2153,00	1680,00	463,00	2791,00	12,50	Cab. Piano Ar - M. Toppe dei T + Seg. Trip. Valle Verde II - Pal.	
		2	2146,00	1586,00	559,72	2946,30	19,00	Cabinovia Piano dell'Aremogna- Monte Toppe del Tesoro	

Roccaraso Aremogna	Soc. Sifatt	3	2147,17	1684,00	463,17	2213,17	21,00	Cabinovia Piano dell'Aremogna-Monte		
		4	2147,17	1586,28	560,89	2408,49	23,00	Toppe del Tesoro Cabinovia Piano dell'Aremogna-Monte		
		5	2148,61	1680,00	468,61	2399,67	19,00	Toppe del Tesoro Cab. Piano Ar - M. Toppe dei T + Seg. Valle Verde I - T. del Tesoro		
		6	2085,40	2001,36	84,04	544,92	15,00	Cabinovia Piano dell'Aremogna-Monte		
		7	1883,92	1721,92	162,00	726,70	22,00	Toppe del Tesoro Cabinovia Piano dell'Aremogna-Monte		
		8	1985,94	1863,63	122,31	1042,50	12,00	Toppe del Tesoro Cab. Piano Ar - M. Toppe del T + Seg. Trip.		
		9	2002,08	1866,45	135,63	798,74	17,00	Valle Verde II-P Cab. Piano Ar - M. Toppe del T + Seg. Bip. Valle Verde I-T. del Tesoro		
		10	1916,15	1680,00	236,15	1581,46	15,00	Seggiovìa Triposto Valle del Macchione - Pallottieri		
		11	1916,15	1712,06	204,09	942,55	21,65	Seggiovìa Triposto Valle del Macchione - Pallottieri		
		12	1890,55	1712,06	178,49	761,46	23,44	Seggiovìa Triposto Piano dell'Aremogna Macchione		
		13	1893,93	1634,74	259,19	715,08	36,62	Seggiovìa Triposto Piano dell'Aremogna Macchione		
		14	1688,80	1588,20	100,60	778,64	12,92	Segg. Triposto Piano dell'Aremogna Gravare di Sotto		
		15	1681,59	1588,27	93,92	381,36	24,47	Segg. Triposto Piano dell'Aremogna Gravare di Sotto		
		16	1688,80	1614,58	74,22	250,00	30,00	Segg. Triposto Piano dell'Aremogna Gravare di Sotto		
		17	1628,93	1588,20	40,73	384,40	10,00	Seggiovìa Triposto Valle delle Gravare - Toppe del Tesoro		
		18	1763,10	1586,52	176,59	1030,90	17,00	Seggiovìa Triposto Valle delle Gravare - Toppe del Tesoro		
		19	1755,47	1583,98	171,49	836,81	20,00	Seggiovìa Triposto Valle delle Gravare - Toppe del Tesoro		
		20	1692,83	1680,00	12,83	130,00	10,00	Manovia Campo Scuola		
				Campo Scuola	1298,00	1250,00	39,00	300,00	13,00	Sciovia

Pescasseroli	G.I.S.P. S.p.A.	Orsetta	1308,00	1255,00	53,00	301,00	17,00	Campetto Seggiovia
		Direttissima	1801,76	1238,07	563,61	1328,05	42,55	Orsetta - quota Seggiovia Orsa Maggiore
		Aquila	1658,00	1264,00	388,00	610,00	63,00	- Monte Vitelle Seggiovia Orsa Maggiore
		Panoramica	1820,00	1761,00	59,00	491,00	12,00	- Monte Vitelle Seggiovia Orsa Maggiore
		Aceretta	1846,00	1687,00	159,00	779,00	20,00	- Monte Vitelle Seggiovia Orsa Maggiore
		Camoscio	1687,00	1507,00	180,00	486,00	37,00	- Monte Vitelle Segg. Orsa Maggiore - Monte Vitelle + Sciovia
		Stradello	1687,00	1629,00	58,00	383,00	15,00	Stazzo Segg. Orsa Maggiore - Monte Vitelle + Sciovia
		Lupo	1790,66	1507,66	283,00	782,00	36,00	Stazzo Seggiovia Stazzo - M.
		Volpe	1746,00	1507,00	239,00	798,00	30,00	Ceraso Seggiovia Stazzo - M.
		Variante Volpe	1630,85	1596,00	34,81	175,00	19,00	Ceraso Seggiovia Stazzo - M.
Monte Vitelle		Staz. - Stazzetto	1497,10	1371,00	126,00	632,00	20,00	Ceraso Segg. Stazzo segg. Orsa M. - M. VT
		Vallone	1371,00	1257,00	114,00	1069,00	10,00	Segg. Orsa M. - M. VT + segg. Stazzo
		Raccordo	1285,00	1236,00	49,00	640,00	7,60	Sciovia Raccordo

COMPRESORIO SCIISTICO: MONTE PISELLI CIVITELLA DEL TRONTO VALLE CASTELLANA - PROVINCIA DI TERAMO

Comune e località	Ditta Concessionaria	Denominazione pista di discesa	Quota di Partenza (S.L.M.)	Quota di arrivo (S.L.M.)	Dislivello ml.	Sviluppo ml.	Pendenza media %	Denominazione impianto a servizio della pista
Valle Castellana e Civitella del Tronto	Consorzio turistico dei Monti Gemelli (CO.TU.GE.)	Pista A	1630,00	1100,00	530,00	2265,00	25,56	Seggiovia Tre Caciare Monte Piselli
		Pista B	1670,00	1420,00	250,00	840,00	28,76	Segg. Tre Caciare M. Piselli
		Pista C	1630,00	1200,00	530,00	2715,00	20,43	Seggiovia Tre Caciare Monte Piselli
		Pista D	1697,00	1637,00	60,00	469,00	13,49	Sciovia doppia
Tre Caciare Monte Piselli								Monte piselli I e II

COMPRESORIO SCIISTICO: PRATI DI TIVO PIETRACAMELA - PRATO SELVA FANO ADRIANO - PROVINCIA DI TERAMO

Comune e località	Ditta Concessionaria	Denominazione pista di discesa	Quota di Partenza (S.L.M.)	Quota di arrivo (S.L.M.)	Dislivello ml.	Sviluppo ml.	Pendenza media %	Denominazione impianto a servizio della pista
		1	1502,00	1440,00	62,00	310,00	20,00	Seggiovia Prati di Tivo - Fonte C.
		2	1502,00	1440,00	62,00	299,00	21,00	Seggiovia Prati di Tivo - Fonte C.
		3	1600,00	1424,00	196,00	679,00	26,00	Seggiovia Pilone di
		4	1609,00	1424,00	196,00	691,00	25,00	Mezzo - Corno P. Seggiovia Pilone di

Pietracamela	Siger S.r.l.	5	2008,00	1437,00	526,00	1679,00	31,00	Mezzo - Corno P. Seggiovia la Madonna
		6	1440,00	1395,00	38,00	297,00	12,75	Sciovia Jolli I e II
		7	1440,00	1395,00	38,00	291,00	13,00	Sciovia Jolli I e II
		8	1900,00	1464,00	550,00	2000,00	27,49	Seggiovia la Madonna
		9	1827,00	1475,00	233,00	934,00	25,00	Seggiovia la Madonna
		10	1812,00	1500,00	294,00	914,00	32,00	Seggiovia Pilone di
		11	1812,00	1500,00	292,00	913,00	32,00	Mezzo - Corno P. Seggiovia Pilone di
		12	1812,00	1500,00	192,00	576,00	33,00	Mezzo - Corno P. Seggiovia Pilone di
		13	1764,00	1456,00	308,00	1070,00	31,00	Mezzo - Corno P. Seggiovia Pilone di
		14	1764,00	1456,00	308,00	1363,00	24,00	Mezzo - Corno P. Seggiovia Pilone di
		16	1686,00	1455,00	231,00	960,00	24,00	Mezzo - Corno P. Seggiovia la Madonna
		Variante A pista 8	1889,25	1634,25	255,00	887,00	23,35	Seggiovia la Madonna
		Variante B pista 8	1614,20	1490,78	123,42	405,00	30,44	Seggiovia la Madonna
		Fano	Prato Selva S.r.l.	Seggiovia	1774,50	1383,00	391,50	1979,20
Adriano	Babetta	1548,50		1372,40	176,10	1039,74	Seggiovia Campo dei Venti - Colle Abetone	
Prato	Baby	1393,50		1363,30	30,20	240,00	Sciovia Baby Scuola	
Selva	Ginestra	1502,00		1378,29	123,71	727,00	Sciovia Ginestra	

COMPRESORIO SCIISTICO: PASSO LANCIANO MAIELETTA - PRETORO ROCCAMORICE - PROVINCE DI CHIETI E PESCARA								
Comune e località	Ditta Concessionaria	Denominazione pista di discesa	Quota di Partenza (S.L.M.)	Quota di arrivo (S.L.M.)	Dislivello ml.	Sviluppo ml.	Pendenza media %	Denominazione impianto a servizio della pista
Pretorio Roccamorice	Panorama s.r.l.	Panoramica + var	1607,10	1311,29	295,81	2090,32	14,15	Seggiovia triposto Passo Lanciano - Panorama Seggiovia triposto Passo Lanciano - Panorama Sciovia la Chiesetta Sciovia la Chiesetta
		D'Au	1607,10	1318,23	288,97	1110,27	26,01	
		Pistone	1624,51	1594,88	29,63	220,03	13,47	
		Chiesetta 1	1625,11	1594,88	30,23	220,03	13,47	
		Chiesetta 2						
Pretoro	Soc. Sciovie Marcontonio Srl	Pistone n. 1	1530,10	1391,50	138,60	432,90	38,00	Sciovia Piano di Fondi
		Panoramica n. 2	1495,49	1311,48	184,11	1395,28	13,00	
		Raccordo	1535,20	1520,10	15,10	132,00	11,00	
		Pistone n. 7 Raccordo	1535,48	1495,50	39,98	360,60	11,00	
		Panoramica n. 8 Pista n. 3 (nuova)	1495,00	1420,50	74,50	232,30	32,00	
Pretorio Rapino Roccamorice	Mamma Rosa Funivie S.r.l.	Maielletta IV	1888,14	1692,12	196,02	863,73	22,69	Maielletta IV Maielletta IV Maielletta IV Del Rifugio Del Rifugio
		Gare 1	1888,14	1776,77	111,37	633,20	20,89	
		Gare 2	1888,14	1704,49	183,65	796,11	23,07	
		Primavera	1988,65	1727,50	261,15	1244,50	21,00	
		Rifugio	1975,25	1800,85	174,40	886,10	19,68	

		Complemento gare 1-2	1955,00	1862,00	93,00	310,00	30,00	Del Rifugio
		Parco snow	1988,55	1890,00	98,55	636,00	15,49	Del Rifugio
Pretoro		1 Block Haus	1994,13	1743,16	248,40	1500,00	16,88	Sciovia Stella blu 1-6
Roccamorice	Soc. Sciovie	2 Sole	1999,88	1719,30	286,50	1250,00	32,00	Sciovia Stella blu 1-6
		3 Direttissima	1999,88	1719,30	273,00	1250,00	22,70	Sciovia Stella blu 1-6
	Mamma Rosa	4 Stella blu 2	1724,32	1650,00	70,00	550,00	13,00	Sciovia Stella blu 2-3
Maielletta	Arl	5 Stella blu 3	1724,32	1650,00	70,00	550,00	13,00	Sciovia Stella blu 2-3
		6 Baby	1724,32	1650,00	45,00	350,00	12,00	Sciovia Stella blu 4
		7 Campo Scuola	1724,32	1650,00	45,00	350,00	12,00	Sciovia Stella blu 4

COMPRESORIO SCIISTICO: GAMBERALE - PIZZOFERRATO - PROVINCIA DI CHIETI

Comune e località	Ditta Concessionaria	Denominazione pista di discesa	Quota di Partenza (S.L.M.)	Quota di arrivo (S.L.M.)	Dislivello ml.	Sviluppo ml.	Pendenza media %	Denominazione impianto a servizio della pista
Gamberale La Forcella	F.Ili De Julis	La Forcella	1480,00	1390,00	100,00	750,00	12,00	Sciovia Forcella
Pizzoferrato S. Domenico	D'Orfeo Antonio	Pista S. Domenico	1361,34	1427,73	66,38	510,00	14,20	Sciovia S. Domenico

Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma

L.P. 30-1-2006 n. 1

Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 7 febbraio 2006, n. 6, Suppl. n. 3.

L.P. 30 gennaio 2006, n. 1 ⁽¹⁾.

Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea. ⁽²⁾

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 7 febbraio 2006, n. 6, Suppl. n. 3.

⁽²⁾ Con *D.P.P. 9 novembre 2021, n. 35* è stato emanato il "Regolamento inerente la costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico".

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

promulga

la seguente legge:

Titolo I

Disposizioni generali

Capo I

Ambito di applicazione

Art. 1

Ambito di applicazione.

1. La presente legge disciplina gli impianti a fune in servizio pubblico e privato.
 2. La presente legge non si applica agli impianti d'ascensore in servizio privato e agli impianti di recupero per piste artificiali di slittini o per altre strutture simili destinate al tempo libero.
-

Art. 2

Definizioni.

1. Sono funivie gli impianti a fune che utilizzano funi portanti oppure funi portanti-traenti, destinati al trasporto di persone o cose o di entrambi. Tali impianti sono:
 - a) funicolari terrestri i cui veicoli vengono trainati su binari o altre guide fisse da una o più funi;
 - b) le funivie aeree i cui veicoli vengono portati e trainati da una o più funi senza guide fisse;

c) le sciovie che trainano sul terreno mediante una fune le persone munite di sci o altra attrezzatura appropriata;

d) le teleferiche;

e) gli ascensori inclinati i cui veicoli vengono trainati su binari o altre guide fisse da una o più funi, costruiti secondo la tecnica degli ascensori, con una pendenza massima rispetto alla orizzontale non superiore a 75 gradi.

2. Sono funivie aeree di cui alla lettera b) del comma 1:

a) le funivie aeree con movimento dei veicoli tra le stazioni a va e vieni;

b) le funivie aeree con movimento unidirezionale dei veicoli, quali:

1) funivie aeree con movimento unidirezionale dei veicoli interamente chiusi a collegamento temporaneo o permanente;

2) funivie aeree con movimento unidirezionale dei veicoli aperti a collegamento temporaneo;

3) funivie aeree con movimento unidirezionale dei veicoli aperti a collegamento permanente.

2-bis. Sono impianti a fune in servizio pubblico gli impianti destinati al pubblico esercizio. ⁽³⁾

2-ter. Sono impianti a fune in servizio privato gli impianti che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, non rientrano tra quelli in servizio pubblico. ⁽⁴⁾

2-quater. Sono linee funiviarie gli impianti a fune disciplinati dalla presente legge. ⁽⁵⁾

⁽³⁾ Comma aggiunto dall'*art. 44, comma 1, L.P. 11 luglio 2018, n. 10*, entrata in vigore il 13 luglio 2018.

⁽⁴⁾ Comma aggiunto dall'*art. 44, comma 1, L.P. 11 luglio 2018, n. 10*, entrata in vigore il 13 luglio 2018.

⁽⁵⁾ Comma aggiunto dall'*art. 44, comma 1, L.P. 11 luglio 2018, n. 10*, entrata in vigore il 13 luglio 2018.

Titolo II

Funivie in servizio pubblico

Capo I

Servizio pubblico

Art. 3

Funivie in servizio pubblico. ⁽⁶⁾

1. Ai fini della presente legge tutte le linee funiviarie sono considerate impianti in servizio pubblico, escluse quelle adibite al trasporto di materiale e quelle utilizzate gratuitamente ed esclusivamente dall'esercente, dai suoi congiunti, dal personale di servizio, da ospiti occasionali e da persone addette all'assistenza medica, alla sicurezza pubblica, alla manutenzione ed altro.

2. Sono altresì soggette alle disposizioni che regolano gli impianti in servizio pubblico le linee funiviarie destinate al trasporto di clienti a esercizi pubblici e ristori di campagna, di appartenenti a convitti, collegi e comunità e di allievi/allieve delle scuole di sci, anche se tali linee funiviarie sono gestite dai/dalle titolari dei rispettivi esercizi.

⁽⁶⁾ Articolo così sostituito dall'*art. 44, comma 2, L.P. 11 luglio 2018, n. 10*, entrata in vigore il 13 luglio 2018.

Art. 4

Categorie delle linee funiviarie. ⁽⁷⁾

1. Le linee funiviarie in servizio pubblico si suddividono in tre categorie:

a) la prima categoria comprende gli impianti a fune in servizio di trasporto pubblico generale che costituiscono, da soli o in proseguimento con altre linee di trasporto in servizio pubblico, un collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati o tra i centri stessi, e che sono realizzati con veicoli chiusi aventi le caratteristiche fissate con regolamento di esecuzione;

b) la seconda categoria comprende gli impianti a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo. Tali impianti si distinguono in:

1) impianti in zona sciistica, come definita dall'articolo *5-bis della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14*;

2) impianti integrativi alle zone sciistiche;

3) impianti di paese e di piccoli comprensori sciistici;

4) impianti in servizio prevalentemente estivo;

c) la terza categoria comprende le sciovie ad uso sportivo o turistico-ricreativo che non fanno parte di un sistema di linee riconosciuto ai sensi dell'articolo 19 e non sono oggetto della disciplina di cui all'articolo 15-bis.

(7) Articolo così sostituito dall'*art. 44, comma 2, L.P. 11 luglio 2018, n. 10*, entrata in vigore il 13 luglio 2018.

Titolo II

Funivie in servizio pubblico

Capo II

Concessioni

Art. 5

Obbligo di concessione.

1. La costruzione e l'esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico sono soggetti a concessione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 164, comma 1, secondo periodo, del *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, e successive modifiche. ⁽⁸⁾

2. Il procedimento per il rilascio della concessione è disciplinato con regolamento di esecuzione.

3. Qualora il/la richiedente la concessione di una linea funiviaria di prima o seconda categoria non abbia la disponibilità dei terreni o di parte di essi occorrenti per la realizzazione dell'impianto, può chiedere l'esproprio dei terreni ovvero la costituzione coattiva di diritti reali. ⁽⁹⁾

(8) Comma sostituito dall'*art. 44, comma 3, L.P. 11 luglio 2018, n. 10*, entrata in vigore il 13 luglio 2018, e poi così modificato dall'*art. 5, comma 1, L.P. 23 dicembre 2021, n. 14*, entrata in vigore il 31 dicembre 2021.

(9) Comma così sostituito dall'*art. 44, comma 4, L.P. 11 luglio 2018, n. 10*, entrata in vigore il 13 luglio 2018.

Art. 6

Cauzione.

1. Il/La richiedente la concessione per la costruzione e l'esercizio di un impianto a fune in servizio pubblico deve costituire una cauzione da un minimo di 1.000,00 euro ad un massimo di 6.000,00 euro. L'effettivo ammontare viene stabilito con regolamento di esecuzione, tenuto conto del tipo di impianto.

2. Per le sciovie a fune bassa nell'ambito delle scuole di sci non deve essere costituita cauzione.

3. La cauzione è svincolata quando:

a) la linea funiviaria ottiene il nullaosta all'apertura dell'impianto al pubblico esercizio; ⁽¹⁰⁾

b) la concessione viene negata;

c) la mancata realizzazione della linea funiviaria dipende dal diniego da parte di altri uffici espresso ai sensi di legge.

4. Metà della cauzione viene incamerata in caso di mancata realizzazione della linea nel termine fissato nella concessione o in caso di rinuncia alla concessione prima della realizzazione della linea. Il termine decorre dalla data di rilascio della concessione e non può superare i due anni per le sciovie ed i tre anni per gli altri impianti a fune. In caso di impianti innovativi tale termine può essere prolungato rispettivamente di dodici e di diciotto mesi.

(10) Lettera così sostituita dall'[art. 44, comma 5, L.P. 11 luglio 2018, n. 10](#), entrata in vigore il 13 luglio 2018.

Art. 7

Rilascio della concessione.

1. La concessione è rilasciata dall'assessore/dall'assessora provinciale competente in materia di mobilità, previa acquisizione:

a) del parere tecnico dell'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari sulla costruibilità dell'impianto;

b) del parere di massima favorevole sull'eventuale pista da sci servita dalla linea funiviaria, rilasciato dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione provinciale Turismo;

c) dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche;

d) dell'autorizzazione di trasformazione di coltura di cui all'[articolo 5 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21](#), salvo che si tratti di tracciati di funivie aeree;

e) della dichiarazione del comune territorialmente competente che l'impianto è inserito nel piano urbanistico o nel registro delle piste e degli impianti di risalita di cui all'[articolo 5-ter della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14](#). L'inserimento nel predetto registro sostituisce i documenti di cui alle lettere b), c) e d) del presente comma. ⁽¹¹⁾

2. Per le sciovie a fune bassa nell'ambito delle scuole di sci in possesso della prescritta autorizzazione di cui all'[articolo 16 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5](#), in luogo della documentazione di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, può essere prodotta l'autorizzazione del sindaco/della sindaca territorialmente competente. La lunghezza massima consentita di tali sciovie è determinata con regolamento di esecuzione.

3. Con il provvedimento di concessione viene determinata la categoria di appartenenza della linea, fissato il termine entro il quale la linea deve essere realizzata e approvato il disciplinare.

4. [Nel rilascio della concessione per gli impianti di prima categoria va data precedenza agli enti pubblici locali o ai loro consorzi e alle imprese private a partecipazione pubblica.] ⁽¹²⁾

5. Al/Alla titolare della concessione dell'impianto di risalita è riconosciuto il diritto di preferenza in caso di domanda di apprestamento di un'area sciabile attrezzata, a condizione che tale area sia servita dagli impianti di risalita concernenti la concessione. ⁽¹³⁾

(11) Lettera così sostituita dall'[art. 3, comma 1, L.P. 13 febbraio 2013, n. 2](#).

(12) Comma prima sostituito dall'[art. 44, comma 6, L.P. 11 luglio 2018, n. 10](#), entrata in vigore il 13 luglio 2018, e poi abrogato dall'[art. 25, comma 1, lett. e\), L.P. 29 aprile 2019, n. 2](#), entrata in vigore il 1° maggio 2019.

(13) Comma aggiunto dall'[art. 33, comma 1, L.P. 23 novembre 2010, n. 14](#) e poi così modificato dall'[art. 5, comma 2, L.P. 23 dicembre 2021, n. 14](#), entrata in vigore il 31 dicembre 2021.

Art. 8

Durata della concessione.

1. La durata della concessione non può eccedere:

- a) i 30 anni per le linee funiviarie di prima e seconda categoria;
 - b) i 20 anni per le linee funiviarie di terza categoria.
-

Art. 9

Modifica e rinnovo della concessione.

1. La concessione può essere modificata, su richiesta del/della titolare della stessa o d'ufficio, quando si rendono necessarie varianti sostanziali alla linea, determinate con regolamento di esecuzione.
 2. Su richiesta, la concessione può essere rinnovata. In tale sede possono essere proposte modifiche delle caratteristiche dell'impianto a fune mediante presentazione del progetto preliminare.
 3. I relativi procedimenti sono disciplinati con regolamento di esecuzione.
 4. Ottenuto il rinnovo o la modifica della concessione, il/la titolare della concessione deve presentare il progetto funiviario definitivo delle eventuali modifiche.
 5. Qualora il/la titolare della concessione non richieda o non ottenga il rinnovo della concessione, gli enti pubblici locali o loro consorzi e le imprese private a partecipazione pubblica hanno precedenza nell'acquisto degli impianti realizzanti linee funiviarie di prima e di seconda categoria e possono metterli in esercizio dietro pagamento dell'indennità determinata ai sensi dell'articolo 13 e previo rilascio di nuova concessione. ⁽¹⁴⁾
 6. Se la domanda di rinnovo non viene presentata in tempo utile, l'esercizio rimane sospeso sino al rilascio del provvedimento di rinnovo della concessione.
-

(14) Comma così sostituito dall'*art. 44, comma 7, L.P. 11 luglio 2018, n. 10*, entrata in vigore il 13 luglio 2018.

Art. 10

Cambiamento di categoria.

1. Qualora intervengano fatti tali da conferire alla linea concessa caratteristiche proprie di una categoria diversa, l'assessore/l'assessora provinciale competente in materia di mobilità, d'ufficio o su richiesta, dispone il cambiamento di categoria. Il relativo procedimento è determinato con regolamento d'esecuzione.
-

Art. 11

Decadenza della concessione.

1. L'assessore/L'assessora provinciale competente in materia di mobilità pronuncia la decadenza della concessione qualora il/la titolare della concessione, diffidato/a per tre volte dall'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari, non ottemperi alle prescrizioni o non rispetti gli obblighi derivanti dalla concessione oppure da disposizioni di legge o regolamentari. Il relativo provvedimento è comunicato al/alla titolare della concessione e al comune competente per territorio.
 2. [Qualora si tratti di linee funiviarie di prima categoria, nel provvedimento di decadenza della concessione viene fissato un termine non superiore a 60 giorni, entro il quale gli enti pubblici locali o loro consorzi e le imprese private a partecipazione pubblica possono richiedere il rilascio della concessione in loro favore. Trascorso tale termine, chiunque può richiedere il rilascio della concessione.] ⁽¹⁵⁾
 3. Dall'indennità dovuta al/alla titolare della concessione dichiarato/a decaduto/a, determinata ai sensi dell'articolo 13, sono detratti gli eventuali maggiori oneri cui è soggetto il nuovo/la nuova titolare della concessione a causa delle inadempienze del/della precedente titolare della stessa, al fine di assicurare il regolare esercizio degli impianti.
-

(15) Comma prima sostituito dall'*art. 44, comma 8, L.P. 11 luglio 2018, n. 10*, entrata in vigore il 13 luglio 2018, e poi abrogato dall'*art. 25, comma 1, lett. e), L.P. 29 aprile 2019, n. 2*, entrata in vigore il 1° maggio 2019.

Art. 12

Cessione di linee funiviarie.

1. La cessione di linee funiviarie di prima categoria è autorizzata dall'assessore/dall'assessora provinciale competente in materia di mobilità. Il relativo procedimento è disciplinato con regolamento di esecuzione. ⁽¹⁶⁾
2. Fino a quando il contratto di cessione, da redigersi in forma di atto pubblico, non viene prodotto all'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari, la cessione stessa non ha effetto nei confronti dell'amministrazione provinciale e il/la cedente rimane vincolato/a al disciplinare di concessione.

(16) Comma così sostituito dall'*art. 44, comma 9, L.P. 11 luglio 2018, n. 10*, entrata in vigore il 13 luglio 2018.

Art. 13

Revoca della concessione.

1. L'assessore/L'assessora provinciale competente in materia di mobilità può revocare la concessione relativa agli impianti di prima categoria per comprovate esigenze di pubblico interesse. ⁽¹⁷⁾
2. Al/Alla titolare della concessione spetta un'indennità determinata dall'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari secondo criteri fissati con regolamento di esecuzione, dedotti gli eventuali contributi già corrisposti o vincolati per operazioni finanziarie, rivalutati percentualmente alla data del provvedimento di revoca e ridotti della percentuale di deprezzamento degli impianti.
3. Il provvedimento dell'assessore/dell'assessora provinciale competente in materia di mobilità, con il quale sono individuati i beni da indennizzare ed è determinata l'indennità, previa verifica dell'avvenuto deposito della stessa in favore del/della titolare della concessione uscente da parte di colui/colei in favore del/della quale è pronunciata la revoca, costituisce titolo per la consegna dei beni e per l'intavolazione del diritto di proprietà degli immobili in favore del nuovo/della nuova titolare della concessione.
4. Entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di cui al comma 3, il/la titolare della concessione uscente e le altre persone interessate al pagamento dell'indennità possono proporre opposizione alla determinazione dell'indennità presso l'autorità giudiziaria competente, secondo la vigente normativa statale. Su richiesta, ad avvenuta presa in consegna dei beni, può essere disposto lo svincolo della parte di indennità non contestata.
5. Il/La titolare della concessione di una linea funiviaria di prima o seconda categoria può chiedere la revoca di una concessione relativa a una linea funiviaria. In tal caso l'amministrazione provinciale non è obbligata a rilevare i beni del/della titolare della concessione uscente.

(17) Comma così sostituito dall'*art. 44, comma 10, L.P. 11 luglio 2018, n. 10*, entrata in vigore il 13 luglio 2018.

Art. 14

Ripristino dello stato dei luoghi.

1. In caso di estinzione definitiva della concessione, l'esercente dell'impianto deve provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, alla demolizione delle costruzioni fuori terra e all'asporto del materiale di risulta. Se l'interessato/a non provvede nel termine prefissato, si procede d'ufficio, a spese dell'esercente. ⁽¹⁸⁾

(18) Comma così modificato dall'*art. 44, comma 11, L.P. 11 luglio 2018, n. 10*, entrata in vigore il 13 luglio 2018.

Art. 15*Tariffe, orari e assicurazioni.*

1. L'assessore/L'assessora provinciale competente in materia di mobilità approva, per gli impianti di prima categoria, le tariffe massime per le corse singole, le modalità dell'esercizio, salvo quanto disposto dall'articolo 26, e, se del caso, gli orari. ⁽¹⁹⁾
2. [Alle linee funiviarie in concessione che collegano località stabilmente abitate si applica l'*articolo 1, comma 3, della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16*, e successive modifiche.] ⁽²⁰⁾
3. Le tabelle contenenti le tariffe di trasporto, gli orari di servizio e le disposizioni per i viaggiatori vanno esposte in posizione ben visibile per il pubblico.
4. Il/La titolare della concessione deve essere coperto/a da garanzia assicurativa contro gli infortuni e per i danni arrecati da fatto proprio o dai/dalle dipendenti alle persone e alle cose trasportate nonché per danni a terzi e cose. Con regolamento di esecuzione è stabilita la misura minima della copertura assicurativa per ogni tipo di impianto.
5. La mancata copertura assicurativa comporta l'immediata sospensione dell'esercizio e, qualora il/la titolare della concessione non provveda entro dieci giorni dalla contestazione, la decadenza della concessione.

(19) Comma così sostituito dall'*art. 44, comma 12, L.P. 11 luglio 2018, n. 10*, entrata in vigore il 13 luglio 2018.

(20) Comma abrogato dall'*art. 5, comma 3, L.P. 23 dicembre 2021, n. 14*, entrata in vigore il 31 dicembre 2021.

Art. 15-bis*Contratti di servizio per impianti di risalita di paese e di piccoli comprensori sciistici* ⁽²¹⁾.

1. I comuni possono stipulare contratti di servizio con i titolari delle concessioni di impianti di risalita di paese e di impianti a fune di piccoli comprensori sciistici. Si tratta di un servizio di interesse pubblico del comune, in quanto viene offerta la possibilità di apprendere e praticare lo sport dello sci alla popolazione locale. Con regolamento di esecuzione è predisposto l'elenco degli impianti di risalita di paese e degli impianti a fune dei piccoli comprensori sciistici dei relativi comuni e sono stabiliti i requisiti minimi secondo i quali possono essere stipulati tali contratti di servizio.

(21) Articolo aggiunto dall'*art. 7, comma 1, L.P. 19 luglio 2013, n. 11*.

Titolo II**Funivie in servizio pubblico****Capo III****Concorrenza****Art. 16***Diramazione e prolungamento di linee.* ⁽²²⁾

1. Le concessioni per gli impianti che si dipartono dai terminali o dalle vicinanze di linee già esistenti, a parità di soluzioni proposte, sono rilasciate preferibilmente al/alla titolare della linea già in esercizio, a condizione che le nuove linee costituiscano continuazione e integrazione del servizio di quelle già in esercizio.

(22) Articolo così sostituito dall'*art. 44, comma 13, L.P. 11 luglio 2018, n. 10*, entrata in vigore il 13 luglio 2018.

Art. 17*Linee funiviarie interferenti.*

1. Sono linee funiviarie interferenti quelle che servono sostanzialmente alle stesse finalità di trasporto, che hanno le medesime fonti di traffico e che realizzano una importante e diretta integrazione di esercizio.
2. Le concessioni per nuovi impianti funiviari paralleli, intersecanti o comunque interferenti con altre linee già in esercizio, a parità di soluzioni proposte, sono rilasciate preferibilmente ai/alle titolari, anche associati, delle concessioni delle linee già in esercizio. ⁽²³⁾

(23) Comma così sostituito dall'*art. 44, comma 14, L.P. 11 luglio 2018, n. 10*, entrata in vigore il 13 luglio 2018.

Art. 18*Linee funiviarie in concorrenza. ⁽²⁴⁾*

1. Due o più domande di concessione relative a linee funiviarie finitime o interferenti fra loro o con altre linee che già dispongono di concessione, sia che riguardino linee singole sia sistemi di linee, sono considerate concorrenti e devono essere esaminate comparativamente secondo criteri dettati con regolamento di esecuzione.
2. Con la stessa procedura di comparazione devono essere esaminate due o più domande di nuova concessione o di rinnovo della concessione, riguardanti lo stesso impianto.
3. Con riferimento agli impianti di seconda e terza categoria, sono considerati titoli preferenziali:
 - a) la titolarità della gestione dell'area sciabile attrezzata, o, comunque, di una delle infrastrutture di cui all'*articolo 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14*, a cui l'impianto è funzionale;
 - b) la titolarità della gestione di un altro impianto funzionalmente e/o economicamente collegato;
 - c) la titolarità della proprietà, e/o del diritto di superficie, e/o di un diritto di godimento di beni immobili su cui deve essere realizzato l'impianto, se oggetto di domanda di nuova concessione, o su cui è già stato realizzato, se oggetto di domanda di rinnovo;
 - d) la qualità ed efficienza dell'impianto in termini di comfort di viaggio o in termini di collegamento all'area sciabile attrezzata o, comunque, ad una delle infrastrutture di cui all'*articolo 2, comma 2, lettere a) e b)*, a cui l'impianto è funzionale.

(24) Articolo così sostituito dall'*art. 44, comma 15, L.P. 11 luglio 2018, n. 10*, entrata in vigore il 13 luglio 2018.

Art. 19*Sistema di linee.*

1. Il/La titolare di una concessione di linea funiviaria o il/la richiedente la stessa è preferito nel rilascio della concessione di nuove linee, qualora le stesse realizzino, da sole o in combinazione con quelle esistenti, un sistema di linee.
2. Per sistema di linee s'intende l'insieme funzionale di due o più linee collegate o interdipendenti fra loro, riconosciuto come tale dall'assessore/dall'assessora provinciale competente in materia di mobilità.
3. Con regolamento di esecuzione sono fissati i criteri per il riconoscimento, il termine per il rilascio delle concessioni delle nuove linee e quello per la realizzazione dei relativi impianti ed è disciplinato il relativo procedimento.
4. La mancata realizzazione dell'impianto a fune nel termine stabilito comporta la perdita del diritto di preferenza anche per le altre linee previste nel sistema, ma non ancora realizzate.
5. Il/La richiedente deve costituire metà della cauzione all'atto della domanda di riconoscimento del sistema di linee e l'altra metà all'atto della domanda di concessione. La cauzione viene incamerata in caso di mancata realizzazione della linea nel termine previsto.

Titolo II**Funivie in servizio pubblico****Capo IV****Espropriazione per pubblica utilità****Art. 20***Norme applicabili.*

1. All'espropriazione di beni immobili, di diritti relativi a beni immobili e alla costituzione coattiva di servitù, occorrenti per la costruzione e l'esercizio di linee funiviarie, si applicano, in quanto non diversamente previsto dalla presente legge, le disposizioni di cui alla [legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10](#), e successive modifiche ⁽²⁵⁾.

1-bis. Le disposizioni di cui alla [legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10](#), e successive modifiche, si applicano, in quanto compatibili, anche all'espropriazione dei beni immobili e dei diritti relativi a beni immobili ed alla costituzione coattiva di servitù di cui all'articolo 22, occorrenti per l'esercizio di linee funiviarie già in tutto o in parte realizzate in base ad un accordo tra le parti, se detto accordo successivamente viene a scadere o viene contestato dai proprietari dei terreni ⁽²⁶⁾.

2. Il procedimento per l'espropriazione o per la costituzione di servitù è avviato soltanto dopo esito negativo delle trattative tra le parti e fallito il tentativo di conciliazione innanzi a una commissione composta da un/una rappresentante della Ripartizione provinciale Mobilità, della Ripartizione provinciale Patrimonio, dell'associazione di categoria più rappresentativa dei gestori/delle gestrici di impianti di risalita e dell'unione agricoltori/agricoltrici più rappresentativa in provincia di Bolzano.

3. Salvo diversa pattuizione tra le parti, al proprietario/alla proprietaria del fondo servente è dovuta un'indennità, unica per tutto il periodo di imposizione della servitù, determinata tenendo conto della diminuzione di valore che per la servitù stessa subiscono il suolo ed eventuali opere, della valenza turistica della zona e, in genere, dei criteri stabiliti con regolamento di esecuzione.

4. Per la costituzione coattiva di servitù devono inoltre essere risarciti annualmente i danni derivanti dall'utilizzo delle aree.

(25) Comma così sostituito dall'[art. 12, comma 1, L.P. 13 novembre 2009, n. 9](#).

(26) Comma aggiunto dall'[art. 12, comma 2, L.P. 13 novembre 2009, n. 9](#).

Art. 21*Pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.*

1. Il provvedimento di riconoscimento di un sistema di linee, il provvedimento di concessione di linee funiviarie di prima e seconda categoria, l'inserimento, quando previsto, degli impianti di seconda categoria nel registro delle piste da sci e degli impianti di risalita di cui all'[articolo 5-ter della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14](#), costituiscono ad ogni effetto dichiarazione di pubblica utilità. ⁽²⁷⁾

2. La dichiarazione di pubblica utilità vale per tutti i lavori e gli impianti necessari per la costruzione e l'esercizio, compreso l'eventuale allacciamento, mediante condutture elettriche aeree o sotterranee, alla più vicina linea di distribuzione di energia elettrica necessaria per l'alimentazione dell'apparato motore dell'impianto a fune.

3. Le opere previste nei progetti approvati e concernenti linee di pubblica utilità, espressa ai sensi del presente articolo, sono urgenti e indifferibili.

(27) Comma così sostituito dall'[art. 44, comma 16, L.P. 11 luglio 2018, n. 10](#), entrata in vigore il 13 luglio 2018.

Art. 22*Oggetto dell'espropriazione.*

1. In favore del/della richiedente una concessione o del/della titolare della stessa possono essere costituiti i seguenti diritti reali:

a) la proprietà delle aree necessarie alla costruzione delle stazioni, con eventuale locale di ricovero d'emergenza, e degli accessi alla pubblica via;

b) la proprietà delle aree limitrofe alle stazioni, destinate a parcheggio;

c) la servitù di passaggio di vie funicolari entro i limiti di sicurezza stabiliti dalle norme tecniche per la costruzione e l'esercizio del tipo di funivia per il quale è stata rilasciata la concessione, che conferisce il diritto di tendere funi e mantenere le stesse appoggiate o meno a sostegni infissi nel terreno, il diritto di transito aereo con veicoli su fune, il diritto di accesso del personale addetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria e del personale di sorveglianza, il diritto di adattare il profilo del terreno alle esigenze del servizio e di provvedere, se necessario, al taglio di alberi e piante e all'asportazione di ostacoli;

d) la servitù di elettrodotto consistente nel diritto di raggiungere, per l'allacciamento, la più vicina linea di distribuzione di energia elettrica;

e) entro i limiti di sicurezza stabiliti dalle norme tecniche per la costruzione e l'esercizio delle sciovie, il diritto di superficie per la costruzione e l'esercizio di detti impianti facenti parte di un sistema di linee e realizzanti linee di seconda categoria, limitatamente ai terreni necessari per gli impianti e le opere relative alla pista di risalita;

f) la servitù di passaggio a piedi e con veicoli, per consentire il raccordo col più vicino impianto di risalita;

g) la servitù di acquedotto per impianti di innevamento.

2. I diritti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono costituiti per un anno oltre il termine di durata della concessione.

3. I diritti di cui al comma 1, lettere da a) a f), possono essere costituiti anche nel corso della concessione per consentire modifiche necessarie ad integrare le finalità dell'impianto.

4. Decorso un anno dall'eventuale dichiarazione di decadenza, revoca o rinuncia e sempreché non venga rilasciata una nuova concessione, il proprietario/la proprietaria del fondo può chiedere la liberazione del fondo dalle servitù di cui al comma 1, lettere c) e d), e l'estinzione del diritto di superficie di cui al comma 1, lettera e).

5. I terreni gravati da diritto di servitù o di superficie vanno riconsegnati al proprietario/alla proprietaria, al momento dell'estinzione dei diritti, nelle condizioni e nello stato in cui si trovavano al momento della consegna, con le sole modificazioni dovute all'uso specifico, ma liberi da costruzioni.

Art. 23*Accesso alla proprietà privata.*

1. Chi richiede il rilascio di una concessione per una linea funiviaria può introdursi nelle proprietà private e compiervi, eventualmente assistito da personale tecnico di sua fiducia, le opportune rilevazioni, su autorizzazione dell'assessore/dell'assessora provinciale competente in materia di mobilità e previo avviso ai proprietari/alle proprietarie almeno cinque giorni prima da parte dell'assessore stesso/dell'assessora stessa. Nell'avviso sono indicate le generalità delle persone che si possono introdurre nelle proprietà private. I proprietari interessati/Le proprietarie interessate possono assistere alle operazioni o farsi rappresentare da persone di fiducia. La comunicazione è pubblicata nei termini di cui sopra all'albo dei comuni interessati. Tale adempimento è sufficiente a consentire l'accesso ai fondi, quando i proprietari/le proprietarie non sono reperibili o vi sia difficoltà nella loro identificazione.

Titolo II**Funivie in servizio pubblico****Capo V**

Impianti a fune - progettazione, costruzione e sorveglianza tecnica sull'esercizio**Art. 24***Approvazione del progetto funiviario e costruzione dell'impianto.*

1. Per il rilascio del parere tecnico sulla costruibilità dell'impianto va presentato il progetto funiviario preliminare o quello definitivo.
2. Con regolamento d'esecuzione è determinata la documentazione da presentarsi con il progetto funiviario preliminare, con quello definitivo e con quello esecutivo.
3. Nel corso dell'esame del progetto funiviario può essere chiesto il parere tecnico della Commissione per le funicolari aeree e terrestri presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. L'autorizzazione all'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto è rilasciata dall'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari a condizione che:
 - a) sia stata rilasciata la concessione di cui all'articolo 5;
 - b) sia stato approvato il progetto funiviario definitivo;
 - c) sia stata presentata la concessione edilizia di cui all'[articolo 66 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13](#), e successive modifiche;
 - d) sia stato presentato il progetto funiviario esecutivo.
5. In caso di comprovata necessità, prima dell'approvazione del progetto funiviario definitivo può essere rilasciato il benessere all'inizio dei lavori previsti in un progetto funiviario definitivo, anche parziale.
6. Il/La titolare della concessione provvede all'esecuzione dei lavori secondo il progetto funiviario approvato, nel rispetto delle vigenti norme tecniche e delle prescrizioni contenute nell'atto di approvazione.
7. I lavori di costruzione sono eseguiti sotto la responsabilità di un ingegnere iscritto/una ingegnera iscritta all'albo e incaricato/a della direzione dei lavori. Il suo nominativo e la data di inizio dei lavori sono comunicati preventivamente all'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari.
8. L'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari può disporre controlli per assicurare la rispondenza delle costruzioni alle disposizioni di legge e regolamentari in materia di trasporto con impianti a fune in servizio pubblico.
9. Qualora venga accertata l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 8, l'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari dispone l'immediata sospensione dei lavori. Il provvedimento di sospensione cessa di avere efficacia se entro 30 giorni dalla sua notificazione lo stesso ufficio non adotta il provvedimento necessario per la modifica delle costruzioni o per la riduzione in pristino.
10. All'interessato/All'interessata viene assegnato un termine per provvedere alla modifica delle costruzioni, alla riduzione in pristino o alla demolizione delle opere. Scaduto tale termine, l'amministrazione provinciale provvede d'ufficio. Le relative spese sono a carico del/della titolare della concessione. Rimane impregiudicata l'applicazione di sanzioni amministrative e penali.
11. I controlli effettuati da parte dell'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari non sollevano i progettisti/le progettiste, le ditte costruttrici e la direzione dei lavori dalle rispettive responsabilità.

Art. 25*Collaudo funzionale e nullaosta all'esercizio pubblico.*

1. Ultimati i lavori di costruzione dell'impianto e dopo un congruo numero di ore di preesercizio, l'impianto è sottoposto a collaudo funzionale. Il relativo procedimento è disciplinato con regolamento di esecuzione.
2. Al collaudo provvede una commissione nominata dall'assessore/dall'assessora provinciale competente in materia di mobilità, composta da almeno due ingegneri/ingegnera dell'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari. In presenza di impianti innovativi o parti di essi, che devono rispondere a particolari requisiti tecnici di sicurezza, possono far parte della commissione persone con esperienza specifica sul tipo di impianto o parte di essi da collaudare o sulle nuove soluzioni tecniche di sicurezza adottate. La commissione non può essere comunque composta da più di quattro componenti. In caso di sciovie il collaudo funzionale può essere effettuato da un ingegnere/un'ingegnera dell'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari.

3. Funge da segretario/segretaria della commissione di collaudo un collaboratore tecnico/una collaboratrice tecnica dell'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari, della qualifica funzionale non inferiore alla sesta.
 4. Per opere di notevole importanza le operazioni di collaudo possono avere inizio anche in corso d'opera.
 5. Durante il collaudo funzionale deve essere accertato che sussistano le condizioni di sicurezza richieste dalle leggi e dai regolamenti tecnici relativi agli impianti a fune. Le modalità di collaudo sono fissate dal regolamento di esecuzione.
 6. Alle operazioni di collaudo partecipano la direzione dei lavori, la ditta costruttrice delle parti principali dell'impianto o una persona in sua rappresentanza, il/la titolare della concessione o una persona in sua rappresentanza ed eventualmente il/la progettista.
 7. Durante le operazioni di collaudo viene redatto il verbale della visita di collaudo, la relazione sulle verifiche e le prove funzionali effettuate nonché il certificato di collaudo contenente eventuali prescrizioni alle quali il/la titolare della concessione deve ottemperare prima dell'apertura della linea al pubblico servizio oppure entro un determinato termine nonché eventuali prescrizioni alle quali il/la titolare della concessione deve attenersi durante l'esercizio.
 8. Ad esito positivo del collaudo ed accertata l'ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite, l'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari rilascia il nullaosta all'apertura dell'impianto al pubblico esercizio.
-

Art. 26

Norme per il servizio. ⁽²⁸⁾

1. Il servizio deve essere effettuato secondo le prescrizioni di esercizio approvate dall'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari e secondo le modalità stabilite con regolamento di esecuzione.
 2. Per garantire la sicurezza e la regolarità del servizio, a ogni impianto va preposto un tecnico/una tecnica responsabile e va incaricato il personale necessario. Le relative qualifiche professionali nonché i titoli, le mansioni e i requisiti sono stabiliti con regolamento di esecuzione. L'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari rilascia al personale riconosciuto idoneo dallo stesso ufficio un certificato di abilitazione.
 3. [Il personale addetto agli impianti e a contatto con il pubblico è munito di distintivo le cui caratteristiche sono determinate con regolamento di esecuzione.] ⁽²⁹⁾
-

⁽²⁸⁾ In attuazione del presente articolo vedi il *D.P.P. 5 dicembre 2012, n. 45* e il *D.P.P. 28 maggio 2021, n. 19*.

⁽²⁹⁾ Comma abrogato dall'*art. 37, comma 1, lett. c), L.P. 23 luglio 2021, n. 5*, entrata in vigore il 30 luglio 2021.

Art. 27

Sorveglianza tecnica sull'impianto e revisioni periodiche.

1. La sorveglianza sugli impianti è effettuata dall'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari, che dispone in qualsiasi momento ed almeno una volta ogni due anni ispezioni e verifiche funzionali e può imporre prescrizioni.
- 1-bis. Per le funivie monofune con movimento unidirezionale e le sciovie tali ispezioni e verifiche funzionali possono essere effettuate ogni quattro anni ⁽³⁰⁾.
2. In presenza di fatti tali da pregiudicare la sicurezza dell'impianto, il direttore/la direttrice dell'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari sospende l'esercizio fino alla loro eliminazione.
3. L'impianto o le parti di esso sono sottoposti periodicamente a revisione generale e speciale, nei termini e secondo le modalità determinati con regolamento di esecuzione.
4. Dopo la revisione generale l'impianto è nuovamente sottoposto a collaudo funzionale ed è rilasciato un nuovo nullaosta per il proseguimento dell'esercizio pubblico.

(30) Comma aggiunto dall'*art. 11, L.P. 22 gennaio 2010, n. 1.*

Art. 28*Oneri di collaudo e di sorveglianza.*

1. Con regolamento d'esecuzione sono determinati:
 - a) l'ammontare degli onorari di collaudo;
 - b) i costi convenzionali degli impianti, da prendere come base per il calcolo degli onorari di collaudo;
 - c) l'ammontare delle spese annue di sorveglianza;
 - d) le modalità di versamento degli importi di cui alle lettere a) e c).
2. Gli onorari di collaudo, le relative spese e i rimborsi spettanti ai collaudatori/alle collaudatrici nonché le spese annue per la sorveglianza sono dovuti dal/dalla titolare della concessione.
3. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni l'onorario di collaudo è ridotto di un terzo.
4. Al coadiutore tecnico/Alla coadiutrice tecnica come segretario/segretaria della commissione di collaudo spetta un compenso nella misura del 70 per cento dell'onorario di collaudo.
5. Il personale dell'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari ha diritto alla libera circolazione sugli impianti.
6. I/Le titolari della concessione trasportano gratuitamente i/le componenti della Commissione per le funicolari aeree e terrestri di cui all'articolo 24, comma 3, e il personale provinciale incaricato della sorveglianza sulle piste da sci.

Art. 29*Statistica.*

1. I/Le titolari della concessione forniscono all'amministrazione provinciale i dati statistici a loro richiesti.

Art. 30*Divieto pubblicitario.*

1. È vietato apporre della pubblicità sui sostegni, sui veicoli degli impianti a fune, negli spazi riguardanti l'esercizio nelle stazioni e laddove possono essere compromesse l'attenzione da parte del viaggiatore/della viaggiatrice circa le indicazioni di sicurezza relative al comportamento dell'utenza e l'efficacia dei controlli delle parti dell'impianto. Nelle stazioni e sui sostegni è ammesso applicare indicazioni sull'uso degli impianti e delle piste da sci a condizione che non vengano compromesse l'efficacia dei controlli e la leggibilità delle indicazioni relative al comportamento dei viaggiatori/delle viaggiatrici.

Capo VI**Provvidenze per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti a fune ⁽³¹⁾****Art. 30-bis***Aiuti. ⁽³²⁾*

1. La Provincia incentiva lo sviluppo e l'efficiente funzionamento delle funivie in servizio pubblico e concede contributi in conto capitale per il finanziamento di interventi riguardanti la costruzione, il miglioramento

qualitativo, l'ammmodernamento tecnologico, anche parziale, l'aumento della portata oraria, la sostituzione di parti dell'impianto, la revisione periodica prevista dalla normativa vigente, comprese le operazioni per lo spostamento delle funi portanti, nonché il miglioramento e l'aggiornamento tecnologico dei sistemi per la distribuzione e la lettura dei titoli di viaggio per:

a) gli impianti a fune in servizio di trasporto pubblico generale che costituiscono, da soli o in proseguimento con altre linee di trasporto in servizio pubblico, un collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati o tra i centri stessi;

b) gli impianti a fune in servizio pubblico ad uso sportivo o turistico-ricreativo.

2. La concessione dei contributi è regolamentata, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, da appositi criteri che determinano:

a) le spese ammissibili a contributo nel settore degli impianti a fune, tenuto conto delle differenti finalità di trasporto degli impianti di cui al comma 1;

b) le aree di interesse prettamente locale per le quali la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è ammessa a contributo, senza che esso costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE;

c) la misura massima del contributo per gli interventi di cui al comma 1, lettera a);

d) la misura massima del contributo per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), da realizzarsi nelle aree di interesse prevalentemente locale;

e) la misura massima del contributo per gli interventi di cui comma 1, lettera b), da realizzarsi al di fuori delle aree di interesse prevalentemente locale;

f) l'eventuale possibilità di cumulo tra gli aiuti di cui alle lettere c), d) ed e), o tra questi ed altre tipologie di aiuti qui non indicati;

g) l'ordine di priorità degli interventi finanziabili;

h) gli obblighi a carico dei soggetti beneficiari e le conseguenze della loro inosservanza in termini di revoca e/o restituzione, in tutto o in parte, del contributo erogato. ⁽³³⁾

3. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi a condizione che il tracciato dell'impianto funiviario si estenda prevalentemente nel territorio provinciale.

4. In caso di calamità naturali possono essere concessi, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014, aiuti per ovviare ai danni arrecati dai predetti eventi e alle maggiori spese da essi derivanti, anche sotto forma di mutui agevolati dal fondo di rotazione di cui alla [legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9](#), e successive modifiche. ⁽³⁴⁾

(31) Capo aggiunto dall'[art. 15, comma 1, L.P. 17 novembre 2017, n. 21](#), entrata in vigore il 22 novembre 2017.

(32) Articolo aggiunto dall'[art. 15, comma 1, L.P. 17 novembre 2017, n. 21](#), entrata in vigore il 22 novembre 2017.

(33) In attuazione del presente comma vedi la [Delib.G.P. 28 novembre 2017, n. 1322](#) e la [Delib.G.P. 10 novembre 2020, n. 873](#).

(34) Comma così modificato dall'[art. 5, comma 5, L.P. 23 dicembre 2021, n. 14](#), entrata in vigore il 31 dicembre 2021.

Titolo III

Funivie in servizio privato e teleferiche

Capo I

Competenza e autorizzazioni

Art. 31

Autorizzazioni.

1. Per le eventuali autorizzazioni necessarie per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fune in servizio privato è competente il comune nel quale è situato l'impianto.

Art. 32

Suddivisione delle funivie.

1. Le funivie si suddividono in:

- a) funivie per il trasporto di persone e cose;
- b) grandi teleferiche per il trasporto esclusivo di cose;
- c) piccole teleferiche e palorci per il trasporto esclusivo di cose, nonché teleferiche temporanee per trasporto di legname.

2. Per piccole teleferiche si intendono quelle con un carico utile massimo da fissare con regolamento di esecuzione.

3. Per palorci si intendono fili o funi a sbalzo, senza fune traente, per il trasporto di cose a gravità.

4. Le teleferiche temporanee per trasporto di legname sono quelle montate per un periodo di tempo limitato.

Art. 33

Nullaosta all'esercizio.

1. Il sindaco/La sindaca rilascia il nullaosta necessario all'esercizio dei seguenti impianti:

- a) funivie per il trasporto di persone e cose;
- b) grandi teleferiche per il trasporto esclusivo di cose;
- c) piccole teleferiche e palorci per il trasporto esclusivo di cose nonché teleferiche temporanee per il trasporto di legname, che sorvolano opere pubbliche, edifici abitati o strade classificate pubbliche, tranne nel caso in cui tali impianti sorvolino strade provinciali, strade in gestione alla Provincia, strade comunali o la rete viaria rurale, purché siano adottate idonee misure di protezione e venga disposta la chiusura temporanea delle strade interessate oppure vengano realizzate idonee opere di protezione dimensionate in funzione dei rischi di caduta ipotizzabili. ⁽³⁵⁾

2. Il nullaosta all'esercizio è rilasciato a condizione che l'impianto sia stato collaudato da parte di un esperto/un'esperta di funivie secondo le modalità stabilite con regolamento di esecuzione e che sia stata stipulata un'assicurazione contro i danni provocati dall'impianto a persone, animali o cose. I limiti minimi di massimale assicurativo sono stabiliti con regolamento di esecuzione, tenuto conto delle dimensioni, delle caratteristiche e dell'ubicazione dei singoli impianti.

3. Il rilascio della concessione edilizia e del nullaosta all'esercizio per le funivie di cui all'articolo 32, comma 1, lettera a), è subordinato al parere tecnico da parte dell'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari.

(35) Lettera così sostituita dall'*art. 44, comma 17, L.P. 11 luglio 2018, n. 10*, entrata in vigore il 13 luglio 2018.

Art. 34

Esperte/Esperti di funivie.

1. La redazione dei progetti, l'esecuzione del collaudo tecnico e le verifiche periodiche delle funivie per le quali è richiesto il nullaosta all'esercizio, sono effettuate da esperti/esperte di funivie iscritti/e al relativo albo istituito presso l'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari.

2. I requisiti, le competenze e le mansioni sono determinati con regolamento di esecuzione.

Art. 35*Norme di sicurezza per le funivie.*

1. Alle funivie adibite al trasporto di persone e cose, utilizzate per rifugi alpini e per scopi agricoli e come tali escluse dal regolamento (UE) n. 424/2016 del 9 marzo 2016, si applicano le norme tecniche di sicurezza di cui all'articolo 42. Con regolamento d'esecuzione possono essere previste specifiche disposizioni semplificative. ⁽³⁶⁾
2. Per le grandi e piccole teleferiche per il trasporto di cose le norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio sono fissate con regolamento di esecuzione.

⁽³⁶⁾ Comma così modificato, a decorrere dal 21 aprile 2018, dall'[art. 15, comma 2, L.P. 17 novembre 2017, n. 21](#).

Art. 36*Contributi per l'apposizione delle segnalazioni delle funivie come ostacoli alla navigazione aerea.*

1. La Giunta provinciale può concedere contributi in conto capitale nella misura massima dell'80 per cento del costo di investimento per l'apposizione delle segnalazioni delle funivie in servizio privato come ostacoli alla navigazione aerea.

Art. 37*Validità, rinnovo e decadenza del nullaosta all'esercizio nonché smantellamento dell'impianto.*

1. La validità del nullaosta all'esercizio non può superare i 20 anni, salvo rinnovo. Il rinnovo è subordinato all'esito positivo delle prove e verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 39.
2. Nel caso di mancata effettuazione o di esito negativo delle prove e verifiche di cui all'articolo 39, o in presenza di condizioni per le quali non è più garantita la sicurezza, il sindaco/la sindaca dichiara la decadenza del nullaosta all'esercizio. Il rilascio di un nuovo nullaosta è subordinato alla rimozione delle cause che ne hanno comportato la decadenza.
3. Gli impianti che non vengono utilizzati da più di tre anni devono essere smantellati entro sei mesi, previa comunicazione al comune e alla stazione forestale territorialmente competenti. Lo smantellamento deve essere effettuato dall'esercente dell'impianto provvedendo al ripristino dello stato dei luoghi, alla demolizione delle costruzioni fuori terra e all'asporto del materiale di risulta. ⁽³⁷⁾

⁽³⁷⁾ Comma così modificato dall'[art. 44, comma 18, L.P. 11 luglio 2018, n. 10](#), entrata in vigore il 13 luglio 2018.

Art. 38*Esercizio delle funivie.*

1. L'esercizio delle funivie deve svolgersi nel rispetto delle prescrizioni contenute nella concessione edilizia, nel nullaosta all'esercizio e nelle norme di sicurezza nonché nel rispetto delle disposizioni adottate a seguito delle prove e verifiche tecniche di cui all'articolo 39.
 2. Al fine di garantire la sicurezza delle funivie di cui all'articolo 32, comma 1, lettera a), l'esercente deve incaricare dell'esercizio degli impianti personale abilitato e una persona esperta del settore.
-

Art. 39*Prove e verifiche tecniche.*

1. Le funivie per le quali è richiesto il nullaosta all'esercizio vanno sottoposte periodicamente a prove e verifiche da parte di una persona esperta di funivie, al fine di accertarne la sicurezza.
2. Per tutti gli altri impianti il sindaco/la sindaca può disporre la loro verifica ad opera di una persona esperta di funivie, al fine di accertarne la sicurezza.

Titolo IV**Disposizioni comuni per le funivie in servizio pubblico e privato e disposizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea****Capo I****Norme di sicurezza****Art. 40***Ostacoli alla navigazione aerea, loro comunicazione e carte digitali.*

1. Ostacoli alla navigazione sono costruzioni verticali come tralicci, antenne, sostegni, camini e costruzioni simili nonché infrastrutture lineari come funivie, elettrodotti, funi tese e infrastrutture simili che superano certe altezze dal suolo. Dette altezze sono fissate nel regolamento di esecuzione.
2. La Ripartizione provinciale Foreste predispone le carte digitali degli ostacoli alla navigazione aerea e le rende accessibili anche tramite internet.
3. Gli ostacoli alla navigazione aerea esistenti e di nuova costruzione nonché quelli smantellati devono essere comunicati dall'esercente alla Ripartizione provinciale Foreste. Le relative modalità sono fissate con regolamento di esecuzione. ⁽³⁸⁾

⁽³⁸⁾ Articolo così modificato dall'*art. 44, comma 19, L.P. 11 luglio 2018, n. 10*, entrata in vigore il 13 luglio 2018.

Art. 41*Disposizioni per la segnalazione degli ostacoli alla navigazione aerea.*

1. Al fine di tutelare la sicurezza dei velivoli, gli ostacoli alla navigazione aerea, a seconda della loro ubicazione ed altezza, vanno dotati di idonea segnalazione permanente. L'ubicazione degli ostacoli va comunicata alle autorità competenti in materia di volo. Il relativo procedimento e le caratteristiche tecniche delle segnalazioni sono disciplinati con regolamento di esecuzione, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 709 del codice della navigazione. ⁽³⁹⁾

⁽³⁹⁾ Articolo sostituito dall'*art. 5, comma 1, della L.P. 18 ottobre 2006, n. 11*.

Art. 42*Norme di sicurezza.*

1. Fino a quando non sia diversamente disposto con regolamento di esecuzione, a tutti gli impianti esclusi dal regolamento (UE) n. 424/2016 si applicano le norme tecniche di sicurezza emanate dallo Stato per la costruzione degli impianti a fune. ⁽⁴⁰⁾
2. Per motivate ragioni e su richiesta del/della committente dell'impianto e della ditta costruttrice, l'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari può concedere deroghe alle norme tecniche di cui al comma 1. Per la concessione delle deroghe può essere sentita la Commissione per le funicolari aeree e terrestri presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

(40) Comma così modificato, a decorrere dal 21 aprile 2018, dall'*art. 15, comma 3, L.P. 17 novembre 2017, n. 21*.

Titolo IV

Disposizioni comuni per le funivie in servizio pubblico e privato e disposizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea

Capo II

Norme di sicurezza per gli impianti a fune adibiti al trasporto di persone - adeguamento al regolamento (UE) n. 424/2016 ⁽⁴¹⁾

Art. 43

Campo di applicazione.

1. Il presente capo disciplina la costruzione degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone e dei loro elementi costruttivi nonché l'immissione sul mercato dei sottosistemi e degli elementi di sicurezza, ad integrazione del regolamento (UE) n. 424/2016 relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE. ⁽⁴²⁾
2. Il presente capo si applica agli impianti a fune di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 424/2016. ⁽⁴³⁾
3. Se le caratteristiche, i sottosistemi o i componenti di sicurezza di impianti esistenti subiscono modifiche, a tali modifiche e alle loro incidenze sul complesso dell'impianto possono essere applicate le disposizioni di questo capo. ⁽⁴⁴⁾

(41) Rubrica così modificata, a decorrere dal 21 aprile 2018, dall'*art. 15, comma 4, L.P. 17 novembre 2017, n. 21*.

(42) Comma così sostituito, a decorrere dal 21 aprile 2018, dall'*art. 15, comma 5, L.P. 17 novembre 2017, n. 21*.

(43) Comma così sostituito, a decorrere dal 21 aprile 2018, dall'*art. 15, comma 6, L.P. 17 novembre 2017, n. 21*.

(44) Comma così modificato, a decorrere dal 21 aprile 2018, dall'*art. 15, comma 7, L.P. 17 novembre 2017, n. 21*.

Art. 44

Definizioni. ⁽⁴⁵⁾

1. Si applicano le definizioni ai cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 424/2016.

(45) Articolo così sostituito, a decorrere dal 21 aprile 2018, dall'*art. 15, comma 8, L.P. 17 novembre 2017, n. 21*.

Art. 45

Conformità ai requisiti essenziali.

- [1. Gli impianti a fune e la relativa infrastruttura, i sottosistemi e i componenti di sicurezza di un impianto devono rispondere ai requisiti essenziali di cui all'allegato II a loro applicabili.] ⁽⁴⁶⁾
- [2. Ai fini della rispondenza degli impianti e delle relative infrastrutture, dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza ai requisiti essenziali di cui all'allegato II, si applicano le disposizioni del presente capo, fatte salve le altre disposizioni comunitarie. L'osservanza di detti requisiti può richiedere il ricorso a specifiche europee particolari stabilite a tal fine. Gli estremi delle specifiche europee sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.] ⁽⁴⁷⁾

[3. Le ulteriori specifiche tecniche necessarie per completare le specifiche europee o le altre norme non devono compromettere l'osservanza dei requisiti essenziali di cui all'allegato II.] ⁽⁴⁸⁾

[4. È consentita l'immissione sul mercato dei componenti di sicurezza o dei sottosistemi in vista del loro impiego o la costruzione e la messa in servizio degli impianti a fune nel rispetto delle disposizioni del presente capo.] ⁽⁴⁹⁾

5. Sono fatte salve le disposizioni che prescrivono determinati requisiti necessari a garantire la protezione delle persone e, in particolare, del personale durante l'uso degli impianti, purché gli stessi rispondano ai requisiti essenziali di sicurezza di cui al presente capo.

(46) Comma abrogato, a decorrere dal 21 aprile 2018, dall'art. 17, comma 1, lettera a), L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

(47) Comma abrogato, a decorrere dal 21 aprile 2018, dall'art. 17, comma 1, lettera a), L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

(48) Comma abrogato, a decorrere dal 21 aprile 2018, dall'art. 17, comma 1, lettera a), L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

(49) Comma abrogato, a decorrere dal 21 aprile 2018, dall'art. 17, comma 1, lettera a), L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

Art. 46

Analisi e relazione di sicurezza.

1. Il progetto di impianto a fune è sottoposto su incarico del/della committente o del suo/della sua rappresentante ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 424/2016 all'analisi di sicurezza e alla redazione di una relazione di sicurezza. ⁽⁵⁰⁾

2. [Sulla base dell'analisi di cui al comma 1 vengono elaborati la relazione sulla sicurezza di cui all'allegato III ove sono indicate le misure idonee ad affrontare gli eventuali rischi, nonché l'elenco dei componenti di sicurezza a cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 48 e 49; l'analisi di sicurezza e la relazione sono parte integrante del progetto funiviario definitivo.] ⁽⁵¹⁾

3. L'analisi e la relazione di sicurezza di cui al comma 1 sono elaborate dal/dalla progettista dell'impianto a fune o da altro esperto abilitato/altra esperta abilitata alla progettazione stessa. ⁽⁵²⁾

(50) Comma così sostituito, a decorrere dal 21 aprile 2018, dall'art. 15, comma 9, L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

(51) Comma abrogato, a decorrere dal 21 aprile 2018, dall'art. 17, comma 1, lettera a), L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

(52) Comma così sostituito, a decorrere dal 21 aprile 2018, dall'art. 15, comma 10, L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

Art. 47

Norme armonizzate. ⁽⁵³⁾

[1. Se una disposizione nazionale, che recepisce una norma europea armonizzata i cui estremi siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, è conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato II, gli impianti e la relativa infrastruttura, i sottosistemi nonché i componenti di sicurezza di un impianto costruiti ai sensi di detta disposizione si presumono conformi ai requisiti essenziali di cui trattasi.

2. In assenza di norme europee armonizzate si adottano le norme statali di sicurezza in vigore per l'applicazione corretta dei requisiti essenziali di cui all'allegato II, purché non in contrasto con questi ultimi. Su richiesta possono essere concesse deroghe, a condizione che venga dimostrato lo stesso livello di sicurezza e vengano rispettati i requisiti essenziali di cui all'allegato II. La presente disposizione non si applica ai sottosistemi e componenti di sicurezza dotati della dichiarazione di conformità CE.

3. Le disposizioni da applicare nell'ambito delle norme armonizzate all'infrastruttura e all'esercizio di impianti a fune possono essere recepite con apposito regolamento di esecuzione.]

(53) Articolo abrogato, a decorrere dal 21 aprile 2018, dall'art. 17, comma 1, lettera a), L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

Art. 48

Immissione sul mercato e messa in servizio di componenti di sicurezza. (54)

[1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 49, i componenti di sicurezza destinati agli impianti di cui al presente capo sono immessi sul mercato solo se rispondono ai requisiti essenziali di cui all'allegato II.

2. I componenti di sicurezza di cui al comma 1 possono essere immessi sul mercato solo se consentono di realizzare impianti, nei quali sono da inserire, rispondenti ai requisiti essenziali di cui all'allegato II.

3. I componenti di sicurezza di cui al comma 1 sono messi in servizio solo se consentono di realizzare impianti, nei quali sono da inserire, che in caso di corretta installazione e manutenzione nonché di esercizio conforme alla loro destinazione, non mettono a rischio la salute e la sicurezza delle persone nonché la sicurezza dei beni.]

(54) Articolo abrogato, a decorrere dal 21 aprile 2018, dall'art. 17, comma 1, lettera a), L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

Art. 49

Dichiarazione "CE" di conformità e marcatura "CE" di conformità dei componenti di sicurezza. (55)

[1. I componenti di sicurezza indicati nell'elenco di cui all'articolo 46 sono considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato II, se sono muniti della marcatura «CE» di conformità di cui all'allegato IX e della dichiarazione «CE» di conformità di cui all'allegato IV.

2. Prima che un componente di sicurezza sia immesso sul mercato, la ditta costruttrice o il suo/la sua rappresentante deve:

a) sottoporre il componente di sicurezza ad una procedura di valutazione della conformità ai sensi dell'allegato V;

b) apporre sul componente di sicurezza la marcatura «CE» di conformità di cui all'allegato IX e redigere la dichiarazione «CE» di conformità ai sensi dell'allegato IV, utilizzando la modulistica indicata nella decisione 93/465/CEE.

3. La procedura di valutazione della conformità di un componente di sicurezza è svolta, su richiesta della ditta costruttrice o del suo/della sua rappresentante, da un organismo notificato.

4. Se disposizioni comunitarie prevedono l'apposizione sul componente di sicurezza della marcatura «CE» di conformità per aspetti diversi da quelli previsti dal presente capo, l'apposizione della medesima sul componente di sicurezza ai sensi del presente capo indica che lo stesso è anche conforme alle suddette disposizioni.

5. Se la ditta costruttrice o il suo/la sua rappresentante non hanno osservato gli obblighi previsti dai commi 2 e 3, alla loro osservanza deve provvedere chiunque immetta sul mercato i componenti di sicurezza. Ai medesimi obblighi è tenuto anche chiunque costruisca componenti di sicurezza non destinati ad essere immessi sul mercato.]

(55) Articolo abrogato, a decorrere dal 21 aprile 2018, dall'art. 17, comma 1, lettera a), L.P. 17 novembre 2017, n. 21.

Art. 50

Immissione sul mercato dei sottosistemi. (56)

[1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 51, i sottosistemi di cui all'allegato I sono immessi sul mercato se rispondono ai requisiti essenziali di cui all'allegato II.

2. I sottosistemi di cui all'allegato I non possono essere immessi sul mercato se non consentono di realizzare impianti, nei quali sono da inserire, rispondenti ai requisiti essenziali di cui all'allegato II.]

(56) Articolo abrogato, a decorrere dal 21 aprile 2018, dall'*art. 17, comma 1, lettera a), L.P. 17 novembre 2017, n. 21.*

Art. 51

Dichiarazione di conformità dei sottosistemi. (57)

[1. I sottosistemi indicati nell'allegato I sono considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato II, se sono muniti della dichiarazione «CE» di conformità prevista all'allegato VI e della documentazione tecnica prevista al comma 3.

2. Su richiesta della ditta costruttrice o del suo/ della sua rappresentante o, in mancanza di questi, di chi immette sul mercato il sottosistema, l'organismo notificato effettua la procedura di esame «CE» del sottosistema di cui all'allegato VII.

3. L'organismo notificato rilascia l'attestato di esame «CE» ai sensi dell'allegato VII ed elabora la relativa documentazione tecnica. La documentazione tecnica contiene i documenti relativi alle caratteristiche del sottosistema ed eventuali documenti che attestino la conformità dei componenti di sicurezza, nonché gli elementi relativi alle condizioni e ai limiti di esercizio e alle istruzioni di manutenzione.

4. La ditta costruttrice o il suo/la sua rappresentante o chi immette sul mercato il sottosistema redige la dichiarazione «CE» di conformità di cui all'allegato VI sulla base dell'attestato dell'esame «CE» rilasciato dall'organismo notificato ai sensi del comma 3.]

(57) Articolo abrogato, a decorrere dal 21 aprile 2018, dall'*art. 17, comma 1, lettera a), L.P. 17 novembre 2017, n. 21.*

Art. 52

Impianti.

1. Se l'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari ritiene che il componente di sicurezza o il sottosistema presenti caratteristiche innovative in termini di progettazione o di costruzione, può stabilire, sentita eventualmente la Commissione per le funicolari aeree e terrestri presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, particolari condizioni per la costruzione, la messa in servizio e l'esercizio dell'impianto nel quale il componente di sicurezza o il sottosistema innovativo deve essere impiegato; tali particolari condizioni con le relative motivazioni sono comunicate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 53

Misure di salvaguardia.

1. L'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari adotta i provvedimenti provvisori per limitare le condizioni d'impiego di un componente di sicurezza o di un sottosistema o per vietarne l'utilizzazione se constata che tale componente di sicurezza, pur recante la marcatura «CE» di conformità, immesso sul mercato e utilizzato conformemente alla sua destinazione, o che tale sottosistema, pur corredato della dichiarazione «UE» di conformità di cui all'articolo 51 e utilizzato conformemente alla sua destinazione, mette a rischio la salute e la sicurezza delle persone e la sicurezza dei beni. (58)

2. L'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari informa immediatamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sui provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, indicando se la mancata conformità deriva:

a) dall'inosservanza dei requisiti essenziali di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 424/2016; (59)

- b) da una non corretta applicazione delle specifiche europee, qualora ne sia invocata l'applicazione;
- c) da una lacuna delle specifiche europee.

3. L'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari adotta nei casi di cui al comma 1 i provvedimenti definitivi conformemente alle conclusioni comunicate dalla Commissione europea dopo l'esame dei casi e le consultazioni a livello di Unione da parte della stessa. ⁽⁶⁰⁾

4. Se un componente di sicurezza o un sottosistema corredato della marcatura "CE" risulta non conforme, l'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari informa immediatamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ⁽⁶¹⁾

⁽⁵⁸⁾ Comma così modificato, a decorrere dal 21 aprile 2018, dall'*art. 15, comma 12, L.P. 17 novembre 2017, n. 21*.

⁽⁵⁹⁾ Lettera così sostituita dall'*art. 5, comma 6, L.P. 23 dicembre 2021, n. 14*, entrata in vigore il 31 dicembre 2021.

⁽⁶⁰⁾ Comma così modificato dall'*art. 15, comma 13, L.P. 17 novembre 2017, n. 21*, entrata in vigore il 22 novembre 2017.

⁽⁶¹⁾ Comma così sostituito dall'*art. 15, comma 14, L.P. 17 novembre 2017, n. 21*, entrata in vigore il 22 novembre 2017.

Art. 54

Organismi notificati. ⁽⁶²⁾

[1. L'elenco degli organismi notificati, che effettuano la valutazione di conformità dei componenti di sicurezza e sottosistemi secondo gli allegati V e VII è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.]

⁽⁶²⁾ Articolo abrogato, a decorrere dal 21 aprile 2018, dall'*art. 17, comma 1, lettera a), L.P. 17 novembre 2017, n. 21*.

Art. 55

Marcatura "CE" di conformità. ⁽⁶³⁾

[1. La marcatura «CE» di conformità è costituita dalle iniziali «CE», secondo il simbolo grafico indicato nell'allegato IX; essa è apposta in modo chiaro e visibile su ogni componente di sicurezza o, se ciò non è possibile, su una etichetta fissata al componente di sicurezza in modo permanente ed è corredata delle ultime due cifre dell'anno nel quale è stata apposta e dal numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nell'ambito della procedura di cui all'articolo 49, comma 3.

2. È vietato apporre sui componenti di sicurezza marcature o iscrizioni che possano indurre altri in errore circa il significato o il simbolo grafico della marcatura «CE» di conformità. Ogni altra marcatura apposta non deve limitare la visibilità e la leggibilità della marcatura «CE» di conformità.]

⁽⁶³⁾ Articolo abrogato, a decorrere dal 21 aprile 2018, dall'*art. 17, comma 1, lettera a), L.P. 17 novembre 2017, n. 21*.

Art. 56

Indebita apposizione delle marcature CE.

1. Fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste, se l'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari accerta l'apposizione della marcatura «CE» di conformità in violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 424/2016, ingiunge alla ditta costruttrice o al suo/alla sua rappresentante di conformare il componente di sicurezza alle disposizioni suddette di fare cessare l'infrazione, fissando un congruo termine per l'adempimento. Nel caso di persistenza dell'infrazione, l'ufficio provinciale competente in

materia di trasporti funiviari comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'accertamento dell'infrazione. ⁽⁶⁴⁾

(64) Comma così modificato, a decorrere dal 21 aprile 2018, dall'*art. 15, comma 15, L.P. 17 novembre 2017, n. 21*.

Titolo V

Sanzioni amministrative e organi di vigilanza

Capo I

Sanzioni amministrative

Art. 57

Sanzioni amministrative pecuniarie per funivie in servizio pubblico.

1. Chiunque costruisca, anche parzialmente, una linea funiviaria in servizio pubblico ovvero esegua modifiche, sostituzioni o rifacimenti di impianti o di relative parti senza autorizzazione all'inizio dei lavori, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 550,00 a euro 11.000,00.
 2. Chi effettua l'esercizio di una linea funiviaria in servizio pubblico senza il prescritto nullaosta all'esercizio è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.800,00 a euro 11.000,00.
 3. Chi, nell'esercizio di una linea funiviaria in servizio pubblico, viola le relative disposizioni di legge o regolamentari è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 550,00 a euro 5.500,00.
 4. Il/La titolare della concessione che applica tariffe di trasporto non approvate o non espone al pubblico la tabella contenente le tariffe, gli orari e le disposizioni per i viaggiatori o che appone pubblicità in violazione dell'articolo 30, è punito/a con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 2.800,00.
 5. In caso di recidiva le sanzioni sono raddoppiate.
-

Art. 58

Sanzioni amministrative pecuniarie per funivie in servizio privato. ⁽⁶⁵⁾

1. È punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 750,00 euro, chi:
 - a) gestisce una funivia in servizio privato senza il nullaosta all'esercizio;
 - b) gestisce una piccola teleferica, un palorcio oppure una teleferica temporanea per il trasporto di legname senza idonee misure di protezione, chiusura oppure opere di protezione;
 - c) non provvede allo smantellamento di un impianto non utilizzato da più di tre anni.
-

(65) Articolo così sostituito dall'*art. 44, comma 20, L.P. 11 luglio 2018, n. 10*, entrata in vigore il 13 luglio 2018.

Art. 58-bis

Sanzioni amministrative pecuniarie per ostacoli alla navigazione aerea. ⁽⁶⁶⁾

1. Chi non comunica gli ostacoli alla navigazione aerea oppure il loro smantellamento, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 775,00 euro a 1.550,00 euro.
-

(66) Articolo aggiunto dall'*art. 44, comma 21, L.P. 11 luglio 2018, n. 10*, entrata in vigore il 13 luglio 2018.

Art. 59

Sanzioni amministrative pecuniarie in relazione al regolamento (UE) n. 424/2016. ⁽⁶⁷⁾

1. Chi fabbrica o immette sul mercato componenti di sicurezza destinati agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone, privi della marcatura «CE», è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 a euro 12.000,00.
2. Chi fabbrica o immette sul mercato componenti di sicurezza o sottosistemi che non siano corredati della dichiarazione «CE» di conformità è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 a euro 12.000,00.
3. Chi appone indebitamente sui componenti di sicurezza la marcatura «CE» ovvero marchi che possono confondersi con la predetta marcatura è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000,00 a euro 14.000,00.
4. Chi appone sui componenti di sicurezza marchi che possono limitare la visibilità o la leggibilità della marcatura «CE» è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.000,00.
5. Chi, essendo legalmente tenuto a conservare la documentazione tecnica dei componenti di sicurezza, dei sottosistemi e dell'impianto, non la rende disponibile a richiesta dell'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00.

⁽⁶⁷⁾ Rubrica così modificata, a decorrere dal 21 aprile 2018, dall'*art. 15, comma 16, L.P. 17 novembre 2017, n. 21*.

Art. 60

Uffici competenti.

1. Per lo svolgimento della procedura relativa all'applicazione delle sanzioni amministrative è responsabile l'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari, salvo quanto disposto dal comma 2.
2. Per lo svolgimento della procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative agli impianti a fune in servizio privato e agli ostacoli alla navigazione aerea è competente l'Ufficio provinciale Amministrazione forestale. ⁽⁶⁸⁾

⁽⁶⁸⁾ Comma così sostituito dall'*art. 44, comma 22, L.P. 11 luglio 2018, n. 10*, entrata in vigore il 13 luglio 2018.

Art. 61

Organi di sorveglianza.

1. Il personale dell'ufficio provinciale competente in materia di trasporti funiviari vigila sull'osservanza delle disposizioni riguardanti le funivie in servizio pubblico e di quelle di cui al titolo IV, capo II.
2. Il personale appartenente al corpo forestale provinciale e il personale comunale incaricato dal sindaco/dalla sindaca vigila sull'applicazione delle norme sugli impianti a fune in servizio privato e sulle teleferiche.

Titolo VI**Disposizioni transitorie e finali****Capo I****Norme transitorie****Art. 62**

Disposizione transitoria circa l'applicazione delle disposizioni della direttiva 2000/9/CE. ⁽⁶⁹⁾

[1. La costruzione e la messa in servizio degli impianti, i cui progetti definitivi siano stati presentati per l'approvazione entro il 2 maggio 2004, ferma restando l'applicazione delle altre norme di cui al titolo IV, capo II, sono consentite in deroga a quanto previsto dagli articoli 49 e 51, a condizione che:

- a) siano comunque rispettate le norme tecniche nazionali di sicurezza e le specifiche tecniche vigenti, necessarie e sufficienti a garantire la rispondenza dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi utilizzati nell'impianto ai requisiti essenziali di cui all'allegato II;
- b) la costruzione dei dispositivi meccanici ed elettrotecnici dell'impianto sia completata entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data del 2 maggio 2004;
- c) la messa in servizio avvenga entro sei mesi dalla scadenza della data di cui alla lettera b).]

(69) Articolo abrogato, a decorrere dal 21 aprile 2018, dall'[art. 17, comma 1, lettera a\), L.P. 17 novembre 2017, n. 21](#).

Art. 63

Disposizione transitoria circa la comunicazione degli ostacoli alla navigazione aerea.

1. Le comunicazioni degli ostacoli alla navigazione aerea effettuate secondo la legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5, e successive modifiche, mantengono la loro validità.

Art. 63-bis

Disposizione transitoria per la liquidazione dei contributi. (70)

[1. La legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6, e successive modifiche, e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il D.P.G.P. 8 aprile 1997, n. 9, e successive modifiche, continuano ad applicarsi per la liquidazione delle domande di contributo già accolte ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento. Per le domande di contributo presentate nell'anno 2017 prima dell'entrata in vigore del presente articolo ed in conformità alla legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6, si applica la disciplina prevista dalla presente legge.]

(70) Articolo aggiunto dall'[art. 15, comma 17, L.P. 17 novembre 2017, n. 21](#), entrata in vigore il 22 novembre 2017, e poi abrogato dall'[art. 5, comma 7, L.P. 23 dicembre 2021, n. 14](#), entrata in vigore il 31 dicembre 2021.

TITOLO VI

Disposizioni transitorie e finali

Capo II

Disposizioni finali

Art. 64

Modifiche alla legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6.

1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6, è così sostituita:

"d) nel 50 per cento per le sciovie."

2. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6, è così sostituito:

"3. I contributi di cui al comma 2, lettere a), b) e c) sono stanziati, suddivisi in parti uguali, in tre esercizi consecutivi; quelli di cui alla lettera d) su un unico esercizio."

Art. 65
Abrogazioni.

1. Sono abrogati:

- a) la legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, e successive modifiche;
- b) la legge provinciale 6 giugno 1977, n. 14;
- c) la lettera e) del comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6;
- d) la legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 5, e successive modifiche;
- e) l'articolo 17 ed il comma 3 dell'*articolo 20 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5*, e successive modifiche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Allegato I ⁽⁷¹⁾

(articoli 44, 50 e 51)

Sottosistemi di un impianto

Ai fini della presente legge, un impianto si compone delle infrastrutture e dei sottosistemi elencati in prosieguo, dovendo ogni volta essere presi in considerazione i requisiti di idoneità al servizio e quelli relativi alla manutenzione tecnica:

- 1. Funi e attacchi di funi
- 2. Argani e freni
- 3. Dispositivi meccanici
 - 3.1. Dispositivi di tensione delle funi
 - 3.2. Meccanismi delle stazioni
 - 3.3. Meccanica di linea
- 4. Veicoli
 - 4.1. Cabine, sedili e dispositivi di traino
 - 4.2. Sospensione
 - 4.3. Carrelli
 - 4.4. Collegamenti con le funi
- 5. Dispositivi elettrotecnici
 - 5.1. Dispositivi di comando, di controllo e di sicurezza
 - 5.2. Dispositivi di comunicazione e di informazione
 - 5.3. Dispositivi parafulmini
- 6. Dispositivi di soccorso
 - 6.1. Dispositivi di soccorso fissi
 - 6.2. Dispositivi di soccorso mobili

⁽⁷¹⁾ Allegato abrogato, a decorrere dal 21 aprile 2018, dall'*art. 17, comma 1, lettera a), L.P. 17 novembre 2017, n. 21*.

1. Oggetto. ⁽⁷³⁾

(Articoli 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53 e 62)

[Il presente allegato definisce i requisiti essenziali che si applicano alla progettazione, alla costruzione e alla messa in servizio degli impianti definiti all'articolo 44 e i requisiti di idoneità al servizio nonché quelli relativi alla manutenzione tecnica.]

⁽⁷²⁾ L'Allegato II è stato abrogato, a decorrere dal 21 aprile 2018, dall'*art. 17, comma 1, lettera a), L.P. 17 novembre 2017, n. 21.*

⁽⁷³⁾ L'Allegato II è stato abrogato, a decorrere dal 21 aprile 2018, dall'*art. 17, comma 1, lettera a), L.P. 17 novembre 2017, n. 21.*

2. Requisiti generali. ⁽⁷⁴⁾

2.1. Sicurezza delle persone

La sicurezza degli utenti, del personale e dei terzi è un requisito fondamentale per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti.

2.2. Principi di sicurezza

Per quanto riguarda la progettazione, la realizzazione e i requisiti di idoneità all'esercizio, nonché quelli relativi alla manutenzione tecnica di un impianto, devono essere applicati nell'ordine i principi seguenti:

- eliminare o almeno ridurre i pericoli mediante soluzioni progettuali o costruttive;
- definire e adottare le misure di protezione necessarie rispetto ai pericoli che non possono essere eliminati mediante soluzioni progettuali o costruttive;
- definire e rendere note le precauzioni da prendere per evitare i pericoli che non è stato possibile eliminare completamente mediante le soluzioni e le misure di cui al primo e al secondo trattino.

2.3. Considerazione dei vincoli esterni

Ogni impianto deve essere progettato e costruito in modo che possa essere utilizzato in condizioni di sicurezza tenendo conto del tipo dell'impianto, delle caratteristiche del terreno e dell'ambiente, delle condizioni atmosferiche e meteorologiche, delle eventuali opere e degli eventuali ostacoli terrestri e aerei situati nelle vicinanze.

2.4. Dimensionamento

L'impianto, i sottosistemi e tutti i suoi componenti di sicurezza devono essere dimensionati, progettati e realizzati in modo da resistere con una sicurezza sufficiente alle sollecitazioni corrispondenti a tutte le condizioni prevedibili, anche fuori esercizio, tenendo conto in particolare delle azioni esterne, degli effetti dinamici e dei fenomeni di fatica, conformemente allo stato dell'arte, in particolare per la scelta dei materiali.

2.5. Montaggio

2.5.1. L'impianto, i sottosistemi e tutti i componenti di sicurezza devono essere progettati e realizzati in modo da garantirne l'assemblaggio e l'installazione in condizioni di sicurezza.

2.5.2. I componenti di sicurezza devono essere progettati in modo che gli errori di assemblaggio vengano resi impossibili o dalla loro costruzione o mediante appropriate marcature sui componenti stessi.

2.6. Integrità dell'impianto

2.6.1. I componenti di sicurezza devono essere progettati, realizzati e utilizzati in modo che sia garantita sempre la loro integrità funzionale e/o la sicurezza dell'impianto, secondo quanto definito nell'analisi di sicurezza di cui all'allegato III, affinché un loro guasto sia altamente improbabile e con un adeguato margine di sicurezza.

2.6.2. L'impianto deve essere progettato e realizzato in modo che, nel suo esercizio, qualsiasi eventuale guasto di un componente che possa incidere, anche indirettamente, sulla sicurezza, sia oggetto a tempo

opportuno di un'adeguata misura.

2.6.3. Le garanzie di cui ai punti 2.6.1 e 2.6.2 devono applicarsi durante tutto l'intervallo di tempo compreso tra due verifiche previste del componente di cui si tratta. Gli intervalli per la verifica dei componenti di sicurezza devono essere chiaramente specificati nelle istruzioni.

2.6.4. I componenti di sicurezza installati negli impianti come pezzi di ricambio devono soddisfare i requisiti essenziali di questo allegato nonché le condizioni concernenti l'azione combinata con gli altri componenti dell'impianto.

2.6.5. Si devono adottare disposizioni affinché gli effetti di un incendio nell'impianto non mettano a rischio la sicurezza delle persone trasportate e del personale.

2.6.6. Si devono adottare disposizioni particolari per proteggere gli impianti e le persone dalle conseguenze dei fulmini.

2.7. Dispositivi di sicurezza

2.7.1. Qualsiasi malfunzionamento che si verifichi nell'impianto capace di provocare un'avaria pregiudizievole per la sicurezza deve, se possibile, essere rilevato, segnalato e trattato da un dispositivo di sicurezza. Lo stesso vale per qualsiasi avvenimento esterno normalmente prevedibile e che possa mettere a repentaglio la sicurezza.

2.7.2. L'impianto deve poter essere arrestato manualmente in qualsiasi momento.

2.7.3. Dopo un arresto provocato da un dispositivo di sicurezza, la rimessa in funzione dell'impianto dev'essere possibile solo dopo che siano state adottate le misure del caso.

2.8. Requisiti relativi alla manutenzione tecnica

L'impianto deve essere progettato e realizzato in modo da consentire di effettuare i lavori di manutenzione e di riparazione, ordinari e straordinari, in condizioni di sicurezza.

2.9. Disturbo da emissioni

L'impianto deve essere progettato e realizzato in modo che il disturbo interno ed esterno derivante dalle emissioni di gas inquinanti, dal rumore o dalle vibrazioni rispetti i limiti prescritti.]

(74) L'Allegato II è stato abrogato, a decorrere dal 21 aprile 2018, dall'*art. 17, comma 1, lettera a), L.P. 17 novembre 2017, n. 21*.

3. Requisiti concernenti le infrastrutture. (75)

[3.1. Tracciato, velocità, distanziamento dei veicoli

3.1.1. L'impianto deve essere progettato per funzionare in condizioni di sicurezza tenendo conto delle caratteristiche del terreno e dei dintorni, delle condizioni atmosferiche e meteorologiche, delle eventuali opere e degli eventuali ostacoli terrestri e aerei situati nelle vicinanze, in modo da non provocare inconvenienti e pericoli, in qualsiasi condizione di utilizzazione, manutenzione o evacuazione delle persone.

3.1.2. Si deve garantire lateralmente e verticalmente una distanza sufficiente tra i veicoli, i dispositivi di traino, le vie di corsa, le funi, ecc. e le eventuali opere nonché gli eventuali ostacoli terrestri e aerei situati nelle vicinanze, tenendo conto degli spostamenti verticali, longitudinali e laterali delle funi e dei veicoli o dei dispositivi di traino, ponendosi nelle condizioni prevedibili di esercizio più sfavorevoli.

3.1.3. La distanza massima tra i veicoli e il suolo deve tener conto della natura dell'impianto, dei tipi di veicoli e delle modalità di soccorso. Nel caso di veicoli aperti, essa deve tenere conto del pericolo di caduta e degli aspetti psicologici connessi all'altezza del sorvolo.

3.1.4. La velocità massima dei veicoli o dei dispositivi di traino, il loro distanziamento minimo nonché le loro prestazioni di accelerazione e di frenatura devono essere scelti in modo da garantire la sicurezza delle persone e del funzionamento dell'impianto.

3.2. Stazioni e opere di linea

3.2.1. Le stazioni e le opere di linea devono essere progettate, costruite ed attrezzate in modo da essere stabili. Esse devono consentire una guida sicura delle funi, dei veicoli e dei dispositivi di traino e devono poter essere sottoposte a manutenzione in piena sicurezza, indipendentemente dalle possibili condizioni di esercizio.

3.2.2. Le aree di imbarco e di sbarco dell'impianto devono essere configurate in modo da consentire la circolazione dei veicoli, dei dispositivi di traino e delle persone in condizioni di sicurezza. Il movimento dei veicoli e dei dispositivi di traino nelle stazioni deve poter avvenire senza pericoli per le persone, tenendo conto della loro eventuale partecipazione attiva.]

(75) L'Allegato II è stato abrogato, a decorrere dal 21 aprile 2018, dall'*art. 17, comma 1, lettera a)*, *L.P. 17 novembre 2017, n. 21*.

4. Requisiti concernenti le funi, gli argani e i freni, nonché gli impianti meccanici e elettrici. (76)

4.1. Funi e relativi appoggi

4.1.1. Si devono adottare tutte le disposizioni conformemente allo stato dell'arte, per - evitare la rottura delle funi e dei relativi attacchi;

- assicurare i valori limite di sollecitazione;
- assicurarne la sicurezza agli appoggi ed impedirne lo scarrucolamento;
- permetterne la sorveglianza.

4.1.2. Quando non è possibile eliminare totalmente un pericolo di scarrucolamento delle funi, si devono adottare disposizioni per garantire, in caso di scarrucolamento, la trattenuta delle funi e l'arresto dell'impianto senza rischi per le persone.

4.2. Dispositivi meccanici

4.2.1. Argani Le prestazioni e le possibilità di impiego dell'argano devono essere adeguate ai vari regimi e modalità di esercizio.

4.2.2. Sistemi di trazione di emergenza L'impianto deve disporre di un sistema di trazione di emergenza alimentato da una fonte di energia indipendente dal sistema di trazione principale, a meno che l'analisi di sicurezza dimostri che un sistema di trazione di emergenza non è necessario per consentire un'evacuazione semplice, rapida e sicura degli utenti dall'impianto, in particolare dalle vetture o dai dispositivi di traino.

4.2.3. Frenatura

4.2.3.1. In caso di urgenza, l'arresto dell'impianto e/o dei veicoli deve essere possibile in qualsiasi momento e nelle più sfavorevoli condizioni di carico e di aderenza sulla puleggia motrice ammesse durante l'esercizio. Lo spazio di arresto deve essere tanto breve quanto lo richiede la sicurezza dell'impianto.

4.2.3.2. I valori di decelerazione devono essere compresi entro limiti opportunamente fissati in modo da garantire la sicurezza delle persone, nonché il buon comportamento dei veicoli, delle funi e delle altre parti dell'impianto.

4.2.3.3. Su tutti gli impianti la frenatura sarà ottenuta mediante due o più sistemi, ciascuno in grado di provocare l'arresto, e coordinati in modo da sostituire automaticamente il sistema in azione qualora la sua efficacia risultasse insufficiente. L'ultimo sistema di frenatura della fune di trazione deve esercitare la sua azione direttamente sulla puleggia motrice. Queste disposizioni non si applicano alle sciovie.

4.2.3.4. L'impianto deve essere munito di un dispositivo di arresto e di blocco efficace che impedisca qualsiasi rimessa in moto intempestiva.

4.3. Organi di comando

I dispositivi di comando devono essere progettati e realizzati in modo da essere sicuri e affidabili nonché resistenti alle sollecitazioni normali di esercizio, agli influssi esterni come l'umidità, le temperature estreme e le perturbazioni elettromagnetiche, in modo da non provocare situazioni pericolose, anche in caso di manovre errate.

4.4. Organi di comunicazione

Il personale deve poter comunicare in permanenza mediante opportuni dispositivi e, in caso di urgenza, informare gli utenti.]

(76) L'Allegato II è stato abrogato, a decorrere dal 21 aprile 2018, dall'*art. 17, comma 1, lettera a)*, *L.P. 17 novembre 2017, n. 21*.

5. Veicoli e dispositivi di traino. ⁽⁷⁷⁾

[5.1. I veicoli e/o i dispositivi di traino devono essere progettati e attrezzati in modo che, nelle condizioni di impiego prevedibili, nessuno possa cadere e correre altri pericoli.

5.2. Gli attacchi dei veicoli e dei dispositivi di traino devono essere progettati e realizzati in modo che anche nelle condizioni più sfavorevoli

- non danneggino la fune

- non possano scorrere, salvo consentire uno slittamento non rilevante del veicolo, del dispositivo di traino e dell'impianto.

5.3. Le porte dei veicoli (delle vetture, delle cabine) devono essere progettate e realizzate in modo da potere essere chiuse e bloccate. Il pavimento e le pareti dei veicoli devono essere progettati e fabbricati in modo da resistere in qualsiasi circostanza alle pressioni e alle spinte esercitate dagli utenti.

5.4. Se per la sicurezza di esercizio è richiesta la presenza di un agente a bordo del veicolo, quest'ultimo deve essere munito di attrezzature che gli consentano di esercitare le sue funzioni.

5.5. I veicoli e/o i dispositivi di traino e, in particolare, le loro sospensioni devono essere progettati e realizzati in modo da garantire la sicurezza degli addetti che intervengono sugli stessi nel rispetto delle opportune regole e avvertenze.

5.6. Nel caso di veicoli ad ammortamento automatico, devono essere adottate tutte le disposizioni per arrestare, senza rischi per gli utenti, prima dell'uscita, un veicolo non correttamente accoppiato alla fune e, in arrivo, un veicolo non disaccoppiato evitando che tali veicoli precipitino.

5.7. I veicoli di funicolari e - qualora la tipologia dell'impianto lo consenta - di funivie bifuni debbono prevedere un dispositivo di frenatura che agisca automaticamente sulla rotaia allorché la rottura della fune traente non possa ragionevolmente essere esclusa.

5.8. Qualora altre misure non possano escludere pericoli di scarrucolamento, il veicolo deve essere munito di un dispositivo antiscarrucolamento che ne consenta l'arresto senza rischi per le persone.]

⁽⁷⁷⁾ L'Allegato II è stato abrogato, a decorrere dal 21 aprile 2018, dall'[art. 17, comma 1, lettera a\), L.P. 17 novembre 2017, n. 21](#).

6. Dispositivi per gli utenti. ⁽⁷⁸⁾

[L'accesso alle aree d'imbarco e la partenza dalle aree di sbarco, nonché l'imbarco e lo sbarco degli utenti devono essere organizzati in modo da garantire la sicurezza delle persone in particolare nelle zone con pericoli di caduta, tenendo conto della circolazione e del parcheggio dei veicoli. L'impianto deve poter essere usato da parte di bambini e di persone a mobilità ridotta senza pericoli per la loro sicurezza, se è previsto che esso effettui il trasporto delle suddette categorie di persone.]

⁽⁷⁸⁾ L'Allegato II è stato abrogato, a decorrere dal 21 aprile 2018, dall'[art. 17, comma 1, lettera a\), L.P. 17 novembre 2017, n. 21](#).

7. Idoneità all'esercizio. ⁽⁷⁹⁾

[7.1. Sicurezza

7.1.1. Devono essere adottate tutte le disposizioni e le misure tecniche affinché l'impianto possa essere utilizzato conformemente alla sua destinazione e alle sue specifiche tecniche nonché alle condizioni di utilizzazione prescritte e possano essere rispettate le avvertenze per la manutenzione e la sicurezza di esercizio. Le istruzioni e le avvertenze corrispondenti devono essere redatte nella/e lingua/e ufficiali della Comunità che possono essere determinate, in conformità del trattato, dallo Stato membro nel cui territorio è costruito l'impianto.

7.1.2. Alle persone preposte al funzionamento dell'impianto devono essere forniti i mezzi materiali adeguati, che devono essere adatti a tale funzione.

7.2. Sicurezza in caso di arresto dell'impianto

Devono essere adottate tutte le disposizioni e le misure tecniche per consentire, in caso di arresto dell'impianto senza possibilità di un rapido ripristino in esercizio, di condurre gli utenti in luogo sicuro, entro un termine adeguato, in funzione del tipo di impianto e dell'ambiente circostante.

7.3. Altre disposizioni particolari attinenti alla sicurezza

7.3.1. Posti di manovra e di lavoro Gli elementi mobili normalmente accessibili nelle stazioni devono essere progettati, realizzati e fatti funzionare in modo da evitare i pericoli oppure, se questi ultimi sussistono, essere muniti di dispositivi di protezione, in modo da prevenire qualsiasi contatto che possa provocare incidenti. Questi dispositivi non devono poter essere facilmente smontabili o messi fuori uso.

7.3.2. Pericoli di caduta I posti e le zone di lavoro o di intervento, anche se occasionali, e il loro accesso devono essere progettati ed attrezzati in modo da evitare la caduta delle persone che vi devono lavorare o circolare. Se queste attrezzature non sono sufficienti, i posti di lavoro devono inoltre esser muniti di punti di ancoraggio per l'attrezzatura individuale di protezione contro le cadute.]

(79) L'Allegato II è stato abrogato, a decorrere dal 21 aprile 2018, dall'*art. 17, comma 1, lettera a), L.P. 17 novembre 2017, n. 21*.

Allegato III ⁽⁸⁰⁾

(articolo 46)

Analisi di sicurezza

L'analisi di sicurezza cui deve essere sottoposto qualsiasi impianto a fune adibito al trasporto di persone deve tener conto di ogni modalità di esercizio prevista. Essa deve essere realizzata secondo un metodo riconosciuto o consolidato e tener conto delle regole dell'arte e della complessità dell'impianto in questione. L'analisi mira anche a garantire che la progettazione e la configurazione dell'impianto progettato tenga conto dell'ambiente circostante e delle situazioni più sfavorevoli al fine di garantire condizioni di sicurezza soddisfacenti. L'analisi verte in particolare sui dispositivi di sicurezza e i relativi effetti sull'impianto e sui sottosistemi connessi che essi fanno intervenire affinché:

- essi siano in grado di reagire a un primo guasto o cedimento constatato in modo da restare in uno stato che garantisca la sicurezza, o in uno stato di funzionamento ridotto, o in stato di arresto in condizioni di sicurezza (fail safe), o

- essi siano ridondanti e sorvegliati, o

- essi siano tali che le probabilità di cedimento possano essere valutate e siano d'un livello comparabile a quello dei dispositivi di sicurezza che soddisfano i criteri di cui al primo e al secondo trattino.

L'analisi di sicurezza serve a redigere l'inventario dei rischi e delle situazioni pericolose di cui all'articolo 46, comma 1 e a determinare l'elenco dei componenti di sicurezza di cui all'articolo 46, comma 2. Il risultato dell'analisi di sicurezza deve essere sintetizzato in una relazione di sicurezza.

(80) Allegato abrogato, a decorrere dal 21 aprile 2018, dall'*art. 17, comma 1, lettera a), L.P. 17 novembre 2017, n. 21*.

Allegato IV ⁽⁸¹⁾

(articolo 49)

Componenti di sicurezza: dichiarazione "CE" di conformità

Il presente allegato si applica ai componenti di sicurezza di cui all'articolo 44, comma 1, lettera c), per garantire che essi soddisfino i requisiti essenziali definiti nell'allegato II. La dichiarazione "CE" di conformità e

i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati. Essa deve essere redatta nella o nelle stesse lingue delle istruzioni di cui all'allegato II, punto 7.1.1.

La dichiarazione deve comprendere i seguenti elementi:

- estremi della direttiva 2000/9/CE;
- nome, ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità. Se si tratta del mandatario, occorre anche indicare il nome, la ragione sociale e l'indirizzo completo del fabbricante;
- descrizione del componente (marca, tipo, ecc.);
- indicazione della procedura seguita per dichiarare la conformità;
- tutte le disposizioni pertinenti cui risponde il componente, in particolare le disposizioni connesse all'utilizzazione;
- nome e indirizzo del (degli) organismo(i) notificato(i) intervenuto(i) nella procedura seguita per la conformità e data dell'attestato di esame "CE" nonché, eventualmente, durata e condizioni di validità dell'attestato;
- se del caso, gli estremi delle norme armonizzate seguite;
- identificazione del firmatario che ha ricevuto il potere di impegnare il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità.

(81) Allegato abrogato, a decorrere dal 21 aprile 2018, dall'*art. 17, comma 1, lettera a), L.P. 17 novembre 2017, n. 21*.

Allegato V (82)

(articoli 49, 54)

Componenti di sicurezza: valutazione della conformità

1. Ambito di applicazione

Il presente allegato si applica ai componenti di sicurezza al fine di verificarne l'osservanza dei requisiti essenziali definiti nell'allegato II. Esso concerne la valutazione da parte di uno o più organismi notificati della conformità intrinseca di un componente, considerato singolarmente, con le specifiche tecniche che deve rispettare.

2. Contenuto delle procedure

Le procedure di valutazione applicate dagli organismi notificati a livello della progettazione e della produzione si basano sui moduli definiti nella decisione 93/465/CEE del Consiglio secondo le modalità indicate nella tabella seguente. Le soluzioni indicate in questa tabella sono considerate come equivalenti e possono essere utilizzate a scelta del fabbricante.

VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEI COMPONENTI DI SICUREZZA

Progettazione	Produzione
1. Esame „CE del tipo” Modulo „B”	1.a) Garanzia di produzione Modulo "D" 1.b) Verifica su prodotto Modulo "F"
2. Garanzia qualità totale Modulo „H”	2. Garanzia qualità totale Modulo "H"
3. Verifica di un unico prodotto Modulo „G”	3. Verifica di un unico prodotto Modulo "G"

I moduli devono essere applicati tenendo conto delle condizioni supplementari specifiche previste in ciascun modulo.

(82) Allegato abrogato, a decorrere dal 21 aprile 2018, dall'*art. 17, comma 1, lettera a), L.P. 17 novembre 2017, n. 21*.

Modulo B

Esame "CE del tipo". (83)

1. Questo modulo descrive la parte della procedura con cui un organismo notificato constata e attesta che un esemplare rappresentativo della produzione considerata soddisfa le disposizioni della presente legge.

2. La domanda di esame "CE del tipo" è presentata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità ad un organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere:

- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;
- la documentazione tecnica descritta al punto 3.

Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un esemplare rappresentativo della produzione considerata, in seguito denominato "tipo". L'organismo notificato può chiedere altri esemplari qualora sia necessario per eseguire il programma di prove.

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del componente ai requisiti della presente legge; deve riguardare, nella misura necessaria a tale valutazione, i piani, la fabbricazione e il funzionamento del componente.

La documentazione contiene, nella misura necessaria ai fini della valutazione:

- una descrizione generale del tipo;
- disegni di progettazione e fabbricazione, nonché schemi di componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.;
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere detti disegni e schemi e il funzionamento del componente;
- un elenco delle specifiche europee, applicata in tutto o in parte, e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali qualora non esistano le specifiche europee;
- i risultati dei calcoli di progettazione, degli esami, ecc.;
- i rapporti sulle prove effettuate.

Essa deve parimenti indicare il campo di utilizzazione del componente.

4. L'organismo notificato

4.1. esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato fabbricato in conformità con tale documentazione ed individua gli elementi progettati ai sensi delle disposizioni applicabili delle specifiche europee, nonché gli elementi progettati senza applicare le disposizioni previste da tali specifiche;

4.2. effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfano i requisiti essenziali della presente legge qualora non siano state applicate le specifiche europee;

4.3. effettua o fa effettuare i controlli appropriati e le prove necessarie per verificare se, qualora il fabbricante abbia scelto di applicare le specifiche europee da considerare, queste ultime siano state effettivamente applicate;

4.4. concorda con il richiedente il luogo in cui i controlli e le necessarie prove devono essere effettuati.

5. Se il tipo soddisfa le disposizioni della presente legge, l'organismo notificato rilascia un attestato di esame "CE del tipo" al richiedente. L'attestato contiene il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni del controllo, le condizioni e la durata di validità dell'attestato stesso e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato.

All'attestato è allegato un elenco dei fascicoli significativi della documentazione tecnica, di cui l'organismo notificato conserva una copia. L'organismo notificato, se nega al fabbricante il rilascio di un attestato di esame "CE del tipo", deve fornire i motivi dettagliati di tale rifiuto. Deve essere prevista una procedura di ricorso.

6. Il richiedente informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa all'attestato "CE del tipo" di tutte le modifiche apportate al componente approvato che devono ricevere una nuova approvazione, qualora tali modifiche possano rimettere in discussione la conformità ai requisiti essenziali o

alle condizioni di utilizzazione del componente prescritte. Questa nuova approvazione viene rilasciata sotto forma di complemento dell'attestato iniziale di esame "CE del tipo".

7. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati di esame "CE del tipo" ed i complementi rilasciati e revocati.

8. Gli altri organismi notificati possono ottenere copia degli attestati di esame "CE del tipo" e/o dei loro complementi. Gli allegati degli attestati sono tenuti a disposizione degli altri organismi notificati.

9. Il fabbricante o il suo mandatario conserva, insieme con la documentazione tecnica, copia degli attestati di esame "CE del tipo" e dei loro complementi per almeno 30 anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del componente. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del componente sul mercato comunitario.

(83) Allegato abrogato, a decorrere dal 21 aprile 2018, dall'*art. 17, comma 1, lettera a), L.P. 17 novembre 2017, n. 21*.

Modulo D

Garanzia qualità di produzione. (84)

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che i componenti in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" e soddisfano i requisiti della presente legge. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura "CE" su ciascun componente e redige una dichiarazione scritta di conformità. La marcatura "CE" è accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.

2. Il fabbricante deve applicare un sistema approvato di qualità della produzione, eseguire l'ispezione e le prove dei componenti finiti secondo quanto specificato al punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.

3. Sistema di qualità

3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di qualità ad un organismo notificato di sua scelta, per i componenti interessati. La domanda contiene:

- tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di componenti previsti;
- la documentazione relativa al sistema di qualità;
- eventualmente, la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell'attestato di esame "CE del tipo".

3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità dei componenti al tipo descritto nell'attestato di esame "CE del tipo" e ai requisiti della presente legge.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e dossier riguardanti la qualità. Detta documentazione include in particolare un'adeguata descrizione:

- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità dei componenti;
- dei processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e della garanzia della qualità e degli interventi sistematici che saranno applicati;
- degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;
- dei dossier riguardanti la qualità, come i rapporti ispettivi e i dati sulle prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale interessato, ecc.;
- dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare se si è ottenuta la qualità dei componenti richiesta e se il sistema di qualità funziona efficacemente.

3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di qualità che attuano le corrispondenti norme armonizzate. Almeno un membro del gruppo incaricato della valutazione deve avere esperienza nella valutazione della tecnologia del componente in questione. La procedura di valutazione comprende una visita ispettiva agli impianti del fabbricante. La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. Il fabbricante o il suo mandatario tiene costantemente informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sugli adattamenti che intende apportare al sistema di qualità. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una nuova valutazione. L'organismo notificato notifica la sua decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

4.1. Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

- la documentazione relativa al sistema di qualità;
- i dossier riguardanti la qualità, come i rapporti ispettivi e i dati sulle prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale in causa, ecc.

4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche intese ad accertare che il fabbricante mantenga ed applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate.

4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, un rapporto sulle stesse.

5. Il fabbricante, per almeno 30 anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del componente, tiene a disposizione delle autorità degli Stati membri:

- la documentazione di cui al punto 3.1, secondo comma, secondo trattino;
- gli adattamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;
- le decisioni e i rapporti dell'organismo notificato di cui ai punti 3.4, 4.3 e 4.4.

6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni pertinenti riguardanti le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate e revocate.

[\(84\)](#) Allegato abrogato, a decorrere dal 21 aprile 2018, dall'*art. 17, comma 1, lettera a)*, *L.P. 17 novembre 2017, n. 21*.

Modulo F

Verifica su prodotto. (85)

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità si accerta e dichiara che i componenti cui sono state applicate le disposizioni di cui al punto 3 sono conformi al tipo descritto nell'attestato di esame "CE del tipo" e soddisfano i requisiti della presente legge.

2. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei componenti al tipo descritto nell'attestato di esame "CE del tipo" e ai requisiti della presente legge. Il fabbricante o il suo mandatario appone la marcatura "CE" su ciascun componente e redige una dichiarazione di conformità.

3. L'organismo notificato procede agli esami e alle prove del caso per verificare la conformità dei componenti ai requisiti della presente legge, o mediante controllo e prova di ogni singolo componente secondo quanto stabilito al punto 4, o mediante controllo e prova dei componenti su base statistica secondo quanto stabilito al punto 5, a scelta del fabbricante. Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione di conformità per almeno 30 anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del componente.

4. Verifica mediante controllo e prova di ciascun componente

4.1. Tutti i componenti vengono esaminati singolarmente e su di essi vengono effettuate opportune prove, in conformità della o delle specifiche europee, o delle prove equivalenti, per verificarne la conformità al tipo descritto nell'attestato di esame "CE del tipo" e ai requisiti della presente legge.

4.2. L'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione su ciascun componente approvato e redige un attestato scritto di conformità inerente alle prove effettuate.

4.3. Il fabbricante o il suo mandatario deve essere in grado di esibire, a richiesta, gli attestati di conformità dell'organismo notificato.

5. Verifica statistica

5.1. Il fabbricante presenta i suoi componenti sotto forma di lotti omogenei e adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca l'omogeneità di ciascun lotto prodotto.

5.2. Tutti i componenti devono essere disponibili per la verifica sotto forma di lotti omogenei. Da ciascun lotto viene prelevato un campione a caso. I componenti che costituiscono il campione vengono esaminati singolarmente e su di essi vengono effettuate opportune prove, in conformità della o delle specifiche europee o delle prove equivalenti, per verificarne la conformità ai requisiti della presente legge e per determinare se si debba accettare o rifiutare il lotto.

5.3. La procedura statistica utilizza i seguenti elementi:

- un metodo statistico;
- un programma di campionamento con le sue caratteristiche operative.

5.4. Per i lotti accettati l'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione su ogni singolo componente e redige un attestato scritto di conformità relativo alle prove effettuate. Tutti i componenti del lotto possono essere immessi in commercio, ad eccezione di quelli del campione riscontrati non conformi. Se un lotto è rifiutato, l'organismo notificato competente adotta le misure appropriate per evitarne l'immissione in commercio. Qualora il rifiuto di lotti sia frequente, l'organismo notificato può sospendere la verifica statistica. Il fabbricante può apporre, sotto la responsabilità dell'organismo notificato, il numero di identificazione di quest'ultimo nel corso del processo di fabbricazione.

5.5. Il fabbricante o il suo mandatario deve essere in grado di esibire, a richiesta, gli attestati di conformità dell'organismo notificato.

(85) Allegato abrogato, a decorrere dal 21 aprile 2018, dall'*art. 17, comma 1, lettera a), L.P. 17 novembre 2017, n. 21*.

Modulo G

Verifica dell'esemplare unico. (86)

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante accerta e dichiara che il componente considerato, cui è stato rilasciato l'attestato di cui al punto 2, è conforme ai requisiti della presente legge. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura "CE" sul componente e redige una dichiarazione di conformità.

2. L'organismo notificato esamina il componente e procede alle opportune prove, in conformità della o delle specifiche europee o a prove equivalenti, per verificarne la conformità ai requisiti della presente legge, ad esso applicabili. L'organismo notificato appone o fa apporre il proprio numero di identificazione sul componente e redige un attestato di conformità relativo alle prove effettuate.

3. Scopo della documentazione tecnica è consentire di valutare la conformità del componente ai requisiti della presente legge, e di comprenderne la progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento. La documentazione contiene, per quanto necessario ai fini della valutazione:

- una descrizione generale del tipo;
- i disegni di progettazione e fabbricazione, nonché schemi di componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.;
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere detti disegni e schemi e il funzionamento del componente;

- un elenco delle specifiche europee applicate in tutto o in parte e le descrizioni di soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali qualora non siano state applicate le specifiche europee;
- i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati, ecc.;
- i rapporti sulle prove effettuate;
- il campo di utilizzazione dei componenti.

(86) Allegato abrogato, a decorrere dal 21 aprile 2018, dall'*art. 17, comma 1, lettera a)*, *L.P. 17 novembre 2017, n. 21*.

Modulo H

Garanzia qualità totale. (87)

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che i componenti in questione soddisfano i requisiti della presente legge ad essi applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura "CE" su ciascun componente e redige una dichiarazione scritta di conformità. La marcatura "CE" è accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.

2. Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale dei componenti e le prove, secondo quanto specificato al punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.

3. Sistema di qualità

3.1. Il fabbricante presenta un domanda di valutazione del suo sistema di qualità ad un organismo notificato. La domanda contiene:

- tutte le opportune informazioni sulla categoria di componenti prevista;
- la documentazione relativa al sistema di qualità.

3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità dei componenti ai requisiti della presente legge ad essi applicabili. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità permette una interpretazione uniforme delle misure di procedura e di qualità, come i programmi, gli schemi, i manuali e i dossier riguardanti la qualità. Detta documentazione include in particolare un'adeguata descrizione:

- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità della progettazione e di qualità dei componenti;

- delle specifiche tecniche di progettazione incluse le specifiche europee che saranno applicate e, qualora non vengano applicate pienamente le specifiche europee di, degli strumenti che permetteranno di garantire che siano soddisfatti i requisiti essenziali della presente legge che si applicano ai componenti;

- delle tecniche di controllo e di verifica della progettazione, dei processi e degli interventi sistematici che verranno utilizzati nella progettazione dei componenti appartenenti alla categoria in questione;

- delle corrispondenti tecniche di fabbricazione, di controllo della qualità e di garanzia della qualità, dei processi e degli interventi sistematici che saranno utilizzati;

- dei controlli e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;

- dei dossier riguardanti la qualità, come i rapporti ispettivi e i dati sulle prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale interessato, ecc.;

- dei mezzi che consentono di verificare se si è ottenuta la qualità richiesta in materia di progettazione e di componenti e se il sistema di qualità funziona efficacemente.

3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata. Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura di valutazione comprende una visita ai locali del

fabbricante. La decisione viene notificata al fabbricante. Essa contiene le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. Il fabbricante o il suo mandatario tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sugli adattamenti che intende apportare al sistema. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema di qualità modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una nuova valutazione. L'organismo notificato notifica la sua decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato.

4.1. Scopo della sorveglianza è far sì che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

- la documentazione relativa al sistema di qualità;

- i dossier riguardanti la qualità previsti dalla sezione "Progettazione" del sistema di qualità, come i risultati di analisi, calcoli, prove, ecc.;

- i dossier riguardanti la qualità previsti dalla sezione "Fabbricazione" del sistema di qualità, come i rapporti ispettivi e i dati sulle prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale interessato, ecc.

4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate.

4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, un rapporto sulle stesse.

5. Il fabbricante, per almeno 30 anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del componente, tiene a disposizione delle autorità degli Stati membri:

- la documentazione di cui al punto 3.1, secondo comma, secondo trattino;

- gli adattamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;

- le decisioni e i rapporti dell'organismo notificato di cui ai punti 3.4, 4.3 e 4.4.

6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le opportune informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi di qualità rilasciate o revocate.

7. Disposizioni supplementari: esame del progetto

7.1. Il fabbricante presenta una domanda di esame del suo progetto ad un organismo notificato.

7.2. La domanda consente di comprendere il progetto, il processo di fabbricazione e il funzionamento del componente nonché di valutare la conformità ai requisiti della presente legge. La domanda contiene:

- le specifiche tecniche di progettazione, incluse le specifiche europee, che sono state applicate;

- le prove che esse sono adeguate, in particolare se le specifiche europee non sono state applicate pienamente; dette prove devono includere i risultati di prove effettuate in un opportuno laboratorio dal fabbricante o a suo nome.

7.3. L'organismo notificato esamina la domanda e, se il progetto soddisfa le disposizioni della presente legge, rilascia al richiedente un attestato di esame "CE del progetto". Tale attestato contiene le conclusioni dell'esame, le condizioni di validità, i dati necessari per identificare il progetto approvato ed eventualmente la descrizione del funzionamento del componente.

7.4. Il richiedente tiene informato l'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di esame del progetto di qualsiasi modifica apportata al progetto approvato. Le modifiche apportate al progetto approvato devono ricevere un'approvazione complementare da parte dell'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di esame "CE del progetto", qualora tali modifiche possano influire sulla conformità ai requisiti essenziali, della presente legge o alle condizioni prescritte per l'utilizzazione del componente. Questa approvazione viene rilasciata sotto forma di complemento all'attestato di esame "CE del progetto".

7.5. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni concernenti:

- gli attestati di esame "CE del progetto" rilasciati e i relativi complementi;
- gli attestati di esame "CE del progetto" revocati e i relativi complementi;
- gli attestati di esame "CE del progetto" rifiutati e i relativi complementi.

(87) Allegato abrogato, a decorrere dal 21 aprile 2018, dall'*art. 17, comma 1, lettera a)*, *L.P. 17 novembre 2017, n. 21*.

Allegato VI ⁽⁸⁸⁾

(articolo 51)

Sottosistemi: dichiarazione "CE" di conformità

Il presente allegato si applica ai sottosistemi onde garantire che essi soddisfino i requisiti essenziali che li riguardano.

La dichiarazione "CE" di conformità è rilasciata dal fabbricante o dal suo mandatario stabiliti nella Comunità, ovvero, in mancanza di questi, dalla persona fisica o giuridica che immette sul mercato il sottosistema; la dichiarazione e la documentazione tecnica di accompagnamento devono essere datati e firmati.

Questa dichiarazione "CE" di conformità e la documentazione tecnica devono essere redatti nella o nelle stesse lingue delle istruzioni di cui all'allegato II, punto 7.1.1, e deve comprendere i seguenti elementi: - i riferimenti della direttiva 2000/9/CE;

- il nome e l'indirizzo del committente dell'esame "CE";
- la descrizione del sottosistema;
- il nome e l'indirizzo dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame "CE";
- tutte le pertinenti disposizioni che il sottosistema dovrà soddisfare, in particolare le eventuali limitazioni o condizioni di esercizio;
- l'esito dell'esame "CE" di cui all'allegato VII (attestato di esame "CE" di conformità);
- identificazione della persona autorizzata a firmare con effetto vincolante la dichiarazione a nome del fabbricante, del suo mandatario ovvero, in mancanza di questi, della persona fisica o giuridica che immette sul mercato il sottosistema.

(88) Allegato abrogato, a decorrere dal 21 aprile 2018, dall'*art. 17, comma 1, lettera a)*, *L.P. 17 novembre 2017, n. 21*.

Allegato VII ⁽⁸⁹⁾

(articoli 51 e 54)

Sottosistemi: valutazione di conformità

1. L'esame "CE" è la procedura mediante la quale un organismo notificato verifica e attesta, su richiesta del fabbricante, del suo mandatario stabilito nella Comunità o, in mancanza di questi, della persona fisica o giuridica che immette sul mercato il sottosistema, che un sottosistema

- è conforme alla presente legge e alle altre disposizioni applicabili a norma del trattato;
- è conforme alla documentazione tecnica ed è ultimato.

2. La verifica del sottosistema è effettuata per ciascuna delle fasi seguenti:

- progettazione,
- costruzione e prove di omologazione del sottosistema fabbricato.

3. La documentazione tecnica che accompagna l'attestato di esame deve comportare quanto segue:

- progetti e calcoli, schemi elettrici e idraulici, schemi dei circuiti di comando, descrizione dei sistemi informatici e automatizzati, istruzioni di funzionamento e manutenzione, ecc.;

- elenco dei componenti di sicurezza di cui alla presente legge impiegati nel sottosistema;

- copie della dichiarazione "CE" di conformità di cui all'allegato IV per i componenti di sicurezza con i relativi progetti e calcoli, e copia dei verbali delle prove e degli esami eventualmente effettuati.

4. La documentazione e la corrispondenza attinenti alle procedure di esame "CE" sono redatte nella o nelle stesse lingue delle istruzioni di cui all'allegato II, punto 7.1.1.

5. Sorveglianza:

5.1. Scopo della sorveglianza è assicurarsi che durante la realizzazione del sottosistema siano stati rispettati gli obblighi derivanti dalla documentazione tecnica.

5.2. L'organismo notificato che è responsabile dell'esame "CE" deve avere in permanenza accesso alle aree di produzione e di deposito e, se del caso, di prefabbricazione, agli impianti di prova e, più in generale, a tutte le aree eventualmente ritenute necessarie per lo svolgimento della sua missione. Il fabbricante, il suo mandatario ovvero, in mancanza di questi, la persona fisica o giuridica che immette sul mercato il sottosistema deve trasmettere o far trasmettere all'organismo notificato tutti i documenti utili a tal fine, in particolare i piani di esecuzione e la documentazione tecnica relativi al sottosistema.

5.3. L'organismo notificato che è responsabile dell'esame "CE" effettua periodicamente verifiche per assicurarsi dell'osservanza delle disposizioni della presente legge e consegna in tale occasione un rapporto sulla verifica ai responsabili dell'esecuzione. Può richiedere di essere convocato in certe fasi della costruzione.

5.4. L'organismo notificato può inoltre effettuare visite senza preavviso sul cantiere. In occasione di queste visite, l'organismo notificato può effettuare verifiche complete o parziali. Esso fornisce un rapporto sulla visita e, eventualmente, consegna un rapporto sulla verifica ai responsabili dell'esecuzione.

6. Ogni organismo notificato pubblica periodicamente le informazioni pertinenti riguardanti:

- le domande di esame "CE" ricevute;
- gli attestati di esame "CE" rilasciati;
- gli attestati di esame "CE" rifiutati.

(89) Allegato abrogato, a decorrere dal 21 aprile 2018, dall'*art. 17, comma 1, lettera a), L.P. 17 novembre 2017, n. 21.*

Allegato VIII ⁽⁹⁰⁾

Criteria minimi che devono essere presi in considerazione dagli Stati membri per la notifica degli organismi

1. L'organismo, il suo direttore e il personale preposto alle operazioni di verifica non possono essere né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore dei componenti di sicurezza o dei sottosistemi da controllare, né il mandatario di una di queste persone, né la persona fisica o giuridica che immette sul mercato questi componenti di sicurezza o questi sottosistemi. Essi non possono intervenire né direttamente né come mandatarî nella progettazione, fabbricazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di questi componenti di sicurezza o di questi sottosistemi, né nell'esercizio. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo notificato.

2. L'organismo e il personale preposto al controllo devono eseguire le operazioni di verifica con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica e devono essere liberi da ogni pressione e stimolo, in particolare di ordine finanziario, che possano influenzare le loro decisioni o i risultati del loro controllo, in particolare quelli provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche.

3. L'organismo deve disporre del personale e possedere i mezzi necessari per svolgere adeguatamente i compiti tecnici e amministrativi connessi con l'esecuzione delle verifiche; esso deve anche avere accesso al materiale necessario per le verifiche eccezionali.

4. Il personale preposto ai controlli deve possedere:

- una buona formazione tecnica e professionale;

- una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che effettua e una sufficiente pratica di questi controlli;

- l'attitudine necessaria a redigere attestati, verbali e rapporti necessari per attestare che i controlli sono stati effettuati.

5. L'indipendenza del personale preposto al controllo deve essere garantita. La retribuzione di ogni addetto non deve essere in funzione del numero dei controlli effettuati né dei risultati dei controlli.

6. L'organismo deve sottoscrivere una assicurazione di responsabilità civile a meno che tale responsabilità sia coperta dallo Stato in base al diritto nazionale oppure i controlli siano effettuati direttamente dallo Stato membro.

7. Il personale dell'organismo è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni (tranne nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui esercita le sue attività) nell'ambito della presente legge o di qualsiasi disposizione di recepimento della direttiva n. 2000/9/CE nel diritto interno dello Stato membro.

(90) Allegato abrogato, a decorrere dal 21 aprile 2018, dall'*art. 17, comma 1, lettera a)*, *L.P. 17 novembre 2017, n. 21*.

Allegato IX ⁽⁹¹⁾

(articoli 49 e 55)

Marcatura "CE" di conformità

La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE", secondo il simbolo grafico che segue ⁽⁹²⁾

In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura "CE", devono essere rispettate le proporzioni indicate nel simbolo di cui sopra. I diversi elementi della marcatura "CE" devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm. Per i componenti di sicurezza di piccole dimensioni si può derogare a detta dimensione minima.

La marcatura "CE" è accompagnata dalle ultime due cifre dell'anno nel quale è stata apposta e dal numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene.

(91) Allegato abrogato, a decorrere dal 21 aprile 2018, dall'*art. 17, comma 1, lettera a)*, *L.P. 17 novembre 2017, n. 21*.

(92) Si omette figura.

L.G. 30/01/2006 n. 1

Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma

L.P. 23-11-2010 n. 14

Ordinamento delle aree sciabili attrezzate.

Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 30 novembre 2010, n. 48.

L.P. 23 novembre 2010, n. 14 ⁽¹⁾.

Ordinamento delle aree sciabili attrezzate ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 30 novembre 2010, n. 48.

(2) Il Regolamento di esecuzione della presente legge è stato approvato con *D.P.P. 12 gennaio 2012, n. 3*.

Il Consiglio provinciale ha approvato

Il Presidente della Provincia

promulga la seguente legge:

TITOLO I

Ambito d'applicazione e disposizioni preliminari

Art. 1 *Ambito d'applicazione.*

1. La presente legge disciplina:

- a) la sicurezza ed il comportamento degli utenti delle aree sciabili attrezzate;
 - b) la gestione delle aree sciabili attrezzate per garantire la sicurezza;
 - c) la procedura che regola la disponibilità e la servitù delle aree sciabili attrezzate.
-

Art. 2 *Aree sciabili attrezzate.*

1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, in modo naturale o tecnico, aperte al pubblico ed abitualmente riservate alla pratica dello sci, ai sensi del comma 2.

2. Sono componenti di un'area sciabile attrezzata:

- a) le piste da sci, riservate alla circolazione di chi utilizza sci, snowboard o attrezzi similari, escluse le piste da fondo e da slittino;
- b) gli impianti a fune nonché gli impianti a cremagliera con servizio sciistico; ⁽³⁾
- c) gli impianti d'innevamento ad eccezione delle infrastrutture tecniche e delle condutture di alimentazione;
- d) le infrastrutture ricreative riservate ai bambini, servite o meno da impianti di risalita;
- e) le aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con sci e snowboard;
- f) le aree riservate agli allenamenti ed alle gare;
- g) le aree non preparate riservate alla pratica dello sci.

3. Le aree situate al di fuori delle aree sciabili attrezzate non sono soggette alle disposizioni della presente legge.

(3) Lettera così modificata dall' [art. 4, comma 1, L.P. 3 gennaio 2020, n. 1](#), entrata in vigore il 10 gennaio 2020. Il testo precedente era così formulato: «b) gli impianti a fune con servizio sciistico;».

Art. 3 *Gestori delle aree sciabili attrezzate.*

1. Sono gestori delle aree sciabili attrezzate i titolari dell'autorizzazione all'esercizio delle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, nonché i soggetti che, per contratto, ricoprono tale qualifica.

Art. 4 *Utenti delle aree sciabili attrezzate.*

1. Sono utenti delle aree sciabili attrezzate coloro che vi accedono equipaggiati di sci, snowboard o attrezzi similari.

TITOLO II

Piano di settore, zone sciistiche, registro e disciplina generale delle aree sciabili attrezzate ⁽⁴⁾

Art. 5 *Piano di settore, impianti di risalita e piste da sci ⁽⁵⁾.*

1. Il piano di settore impianti di risalita e piste da sci, di seguito denominato piano di settore, disciplina l'uso e le modificazioni del territorio finalizzati all'esercizio dello sci. Il regolamento di esecuzione definisce i criteri e le procedure per l'approvazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle infrastrutture di cui all'[articolo 2](#), comma 2, lettere a), b), e), f) e g), distinguendo tra interventi in zona sciistica, interventi integrativi alla zona sciistica ed interventi esterni alla zona sciistica. Le zone sciistiche sono definite all'articolo 5-bis.

2. Gli interventi in zone sciistiche sono destinati alla realizzazione delle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), su aree localizzate interamente all'interno delle zone sciistiche. Gli interventi integrativi alle zone sciistiche sono destinati alla realizzazione delle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), su aree localizzate in parte al di fuori delle zone sciistiche, ma ad esse direttamente o funzionalmente collegate. Gli interventi integrativi possono configurarsi anche come collegamenti di zone sciistiche o come realizzazione di impianti di arroccamento. Gli interventi integrativi costituiscono atti di pianificazione attuativa di iniziativa pubblica o privata. La valutazione della rispondenza degli interventi integrativi con i principi dello sviluppo sociale, economico e turistico è effettuata da una commissione composta da tre esperte ed esperti in materie socio-economiche e della mobilità, anche esterni all'Amministrazione provinciale. Gli interventi esterni alle zone sciistiche sono destinati alla realizzazione delle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), e), f) e g), su aree localizzate interamente all'esterno delle zone sciistiche. Gli interventi esterni alle zone sciistiche non sono ammessi. ⁽⁶⁾

3. Il piano di settore definisce i principi programmatici per lo sviluppo degli ambiti di pianificazione per un periodo di 10 anni, tenuto conto della tutela del paesaggio e dell'ambiente, delle caratteristiche del territorio, nonché dello sviluppo sociale, economico e turistico nell'interesse della popolazione locale.

4. Il piano di settore risponde ai principi e alle procedure previsti agli articoli [11](#), [12](#) e [13 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13](#). Le zone sciistiche e le infrastrutture di cui all'[articolo 2](#), comma 2, lettere a), b), e), f) e g), della presente legge non vengono inserite nel piano urbanistico comunale.

(4) Rubrica così sostituita dall' [art. 1, comma 1, L.P. 13 febbraio 2013, n. 2](#). Il testo originario era così formulato: «Benestare all'apprestamento delle aree sciabili attrezzate».

(5) Articolo così sostituito dall' [art. 1, comma 1, L.P. 13 febbraio 2013, n. 2](#). Il testo originario era così formulato: «Art. 5 - Benestare all'apprestamento delle aree sciabili attrezzate. 1. Il Comune, prima del rilascio

della concessione edilizia, richiede al direttore o alla direttrice della Ripartizione provinciale Turismo il benessere all'apprestamento delle aree sciabili attrezzate di cui all'[articolo 2](#), comma 2, lettere a), e), f) e g).

2. Il direttore o la direttrice della Ripartizione provinciale Turismo rilascia il benessere di cui al comma 1 previo parere dei seguenti uffici e dopo avere eventualmente costituito la servitù ai sensi dell'[articolo 24](#):

a) dell'ispettorato forestale competente per territorio, con riferimento alla situazione forestale, all'idoneità sotto l'aspetto idrogeologico, nonché al pericolo di frane;

b) dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, con riferimento alle eventuali opere di prevenzione contro il pericolo di valanghe;

c) del servizio provinciale prevenzione valanghe, con riferimento alla potenziale eventualità di caduta valanghe.

3. Eseguito l'apprestamento delle aree sciabili attrezzate, l'interessato ha l'obbligo di comunicare al comune competente e per conoscenza alla Ripartizione provinciale Turismo il completamento dell'opera. La comunicazione è accompagnata da una relazione di un tecnico abilitato, iscritto al relativo albo professionale, che certifica la conformità delle eventuali strutture realizzate al progetto approvato nonché l'osservanza delle prescrizioni contenute nel benessere di cui al comma 1.».

Vedi, anche, l'[art. 2](#), comma 1, della stessa legge.

(6) Comma così sostituito dall'[art. 60, comma 1, L.P. 11 luglio 2018, n. 10](#), entrata in vigore il 13 luglio 2018. Il testo precedente era così formulato: «2. Gli interventi esterni alle zone sciistiche non sono ammessi.».

Art. 5-bis *Zone sciistiche* ⁽⁷⁾.

1. Le zone sciistiche sono aree geografiche delimitate, già dotate di infrastrutture finalizzate all'esercizio dello sci. Nelle zone sciistiche è consentita la realizzazione delle infrastrutture di cui all'[articolo 2, comma 2](#).

2. L'inclusione di un'area nel piano di settore quale zona sciistica non costituisce vincolo all'utilizzo e alla edificabilità della stessa in base alle leggi vigenti, né titolo per le indennità di cui all'[articolo 25](#) della presente legge e all'[articolo 20 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1](#).

(7) Articolo aggiunto dall'[art. 1, comma 3, L.P. 13 febbraio 2013, n. 2](#).

Art. 5-ter *Registro delle piste da sci e degli impianti di risalita* ⁽⁸⁾.

1. Il registro delle piste da sci e degli impianti di risalita, di seguito denominato registro, contiene la rappresentazione cartografica dettagliata delle infrastrutture di cui alle lettere a), b), e), f) e g) del comma 2 dell'[articolo 2](#).

2. L'inserimento delle infrastrutture di cui al comma 1 nel registro equivale all'inserimento nel piano urbanistico comunale e corrisponde a dichiarazione di pubblica utilità con efficacia quinquennale per i fini di cui al Titolo VI della presente legge e al Capo IV della [legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1](#).

(8) Articolo aggiunto dall'[art. 1, comma 3, L.P. 13 febbraio 2013, n. 2](#). Vedi, anche, l'[art. 2](#), comma 2, della stessa legge.

Art. 6 *Disciplina generale delle aree sciabili attrezzate*.

1. All'interno delle aree sciabili attrezzate i gestori delle stesse possono individuare, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, i tratti o le porzioni da riservare agli allenamenti con sci, snowboard e attrezzi similari.

2. Le aree di cui al comma 1 devono essere separate dalle altre piste e gli utenti delle stesse devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore ⁽⁹⁾.

3. All'interno delle aree sciabili attrezzate i gestori delle stesse possono individuare le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con gli sci, lo snowboard e con attrezzi similari.

4. Le aree di cui al comma 3 devono essere separate dalle altre piste, devono essere regolarmente mantenute e gli utenti delle stesse devono essere muniti di casco protettivo omologato ⁽¹⁰⁾.

5. All'interno delle aree sciabili attrezzate i gestori delle stesse possono individuare aree non preparate da riservare alla pratica dello sci. Tali aree devono essere separate dalle altre piste e gli utenti delle stesse devono essere muniti di casco protettivo omologato ⁽¹¹⁾.

(9) Comma così sostituito dall'*art. 12, comma 1, L.P. 19 luglio 2013, n. 11*. Il testo originario era così formulato: «2. Le aree di cui al comma 1 devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste e gli utenti delle stesse devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore.».

(10) Comma così sostituito dall'*art. 12, comma 1, L.P. 19 luglio 2013, n. 11*. Il testo originario era così formulato: «4. Le aree di cui al comma 3 devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere regolarmente mantenute e gli utenti delle stesse devono essere muniti di casco protettivo omologato.».

(11) Comma così sostituito dall'*art. 12, comma 1, L.P. 19 luglio 2013, n. 11*. Il testo originario era così formulato: «5. All'interno delle aree sciabili attrezzate i gestori delle stesse possono individuare aree non preparate da riservare alla pratica dello sci. Tali aree devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste e gli utenti delle stesse devono essere muniti di casco protettivo omologato.».

TITOLO III

Requisiti, classificazione, delimitazione e segnaletica delle piste da sci

Art. 7 *Requisiti tecnici generali delle piste da sci.*

1. Le piste devono essere situate in zone non soggette al pericolo di frane e valanghe o comunque in zone protette o vigilate per scongiurare tali pericoli, e risultare idonee sotto l'aspetto idrogeologico.
2. Le piste devono essere possibilmente prive di ostacoli atipici tali da costituire un pericolo durante l'apertura al transito degli utenti. Qualora gli ostacoli atipici non possano essere rimossi, essi devono essere opportunamente segnalati e protetti.
3. L'area comune a più piste deve presentare caratteristiche di larghezza e pendenza tali da consentire l'agevole scorrimento degli utenti provenienti dalle piste confluenti.

Art. 8 *Classificazione.*

1. Le piste da sci sono classificate a seconda del grado di difficoltà. Le relative caratteristiche sono stabilite dal regolamento di esecuzione.

Art. 9 *Delimitazione.*

1. Le piste da sci sono delimitate lateralmente a cura del gestore dell'area sciabile attrezzata, in modo tale da rendere chiaramente visibile il tracciato ed il confine tra area sciabile attrezzata ed area non attrezzata, anche in condizioni di scarsa visibilità.
2. Ove la delimitazione delle piste non è resa visibile dalla presenza di elementi naturali, essa è realizzata mediante elementi artificiali quali segnali, nastri colorati o simili. La delimitazione della pista può essere anche segnalata da un bordo pista rialzato ove sia chiaramente visibile il passaggio dalla pista preparata alla neve non battuta.
3. L'area adiacente ai bordi delle piste è adeguatamente protetta contro pericoli atipici a cura del gestore dell'area sciabile attrezzata.
4. La delimitazione della pista mediante elementi artificiali può essere omessa:

- a) nei tratti in cui la pista è delimitata da elementi naturali;
 - b) nei tratti in cui reti ovvero altri strumenti di sicurezza, purché ben visibili, siano collocati in aderenza al bordo della pista;
 - c) nei tratti di confluenza o di raccordo delle piste.
5. Le protezioni previste dal presente articolo devono sempre prevedere l'utilizzo di materiali atti ad assorbire la decelerazione.
-

Art. 10 *Segnaletica.*

1. Le aree sciabili attrezzate sono dotate, a cura del gestore delle aree stesse, della necessaria segnaletica conforme a quella prevista dalla vigente normativa UNI.
 2. Presso le principali stazioni d'accesso all'area sciabile attrezzata è collocato, in posizione ben visibile, un pannello con l'indicazione degli impianti e delle piste, della loro denominazione e del grado di difficoltà nonché della loro agibilità. Sul pannello sono indicati inoltre l'orario d'apertura e di chiusura degli impianti, l'ora di effettuazione dell'ultimo controllo da parte del servizio piste e gli orari abitualmente previsti per la battitura e la manutenzione della pista con mezzi meccanici o altri dispositivi tecnici.
 3. La segnaletica soddisfa in particolare le seguenti esigenze:
 - a) indicare, all'inizio della pista ed in prossimità delle principali varianti, diramazioni o biforcazioni della stessa, la denominazione o numerazione e il grado di difficoltà;
 - b) fornire, in prossimità delle principali stazioni d'accesso agli impianti di risalita, indicazioni sull'ubicazione degli impianti e delle piste e sugli orari di apertura e chiusura;
 - c) fornire tutte le indicazioni necessarie per il corretto e sicuro utilizzo delle piste, con particolare riguardo alla condotta da adottare su determinati tratti di pista.
 4. Ulteriori disposizioni riguardanti la segnaletica ed i pannelli informativi sono stabilite con regolamento di esecuzione.
-

TITOLO IV

Gestione delle aree sciabili attrezzate

Art. 11 *Obblighi del gestore.*

1. Il gestore delle aree sciabili attrezzate, prima della loro apertura al pubblico, stipula apposito contratto di assicurazione di responsabilità civile per i danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti imputabili a propria responsabilità in relazione all'uso di dette aree, esonerando, se persona diversa, il proprietario tavolare del fondo da qualsiasi responsabilità in merito. La misura minima della copertura assicurativa è stabilita dall'assessore provinciale competente, sentita l'associazione dei gestori degli impianti di risalita e delle piste da sci maggiormente rappresentativa in provincia.
 2. Il gestore dell'area sciabile attrezzata ha inoltre l'obbligo:
 - a) di provvedere alla preparazione ed alla manutenzione delle piste;
 - b) di provvedere alla classificazione ed alla protezione delle piste e di predisporre e collocare la segnaletica prescritta sulle aree sciabili attrezzate;
 - c) di istituire un servizio di informazione sulle condizioni meteorologiche e sul pericolo valanghe, nonché sulle norme di comportamento dell'utente previste dalla presente legge;
 - d) di garantire un adeguato servizio piste e di soccorso;
 - e) di mettere gratuitamente a disposizione della Ripartizione provinciale Turismo e dell'Ufficio provinciale Trasporti funiviari spazi e tabelloni idonei per la diffusione al pubblico delle campagne di informazione e sensibilizzazione di cui all'articolo 23;
 - f) di mettere a disposizione, dietro congruo compenso, l'area sciabile attrezzata agli organizzatori di manifestazioni agonistiche di livello nazionale o internazionale, che sono di elevato interesse per il turismo in provincia di Bolzano ⁽¹²⁾.
-

(12) Lettera aggiunta dall' *art. 12, comma 2, L.P. 19 luglio 2013, n. 11.*

Art. 12 *Preparazione e manutenzione delle piste.*

1. Le piste aperte al transito degli utenti sono oggetto d'adeguata preparazione, affinché siano in condizioni di sicura agibilità e praticabilità.
 2. In particolare il gestore deve provvedere a:
 - a) preparare il manto nevoso mediante l'opera meccanica di battitura e a curarlo in relazione alle condizioni meteorologiche e di innevamento;
 - b) eliminare gli ostacoli che si possono rimuovere e che l'utente non può scorgere facilmente;
 - c) segnalare e proteggere gli ostacoli atipici che non possono essere rimossi;
 - d) segnalare l'attività d'innevamento tecnico svolta durante l'orario di apertura della pista.
 3. L'attività di manutenzione è altresì finalizzata a garantire che le piste mantengano le caratteristiche ed i requisiti tecnici prescritti dalla presente legge anche nel corso della singola giornata.
 4. Non sono da considerarsi ostacoli, e spetta quindi all'utente l'onere di evitarli, cumuli di neve prodotta con innevamento programmato, modesti cumuli di neve creati dal passaggio degli utenti, eventuali discontinuità del manto nevoso causate da variazioni delle condizioni atmosferiche o dalla battitura, circoscritte zone di neve ghiacciata ed irregolarità simili riconducibili al normale utilizzo delle piste.
-

Art. 13 *Protezione delle piste.*

1. Le piste aperte al transito degli utenti sono protette, secondo ragionevoli previsioni, da pericoli oggettivi ed atipici, in particolare dal pericolo di valanghe e frane.
 2. In particolare il gestore deve provvedere a:
 - a) posizionare reti di contenimento ai bordi delle piste in corrispondenza di curve e tratti che presentino forte pendenza longitudinale e trasversale, o caratteristiche tali da causare, in caso di caduta, possibili e pericolose fuoriuscite di pista;
 - b) segnalare e proteggere le intersezioni delle piste con le strade aperte al pubblico transito in modo che gli utenti siano indotti a limitare la velocità o, nei casi di maggior pericolo, a fermarsi. Ulteriori disposizioni possono essere stabilite dalla Giunta provinciale.
-

Art. 14 *Servizio piste e controllo.*

1. Sulle aree sciabili attrezzate è istituito un adeguato servizio piste composto da una o più persone dotate della necessaria competenza ed attrezzatura per lo svolgimento delle attività di preparazione, manutenzione, protezione, segnaletica e controllo delle piste.
 2. Il servizio piste può essere affidato dal gestore ad organizzazioni, istituzioni o enti specializzati.
 3. Le disposizioni relative al servizio piste di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite con regolamento di esecuzione.
-

Art. 15 *Servizio di soccorso.*

1. È garantito un adeguato servizio di soccorso, al fine di recuperare rapidamente e con perizia le persone infortunate sulle aree sciabili attrezzate.
2. Il servizio di soccorso è composto da persone addestrate al trasporto degli infortunati, dotate delle attrezzature e degli equipaggiamenti necessari ed idonei allo svolgimento del soccorso.
3. Il servizio di soccorso può essere affidato dal gestore ad organizzazioni, istituzioni o enti specializzati.

4. Al termine di ogni stagione il gestore trasmette alla Ripartizione provinciale Turismo l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle aree sciabili attrezzate, seguendo le formalità e i termini stabiliti dal regolamento di esecuzione.

Art. 16 *Apertura e chiusura delle piste.*

1. Il gestore dell'area sciabile attrezzata determina l'orario di apertura e chiusura delle piste.
 2. L'apertura giornaliera delle piste avviene previa verifica della sussistenza delle condizioni di agibilità delle stesse, del corretto funzionamento degli elementi di sicurezza e di quelli destinati alla segnaletica, nonché dell'assenza di pericoli atipici, con particolare riguardo al pericolo di caduta valanghe o frane.
 3. Il gestore dell'area sciabile attrezzata dispone la chiusura delle piste o di alcune parti delle stesse nei seguenti casi:
 - a) a conclusione dell'esercizio giornaliero;
 - b) al verificarsi di situazioni nelle quali non è possibile garantire lo svolgimento dei compiti inerenti al servizio di soccorso, alla segnaletica, alla protezione, preparazione e manutenzione delle piste, con particolare riguardo alla sicurezza degli utenti;
 - c) ogniqualvolta particolari situazioni legate a circostanze oggettive compromettano la sicurezza o la normale agibilità delle piste e, fatto salvo quanto disposto dalla [legge provinciale 26 maggio 1976, n. 18](#), e successive modifiche, in presenza di pericolo di distacco di valanghe o frane;
 - d) in occasione di manifestazioni agonistiche, gare e allenamenti.
 4. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti il gestore individua le piste da sci che possono essere chiuse, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.
 5. La chiusura delle piste è totale o parziale, a seconda delle caratteristiche e dell'intensità della situazione di pericolo.
 6. La chiusura delle piste o di alcune parti delle stesse ai sensi del comma 3, lettere b), c), e d) e del comma 4 è effettuata per mezzo di segnaletica da esporre secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.
-

TITOLO V

Comportamento degli utenti delle aree sciabili attrezzate

Art. 17 *Norme generali.*

1. Gli utenti delle aree sciabili attrezzate devono comportarsi con la necessaria diligenza e prudenza, in modo tale da evitare incidenti, da non costituire pericolo per l'incolumità altrui e da non cagionare danno a persone o a cose.
 2. In particolare, gli utenti sono tenuti a:
 - a) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal gestore nell'esercizio delle sue funzioni e dagli organi di vigilanza e di controllo di cui all'articolo 30;
 - b) attenersi alle prescrizioni imposte dalla segnaletica;
 - c) prestare assistenza agli altri utenti infortunati o in difficoltà, e a segnalare immediatamente il fatto agli addetti del servizio di soccorso.
-

Art. 18 *Regole comportamentali degli utenti.*

1. Gli utenti dell'area sciabile attrezzata sono tenuti a:
 - a) scegliere la pista e la velocità adeguate alle proprie capacità tecniche ed alla propria condizione fisica, alla condizione della pista e del tempo e alla densità del traffico sulle piste;

b) moderare la velocità nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati o di ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, foschia, scarsa visibilità o affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti;

c) mantenere, sulla traiettoria prescelta, le distanze di sicurezza in funzione delle particolarità del tracciato, della visibilità nonché delle caratteristiche proprie dell'attrezzo utilizzato;

d) assicurarsi, prima del sorpasso di altri utenti, di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte che a valle, sia a destra che a sinistra, ma sempre ad una distanza tale da non costituire intralcio per l'utente sorpassato;

e) dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio piste ed al servizio soccorso ed ai mezzi meccanici di cui all'[articolo 21](#), consentendone l'agevole e rapida circolazione;

f) assicurarsi di potersi immettere sulla pista o di poter attraversare la pista senza pericolo per sé e per gli altri;

g) dare la precedenza negli incroci a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica;

h) non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità, ed evitare di costituire pericolo per gli altri utenti in caso di sosta;

i) in caso di caduta, lasciare la pista il più presto possibile portandosi eventualmente ai margini di essa;

j) fornire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza ed al controllo delle piste, le proprie generalità qualora siano coinvolti in un incidente o ne siano testimoni o abbiano prestato assistenza ad utenti in difficoltà;

k) utilizzare sci, snowboard o attrezzi similari, muniti di appositi dispositivi di trattenuta o frenaggio, idonei ad evitare che il distacco improvviso di essi possa costituire pericolo per l'incolumità altrui;

l) durante la sosta presso i rifugi o altre zone, sistemare l'attrezzatura (sci, snowboard, bastoncini o altro) fuori dal piano sciabile, in modo tale da non recare intralcio o pericolo ad altre persone.

2. La Giunta provinciale può prevedere, nell'interesse della sicurezza sulle aree sciabili attrezzate, l'obbligo di una copertura assicurativa sia per gli utenti che per i gestori delle aree sciabili medesime. La Giunta provinciale determina le caratteristiche e la misura minima della copertura assicurativa.

Art. 19 *Casco protettivo.*

1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard nelle aree sciabili attrezzate è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai 14 anni di indossare un casco protettivo omologato.

2. L'assessore provinciale competente può con provvedimento motivato estendere l'obbligo del casco di cui al comma 1 ad altre categorie di utenti.

Art. 20 *Transito e risalita delle piste da sci.*

1. L'accesso alle piste senza sci è consentito nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla Giunta provinciale, nelle quali vengono anche determinati i requisiti per la risalita delle piste con gli sci ai piedi.

2. Durante gli orari di battitura e manutenzione della pista l'accesso alle piste è vietato. La Giunta provinciale può determinare le modalità necessarie.

Art. 21 *Transito di mezzi meccanici.*

1. I mezzi meccanici possono accedere alle aree sciabili solo fuori dell'orario di apertura delle piste o previa chiusura, salvo i casi di necessità ed urgenza. L'eventuale produzione di neve tecnica durante l'orario di apertura della pista deve essere opportunamente segnalata.

2. I mezzi meccanici devono essere in ogni caso muniti di dispositivi di segnalazione luminosa ed acustica in funzione, devono procedere a bordo pista e ad una velocità tale da non mettere in pericolo l'incolumità altrui.

Art. 22 *Sci fuori pista.*

1. Il gestore delle aree sciabili attrezzate non è responsabile degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi situati al di fuori delle aree medesime, anche se serviti dagli impianti di risalita.
2. Il proprietario del terreno non è responsabile né degli incidenti che possono verificarsi sui percorsi situati all'interno delle zone sciistiche né degli incidenti che possono verificarsi sui percorsi situati al di fuori di dette zone ⁽¹³⁾.

(13) Comma aggiunto dall' [art. 1, comma 5, L.P. 13 febbraio 2013, n. 2.](#)

Art. 23 *Campagne di informazione e sensibilizzazione* ⁽¹⁴⁾.

1. La Ripartizione provinciale Turismo e l'Ufficio provinciale Trasporti funiviari, in collaborazione eventualmente anche con le organizzazioni e le imprese turistiche e con il collegio provinciale dei maestri di sci ed il collegio provinciale delle guide alpine, promuovono campagne di informazione e di sensibilizzazione per i cittadini e iniziative didattiche rivolte ai giovani, finalizzate a diffondere la cultura della sicurezza in montagna e la conoscenza delle regole di comportamento per la pratica degli sport sulla neve.

(14) In attuazione del presente articolo vedi la [Delib.G.P. 4 novembre 2013, n. 1710.](#)

TITOLO VI**Servitù****Art. 24** *Servitù di area sciabile attrezzata.*

1. Il procedimento per l'imposizione della servitù di area sciabile attrezzata, di seguito denominata servitù di area sciabile, riguardante le aree di cui all'articolo 2, è disciplinato, in quanto non diversamente previsto dalla presente legge, dalle disposizioni contenute nella [legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10](#), e successive modifiche. Per le superfici di pubblica proprietà o per il patrimonio indisponibile valgono le relative norme di settore. Il procedimento per l'imposizione della servitù di area sciabile può essere richiesto dagli interessati anche relativamente a piste da sci già in tutto o in parte realizzate ed utilizzate in base ad un accordo tra le parti, se detto accordo successivamente viene a scadere o viene contestato dai proprietari tavolari dei terreni.
2. In caso di mancato accordo in ordine alla disponibilità delle aree e della corrispondente indennità, colui che intende avviare il procedimento per l'imposizione della servitù di area sciabile è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione innanzi ad una commissione insediata presso la Ripartizione provinciale Turismo, dandone preventivamente comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al proprietario tavolare della superficie interessata e al direttore o alla direttrice della Ripartizione provinciale Turismo, allegando relazione tecnica sulle opere da realizzare ed indicando analiticamente le indennità offerte.
3. La commissione di cui al comma 2 è composta da una persona rappresentante la Ripartizione provinciale Turismo, che la presiede, da una persona rappresentante la Ripartizione Amministrazione del patrimonio, da una persona rappresentante l'associazione di categoria più rappresentativa dei gestori degli impianti di risalita, nonché da una persona rappresentante l'associazione degli agricoltori maggiormente rappresentativa a livello provinciale.
4. Il direttore o la direttrice della Ripartizione provinciale Turismo, entro 20 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, convoca le parti e la commissione di cui al comma 2 per esperire il tentativo di conciliazione della vertenza.
5. In caso di raggiungimento della conciliazione, viene redatto un processo verbale sottoscritto da entrambe le parti e dai componenti della commissione.
6. In caso di fallimento della conciliazione, viene comunque redatto un processo verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti.
7. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, ciascuna delle parti è libera di avviare il procedimento per l'imposizione della servitù di area sciabile, in conformità a quanto previsto dalla presente legge nonché dalla normativa provinciale sugli espropri per pubblica utilità.

Art. 25 *Indennità per la servitù di area sciabile.* ⁽¹⁵⁾

1. Al proprietario titolare dell'area gravata dalla servitù di area sciabile spettano le seguenti indennità:
 - a) un'indennità una tantum a fronte del gravame imposto al suolo e ad eventuali fabbricati in conseguenza dell'imposizione della servitù di area sciabile;
 - b) in aggiunta all'indennità di cui alla lettera a), un'indennità da corrispondersi annualmente quale corrispettivo per il ridotto raccolto nonché altri danni eventualmente prodotti a seguito dell'utilizzo delle superfici interessate.
 2. Nella determinazione delle indennità si tiene anche conto della valenza turistica della zona interessata nonché della situazione geografica.
 3. Il valore della superficie gravata dalla servitù di area sciabile è computato in base allo stato in cui esso si trova all'atto dell'occupazione; non si applicano detrazioni per eventuali aggravi iscritti a carico dell'immobile.
 4. Al proprietario titolare sono in ogni caso risarciti tutti i danni eventualmente cagionati durante l'apprestamento dell'area sciabile derivanti dalle necessarie occupazioni di terreni confinanti.
 5. I criteri da applicare per la determinazione delle indennità sono stabiliti con regolamento di esecuzione.
-

(15) Vedi, anche, il *D. Dirett. reg. 31 agosto 2016, n. 14946*.

Art. 26 *Esercizio della servitù di area sciabile.*

1. La servitù di area sciabile conferisce le seguenti facoltà:
 - a) esecuzione delle opere di sbancamento, livellamento e bonifica, disboscamento, taglio di alberi e rami in conformità al progetto approvato sottostante, se ed in quanto necessario, all'autorizzazione per l'apprestamento dell'area sciabile;
 - b) apposizione della segnaletica e ogni altro apprestamento di sicurezza;
 - c) uso del terreno per il passaggio degli utenti e per la manutenzione del manto nevoso durante il normale periodo di innevamento, nonché per la realizzazione di impianti di innevamento;
 - d) fatto salvo quanto disposto dall'[articolo 20](#), inibizione dell'accesso all'area sciabile e agli impianti alle persone non autorizzate nel periodo di innevamento, durante i lavori di manutenzione, preparazione e riassetto delle piste;
 - e) impedimento di qualsiasi attività pregiudizievole al regolare esercizio delle piste o degli impianti;
 - f) fatte salve le vigenti disposizioni di legge, autorizzazione di accesso al terreno durante il periodo estivo, salvo il risarcimento al proprietario titolare di eventuali danni, per eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria su piste, impianti ed opere accessorie, anche con mezzi meccanici.
-

Art. 27 *Modifica della servitù di area sciabile.*

1. Il titolare della servitù di area sciabile può richiedere il trasferimento della servitù, se dimostra che il medesimo risulti di notevole vantaggio per l'area sciabile e di nessun danno al fondo. In caso di mancato accordo trovano applicazione gli [articoli 24](#) e [25](#).
-

Art. 28 *Durata della servitù di area sciabile.*

1. La servitù di area sciabile è costituita a tempo indeterminato.
2. La servitù di area sciabile cessa:

a) quando l'indennità annuale di cui all'[articolo 25](#), comma 1, lettera b), non è corrisposta per due anni consecutivi;

b) quando la superficie gravata dalla servitù di area sciabile non è utilizzata come tale per due anni consecutivi.

3. Nel caso in cui l'area sciabile cessa di essere tale, il fondo rientra gratuitamente e nello stato in cui si trova nella piena disponibilità del proprietario tavolare; il titolare della servitù di area sciabile deve ripristinare, su richiesta del proprietario tavolare, lo stato di consistenza originario.

TITOLO VII

Sanzioni amministrative

Art. 29 *Sanzioni amministrative.*

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

a) chiunque appresti senza concessione edilizia un'area sciabile attrezzata, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 4.500,00 euro ad un massimo di 45.000,00 euro;

b) chiunque non ottemperi alle disposizioni previste dalla presente legge in materia di manutenzione e sicurezza delle aree sciabili attrezzate, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 2.500,00 euro;

c) chiunque gestisca un'area sciabile attrezzata senza avere provveduto all'istituzione del servizio piste e del servizio soccorso di cui agli [articoli 14](#) e [15](#), soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.000,00 euro ad un massimo di 5.000,00 euro;

d) chiunque gestisca un'area sciabile attrezzata con un servizio piste e un servizio di soccorso inadeguati, anche in relazione alla dotazione medica, rispetto all'ampiezza territoriale dell'area sciabile, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 1.500,00 euro;

e) chiunque, nella gestione di un'area sciabile attrezzata, non ottemperi alle disposizioni concernenti la segnaletica di cui all'[articolo 10](#), soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 5.000,00 euro;

f) chiunque gestisca un'area sciabile attrezzata senza aver ottemperato all'obbligo dell'assicurazione di cui all'[articolo 11](#), comma 1, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 20.000,00 euro ad un massimo di 200.000,00 euro;

g) chiunque, nell'esercizio della pratica degli sport sulla neve, non ottemperi alle prescrizioni imposte dalla segnaletica sulle aree sciabili, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 30,00 euro ad un massimo di 90,00 euro;

h) salvo quanto previsto dalle lettere g), i) ed l), chiunque nell'esercizio della pratica degli sport sulla neve non ottemperi ad una delle norme di comportamento di cui agli [articoli 17](#) e [18](#), soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 30,00 euro ad un massimo di 90,00 euro;

i) chiunque, nell'esercizio della pratica degli sport sulla neve nelle aree sciabili attrezzate, non presti soccorso in caso di incidente e non fornisca le proprie generalità in qualità di persona coinvolta nell'incidente o in qualità di testimone dello stesso, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 250,00 euro ad un massimo di 1.000,00 euro;

j) il responsabile della violazione dell'obbligo del casco protettivo di cui all'[articolo 19](#) ed all'[articolo 6](#), commi 2, 4 e 5, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 30,00 euro ad un massimo di 150,00 euro;

k) chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui all'[articolo 20](#), soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 30,00 euro ad un massimo di 150,00 euro;

l) chiunque non ottemperi all'obbligo sancito dall'[articolo 21](#), commi 1 e 2, soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 500,00 euro.

Art. 30 *Sanzioni amministrative: procedura.*

1. Dell'accertamento delle infrazioni sull'applicazione della presente legge sono incaricati i funzionari e le funzionarie della Ripartizione provinciale Turismo, coadiuvati, in caso di necessità, da personale esterno incaricato e, in ogni caso, dagli organi di pubblica sicurezza e di polizia di cui all'[articolo 21, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 363](#).

2. Il Presidente della Provincia attribuisce singolarmente al personale esterno incaricato di cui al comma 1 la qualifica di "addetto alla sorveglianza": con tale qualifica viene attribuita al personale esterno medesimo, nell'esercizio delle sue funzioni, la qualifica di incaricato di pubblico servizio.
3. I soggetti di cui al comma 1 svolgono anche le funzioni di vigilanza e controllo e l'accertamento delle infrazioni delle norme di cui alla [legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5](#).
4. Per l'accertamento delle trasgressioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della [legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9](#), e successive modifiche.
5. In caso di violazione dell'[articolo 29](#), comma 1, lettere g) e h), a seguito della quale sia stato cagionato un incidente con danno di terzi, oltre alle previste sanzioni amministrative pecuniarie, può essere disposto il ritiro della tessera giornaliera o la sospensione della tessera plurigiornaliera.
6. Nei casi di inadempienza del gestore alle prescrizioni o agli obblighi stabiliti nella presente legge, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'[articolo 29](#), l'assessore provinciale competente ordina l'adozione dei provvedimenti atti a ristabilire l'osservanza delle norme prescritte, fissandone il termine, scaduto il quale promuove la sospensione anche parziale della relativa attività.

TITOLO VIII

Disposizioni finali ed abrogazioni

Art. 31 *Regolamento di esecuzione.*

1. Nel regolamento di esecuzione sono disciplinati gli aspetti di natura tecnica e procedurale riguardanti la presente legge, con particolare riguardo a:
 - a) l'applicazione e i contenuti del piano di settore, le zone sciistiche, il registro nonché il procedimento da seguire ⁽¹⁶⁾;
 - b) la definizione, le caratteristiche tecniche, i requisiti e la classificazione delle piste da sci, degli itinerari sciistici e delle piste di trasferimento;
 - c) gli obblighi del servizio piste e del servizio di soccorso e la dotazione e qualificazione del personale;
 - d) i criteri per stabilire l'indennità per la servitù di area sciabile, con particolare riguardo alla valenza turistica del territorio interessato ed alla situazione geografica dello stesso;
 - e) i pericoli atipici;
 - f) la produzione di neve tecnica durante l'orario di apertura della pista, di cui all'[articolo 21](#), comma 1.

(16) Lettera così sostituita dall' [art. 1, comma 4, L.P. 13 febbraio 2013, n. 2](#). Il testo originario era così formulato: «a) il procedimento da seguire e la documentazione da allegare alla domanda per il benessere, di cui all'[articolo 5](#);».

Art. 32 *Abrogazione di norme.*

1. La [legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6](#), è abrogata.
2. Il comma 6 dell'[articolo 10 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10](#), è abrogato.

Art. 33 *Modifica della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, "Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea".*

1. Dopo il comma 4 dell'[articolo 7 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1](#), è aggiunto il seguente comma 5:
 "5. Al titolare della concessione dell'impianto di risalita è riconosciuto il diritto di preferenza in caso di domanda di apprestamento di un'area sciabile attrezzata, a condizione che tale area sia servita dagli impianti di risalita concernenti la concessione."

Art. 34 *Disposizione finanziaria.*

1. Alla copertura della spesa per gli interventi a carico dell'esercizio 2010 derivanti dalla presente legge, si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sulla UPB 18110 del bilancio provinciale 2010, autorizzate per gli interventi di cui alla legge provinciale abrogata dall'[articolo 32](#), comma 1.

2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

Emilia-Romagna

L.R. 10-1-1995 n. 1

Disciplina degli impianti di trasporto a fune, delle piste da sci e dei sistemi di produzione programmata della neve.
Pubblicata nel B.U. 12 gennaio 1995, n. 4.

L.R. 10 gennaio 1995, n. 1 ⁽¹⁾.

Disciplina degli impianti di trasporto a fune, delle piste da sci e dei sistemi di produzione programmata della neve.

(1) Pubblicata nel B.U. 12 gennaio 1995, n. 4.

Art. 1

Finalità della legge.

1. La presente legge disciplina la realizzazione, l'adeguamento e l'esercizio di impianti a fune adibiti a pubblico servizio di trasporto, l'apprestamento e l'esercizio delle piste da sci, sistemi e modalità per la produzione programmata della neve.

Art. 2

Aree sciistiche attrezzate e sistemi sciistici.

1. Gli impianti e le piste sono localizzati in aree sciistiche o in sistemi sciistici.
2. Le aree sciistiche attrezzate sono costituite da un sistema continuo ed omogeneo di piste e impianti tra loro integrati, tali da costituire un circuito interamente percorribile in salita con impianti ed in discesa con gli sci; alcuni tratti possono essere serviti anche dalla ruota gommata integrata con il sistema degli impianti.
3. I sistemi sciistici comprendono una pluralità di aree sciistiche attrezzate collegate mediante impianti o piste.

Art. 3

Interdipendenza tra impianti e piste.

1. Nell'istruttoria per l'approvazione dei progetti di impianti e piste sono valutate la interdipendenza e la compatibilità tra le portate degli impianti e delle piste.

Art. 4

Criteri di compatibilità territoriale.

1. Le aree interessate dagli impianti e piste devono essere coerenti con i piani infraregionali di cui alla L.R. 5 settembre 1988, n. 36, e, ove ne esistano le condizioni, con i piani territoriali dei parchi; devono inoltre essere idonee, anche per effetto di opportune opere di difesa, sotto l'aspetto ambientale, idrogeologico e geotecnico e non essere interessate da fenomeni franosi o da cadute di valanghe.

2. In sede di approvazione dei progetti e di autorizzazione all'esercizio può essere imposta la messa in opera di appositi sistemi di controllo e di chiusura degli impianti e piste, da attivare in condizioni di pericolo temporaneo.

3. Il titolare degli impianti e delle piste è tenuto a disporre la chiusura in ogni caso di pericolo segnalato dai competenti organi.

Art. 5

Definizione e classificazione delle linee funiviarie e degli impianti di trasporto a fune.

1. Sono linee funiviarie quelle costituite da uno o più impianti, eventualmente collegati in successione, in servizio pubblico per il trasporto di persone, di cose o misto.

2. Per linee funiviarie si intendono quelle realizzate mediante impianti funiviari aerei o funicolari terrestri su rotaia.

3. Gli impianti si distinguono in quattro categorie:

a) impianti di arroccamento, che consentono di raggiungere l'area sciabile o la stazione sciistica superando zone inadatte alla pratica dello sci;

b) impianti di collegamento, che consentono il raccordo tra aree sciistiche attrezzate, superando zone inadatte o non destinate alla pratica dello sci;

c) impianti di ricircolo, che consentono allo sciatore di superare ripetutamente il dislivello necessario a raggiungere la partenza di una pista da sci in discesa;

d) impianti in funzione mista, che sommano due o più delle funzioni elencate ai punti precedenti.

Art. 6

Concessione per l'esercizio delle linee funiviarie e degli impianti.

1. L'esercizio di linee funiviarie e degli impianti e le modifiche non configuranti mero adeguamento tecnico ai fini della sicurezza sono subordinate al rilascio della concessione da parte degli Enti competenti ai sensi dell'art. 26 della L.R. 16 giugno 1984, n. 33.

Art. 7

Rilascio della concessione.

1. Per ottenere il rilascio della concessione il richiedente deve presentare all'Ente concedente apposita domanda contenente, in allegato, il progetto relativo all'impianto o agli impianti da realizzare od oggetto di intervento e gli elementi tecnici necessari a soddisfare i requisiti di cui agli artt. 3 e 4.

2. Verificata la regolarità della domanda presentata, l'Ente concedente rilascia la relativa concessione.

3. Il provvedimento di concessione:

a) classifica il tipo di impianto, inserendolo in una delle categorie di cui all'art. 5;

b) stabilisce gli obblighi cui è tenuto il concessionario tra i quali, nel caso di estinzione della concessione, la demolizione di costruzioni fuori terra, sempreché opere e materiali non abbiano altra utile destinazione;

c) determina la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere approvate.

4. La durata della concessione per ogni tipo d'impianto è conforme al tempo tecnico di cui al D.M. 2 gennaio 1985, n. 23 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1985, n. 26).

Art. 8*Diniogo della concessione.*

1. L'Ente concedente può, pur in presenza dei requisiti di cui all'art. 7, negare con provvedimento motivato la concessione ove la realizzazione dell'impianto contrasti con sopravvenute, gravi e motivate ragioni di pubblico interesse.

Art. 9*Modifica degli elementi della concessione.*

1. La concessione può essere modificata, con l'osservanza della procedura seguita per il suo rilascio, ove il concessionario proponga variazioni sostanziali nelle caratteristiche della linea.

2. Sono in ogni caso variazioni sostanziali quelle che comportano aumenti nella portata dell'impianto, che deve essere commisurata alle caratteristiche della pista.

Art. 10*Sospensione e decadenza della concessione.*

1. In caso di inottemperanza degli obblighi stabiliti dalla concessione o da norma di legge, l'Ente concedente può sospendere con provvedimento motivato la concessione stessa.

2. Dopo due violazioni degli obblighi di concessione, l'Ente concedente dichiara la decadenza della concessione stessa.

3. L'Ente concedente dichiara inoltre decaduta la concessione quando il soggetto concessionario ne interrompa per oltre un anno l'esercizio, salvo motivi di forza maggiore.

4. La decadenza della concessione non dà titolo ad alcun indennizzo a favore del concessionario o dei suoi aventi causa.

5. Nei casi di decadenza della concessione non può essere rilasciata una nuova concessione per lo stesso impianto al precedente titolare.

Art. 11*Trasferimento della concessione.*

1. L'Ente concedente può disporre il trasferimento della concessione ad altro soggetto, su richiesta degli interessati e subordinatamente all'assunzione di tutti gli obblighi dell'originario concessionario da parte del nuovo richiedente.

Art. 12*Costituzione coattiva di servitù.*

1. Quando il richiedente non abbia la disponibilità dei terreni interessati dall'impianto la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere approvate comporta la potestà di chiedere la costituzione coattiva di servitù per ogni tipo di impianto approvato dall'Ente competente, previo pagamento dell'indennità.

2. La determinazione dell'indennità di cui al comma 1 è regolata a norma delle vigenti leggi in materia.

Art. 13*Servitù di linea.*

1. La servitù di linea comporta le seguenti facoltà riconosciute al concessionario dell'impianto:

a) eseguire le opere di scavo e sbancamento, livellamento e bonifica, la realizzazione di spazi ad uso dell'impianto, realizzare linee e condutture interrato necessarie all'impianto, disboscamento, taglio degli alberi e dei rami necessari per l'esercizio di linea in conformità al progetto approvato;

b) realizzare sentieri ed accessi necessari per la sicurezza dell'impianto, opere di difesa, costruzione delle stazioni di partenza e di arrivo;

c) usare il terreno e i relativi accessi per le operazioni di apprestamento e manutenzione della linea, impedendo ogni attività pregiudizievole all'esercizio e sicurezza della stessa.

2. Il proprietario del fondo servente non può in alcun modo limitare o rendere più oneroso l'uso della servitù; il titolare della servitù non può aggravarla.

Art. 14*Autorizzazione all'esercizio degli impianti.*

1. Gli impianti possono essere aperti al pubblico esercizio solo previa autorizzazione dell'Ente concedente.

2. Il provvedimento di apertura al pubblico esercizio è subordinato al rilascio del nulla-osta tecnico da parte del competente Ufficio della Motorizzazione civile (U.S.T.I.F. - Ufficio speciale per i trasporti a impianti fissi) e all'esistenza del provvedimento di concessione di cui agli artt. 6 e 7.

Art. 15*Modalità di esercizio degli impianti.*

1. L'esercizio dell'impianto deve svolgersi nel rispetto delle vigenti norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dei servizi di trasporto pubblico mediante impianti fissi e in ottemperanza alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dell'esercizio, nel regolamento d'esercizio nonché alle altre disposizioni eventualmente impartite dall'Ente concedente e dai competenti uffici centrali o periferici del Ministero dei Trasporti.

2. Ogni impianto deve prevedere un responsabile di esercizio e il personale necessario, regolarmente abilitato.

3. I nominativi del responsabile e del personale di linea e di stazione, unitamente al regolamento d'esercizio, devono essere trasmessi all'Ente concedente per la presa d'atto dei provvedimenti previsti dagli [artt. 90 e 102 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753](#).

Art. 16*Gestione degli impianti e criteri tariffari.*

1. I concessionari sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Ente concedente il programma di esercizio annuale o stagionale, gli orari, le tariffe applicate e le proposte di modifica.

2. L'Ente concedente approva con proprio provvedimento il programma di esercizio, gli orari e le tariffe.

Art. 17*Regolarità degli esercizi.*

1. I concessionari, i responsabili di esercizio e il personale sono tenuti, ciascuno secondo i rispettivi compiti, ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi nonché a porre in essere tutte le misure e cautele atte ad evitare danni agli utenti.
 2. Durante il periodo di esercizio i concessionari possono sospendere il servizio degli impianti per cause di forza maggiore o per cause tecniche che incidono sulla sicurezza, dandone immediata comunicazione all'Ente concedente e all'Ufficio U.S.T.I.F. della Direzione generale della Motorizzazione civile. La sospensione del servizio per altre cause deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento dell'Ente concedente e dell'Ufficio U.S.T.I.F.
 3. È fatto obbligo ai concessionari di esporre in modo ben visibile al pubblico le tariffe, gli orari e le disposizioni relative ai viaggiatori contenute nel regolamento d'esercizio.
 4. I responsabili d'esercizio debbono provvedere alla tenuta dei registri prescritti dalle vigenti norme tecniche ed esibirli al personale incaricato della vigilanza.
-
-

Art. 18*Vigilanza.*

1. L'Ente concedente e l'U.S.T.I.F. verificano la regolarità dell'esercizio degli impianti attraverso proprio personale, munito di apposito documento di riconoscimento, mediante periodici sopralluoghi.
 2. L'Ente concedente, ai fini del rispetto delle norme di cui alla presente legge, può avvalersi, inoltre, delle guardie municipali.
-
-

Art. 19*Assicurazioni.*

1. Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura dell'impianto al pubblico esercizio è subordinato all'esistenza di copertura assicurativa atta a garantire ogni infortunio o danno comunque connesso all'esercizio dell'impianto medesimo.
-
-

Art. 20*Tasse di concessione.*

1. Il concessionario è tenuto al pagamento della tassa di concessione, di rilascio ed annuale, nonché del contributo di sorveglianza nei modi e nei termini previsti dalle vigenti leggi in materia.
-
-

Art. 21*Definizione delle piste.*

1. Agli effetti della presente legge sono considerate piste le superfici di terreno appositamente predisposte mediante operazioni di manutenzione o lavori straordinari, abitualmente organizzate ed adibite alla esclusiva circolazione ed uso pubblico degli sciatori.
2. A seconda delle rispettive caratteristiche funzionali e tecniche le piste sono suddivise in piste da discesa e piste da fondo.
3. Le piste di cui al presente articolo possono essere adibite anche a gare agonistiche a norma delle vigenti disposizioni della Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.) e della Federazione internazionale ski (F.I.S.) e, in tal caso, restano chiuse al pubblico per la durata della gara e, eventualmente, dei relativi allenamenti preparatori.

4. Sulle piste da discesa è vietato l'uso di slitte o similari a motore e non, esclusi i mezzi adibiti al soccorso ed alla preparazione.

Art. 22

Requisiti tecnici delle piste da discesa.

1. Le piste da discesa presentano i seguenti requisiti tecnici:

a) sono tracciate in zone idrogeologicamente idonee e non soggette al pericolo di valanghe durante il periodo di esercizio;

b) sono di larghezza non inferiore a metri 20 e presentano un franco verticale libero non inferiore a metri 3,50 salvo casi particolari quali sottopassi o altro. Quando la pendenza è modesta possono essere ammesse larghezze inferiori a metri 20 e comunque non inferiori a metri 4 e franchi inferiori a metri 3,50, dove le piste non presentano alcun grave pericolo. Peraltro, nei punti in cui la conformazione del terreno lo renda necessario, possono essere imposte anche larghezze superiori od appositi ripari. Per tracciati di trasferimento (ski-weg) con pendenza minore del cinque per cento è ammessa una larghezza non inferiore a 2 metri;

c) hanno tracciato privo di ostacoli tali da costituire, durante il periodo di normale innevamento e di apertura delle piste, una situazione di pericolo;

d) non hanno di norma attraversamenti o interferenze con strade carrozzabili aperte al traffico invernale e tracciato utilizzati da sciovie, da slittovie e da altri mezzi di risalita a livello.

2. Qualora giustificati motivi richiedano l'attraversamento a livello di una strada carrozzabile, questo potrà essere consentito, caso per caso, subordinatamente all'adozione di misure atte a costringere gli sciatori ad arrestarsi prima di impegnare l'attraversamento.

Art. 23

Requisiti delle piste da fondo.

1. Le piste da fondo hanno i seguenti requisiti tecnici:

a) sono tracciate in zone idrogeologicamente idonee e non soggette al pericolo di valanghe durante il periodo di esercizio;

b) sono tracciate in zone non soggette, secondo ragionevole previsioni, al pericolo di valanghe;

c) hanno il tracciato privo di ostacoli reali da costituire durante il periodo di normale innevamento ed apertura delle piste una situazione di pericolo;

d) lungo tutto il tracciato delle piste è assicurata, in condizioni normali, una sagoma libera da ostacoli, da rilevare perpendicolarmente alla linea conduttrice del tracciato, avente le seguenti dimensioni:

1) una larghezza minima tale che da ciascun senso di marcia, di norma, risulti agevole al transito contemporaneo di due sciatori, anche con passo pattinato, ivi considerato lo spazio per il regolare appoggio dei bastoncini; larghezze inferiori possono essere ammesse solo per singoli tratti normalmente in piano e opportunamente segnalati;

2) la larghezza deve essere maggiore di quella minima nei tratti in cui il tracciato è in pendenza e deve essere tanto elevata quanto è più forte la pendenza;

3) l'altezza minima di sagoma libera, anche con riferimento ai rami degli alberi, deve essere almeno tale da consentire, in condizioni normali di innevamento, l'agevole passaggio degli sciatori in posizione eretta;

4) se le piste passano su ponti o sono fiancheggiate da scoscendimenti pericolosi, devono essere posti in essere elementi di protezione per l'altezza minima di metri 1,20, misurati sopra al livello di normale innevamento, idonei ad impedire la caduta degli sciatori fuori pista;

5) non devono sussistere di norma attraversamenti o interferenze con piste di sci alpinismo, di sci escursionismo e di surf alpin, a livello con sciovie, con piste da discesa o con strade carrozzabili aperte al traffico invernale;

6) qualora giustificati motivi richiedano l'attraversamento a livello di una strada, questo può essere ammesso, caso per caso, subordinatamente all'adozione di misure di segnalazione idonee a costringere gli sciatori ad arrestarsi prima di impegnare l'attraversamento;

7) la pendenza trasversale della pista innevata e rilevata perpendicolarmente alla linea conduttrice del tracciato è di norma sostanzialmente orizzontale.

Art. 24

Classificazione delle piste da discesa.

1. Le piste da discesa si articolano nelle seguenti categorie:

a) campo scuola, consiste in un'area di lieve pendio di norma delimitata, priva di pericoli ed ostacoli, idonea alla circolazione di sciatori principianti e all'attività didattica o di avviamento allo sci, che termina su terreno tale da consentire facile arresto;

b) piste facili, caratterizzate da percorsi nei quali la pendenza longitudinale non è superiore al venticinque per cento ad eccezione di brevi tratti. Non presentano apprezzabili pendenze trasversali. Le piste facili sono segnate in blu;

c) piste di media difficoltà, caratterizzate da percorsi nei quali la pendenza longitudinale non è superiore al quaranta per cento ad eccezione di brevi tratti. Sono ammesse apprezzabili pendenze trasversali nei brevi tratti. Le piste di media difficoltà sono segnate in rosso;

d) piste difficili, caratterizzate da pendenze longitudinali e/o trasversali superiori a quelle delle piste di media difficoltà. Le piste difficili sono segnate in nero;

e) piste di collegamento, sono tracciati che consentono l'agevole trasferimento degli sciatori all'interno dell'area sciistica.

Art. 25

Classificazione tecnica delle piste di fondo.

1. Le piste di fondo si articolano nelle seguenti categorie:

a) campo scuola, costituito da una superficie pianeggiante o con un lieve dislivello, sulla quale è possibile predisporre brevi tracciati idonei alla dimostrazione e all'esecuzione degli esercizi didattici;

b) piste facili, caratterizzate da percorsi nei quali la pendenza longitudinale è inferiore al cinque per cento e senza apprezzabili difficoltà e lunghezza limitata. Le piste facili sono segnate in blu;

c) piste di media difficoltà, caratterizzate da percorsi nei quali la pendenza longitudinale è inferiore al quindici per cento. Le piste di media difficoltà sono segnate in rosso;

d) piste difficili, caratterizzate da percorsi nei quali la pendenza longitudinale può superare anche il quindici per cento e che richiedono negli sciatori elevate attitudini e capacità.

Le piste difficili sono segnate in nero.

Art. 26

Classificazione giuridica delle piste.

1. A seconda del rispettivo regime giuridico, le piste di cui all'art. 21, si ripartiscono in:

a) piste asservite agli impianti di risalita;

b) piste non asservite agli impianti di risalita;

c) pista da fondo.

2. Le piste da discesa sono asservite ad un impianto di risalita quando oltre che ad esserne strettamente complementari, sono intestate al concessionario dell'impianto oppure, se intestate a concessionario diverso, sussiste un accordo fra concessionari per l'uso della pista.

Art. 27

Autorizzazione all'apprestamento delle piste.

1. L'apprestamento di nuove piste da sci e la modificazione delle piste esistenti sono subordinati al rilascio di autorizzazione da parte dell'Ente competente al rilascio della concessione per gli impianti di cui all'art. 26 della L.R. 16 giugno 1984, n. 33.
 2. L'autorizzazione sostituisce ogni altro provvedimento di competenza regionale necessario per la realizzazione delle piste e delle relative opere accessorie.
 3. L'atto di autorizzazione enumera gli obblighi cui è tenuto il richiedente, determina la durata della autorizzazione stessa nonché il termine iniziale e finale per l'esecuzione dei lavori.
 4. Il provvedimento di autorizzazione da parte dell'Ente competente comporta la dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità dell'opera, nonché l'autorizzazione all'inizio dei lavori.
 5. La durata dell'autorizzazione viene normalmente correlata alla durata della concessione concernente l'impianto collegato alla pista.
 6. La nuova pista può essere aperta al pubblico solo in presenza di apposita autorizzazione dell'Ente competente, previa verifica di conformità dei lavori al progetto approvato e alle eventuali prescrizioni impartite.
-

Art. 28

Richiesta di autorizzazione.

1. Possono presentare la richiesta dell'autorizzazione alla gestione delle piste:
 - a) per le piste di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 26 il concessionario dell'impianto di risalita;
 - b) per le piste di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 26 in ordine di priorità:
 - 1) il richiedente che dimostri la disponibilità della parte prevalente del tracciato (misurato sull'asse della pista);
 - 2) gli enti pubblici interessati allo sviluppo del territorio, loro consorzi o società a partecipazione di Enti locali;
 - 3) il titolare di infrastrutture turistiche diverse dagli impianti di risalita;
 - 4) ogni altro imprenditore, pubblico o privato.
 2. Il richiedente deve presentare all'Ente competente:
 - a) relazione illustrativa sulle finalità della pista in rapporto alle necessità turistiche e allo sviluppo degli sport invernali nella zona interessata e in relazione alle infrastrutture esistenti o programmate, coordinate o complementari;
 - b) progetto in tre copie, a firma di un tecnico abilitato ai sensi di legge, controfirmato dal richiedente, contenente tutti gli elementi tecnici ed in particolare le descrizioni e gli schemi di eventuali opere necessarie, con particolare riguardo ai lavori di disboscamento e preparazione delle superfici erbose, nonché alla ricomposizione ambientale.
-

Art. 29

Obblighi del gestore.

1. Il gestore di una pista è tenuto:

- a) ad assicurare l'uso pubblico della pista ed a provvedere alla sua chiusura in caso di pericolo e di non agibilità previa segnalazione apposta all'inizio dell'impianto di risalita e/o all'inizio della pista. La pista non battuta si intende chiusa e non agibile;
 - b) a provvedere all'agibilità della pista in relazione alle possibilità date dalle condizioni meteorologiche e dall'innevamento;
 - c) ad assicurare un servizio di segnaletica secondo le modalità indicate dall'art. 35;
 - d) ad assicurare un servizio di soccorso secondo le modalità indicate dall'art. 34.
-
-

Art. 30

Dichiarazione d'urgenza e costituzione coattiva di servitù.

1. Quando l'interessato non abbia la disponibilità dei terreni della pista, la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere approvate comporta la potestà di chiedere la costituzione coattiva, mediante pagamento dell'indennità, di una servitù di pista.

2. La determinazione dell'indennità di cui al comma 1 è regolata a norma delle vigenti leggi in materia.

Art. 31

Servitù di pista.

1. La servitù di pista comporta le seguenti facoltà riconosciute all'intestatario della pista:

- a) eseguire le opere di sbancamento, livellamento e bonifica, di disboscamento, taglio degli alberi e dei rami necessari per il miglior esercizio di pista, in conformità al progetto approvato;
- b) apporre sui margini della pista gli appositi cartelli indicatori e ogni altro apprestamento di sicurezza;
- c) usare il terreno per il passaggio degli sciatori e la manutenzione del manto durante il normale periodo di esercizio;
- d) inibire a chiunque, nel corso dell'esercizio e durante i lavori di manutenzione, battitura e riassetto, l'accesso della pista, impedendo altresì ogni altra attività comunque pregiudizievole al regolare esercizio della pista.

2. Il proprietario del fondo servente non può in alcun modo limitare o rendere più oneroso l'uso della servitù; il titolare della servitù non può aggravarla.

3. La durata della servitù è la stessa dell'autorizzazione cui si riferisce.

4. In caso di rinnovo della autorizzazione può essere ottenuto il rinnovo della servitù per un periodo di tempo pari a quello originario.

5. In caso di definitiva chiusura dell'esercizio della pista, il fondo servente rientra automaticamente nella immediata e piena disponibilità del proprietario, previo ripristino della capacità produttiva antecedente.

Art. 32

Sospensione dell'esercizio.

1. L'uso della pista può essere sospeso quando si profilano situazioni urgenti di pericolo e/o di danno.

Art. 33*Manutenzione delle piste.*

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di curare che la pista mantenga nel tempo le originarie caratteristiche ed i requisiti tecnici fondamentali e di provvedere durante il periodo di utilizzo, compatibilmente con gli eventi meteorologici ed atmosferici, alla battitura della medesima.
 2. Durante il periodo di non esercizio la sistemazione dei terreni comunque interessati va fatta in modo da conservare la loro stabilità ed evitare il verificarsi di fenomeni di erosione e di degrado delle superfici.
 3. Entro i limiti dell'area vegetazionale va assicurata la permanente copertura vegetativa ed attraverso periodici controlli ed interventi manutentori va garantita la perfetta efficienza dei drenaggi per la captazione, deviazione, dispersione o razionale accompagnamento delle acque superficiali.
 4. Quando vengono meno i requisiti tecnici per l'agibilità della pista, il titolare dell'autorizzazione provvede all'apposizione di opportuna segnaletica a chiusura della pista e, quando si tratti di fatti duraturi, a darne anche comunicazione all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione. Analogamente dovrà provvedere per eventuali opere superficiali.
-

Art. 34*Soccorso sulla pista.*

1. Per il soccorso da prestarsi in caso di incidenti agli utenti delle piste, i titolari dell'autorizzazione devono istituire un apposito servizio soccorso dotato delle necessarie attrezzature.
 2. Il servizio di soccorso può essere svolto:
 - a) dal personale dipendente ed in servizio presso le piste o i relativi impianti;
 - b) da associazioni già operanti nel settore e che documentino una attività specifica;
 - c) da personale specializzato quali: maestri di sci, guide alpine, guardie di pubblica sicurezza, ecc.
-

Art. 35*Caratteri della segnaletica.*

1. Le piste devono essere dotate di segnaletica conforme alle norme internazionali unificate (U.N.I.) nonché di materiali di prevenzione e protezione per la sicurezza dello sciatore.
-

Art. 36*Vigilanza.*

1. L'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione verifica la regolarità dell'esercizio delle piste attraverso proprio personale, munito di apposito documento di riconoscimento, mediante periodici sopralluoghi.
-

Art. 37*Neve programmata.*

1. Il titolare dell'autorizzazione può realizzare sistemi per la produzione della neve su terreni di sedime della pista o su quelli confinanti.
2. Tali sistemi consentono di programmare la produzione della neve in quantità adeguate all'utilizzo della pista anche in carenza di precipitazioni nevose; se non interrati, devono essere rimossi a fine stagione.

3. È vietato l'uso di additivi o catalizzatori non autorizzati dal Ministero della Sanità atti a favorire la germinazione dei fiocchi di neve, l'innalzamento o l'abbassamento crioscopico dell'acqua e della neve.

Art. 38

Servitù coattive per la produzione della neve.

1. Ai sensi dell'art. 1032 e seguenti del codice civile, il concessionario della pista da sci, in carenza della piena disponibilità dei terreni interessati, può ottenere in via coattiva, secondo le procedure previste dalle vigenti leggi e norme in materia, la titolarità delle seguenti servitù:

a) la servitù delle aree necessarie alla costruzione ed all'utilizzo della sala macchine, dei bacini di accumulo e di ogni altro manufatto relativo ai sistemi per la produzione della neve;

b) la servitù di tollerare il passaggio delle tubazioni di pertinenza delle opere di cui alla lett. a), comprensive dei relativi pozzetti, con diritto ad accedere ai fondi serventi per le fasi di montaggio, regolamentazione ed eventuali manutenzioni.

2. Ai diritti reali di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli artt. 30 e 31 .

3. I diritti reali di cui al comma 1 si intendono costituiti per un periodo di tempo pari alla durata della autorizzazione concernente la pista servita dal corrispondente impianto di produzione di neve.

Art. 39

Comportamento degli utenti.

1. Lo sciatore è obbligato, nell'esercitare la pratica dello sci di pista, a tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza regolato in base alla situazione della pista, alle sue caratteristiche e alle sue attitudini e capacità, in modo da non costituire pericolo od arrecare danno agli sciatori e a se stesso. È comunque tenuto a rispettare le norme del [D.M. 30 novembre 1970](#) in materia e la regolamentazione internazionale unificata per disciplinare la circolazione degli sciatori sulle piste.

2. È vietato percorrere le piste a piedi o con mezzi diversi dagli sci, fatta eccezione per i mezzi meccanici adibiti al servizio delle piste e degli impianti, ed è altresì vietato percorrere con sci non idonei le piste da fondo.

Art. 40

Piste esistenti.

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i concessionari degli impianti di risalita sono tenuti a denunciare all'Ente competente le piste da sci esistenti e non approvate, aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 e complementari all'impianto stesso, siano esse esercitate direttamente dal concessionario o di cui comunque il concessionario abbia la disponibilità.

2. Lo stesso obbligo, ed entro lo stesso termine, è a carico dei gestori di piste da sci, esistenti e non approvate, aventi i caratteri di cui all'art. 1 e non complementari ad un impianto di risalita.

3. Entro i successivi tre anni le piste devono essere adeguate alle norme della presente legge.

4. In caso di mancato adeguamento l'Ente competente ne dichiara la chiusura a tutti gli effetti.

Art. 41

Interventi ammessi a finanziamento regionale.

1. Per il perseguimento delle finalità stabilite dalla presente legge, sono disposti finanziamenti regionali nell'ambito e con le procedure previste dalla legge regionale 24 agosto 1987, n. 26 e dalla legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3, per favorire:

- a) la costituzione, la modificazione, l'ammodernamento, la revisione degli impianti;
- b) gli interventi di miglioramento delle piste, concernenti:
 - 1) il ripristino ambientale finalizzato alla mitigazione dell'impatto delle piste sull'ambiente;
 - 2) la sicurezza, anche mediante l'installazione di opportuna segnaletica e di opere di protezione;
- c) la realizzazione ed il completamento di sistemi per la produzione programmata della neve sulle piste in gestione;
- d) lo sviluppo della pratica dello sci da fondo mediante la realizzazione delle opere infrastrutturali di base nonché l'acquisto di mezzi battipista a servizio delle piste in gestione;
- e) l'acquisto dei mezzi battipista e attrezzature per la gestione e manutenzione delle piste.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

Marche

L.R. 22-10-2001 n. 22

Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato.

Pubblicata nel B.U. Marche 31 ottobre 2001, n. 126.

L.R. 22 ottobre 2001, n. 22 ⁽¹⁾.

Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato ⁽²⁾ ⁽³⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 31 ottobre 2001, n. 126.

(2) Con [Delib.G.R. 4 novembre 2003, n. 1503](#) sono stati approvati, ai sensi della presente legge, i criteri per l'assegnazione dei contributi regionali per il miglioramento degli impianti a fune, per l'anno 2003. Vedi, anche, la [Delib.G.R. 18 luglio 2016, n. 770](#), la [Delib.G.R. 23 aprile 2018, n. 540](#) e la [Delib.G.R. 6 maggio 2019, n. 527](#).

(3) Con [Delib.G.R. 10 dicembre 2012, n. 1711](#) sono state apportate modifiche ai criteri per l'assegnazione dei contributi, approvati dalla presente legge. Vedi, anche, la [Delib.G.R. 23 aprile 2018, n. 540](#).

TITOLO I

Principi generali

Art. 1

Finalità.

1. La Regione, in coerenza con i propri indirizzi programmatici e nell'ottica dello sviluppo dei sistemi turistici locali di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 135, promuove lo sviluppo delle zone montane delle Marche, favorendo la realizzazione, la riqualificazione, il potenziamento e l'ammodernamento degli impianti di risalita adibiti al trasporto pubblico di persone, delle piste da sci, dei sistemi di innevamento programmato e delle strutture ad essi connesse.

2. La Regione riconosce, quale servizio pubblico di interesse generale, l'attività svolta dai gestori delle opere di cui al comma 1 per l'esercizio degli sport invernali e per lo sviluppo del turismo.

3. La Regione persegue, nell'ambito delle finalità di cui al presente articolo, e in armonia con le esigenze di tutela e di corretto uso del territorio, l'elevazione della qualità dell'offerta attraverso:

- a) il miglioramento dei livelli di sicurezza di impianti e infrastrutture;
- b) la sostituzione, il miglioramento qualitativo e l'ammodernamento tecnico di impianti di risalita e la costruzione di nuovi tracciati limitati esclusivamente ai collegamenti di comprensorio tra impianti esistenti ⁽⁴⁾;
- c) la realizzazione e il completamento di sistemi per la produzione programmata della neve sulle piste in gestione;
- d) la sistemazione ambientale delle aree interessate da impianti di risalita e da piste da sci;
- e) il finanziamento delle revisioni speciali e generali degli impianti di risalita e degli interventi per la realizzazione, l'ampliamento ed il miglioramento delle piste da sci e dei sistemi per la produzione programmata di neve,
- f) la realizzazione, il miglioramento qualitativo o l'adeguamento tecnologico delle strutture funzionalmente connesse agli impianti, nonché, qualora destinate alla realizzazione degli stessi, le opere di stabilizzazione del terreno e i sistemi antivalanghe.

4. Ai fini della presente legge non sono considerati impianti di risalita adibiti al trasporto pubblico di persone quelli utilizzati in modo esclusivo dal proprietario, dai suoi congiunti ed ospiti occasionali, in modo completamente gratuito e non compreso in altre prestazioni. Tali impianti non debbono interessare in alcun modo proprietà o attività pubbliche.

(4) Lettera così sostituita dall'[art. 1, comma 1, L.R. 4 dicembre 2004, n. 25](#). Il testo originario era così formulato: «b) la sostituzione, il miglioramento qualitativo e l'ammodernamento tecnico di impianti funicolari aerei e terrestri esistenti.».

Art. 2

Compatibilità territoriale.

1. Le aree interessate dagli impianti di risalita e dalle piste da sci debbono essere idonee sotto l'aspetto idrogeologico e geotecnico e non soggette, secondo ragionevoli previsioni, al pericolo di frane e valanghe.

Art. 3

Aree sciistiche attrezzate e sistemi sciistici.

1. Le aree sciistiche attrezzate sono costituite da un insieme continuo e omogeneo di piste e impianti, tra loro integrati, tali da costituire un circuito interamente percorribile in salita con impianti e in discesa con attrezzature o mezzi ammessi dal regolamento di esercizio degli impianti.

2. I sistemi sciistici comprendono una pluralità di aree sciistiche attrezzate collegate mediante impianti di risalita o piste.

3. Nell'istruttoria per l'approvazione dei progetti di impianti e piste sono valutate l'interdipendenza e la compatibilità tra le portate degli impianti e delle piste sia esistenti che da realizzare.

4. In caso d'incompatibilità tra le portate, la Giunta regionale può negare l'approvazione dei progetti ovvero imporre specifiche misure atte a favorire l'eliminazione dell'incompatibilità.

Art. 3-bis

Aree sciabili attrezzate ⁽⁵⁾.

1. L'individuazione delle aree sciabili attrezzate ai sensi dell'[articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363](#) (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), viene effettuata dal Comune nel cui territorio insistono le aree stesse. Per le aree che insistono nel territorio di più Comuni, l'individuazione viene effettuata dalla Provincia, previo parere favorevole dei Comuni interessati. Se le aree insistono nel territorio di più Province, l'individuazione viene effettuata dalla Provincia nel cui territorio si sviluppa la porzione maggiore, previo parere favorevole delle altre Province e dei Comuni interessati.

2. L'individuazione delle aree sciabili attrezzate da parte degli enti di cui al comma 1 equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dall'ente preposto.

(5) Articolo aggiunto dall'[art. 30, comma 1, L.R. 31 ottobre 2011, n. 20](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44 della stessa legge).

TITOLO II

Impianti di risalita

Art. 4*Tipologia degli impianti di risalita.*

1. Gli impianti di risalita si distinguono in:

- a) funivie bifuni va e vieni;
- b) cabinovie;
- c) seggiovie ad ammorsamento automatico;
- d) seggiovie ad attacchi fissi;
- e) sciovie a fune alta;
- f) sciovie a fune bassa;
- g) tappeti mobili di risalita;
- h) altri impianti di risalita riconosciuti e omologati dal competente ministero.

Art. 5*Impianti di risalita.*

1. La costruzione e l'esercizio degli impianti di risalita adibiti al trasporto pubblico di persone sono soggetti a concessione che è rilasciata dal Comune sul cui territorio insistono, ad eccezione degli impianti realizzati dalla Regione o da un ente locale, o comunque di loro proprietà esclusiva, per i quali la concessione è rilasciata dall'ente proprietario, previo parere favorevole del Comune interessato. Qualora gli impianti insistano sul territorio di più comuni facenti parte della stessa provincia, la concessione è rilasciata dalla Provincia, previo parere favorevole dei Comuni interessati. Qualora gli impianti insistano sul territorio di più province, la concessione è rilasciata dalla Provincia sul cui territorio si sviluppa il tratto maggiore della linea, previo parere favorevole delle altre Province e dei Comuni interessati ⁽⁶⁾.

2. I soggetti interessati alla costruzione di impianti di risalita debbono presentare all'ente competente, ai sensi del comma 1, una domanda corredata da quattro copie del progetto, a firma di un tecnico abilitato, contenente la documentazione individuata dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 29, comma 2.

3. L'ente competente, verificata la regolarità della domanda e della documentazione di cui al comma 2 ed espletata la procedura di valutazione di impatto ambientale nei casi previsti dalla normativa vigente, approva il progetto previo nulla osta, ai fini della sicurezza, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, e rilascia la concessione alla realizzazione dell'impianto.

4. L'approvazione del progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere.

5. La concessione stabilisce:

- a) la classificazione dell'impianto secondo le definizioni di cui all'articolo 4;
- b) i termini di inizio e di ultimazione di costruzione dell'impianto;
- c) ogni altro obbligo cui è tenuto il concessionario tra cui, nel caso di estinzione della concessione, la demolizione delle opere fuori terra sempreché queste ed i materiali non abbiano altra utile destinazione, come tale riconosciuta dall'ente concedente;
- d) la sua durata; quando l'impianto abbia carattere di stabilità per ciò che si riferisce alle parti meccaniche, ai fabbricati e alla linea, la durata è pari alla vita tecnica dell'impianto stesso.

6. L'inizio dei lavori deve essere comunicato con un preavviso di almeno otto giorni al Ministero dei trasporti e della navigazione ed agli altri organi di sorveglianza.

7. La concessione può essere modificata, con la procedura seguita per il suo rilascio, ove vengano effettuate variazioni sostanziali alle caratteristiche dell'impianto. Sono da considerare variazioni sostanziali anche quelle che comportano incompatibilità tra la portata degli impianti di risalita e le caratteristiche delle piste.

8. Gli enti, di cui al comma 1, possono negare, con provvedimento motivato, pur in presenza dei requisiti di cui al presente articolo, il rilascio della concessione ove la realizzazione dell'impianto contrasti con gravi e motivate ragioni di pubblico interesse. Per gli stessi motivi può esserne disposta la revoca.

(6) Comma così modificato dall'*art. 30, comma 2, L.R. 31 ottobre 2011, n. 20*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 44 della stessa legge*).

Art. 6

Apertura al pubblico esercizio degli impianti.

1. Gli impianti, una volta ultimati, possono essere aperti al pubblico esercizio dopo aver acquisito il nulla osta tecnico, ai fini della sicurezza, ai sensi degli *articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 753/1980*.
 2. Il nulla osta tecnico, di cui al comma 1, è subordinato al favorevole esito delle verifiche e prove funzionali, alle quali partecipano, per delega della Regione, i rappresentanti dell'ente concedente. Tali verifiche e prove sono rivolte ad accertare che sussistano le condizioni perché il servizio possa svolgersi con la necessaria sicurezza e regolarità.
 3. Il concessionario, prima dell'apertura al pubblico esercizio dell'impianto, è tenuto a presentare all'ente concedente la documentazione amministrativa e contabile da cui risulti il costo effettivo dell'investimento realizzato, qualora abbia richiesto un finanziamento ai sensi dell'articolo 28.
-

Art. 7

Sospensione e decadenza della concessione.

1. In caso di inottemperanza degli obblighi stabiliti dall'atto di concessione e dalle relative prescrizioni tecniche, l'ente concedente può adottare prescrizioni o sospendere per il periodo massimo di un anno, con provvedimento motivato, la concessione rilasciata.
 2. L'ente concedente dichiara la decadenza della concessione:
 - a) dopo due violazioni agli obblighi di cui al comma 1;
 - b) quando il concessionario interrompe per oltre tre mesi il pubblico esercizio dell'impianto, salvo che per cause di forza maggiore.
 3. La decadenza della concessione non dà titolo ad alcun indennizzo a favore del concessionario o dei suoi aventi causa. La decadenza pronunciata per i motivi di cui al comma 2, lettera a), impedisce il rilascio di una nuova concessione al precedente titolare per lo stesso impianto.
-

Art. 8

Restituzione in pristino dei luoghi.

1. Nel caso di estinzione o decadenza della concessione, il concessionario è obbligato alla restituzione in pristino del terreno su cui insistono le opere dell'impianto, nonché alla demolizione di costruzioni fuori terra e all'asporto del materiale di risulta secondo le modalità ed i tempi indicati nel progetto che deve essere allegato alla domanda.
-

Art. 9

Trasferimento della concessione.

1. L'ente concedente, qualora sia compatibile con l'interesse generale e con le finalità della concessione, può disporre, su richiesta degli interessati e subordinatamente all'assunzione di tutti gli obblighi dell'originale concessionario da parte del richiedente, il trasferimento della concessione ad altro soggetto. A tal fine gli interessati presentano richiesta di trasferimento della concessione corredandola di copia, sottoscritta dalle parti, del documento concernente il trasferimento per atto tra vivi.

2. Fino all'assunzione del provvedimento di cui al comma 1 da parte dell'ente concedente, il precedente titolare rimane vincolato nei confronti di questo per tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.
3. Nel caso di morte del concessionario, l'avente causa può chiedere il trasferimento della concessione inoltrando apposita richiesta entro sei mesi dalla data del decesso.
4. Per un periodo massimo di sei mesi dalla morte del concessionario, l'avente causa può continuare l'esercizio della linea qualora presenti all'ente concedente una dichiarazione con la quale assume integralmente gli obblighi derivanti dalla concessione.
5. La domanda, di cui al comma 3, e la dichiarazione, di cui al comma 4, debbono essere corredate da copia autentica del testamento o da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di individuazione degli eredi.
6. Trascorso il termine di sei mesi dalla morte del concessionario senza che sia pervenuta richiesta di trasferimento di concessione, l'ente concedente pronuncia la decadenza della stessa.

Art. 10

Rinnovo della concessione.

1. Alla scadenza della concessione, il concessionario ha titolo preferenziale per il rinnovo della stessa. A tal fine, almeno sei mesi prima della sua scadenza, il concessionario può proporre all'ente concedente domanda di rinnovo e contestualmente proporre modifiche alle caratteristiche dell'impianto.
2. L'ente concedente dispone il rinnovo della concessione, determinando l'eventuale riclassificazione dell'impianto, e fissa la nuova durata della stessa e il termine per l'esecuzione delle eventuali opere.

Art. 11

Modalità di esercizio degli impianti.

1. L'esercizio degli impianti deve svolgersi in ottemperanza alle vigenti norme in materia di sicurezza e regolarità dei servizi di trasporto pubblico con impianti di risalita e alle prescrizioni contenute nella concessione per il pubblico esercizio e nel regolamento di esercizio.
2. Ad ogni impianto di risalita è preposto un direttore o un responsabile dell'esercizio, ai sensi del [D.M. 5 giugno 1985](#) e del [D.M. 15 marzo 1993](#), e successive modificazioni, nonché personale adeguatamente preparato e regolarmente abilitato.
3. I nominativi del direttore o del responsabile dell'esercizio e del personale addetto a ciascun impianto, con le mansioni a ciascuno assegnate, sono comunicati all'ente concedente e al Ministero dei trasporti e della navigazione.
4. I concessionari debbono esporre, in modo ben visibile al pubblico, le tariffe, gli orari e le disposizioni relative ai viaggiatori contenute nel regolamento di esercizio. Il direttore o il responsabile dell'esercizio sono responsabili della tenuta e dell'aggiornamento del registro delle verifiche e prove di ciascun impianto cui sono addetti e debbono esibirli al personale incaricato della vigilanza.

Art. 12

Vigilanza.

1. L'ente concedente verifica la regolarità dell'esercizio degli impianti utilizzando personale tecnico abilitato, munito di apposito documento di riconoscimento, che ha libero accesso alle strutture e agli impianti.
2. Gli interventi che il concessionario deve adottare per rimuovere irregolarità o inadempienze riscontrate nel corso delle verifiche, debbono essere annotati, a cura del personale di cui al comma 1, nel registro delle verifiche e prove. Qualora il concessionario non ottemperi a quanto prescritto dal personale addetto alla vigilanza, l'ente concedente procede alla sospensione del pubblico esercizio dell'impianto.

TITOLO III**Piste da sci****Art. 13***Definizione delle piste da sci.*

1. Sono considerate piste da sci le superfici di terreno rese idonee naturalmente o artificialmente alla circolazione degli sciatori.
 2. Il tracciato deve essere privo di ostacoli che possano costituire pericolo per gli sciatori durante il periodo di esercizio.
 3. A seconda delle loro caratteristiche le piste da sci si dividono in:
 - a) piste da discesa;
 - b) piste da fondo.
-

Art. 14*Piste da discesa.*

1. Sono piste da discesa le aree naturalmente o artificialmente innevate e comunque rese idonee a chi pratica lo sci. Le piste da discesa sono articolate nelle seguenti categorie:
 - a) campi scuola: consistono in un'area di lieve pendio tale da consentire un facile arresto; sono di norma delimitate, prive di pericoli ed ostacoli ed idonee alla circolazione di sciatori principianti e all'attività didattica o di avviamento allo sci;
 - b) piste facili: sono caratterizzate da percorsi nei quali la pendenza longitudinale non è superiore al 25 per cento, ad eccezione di brevi tratti. Non presentano apprezzabili pendenze trasversali e sono convenzionalmente indicate con il colore blu;
 - c) piste di media difficoltà: sono caratterizzate da percorsi nei quali la pendenza longitudinale non è superiore al 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti; sono ammesse apprezzabili pendenze trasversali nei brevi tratti e sono convenzionalmente indicate con il colore rosso;
 - d) piste difficili: sono caratterizzate da pendenze longitudinali e/o trasversali superiori al 40 per cento e sono convenzionalmente indicate con il colore nero;
 - e) piste di collegamento: sono costituite da tracciati che consentono l'agevole trasferimento degli sciatori all'interno delle aree sciistiche.
 2. Le piste da discesa sono asservite ad uno o più impianti di risalita e il relativo progetto deve essere approvato contestualmente a quello dell'impianto.
 3. Le piste da discesa non hanno di norma attraversamenti a livello con strade carrozzabili aperte al traffico nel periodo invernale e con tracciati utilizzabili da sciovie, slittovie e da altri mezzi di risalita a livello.
 4. Qualora giustificati motivi richiedano l'attraversamento a livello di strade carrozzabili aperte al traffico nel periodo invernale, debbono essere adottate misure atte a garantire la sicurezza degli attraversamenti.
-

Art. 15*Piste da fondo.*

1. Le piste da fondo hanno le seguenti caratteristiche tecniche:
 - a) tracciato privo di ostacoli tali da costituire, durante il periodo di normale innevamento ed apertura delle piste, una situazione di pericolo;

b) larghezza che consenta, in condizioni normali di innevamento, l'agevole passaggio di due sciatori in posizione eretta, anche con passo pattinato, compreso lo spazio per l'appoggio dei bastoncini. La larghezza deve essere maggiore nei tratti in cui il tracciato è in pendenza e deve essere tanto più elevata quanto più forte è la pendenza;

c) elementi di protezione di altezza minima di m. 1,20 sopra il livello di innevamento, idonei ad impedire la caduta degli sciatori fuori dalla pista, qualora attraversino ponti o siano fiancheggiate da pendii pericolosi;

d) mancanza di attraversamenti a livello con sciovie, con piste da discesa o con strade carrozzabili aperte al traffico invernale. Qualora giustificati motivi richiedano l'attraversamento a livello di una strada, dovranno essere adottate misure di segnalazione idonee a costringere gli sciatori ad arrestarsi prima di impegnarsi nell'attraversamento stesso;

e) pendenza trasversale della pista innevata, e rilevata perpendicolarmente alla linea conduttrice del tracciato, di norma orizzontale. Possono essere ammesse pendenze non superiori all'11 per cento per brevi tratti ed in numero limitato.

2. Le piste da fondo si articolano nelle seguenti categorie:

a) campo scuola: costituito da una superficie pianeggiante o con un leggero dislivello, sulla quale è possibile predisporre brevi tracciati idonei alla dimostrazione e all'esecuzione degli esercizi didattici;

b) piste facili: caratterizzate da percorsi di lunghezza limitata nei quali la pendenza longitudinale è inferiore al 5 per cento, percorribili senza apprezzabile difficoltà e convenzionalmente indicate con il colore blu;

c) piste di media difficoltà: caratterizzate da percorsi nei quali la pendenza longitudinale è inferiore al 15 per cento e convenzionalmente indicate con il colore rosso;

d) piste difficili: caratterizzate da percorsi nei quali la pendenza longitudinale può superare anche il 15 per cento, che richiedono negli sciatori elevate attitudini e capacità e che sono convenzionalmente indicate con il colore nero.

Art. 16

Autorizzazione all'apprestamento ed esercizio delle piste da sci.

1. L'apprestamento di nuove piste da sci, la modifica delle piste esistenti e delle eventuali opere accessorie, nonché l'esercizio delle piste medesime, sono subordinati al rilascio di una autorizzazione del Comune sul cui territorio insistono. Qualora le piste insistano sul territorio di più comuni facenti parte della stessa provincia, l'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia, previo parere favorevole dei Comuni interessati. Qualora le piste insistano sul territorio di più province, l'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia sul cui territorio si sviluppa il tratto maggiore delle piste stesse, previo parere favorevole delle altre Province e dei Comuni interessati.

2. La richiesta di autorizzazione per l'apprestamento, la modifica e la gestione delle piste da sci e di opere accessorie alle stesse può essere presentata:

a) per le piste da discesa dal concessionario dell'impianto di risalita;

b) per le piste da fondo:

1) dal richiedente che dimostri la disponibilità della parte prevalente del tracciato misurato sull'asse della pista;

2) dagli enti pubblici interessati allo sviluppo del territorio, loro consorzi o società a partecipazione di enti locali;

3) dal titolare di infrastrutture turistiche diverse dagli impianti di risalita.

3. Per ottenere l'autorizzazione, di cui al comma 1, il richiedente deve presentare all'ente competente il progetto delle opere da realizzare in tre copie, a firma di un tecnico abilitato ai sensi di legge, corredato della documentazione indicata dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 29, comma 2.

4. L'autorizzazione per le piste da discesa può essere rilasciata solamente in presenza di impianti di risalita funzionalmente collegati alle stesse e la sua durata è normalmente correlata alla durata della concessione relativa all'impianto di risalita cui la pista è asservita o collegata.

5. Il provvedimento di autorizzazione elenca gli obblighi cui è tenuto il richiedente, fissa la durata nonché la data di inizio e di conclusione dei lavori, fissa le prescrizioni relative al pubblico esercizio, alla manutenzione

della pista, nonché al soccorso da prestare agli utenti. Le prescrizioni debbono prevedere l'obbligo di aprire le piste al pubblico solo nel caso in cui sussistano condizioni di sicurezza per gli utenti, nonché l'obbligo di segnalare, alla partenza di ciascuna pista, le condizioni di percorribilità della stessa e l'eventuale obbligo di predisporre un tracciato per tavole da sci (snowboard). La segnaletica da apporre sulle piste deve essere conforme alle norme unificate italiane (UNI) ed internazionali.

6. Il provvedimento di autorizzazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera.

7. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento di un deposito cauzionale a gestione patrimoniale obbligatoria affidata ad un istituto di credito. L'ammontare di tale deposito è stabilito dall'ente competente in relazione alla consistenza delle opere di rimessa in pristino dell'area interessata in caso di definitiva chiusura della pista. Gli interessi sul deposito, eccedenti il tasso di inflazione, sono corrisposti annualmente al titolare dell'autorizzazione.

Art. 17 *Obblighi del gestore.*

1. Il gestore di una pista ha l'obbligo di:

a) garantire che la pista, durante il periodo di esercizio, mantenga le caratteristiche originarie ed i requisiti tecnici fondamentali e di provvedere, compatibilmente con gli eventi meteorologici e atmosferici, alla battitura della medesima;

b) assicurare l'uso pubblico e provvedere alla sua chiusura in caso di pericolo o di non agibilità, previa segnalazione da collocare all'inizio dell'impianto di risalita e all'inizio della pista;

c) provvedere all'agibilità della pista in relazione alle possibilità consentite dalle condizioni meteorologiche e dall'innevamento;

d) assicurare un apposito servizio di soccorso con le modalità indicate all'articolo 18;

e) assicurare un adeguato servizio di segnaletica.

2. Le piste non battute di norma si intendono non agibili e vanno adeguatamente segnalate.

3. Durante il periodo di non esercizio, la sistemazione dei terreni comunque interessati dalle piste, va fatta in modo da conservare la loro stabilità ed evitare il verificarsi di fenomeni di erosione e di degrado delle superfici.

4. Entro i limiti dell'area vegetazionale va assicurata la permanente copertura vegetativa e attraverso periodiche manutenzioni, va garantita la perfetta efficienza dei drenaggi per la captazione, deviazione, dispersione e razionale accompagnamento delle acque profonde e superficiali.

5. Quando vengano meno i requisiti tecnici per l'agibilità della pista, il gestore provvede ad apporre adeguata segnaletica di chiusura delle piste e, quando si tratti di fatti durevoli, a darne tempestiva comunicazione all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione. Deve inoltre provvedere alle opere di superficie che si rendono necessarie.

6. Nel caso di estinzione o decadenza dell'autorizzazione, il gestore è obbligato alla restituzione in pristino del terreno su cui insistono le piste.

Art. 18 *Soccorso sulle piste.*

1. Per il soccorso da prestare in caso di incidenti sulle piste, gestori debbono istituire un apposito servizio dotato della necessaria attrezzatura.

2. Il servizio di soccorso può essere svolto, utilizzando l'attrezzatura propria o quella posseduta dal gestore delle piste:

a) dal personale dipendente in servizio presso le piste o presso gli impianti;

b) da enti e associazioni già operanti nel settore dotati di professionalità specifica;

c) da personale specializzato delle forze armate, dei corpi di polizia e dei vigili del fuoco.

Art. 19

Revoca, decadenza e rinnovo dell'autorizzazione.

1. L'ente competente al rilascio dell'autorizzazione ne dichiara la revoca quando, per qualsiasi ragione di pubblico interesse, sia necessario far cessare il pubblico esercizio di una pista. In tal caso alla revoca dell'autorizzazione consegue la cancellazione della pista dal registro provinciale. Il provvedimento di revoca non dà diritto all'indennizzo.
 2. L'ente competente al rilascio dell'autorizzazione ne dichiara la decadenza:
 - a) quando l'esercizio della pista sia stato sospeso per almeno due stagioni di innevamento successive per iniziativa del gestore o per fatti imputabili allo stesso e indipendenti da eventi meteorologici;
 - b) quando il gestore venga meno agli obblighi previsti, agli articoli 17 e 18.
 3. L'autorizzazione delle piste da discesa ha la stessa durata della concessione dell'impianto di risalita. L'autorizzazione relativa alle piste da fondo ha, di norma, durata decennale.
-

Art. 20

Vigilanza.

1. L'ente competente al rilascio dell'autorizzazione verifica la regolarità dell'esercizio delle piste mediante periodici sopralluoghi effettuati da personale tecnico abilitato, munito di apposito documento di riconoscimento.
-

TITOLO IV**Sistemi di innevamento programmato****Art. 21**

Innevamento programmato.

1. I concessionari degli impianti di risalita, i gestori delle piste da sci ed i consorzi di operatori economico - turistici, pubblici e privati, possono realizzare sistemi per l'innevamento programmato sui terreni di sedime delle piste o su quelli confinanti.
 2. Per sistema di innevamento programmato si intende l'insieme degli impianti, macchinari e attrezzature, sia fisse che mobili, comprese le opere e le condotte di raccolta, accumulo e adduzione delle acque, atti a consentire la produzione e la distribuzione della neve nelle quantità necessarie a garantire la piena fruibilità delle piste.
 3. Tali sistemi consentono di programmare la neve in quantità adeguata all'utilizzo della pista anche in carenza di precipitazioni nevose; gli accessori da appoggiarsi al terreno e comunque non interrati o stabilmente infissi al suolo, debbono essere rimossi al termine di ciascuna stagione invernale.
-

TITOLO V**Norme comuni****Art. 22**

Registro impianti di risalita e piste da sci.

1. Presso ogni Provincia è istituito un pubblico registro degli impianti di risalita e delle piste da sci esistenti nel proprio territorio. Il registro è suddiviso in due sezioni: una per gli impianti ed una per le piste.
2. La sezione relativa agli impianti di risalita riporta per ogni singolo impianto:
 - a) la denominazione dell'impianto con riferimento alla sigla di iscrizione al Registro italiano impianti a fune (R.I.I.F.);
 - b) i dati relativi all'intestatario della concessione;
 - c) le condizioni di concessione;
 - d) le caratteristiche tecniche dell'impianto;
 - e) la località in cui si sviluppa il tracciato;
 - f) gli estremi anagrafici del direttore o del responsabile dell'esercizio;
 - g) ogni eventuale modifica o cancellazione.
3. La sezione relativa alle piste da sci riporta per ciascuna pista:
 - a) i dati relativi all'intestatario dell'autorizzazione;
 - b) le condizioni previste dall'autorizzazione;
 - c) la classificazione e le caratteristiche tecniche della pista;
 - d) le infrastrutture cui sia eventualmente asservita;
 - e) le località in cui si sviluppa il tracciato;
 - f) ogni eventuale modifica, rinuncia, revoca o decadenza dell'autorizzazione.
4. Gli enti di cui all'articolo 5, comma 1 e all'articolo 16, comma 1, comunicano alla Provincia i dati di cui ai commi 2 e 3 per il loro inserimento nel registro.
5. [La Provincia invia copia del registro degli impianti di risalita e delle piste da sci, e delle sue modifiche e aggiornamenti, alla Regione] ⁽⁷⁾.

(7) Comma abrogato dall'art. 7, comma 69, lettera h), L.R. 3 aprile 2015, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1 della medesima legge) e con i limiti di applicabilità previsti dall'art. 6, comma 11 della suddetta L.R. n. 13/2015.

Art. 23

Coperture assicurative.

1. Il rilascio della concessione e dell'autorizzazione per l'apertura al pubblico esercizio rispettivamente degli impianti di risalita e delle piste da sci è subordinato all'esistenza di una adeguata copertura assicurativa atta a garantire ogni infortunio o danno conseguente al loro utilizzo.

Art. 24

Concessione edilizia.

1. Gli impianti di risalita, i manufatti necessari per la realizzazione delle piste da sci, gli impianti fissi per l'innervamento programmato, nonché le strutture direttamente funzionali all'esercizio degli stessi, realizzati dai soggetti titolari della concessione o dell'autorizzazione di cui agli articoli 5 e 16, sono considerati quali opere di interesse generale ed esenti dal pagamento dei contributi concessori ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera f), della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 25*Costituzione di servitù coattive.*

1. I titolari di concessioni per la realizzazione di impianti di risalita ed i titolari delle autorizzazioni per l'apprestamento di piste da sci, che non abbiano la disponibilità dei terreni interessati alle opere, possono ottenere in via coattiva e previo pagamento di una indennità, la cui determinazione è regolata dalle vigenti norme di legge in materia, la titolarità di servitù:

a) per l'esecuzione delle opere di sbancamento, livellamento e bonifica, di disboscamento, taglio di alberi e rami, in conformità al progetto approvato;

b) per la realizzazione di spazi, sentieri ed accessi ad uso degli impianti di risalita, delle linee e condotte interratoe necessarie, nonché delle opere di difesa con le relative pertinenze come risultanti dal progetto approvato;

c) per l'uso del terreno di sedime della pista o di quello comunque necessario per la costruzione e l'utilizzo di manufatti utili all'esercizio di sistemi di produzione della neve, per il passaggio delle tubazioni di pertinenza, comprensive dei relativi pozzetti, come previsti dal progetto approvato, con diritto di accedere ai fondi serventi per le fasi di impianto e di manutenzione;

d) per l'uso del terreno per il passaggio degli sciatori e degli impianti a fune per la durata rispettivamente dell'autorizzazione e della concessione;

e) per l'inibizione, nel corso dell'esercizio e durante i lavori di manutenzione, dell'accesso alle piste e agli impianti e l'impedimento di ogni altra attività comunque pregiudizievole al regolare esercizio delle piste o degli impianti;

f) per l'apposizione di cartelli indicatori e di ogni altro apprestamento di sicurezza.

2. Il proprietario del fondo servente non può in alcun modo diminuire l'uso della servitù o renderlo più oneroso; il titolare della servitù non può eseguire alcuna opera che la aggravi.

3. La servitù ha la stessa durata della concessione dell'impianto o dell'autorizzazione della pista cui è connessa.

Art. 26*Provvedimenti di urgenza.*

1. In presenza di situazioni ambientali o climatiche comportanti immediato pericolo, i Sindaci dei comuni competenti per territorio adottano i provvedimenti urgenti di chiusura temporanea degli impianti di risalita e delle piste da sci.

Art. 27*Contributi e agevolazioni finanziarie ⁽⁸⁾.*

1. Possono ottenere i finanziamenti previsti dall'articolo 28 gli esercenti o i proprietari, pubblici e privati, delle piste da sci, dei sistemi di innevamento programmato destinati al pubblico esercizio e degli impianti di risalita adibiti al trasporto pubblico di persone la cui tipologia è elencata all'articolo 4.

2. I contributi di cui alla presente legge da assegnare ad operatori pubblici o privati il cui volume d'affari medio negli ultimi cinque anni sia inferiore a quello stabilito dalla C.E. per le piccole e medie imprese e la cui attività sia esercitata nelle località montane della Regione, non sono considerati aiuti di Stato, in quanto gli impianti sono collocati in località poco attrezzate turisticamente e con bacino di utenza puramente locale.

3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 3, la Regione può stipulare apposite convenzioni con istituti di credito, finalizzate ad agevolare l'accesso al credito da parte dei soggetti di cui al comma 1.

4. La Regione può promuovere la costituzione di un apposito fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito da parte dei soggetti di cui al comma 1, anche in partecipazione con altri soggetti pubblici o privati.

5. La Regione può altresì garantire con propria fideiussione, l'ammontare dei mutui contratti per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui alla presente legge.

6. Con riferimento alle rilevazioni di presenze turistiche in termini di attrezzature e di utenza, la Giunta regionale definisce la misura del contributo, gli indicatori per l'accesso al contributo medesimo, nonché i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e la Commissione consiliare competente ⁽⁹⁾.

(8) Il presente articolo, dapprima modificato dall'*art. 29, L.R. 23 aprile 2002, n. 6* è stato successivamente così sostituito dall'*art. 1, comma 2, L.R. 4 dicembre 2004, n. 25*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 27. Contributi e agevolazioni finanziarie. 1. Possono ottenere i finanziamenti previsti dall'articolo 28 i concessionari e i proprietari, pubblici o privati, di impianti di risalita adibiti al trasporto pubblico di persone ed i gestori pubblici o privati di piste da sci e di sistemi di innevamento programmato.

2. La Regione concede ai soggetti di cui al comma 1:

a) contributi in conto capitale nella misura massima del 15 per cento E.S.L. (Equivalente Sovvenzione Lorda) per gli Enti pubblici e per le piccole imprese e del 7,5 per cento per le medie imprese;

b) limitatamente alle zone in deroga ai sensi dell'articolo 87, comma 3, lettera e, del Trattato CE, contributi in conto capitale nella misura massima dell'8 per cento E.S.N. (Equivalente Sovvenzione Netta) più 10 per cento E.S.L. per gli Enti pubblici e per le piccole imprese e dell'8 per cento E.S.N. più 6 per cento E.S.L. per le medie imprese;

c) contributo una tantum pari al valore attuale del contributo in conto interessi nella misura massima del 15 per cento ESL per gli Enti pubblici e per le piccole imprese e del 7.5 per cento per le medie imprese;

d) contributo una tantum pari al valore attuale del contributo in conto interessi, limitatamente alle zone in deroga ai sensi dell'articolo 87, comma 3, lettera c), del Trattato CE, nella misura massima dell'8 per cento ESN più 10 per cento ESL per gli Enti pubblici e per le piccole imprese e dell'8 per cento ESN più 6 per cento ESL per le medie imprese;

e) contributi nella misura massima di 100.000 euro in tre anni dalla concessione del primo aiuto (de minimis), cumulabili con i contributi erogati ai sensi delle lettere a), b), c) e d).

3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 3, la Regione può stipulare apposite convenzioni con istituti di credito, finalizzate ad agevolare l'accesso al credito da parte dei soggetti di cui al comma 1.

4. La Regione può promuovere la costituzione di un apposito fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito da parte dei soggetti di cui al comma 1, anche in partecipazione con altri soggetti pubblici e privati.

5. La Regione può, altresì, garantire, con propria fideiussione, l'ammontare dei mutui contratti per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui alla presente legge.

6. La Giunta regionale, con proprio atto, adegua le percentuali di finanziamento previste nel presente articolo a quelle che saranno eventualmente fissate dalla CE.».

(9) Comma così modificato dall'*art. 16, comma 2, lettera z), L.R. 10 aprile 2007, n. 4*, fatto salvo quanto disposto al comma 3 del medesimo articolo.

Art. 28

Interventi ammessi a finanziamento.

1. Per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui alla presente legge, la Regione concede finanziamenti per i seguenti interventi:

a) costruzione e rifacimento di impianti di risalita ⁽¹⁰⁾;

b) manutenzione ordinaria, straordinaria e revisioni tecniche degli impianti di risalita esistenti;

c) potenziamento e ammodernamento degli impianti di risalita esistenti compresa la realizzazione di opere accessorie;

d) ripristino ambientale finalizzato alla mitigazione dell'impatto degli impianti sull'ambiente;

e) realizzazione e completamento di sistemi per la produzione programmata della neve sulle piste in gestione;

f) acquisto di mezzi battipista e di altre apparecchiature a servizio delle piste da sci;

- g) realizzazione di piste da sci, ampliamento e miglioramento dei tracciati di quelle esistenti;
 - h) acquisto e installazione di reti antiventivo;
 - i) acquisto e installazione di sistemi di emissione e controllo dei titoli di transito tecnologicamente avanzati.
2. I finanziamenti di cui al presente articolo possono essere concessi anche nei casi in cui l'acquisto dei beni necessari avvenga mediante contratti di locazione finanziaria.

(10) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 3, L.R. 4 dicembre 2004, n. 25*. Il testo originario era così formulato: «a) rifacimento di impianti di risalita in sostituzione di impianti esistenti;».

TITOLO V-bis

Norme di comportamento degli utenti delle piste da sci ⁽¹¹⁾

Art. 28-bis

Definizioni e norme di comportamento ⁽¹²⁾

1. Ai fini della presente legge si considera utente della superficie innevata chiunque vi si trovi, anche momentaneamente, per la pratica degli sport sulla neve o per qualsiasi altro utilizzo. Per gestore della pista o gestore dell'impianto di risalita si intendono anche i loro incaricati, ivi compresi il direttore della pista e le persone facenti parte del servizio pista e del servizio di soccorso.

2. Fermo restando quanto previsto dalla *legge 363/03* gli utenti delle aree sciabili attrezzate devono rispettare le seguenti regole di comportamento:

a) l'utente deve comportarsi in modo da non costituire pericolo di danno per sé, per altre persone o per cose altrui, anche nell'esercizio di un proprio diritto o di una propria facoltà. A tal fine lo sciatore è tenuto ad evitare di cimentarsi con piste di difficoltà superiore alle proprie capacità, nonché ad adeguare la propria andatura al tipo di pista, alle proprie capacità, alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, alle condizioni ambientali. La velocità deve essere moderata nei tratti con poca visibilità, in prossimità di fabbricati, ostacoli e incroci, nonché in caso di nebbia, foschia, scarsa visibilità della pista o di affollamento della stessa o in presenza di principianti;

b) il sorpasso può essere effettuato solo in presenza di spazio e visibilità sufficienti e comunque ad una distanza tale da non creare intralcio allo sciatore sorpassato;

c) l'utente, nel limite del possibile, deve prestare assistenza agli altri utenti che ne appaiano bisognosi, in quanto in difficoltà o incorsi in incidenti, e, in particolare, deve segnalarne la presenza agli utenti che sopraggiungono, richiedendo la loro collaborazione ove necessaria, e deve avvertire immediatamente il gestore della pista o il gestore dell'impianto o le persone competenti per la vigilanza e per l'accertamento delle violazioni;

d) l'utente deve attenersi:

1) alla delimitazione, alla segnaletica, alla regolazione dell'accesso curate dal gestore della pista, nonché alle regole di utilizzo dell'impianto di risalita esposte al pubblico a cura del relativo gestore;

2) alle disposizioni impartite, nell'esercizio dei loro compiti, dal gestore della pista o dal gestore dell'impianto di risalita o dalle persone competenti per la vigilanza e per l'accertamento delle violazioni esibendo il titolo di viaggio eventualmente richiesto;

e) l'utente deve fornire le proprie generalità, nonché le informazioni richieste, al gestore della pista o al gestore dell'impianto o alle persone competenti per la vigilanza e per l'accertamento delle violazioni, nei soli casi e limiti in cui sia necessario per l'esercizio dei loro compiti, ivi compresi i casi in cui l'utente sia coinvolto o testimone in un incidente;

f) l'utente può utilizzare la pista esclusivamente facendo uso degli attrezzi tipici per la pratica dello sport sulla neve al quale la pista è dedicata, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 15 della legge 363/03* e dalla lettera g) del presente comma;

g) il gestore della pista, il gestore dell'impianto di risalita o le persone competenti per la vigilanza e per l'accertamento delle violazioni possono percorrere la pista con qualunque mezzo, nei soli casi e limiti in cui sia necessario per l'esercizio dei loro compiti. Tali soggetti non possono tuttavia usare mezzi meccanici se non in caso di chiusura al pubblico della pista ovvero nei casi e limiti in cui sia necessario e urgente per l'esercizio dei loro compiti, comunque facendo uso di segnaletica luminosa ed acustica;

h) gli sciatori di fondo devono utilizzare la traccia nel senso cui è destinata e salvo diversa segnaletica, se la pista è dotata di più tracce devono utilizzare quella più a destra, anche se sono in gruppo;

i) hanno la precedenza e non devono esser intralciati:

- 1) l'utente proveniente da destra, negli incroci fra piste, salvo diversa segnaletica;
- 2) l'utente in movimento, rispetto all'utente che si rimette in movimento, nella stessa pista;
- 3) l'utente che si trova nella pista, rispetto all'utente che vi accede, salvo diversa segnaletica;

4) nella pratica dello sci alpino e dello snowboard, l'utente a valle rispetto all'utente a monte. Il secondo può sorpassare il primo, sia a sinistra sia a destra e sia a monte sia a valle, se vi sono le condizioni per non intralciarlo e se non vi è pericolo, salvo diversa segnaletica;

5) nella pratica dello sci da fondo, lo sciatore che scende, rispetto allo sciatore che sale, in caso di unica traccia utilizzabile in entrambi i sensi e in pendenza; se detta traccia è in piano, due sciatori che la utilizzano in sensi opposti devono procedere liberandola e portandosi ciascuno alla propria destra, salvo diversa segnaletica. Nel caso di traccia utilizzata da due sciatori nello stesso senso, lo sciatore che precede, se non vi è pericolo, deve liberare la traccia per consentire il sorpasso da parte dello sciatore che segue e che l'abbia richiesto a voce, salvo diversa segnaletica; lo sciatore che segue, previo avvertimento a voce, può anche sorpassare fuori dalla traccia medesima lo sciatore che precede, sia a sinistra che a destra, se vi sono le condizioni per non intralciarlo e se non vi è pericolo, salvo diversa segnaletica;

6) in ogni caso i mezzi meccanici in uso al gestore della pista o al gestore dell'impianto o alle persone competenti per la vigilanza e per l'accertamento delle violazioni, secondo quanto previsto dalla lettera f);

j) l'utente può fermarsi e sostare solo sul bordo della pista, non in corrispondenza di strettoia, dosso o punto scarsamente visibile. In caso di fermata involontaria sulla pista, l'utente, nei limiti del possibile, deve portarsi immediatamente sul bordo. In deroga alla presente lettera, la fermata o la sosta possono essere effettuate ovunque sia necessario e urgente per rispettare le regole di cui alla lettere a), b), c);

k) l'utente non deve alterare lo stato dell'area sciabile attrezzata, in particolare abbandonando rifiuti, danneggiando l'ambiente nonché alterando o rimuovendo le indicazioni segnaletiche;

l) nella pratica dello sci alpino e dello snowboard, i minori di quattordici anni devono indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche del decreto di cui all'[articolo 8, comma 3, della legge 363/03](#).

3. Fermo restando quanto previsto dalla [legge 363/03](#), gli utenti delle superfici innevate diverse dalle aree sciabili attrezzate che praticano sport sulla neve, in particolare gli sciatori fuori pista e gli sci alpinisti, devono rispettare le regole di comportamento di cui al comma 2, in quanto applicabili. Inoltre gli sciatori alpinisti devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.

(11) Il presente titolo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli 28-bis e 28-ter), è stato aggiunto dall'[art. 1, L.R. 11 giugno 2012, n. 21](#).

(12) Il titolo V-bis, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli 28-bis e 28-ter, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'[art. 1, L.R. 11 giugno 2012, n. 21](#).

Art. 28-ter *Sanzioni ⁽¹³⁾*

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato ai sensi delle leggi vigenti, per le violazioni dei divieti e l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 250 a 1000 euro per la violazione dell'obbligo di assistenza;
- b) da 25 a 250 euro per la violazione di cui all'articolo 28-bis, comma 2, lettere a), b), d), h), i), j), l) e comma 3;
- c) da 100 a 500 per le violazioni di cui al comma 2, lettere f) e k), dell'articolo 28-bis.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla [legge 363/03](#), i Comuni sono competenti per la vigilanza, l'accertamento, l'irrogazione delle sanzioni e l'introito delle somme riscosse.

(13) Il titolo V-bis, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli 28-bis e 28-ter, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato aggiunto dall'*art. 1, L.R. 11 giugno 2012, n. 21*.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Art. 29

Norme attuative.

1. I contributi previsti dalla presente legge vengono concessi anche in applicazione del regolamento CE n. 70/2001 (aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese) e del regolamento CE n. 69/2001 (aiuti di Stato di importanza minore - de minimis) pubblicati dalla GUCE n. L 10 del 13 gennaio 2001.
2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, fissa la documentazione tecnica da allegare alla domanda di cui al comma 2 dell'articolo 5 e al comma 3 dell'articolo 16 e determina le priorità e i criteri di valutazione delle domande nel rispetto dei piani di intervento predisposti al fine della promozione e sviluppo dei sistemi turistici locali, l'entità della spesa ammessa, l'ammontare e la durata dei contributi e le modalità per il convenzionamento degli istituti di credito.
3. Dal secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni due anni, la Giunta regionale presenta al Consiglio una dettagliata relazione sulla situazione complessiva degli impianti esistenti nel territorio regionale e sugli interventi effettuati in attuazione della presente legge.
4. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge i soggetti concessionari di impianti di risalita e i gestori di piste da sci debbono inviare all'ente competente, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 e dell'articolo 16, comma 1, una relazione tecnica sullo stato delle piste e degli impianti esistenti, corredata da adeguata documentazione cartografica.
5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'ente competente determina le piste e gli impianti conformi alla stessa, ne dispone l'iscrizione nei relativi registri, istituiti in ogni provincia, e rilascia ai gestori l'autorizzazione al pubblico esercizio delle piste e degli impianti.
6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, l'ente competente individua le piste e gli impianti non conformi alla presente legge e ne dà comunicazione ai rispettivi gestori con l'indicazione dei motivi che hanno determinato la non conformità.
7. Entro dodici mesi dalla comunicazione di cui al comma 4, i gestori delle piste e degli impianti non conformi alla presente legge presentano all'ente competente il progetto per l'adeguamento e la messa a norma delle piste e degli impianti.
8. I progetti di adeguamento sono approvati secondo le procedure di cui agli articoli 5 e 16.
9. L'ente competente dispone la chiusura delle piste e degli impianti in caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 4 e 7, nonché nel caso di mancata approvazione del progetto di adeguamento.

Art. 30

Disposizioni finanziarie.

1. Alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge si provvede annualmente, a decorrere dall'anno 2002, con la legge di bilancio sulla base delle risorse finanziarie proprie e di quelle trasferite dallo Stato.

Toscana

L.R. 13-12-1993 n. 93

Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati.

Pubblicata nel B.U. Toscana 23 dicembre 1993, n. 76.

Epigrafe

TITOLO I

Norme generali

Art. 1 - Oggetto della legge.

Art. 2 - Direttive per la formazione del piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate.

Art. 3 - Piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate - Contenuti.

Art. 4 - Piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate - Procedure di approvazione.

Art. 5 - Esercizio delle funzioni amministrative.

TITOLO II

Piste da sci

Art. 6 - Definizione e caratteristiche delle piste.

Art. 7 - Piste da discesa - Requisiti tecnici.

Art. 8 - Piste da fondo - Requisiti tecnici.

Art. 9 - Uso delle piste.

Art. 10 - Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle piste.

Art. 11 - Richiesta di autorizzazione.

Art. 12 - Istruttoria della domanda ed approvazione del progetto.

Art. 13 - Autorizzazione all'esercizio della pista.

TITOLO III

Impianti a fune funzionalmente collegati alle piste

Art. 14 - Impianti a fune.

Art. 15 - Procedimento per il rilascio della concessione all'esercizio e alla costruzione dell'impianto.

Art. 16 - Collaudo.

Art. 17 - Procedimento per la realizzazione di varianti degli impianti.

Art. 18 - Modalità di esercizio degli impianti.

TITOLO IV

Norme comuni

Art. 19 - Costituzione coattiva di servitù.

Art. 20 - Esercizio della servitù.

Art. 21 - Revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle piste da sci e della concessione per gli impianti a fune.

Art. 22 - Decadenza.

Art. 23 - Rimessa in pristino.

TITOLO V

Vigilanza e sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 24 - Vigilanza.**Art. 25** - Titolari dell'autorizzazione all'esercizio della pista e della concessione per l'impianto a fune - Sanzioni.**Art. 26** - Utenti delle piste e dell'impianto a fune - Sanzioni.**Art. 27** - Accertamento e applicazione delle sanzioni Devoluzione dei proventi.

TITOLO VI

Norme transitorie

Art. 28 - Adeguamento delle piste e degli impianti esistenti.

L.R. 13 dicembre 1993, n. 93 ⁽¹⁾.**Norme in materia di piste da sci e impianti a fune ad esse collegati** ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 23 dicembre 1993, n. 76.

(2) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 2 marzo 2020, n. 262*.

TITOLO I**Norme generali****Art. 1***Oggetto della legge.*

1. La presente legge, al fine di riqualificare e razionalizzare le aree sciistiche e di garantire la salvaguardia ambientale, nonché migliori condizioni di sicurezza per l'utente, disciplina la realizzazione, le modificazioni e l'esercizio delle piste da sci e degli impianti a fune ad esse collegati.

2. Non possono essere rilasciate autorizzazioni e concessioni per piste e impianti a fune ad esse collegati non compresi nelle aree sciistiche attrezzate, ad eccezione di quelle individuate ai sensi del secondo comma dell'art. 2.

3. Ai fini della presente legge, per area sciistica attrezzata si intende l'ambito territoriale soggetto a prevalente innevamento naturale in cui si realizza un insieme di piste da fondo e/o da discesa e di impianti a fune tra loro integrati.

Art. 2*Direttive per la formazione del piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate.*

1. In conformità al Programma regionale di Sviluppo e al Piano regionale dei Trasporti, il Consiglio regionale, sentite le Province interessate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a ⁽³⁾ :

a) individuare e perimetrare le aree sciistiche attrezzate;

b) dettare direttive cui devono attenersi le Province nella predisposizione del piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate, con particolare riferimento ai criteri di tutela e salvaguardia ambientale anche in relazione al periodo di non innevamento, nonché alla realizzazione e utilizzazione di sistemi di innevamento programmato;

c) individuare la Provincia competente ad adottare ed approvare il piano delle aree sciistiche attrezzate, nel caso in cui l'area sciistica interessi il territorio di più province;

d) stabilire i criteri per la classificazione delle piste e degli impianti in rapporto alle loro caratteristiche funzionali e tecniche, per gli aspetti non disciplinati dalla presente legge;

e) dettare i criteri per l'individuazione dell'eventuale prevalente interesse comunale delle aree sciistiche attrezzate, ai fini di cui al secondo comma, lett. c) dell'art. 3.

2. La Regione detta altresì criteri per la individuazione da parte della Provincia di piste da fondo al di fuori delle aree sciistiche attrezzate.

(3) Capoverso così modificato dall'art. 41 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5.

Art. 3

Piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate - Contenuti.

1. Le province nel cui territorio ricadono le aree sciistiche individuate dalla Regione ai sensi del precedente art. 2, predispongono, d'intesa con le Comunità Montane territorialmente interessate, il piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate.

2. Il piano provinciale provvede tra l'altro a:

a) localizzare, compatibilmente con i vincoli e con gli eventuali usi civici esistenti sul territorio, le piste da sci e gli impianti a fune ad esse collegati, nonché altri eventuali spazi riservati ad attività praticabili sulla neve;

b) classificare le piste da sci e gli impianti a fune ad esse collegati, secondo i criteri dettati dalla Regione ai sensi del primo comma, lett. d) dell'art. 2;

c) indicare le aree sciistiche attrezzate che rispondano al prevalente interesse comunale, ai fini dell'individuazione dell'ente competente all'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 5.

Art. 4

Piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate - Procedure di approvazione.

1. Le province, entro un anno dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle direttive regionali di cui all'art. 2, adottano, previa acquisizione del parere delle altre province eventualmente interessate, il piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate tenuto conto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico delle Comunità Montane di cui all'art. 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142 nonché del piano di bacino di cui all'art. 9 della L.R. 28 febbraio 1984, n. 14 ed assicurando comunque la partecipazione di tutti gli enti locali interessati.

2. Il piano, entro dieci giorni dalla esecutività della deliberazione di adozione, è depositato nella segreteria di tutti i Comuni territorialmente interessati per trenta giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Dell'eseguito deposito è data immediata notizia al pubblico mediante pubblici avvisi.

3. Nel termine di trenta giorni di cui al comma precedente, chiunque può presentare osservazioni, opposizioni e proposte, che vengono trasmesse, entro i successivi venti giorni, dai Comuni alla Provincia unitamente alle proprie osservazioni e proposte.

4. La Provincia delibera sulle osservazioni, proposte e opposizioni presentate entro trenta giorni dal ricevimento e quindi approva il piano previa acquisizione del nulla osta della Giunta regionale circa la congruità del piano stesso con le direttive regionali. Il nulla osta si intende concesso salva diversa determinazione della Giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni dal ricevimento del piano ⁽⁴⁾.

5. Il piano è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ⁽⁵⁾.

6. [...] ⁽⁶⁾.

7. Scaduto il termine di cui al primo comma, la Giunta regionale diffida la Provincia inadempiente ad adottare il piano entro un ulteriore termine, ai sensi dell'art. 9, terzo comma, della L.R. 30 aprile 1973, n. 30. Decorso inutilmente tale ultimo termine, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede in via sostitutiva ai sensi dell'art. 66 dello Statuto.

(4) Comma così modificato dall'art. 2, L.R. 27 dicembre 2010, n. 63, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge).

(5) Comma così modificato dall'*art. 41 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5*.

(6) Comma abrogato dall'*art. 41 della L.R. 16 gennaio 1995, n. 5*.

Art. 5

Esercizio delle funzioni amministrative.

1. Le funzioni amministrative previste dai successivi articoli sono esercitate dalla Provincia.
 2. Qualora il piano provinciale individui un'area sciistica attrezzata di prevalente interesse di un Comune, le suddette funzioni amministrative sono esercitate dal Comune.
- 2-bis. La dichiarazione di immunità dal pericolo di valanga di cui all'articolo 7, comma 7, del regolamento adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400 (Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone), è rilasciata dal settore regionale competente in materia idrologica e geologica nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 12. Il settore regionale competente in materia idrologica e geologica può avvalersi del supporto del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LaMMA) ⁽⁷⁾.

(7) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, L.R. 4 giugno 2020, n. 33*.

TITOLO II

Piste da sci

Art. 6

Definizione e caratteristiche delle piste.

1. Agli effetti della presente legge sono considerate piste da sci le aree innevate, ad uso pubblico, appositamente attrezzate e abitualmente adibite alla circolazione degli sciatori.
2. Le piste devono essere tracciate in zone non soggette al pericolo di frane e valanghe, o comunque protette da tale pericolo, ed idonee sotto l'aspetto idrogeologico; il tracciato deve essere privo di ostacoli che possano costituire una situazione di pericolo, durante il periodo di normale innevamento e di apertura delle piste.
3. Le piste, in relazione alle caratteristiche funzionali e tecniche, si distinguono in:
 - a) piste da discesa;
 - b) piste da fondo.

Art. 7

Piste da discesa - Requisiti tecnici.

1. Le piste da discesa hanno i seguenti requisiti tecnici:
 - a) sono di norma di larghezza non inferiore a metri 15 e presentano uno spazio libero sovrastante non inferiore a metri 3,50;
 - b) non hanno attraversamenti o interferenze con strade carrozzabili aperte al traffico invernale e con tracciati utilizzati da sciovie, slittovie ed altri mezzi di risalita a livello.
2. Qualora le piste da discesa passino su ponti o siano fiancheggiate da tratti scoscesi pericolosi, o comunque presentino situazioni di possibile pericolo, devono essere posti in essere elementi di protezione idonei a garantire la sicurezza degli sciatori.

Art. 8*Piste da fondo - Requisiti tecnici.*

1. Le piste da fondo hanno i seguenti requisiti tecnici:

a) una larghezza minima tale che, di norma, risulti agevole il transito contemporaneo di due sciatori; larghezze inferiori possono essere ammesse solo per brevi tratti normalmente in piano e opportunamente segnalati; larghezze superiori sono obbligatorie in presenza di forti pendenze;

b) uno spazio minimo sovrastante, anche con riferimento ai rami degli alberi, tale da consentire, in condizioni normali di innevamento, l'agevole passaggio degli sciatori;

c) non hanno attraversamenti o interferenze con altre piste da discesa, sciovie e, di norma, con strade carrozzabili aperte al traffico invernale; qualora giustificati motivi richiedano l'attraversamento di strade aperte al pubblico questo può essere ammesso, caso per caso, subordinatamente all'adozione di misure di segnalazione idonee a garantire la sicurezza degli sciatori.

Art. 9*Uso delle piste.*

1. L'uso delle piste da sci è pubblico; nel caso in cui le piste siano adibite a manifestazioni sportive, possono essere chiuse al pubblico per la durata delle stesse e dei relativi allenamenti preparatori.

2. Lo sciatore è obbligato a rispettare le indicazioni e la segnaletica presenti sulla pista nonché a tenere un comportamento specifico di prudenza e di diligenza in relazione alle proprie capacità ed alla situazione e caratteristiche della pista, in modo da non costituire pericolo od arrecare danno agli altri sciatori ed a sé stesso.

3. Nel periodo di innevamento è vietato percorrere le piste a piedi e con mezzi diversi dagli sci, fatta eccezione per i mezzi meccanici adibiti al servizio delle piste e degli impianti. È altresì vietato percorrere con sci non idonei le piste da fondo.

Art. 10*Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle piste.*

1. In conformità alle previsioni del piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate, l'ente competente ai sensi dell'art. 5 autorizza la realizzazione di nuove piste, la modificazione delle piste esistenti e delle eventuali opere accessorie nonché l'esercizio delle piste medesime, sulla base di uno schema di autorizzazione approvato dalla Giunta regionale.

2. L'autorizzazione per le piste da discesa può essere rilasciata solo in presenza di impianti di risalita funzionalmente collegati alla pista stessa.

Art. 11*Richiesta di autorizzazione.*

1. Hanno titolo a presentare la richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo, i soggetti che abbiano adeguati requisiti di idoneità tecnica e finanziaria.

2. Il richiedente l'autorizzazione presenta all'ente competente ai sensi dell'art. 5 il progetto dell'opera, a firma di un tecnico abilitato ai sensi della vigente normativa e controfirmato dal richiedente medesimo, che deve contenere:

a) tutti gli elementi tecnici relativi alla realizzazione della pista-comprese le descrizioni e gli schemi di eventuali opere accessorie, con particolare riguardo ai lavori di disboscamento e preparazione delle superfici erbose, alla ricomposizione ambientale, alla segnaletica, alle opere atte a garantire la sicurezza degli utenti, nonché agli impianti per la produzione della neve;

- b) l'indagine geologica, idrogeologica, geotecnica, floro-faunistica e forestale;
 - c) la documentazione carto-fotografica dello stato originario dei luoghi interessati dall'intervento;
 - d) la proposta di rimessa in pristino dell'area in caso di definitiva chiusura della pista con allegato il computo metrico necessario ai fini della determinazione dell'ammontare della cauzione di cui al terzo comma dell'art. 13;
 - e) la documentazione comprovante la proprietà e comunque la disponibilità dei terreni e, qualora manchi la disponibilità dei terreni, il piano parcellare dei beni e l'elenco dei proprietari;
 - f) il piano finanziario da cui risulti l'ammontare del costo delle opere, le modalità con cui si intende far fronte alle spese ed il piano di ammortamento;
 - g) il programma temporale di esecuzione dei lavori e l'eventuale individuazione di stralci funzionali.
-

Art. 12

Istruttoria della domanda ed approvazione del progetto.

1. L'ente competente ai sensi dell'art. 5 approva il progetto entro sei mesi dalla presentazione della domanda.

In caso di pluralità di domande l'ente competente osserva i seguenti criteri di priorità:

- a) raggruppamenti di concessionari degli impianti a fune funzionalmente collegati alla pista e/o raggruppamenti di titolari di piste già autorizzate che risultino intersecanti, parallele o comunque interferenti con la pista di cui si chiede l'autorizzazione;
- b) concessionario dell'impianto preesistente funzionalmente collegato alla pista;
- c) titolari di autorizzazioni all'esercizio delle piste da sci revocate ai sensi del successivo art. 21;
- d) richiedente l'autorizzazione alla realizzazione della pista unitamente alla realizzazione e gestione dell'impianto a fune ad essa collegato;
- e) titolari delle piste già autorizzate che risultino intersecanti, parallele o comunque interferenti con la pista per cui si chiede l'autorizzazione;
- f) richiedente che dimostri la disponibilità della parte prevalente del tracciato misurato sull'asse della pista;
- g) titolari di strutture turistiche presenti sul territorio;
- h) enti pubblici interessati allo sviluppo del territorio;
- i) altri soggetti privati.

2. L'ente competente, individuato il soggetto cui rilasciare l'autorizzazione ai sensi del primo comma:

- a) verifica la compatibilità del progetto con le previsioni del piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate;
- b) verifica l'idoneità tecnica della pista e valuta la compatibilità tra le dimensioni della pista medesima e quella degli impianti ad essa collegati;
- c) verifica la sufficienza dei mezzi finanziari indicati e la congruenza del piano di ammortamento;
- d) acquisisce dalle altre competenti amministrazioni pubbliche i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni richieste per la realizzazione dell'opera in relazione ai vincoli esistenti sul territorio. A tal fine l'ente competente può indire una conferenza di servizi, secondo le procedure e gli effetti di cui all'[art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#).

2-bis) Ai fini del rilascio della dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 2-bis, la struttura regionale competente in materia idrologica e geologica acquisisce dall'ente competente ai sensi dell'articolo 5, la relazione tecnica asseverata da un professionista, corredata dagli elaborati grafici degli impianti in oggetto ⁽⁸⁾.

3. L'approvazione del progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità delle opere, ai fini della costituzione coattiva della servitù di pista di cui al successivo art. 19. Contestualmente all'approvazione del progetto, l'ente competente autorizza l'esecuzione dello stesso, stabilendo eventuali prescrizioni. L'autorizzazione indica le determinazioni concordate nella conferenza di servizi eventualmente indetta e gli atti di cui la stessa tiene

luogo. L'inizio dei lavori è comunque subordinato al rilascio della concessione o autorizzazione edilizia, se necessaria in rapporto alle opere da realizzare.

(8) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 4 giugno 2020, n. 33.

Art. 13

Autorizzazione all'esercizio della pista.

1. L'ente competente ai sensi dell'art. 5 verifica la rispondenza dei lavori eseguiti al progetto approvato ed autorizza l'esercizio della pista.
 2. Per i fini di cui al precedente comma, il soggetto interessato è tenuto a presentare all'ente competente la documentazione amministrativa e contabile da cui risulti il costo effettivo dell'investimento realizzato per la determinazione dell'ammontare dell'indennizzo di cui al terzo comma dell'art. 21.
 3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento di un deposito cauzionale a gestione patrimoniale obbligazionaria affidata ad un primario istituto di credito. L'ammontare di tale deposito è stabilito dall'ente competente in relazione alla consistenza delle opere di rimessa in pristino dell'area necessarie in caso di definitiva chiusura della pista. Gli interessi medesimi, eccedenti il tasso di inflazione, sono corrisposti annualmente al titolare dell'autorizzazione.
 4. L'autorizzazione detta le prescrizioni relative all'esercizio ed alla manutenzione della pista, nonché all'attività di soccorso agli utenti. Fra le prescrizioni deve essere comunque previsto l'obbligo di aprire le piste al pubblico solo nel caso in cui sussistano condizioni di sicurezza per l'utente, nonché di segnalare, alla partenza di ciascuna pista, le condizioni di percorribilità della pista medesima. La segnaletica deve essere conforme alle Norme Italiane Unificate.
-

TITOLO III

Impianti a fune funzionalmente collegati alle piste

Art. 14

Impianti a fune.

1. Gli impianti a fune funzionalmente collegati alle piste sono adibiti al servizio di trasporto pubblico di persone, di cose o misto. Tale servizio viene gestito dagli enti competenti ai sensi dell'art. 5, in una delle forme di cui al terzo comma dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142; le norme del presente titolo si osservano qualora l'ente competente deliberi la concessione della gestione a terzi e, in quanto compatibili, negli altri casi.
-

Art. 15

Procedimento per il rilascio della concessione all'esercizio e alla costruzione dell'impianto.

1. L'ente competente ai sensi dell'art. 5, qualora intenda affidare in concessione a terzi la gestione di impianti ancora da realizzare, ne dà notizia mediante avviso da pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno due organi di stampa quotidiana.
2. I soggetti interessati, entro il termine indicato nell'avviso di gara, presentano all'ente competente la domanda di concessione, allegando un progetto, a firma di un tecnico abilitato ai sensi della vigente normativa e controfirmato dal richiedente, che deve contenere:
 - a) gli elementi tecnici relativi alla realizzazione delle opere, comprese le descrizioni e gli schemi di infrastrutture ed eventuali opere accessorie, con particolare riguardo alla ricomposizione ambientale, alla segnaletica, alle opere atte a garantire la sicurezza degli utenti, alle accessibilità e alla fruibilità degli impianti;
 - b) le caratteristiche tecniche degli impianti;
 - c) l'indagine geologica, idrogeologica e geotecnica, floro-faunistica e forestale;

- d) la documentazione carto-fotografica dello stato originario dei luoghi interessati dall'intervento;
- e) la proposta di rimessa in pristino dell'area in caso di definitiva chiusura dell'impianto, con allegato il computo metrico necessario per la determinazione dell'ammontare della cauzione di cui al decimo comma del presente articolo;
- f) una relazione concernente la conformità dell'impianto al piano provinciale, la sua integrazione con le piste da sci e gli impianti esistenti e programmati, nonché la coerenza del medesimo con eventuali piani e programmi di valorizzazione turistica invernale ed estiva;
- g) la documentazione comprovante la proprietà e comunque la disponibilità dei terreni e, qualora manchi tale disponibilità il piano parcellare dei beni e l'elenco dei proprietari;
- h) il piano finanziario da cui risulti l'ammontare del costo dell'opera, le modalità con cui si intende far fronte alla spesa nonché il piano di ammortamento;
- i) le eventuali esperienze tecniche e professionali del soggetto proponente.

3. L'ente competente:

- a) verifica la compatibilità del progetto con le previsioni del piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate;
- b) valuta le soluzioni progettuali proposte, anche in rapporto al minore impatto ambientale delle stesse nonché all'idoneità degli impianti a garantire un efficiente servizio di trasporto, tenuto conto delle piste cui gli impianti stessi sono asserviti;
- c) verifica la sufficienza dei mezzi finanziari indicati e la congruenza del piano di ammortamento.

4. L'ente competente, entro sei mesi dalla presentazione delle domande e dei progetti, predispone una graduatoria degli stessi sulla base delle valutazioni di cui al precedente comma e, a parità di soluzioni progettuali proposte, secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) titolari delle autorizzazioni all'esercizio delle piste da sci direttamente collegate agli impianti e, qualora l'impianto sia direttamente collegato a più piste, prioritariamente a loro raggruppamenti;
- b) concessionari di impianti esistenti nell'area sciistica e prioritariamente a loro raggruppamenti;
- c) titolari di autorizzazioni all'esercizio di piste comunque presenti nell'area e prioritariamente a loro raggruppamenti;
- d) concessionari di impianti revocati ai sensi del successivo art. 21;
- e) titolari di strutture turistiche presenti sul territorio;
- f) enti pubblici interessati allo sviluppo del territorio;
- g) altri soggetti privati.

5. L'Ente competente acquisisce, per il progetto risultante primo nella graduatoria di cui al precedente comma, il nulla osta di cui al secondo comma dell'[art. 3 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753](#) nonché i pareri, le intese, le autorizzazioni richieste per la realizzazione dell'opera in relazione ai vincoli esistenti sul territorio. A tal fine l'ente competente può indire una conferenza dei servizi, secondo le procedure e gli effetti di cui all'[art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#).

6. L'ente competente delibera, sulla base di uno schema predisposto dalla Giunta regionale, la concessione all'esercizio e alla costruzione dell'impianto al soggetto risultante primo nella graduatoria di cui al quarto comma, approvando contestualmente il relativo progetto. La durata della concessione è di norma commisurata alla vita tecnica dell'impianto, in conformità a quanto disposto dal decreto del Ministero dei Trasporti del 2 gennaio 1985.

7. La concessione detta le prescrizioni relative all'esercizio e alla manutenzione dell'impianto nonché all'attività di soccorso agli utenti. Fra le prescrizioni deve essere comunque previsto l'obbligo di segnalare alla partenza di ciascun impianto le condizioni di percorribilità delle piste ad esso collegate. La segnaletica deve essere conforme alle Norme Italiane Unificate.

8. L'approvazione del progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere. La concessione all'esercizio e alla costruzione dell'impianto indica le determinazioni concordate nella conferenza di servizi eventualmente indetta e gli atti di cui la stessa tiene luogo.

9. L'inizio dei lavori è in ogni caso subordinato al rilascio della concessione edilizia.

10. Il rilascio della concessione di cui al sesto comma è subordinato al versamento di un deposito cauzionale a gestione patrimoniale obbligazionaria affidata ad un primario istituto di credito. L'ammontare di tale deposito

è stabilito dall'ente competente ed è composto da una quota a garanzia della regolare esecuzione dell'impianto e da una quota a garanzia della esecuzione delle eventuali opere di rimessa in pristino delle aree in caso di definitiva chiusura dell'impianto stesso. Gli interessi maturati, eccedenti il tasso di inflazione, sono corrisposti annualmente al titolare della concessione. La quota di cauzione a garanzia dell'esecuzione dell'impianto è liberata ad avvenuto rilascio dell'autorizzazione di apertura al pubblico.

Art. 16

Collaudo.

1. Ultimate le opere, devono essere eseguite le verifiche e le prove funzionali ai fini del rilascio del nulla-osta del competente ufficio della M.C.T.C., ai sensi degli *artt. 4 e 5 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753*.

2. Il concessionario, prima dell'apertura al pubblico dell'impianto, è tenuto a presentare all'ente competente ai sensi dell'art. 5, la documentazione amministrativa e contabile da cui risulti il costo effettivo dell'investimento realizzato ai fini della determinazione dell'indennizzo di cui al terzo comma dell'articolo 21.

Art. 17

Procedimento per la realizzazione di varianti degli impianti.

1. L'esecuzione delle opere per la realizzazione di varianti costruttive non configuranti mero adeguamento tecnico ai fini della sicurezza è subordinata all'approvazione di un apposito progetto da parte dell'ente competente ai sensi dell'art. 5.

2. I soggetti che hanno in concessione l'esercizio degli impianti di cui al precedente comma presentano il progetto che deve contenere gli elementi di cui al secondo comma dell'art. 15.

3. Per l'approvazione del progetto e l'inizio dei lavori si applicano le disposizioni contenute nell'art. 5, terzo, ottavo, nono e decimo comma. Con il provvedimento di approvazione del progetto l'ente competente può dettare ulteriori prescrizioni ad integrazione di quelle dettate ai sensi del settimo comma dell'art. 15. Si applica altresì la disposizione di cui all'art. 16 per quanto concerne il collaudo delle opere.

Art. 18

Modalità di esercizio degli impianti.

1. Ad ogni impianto deve essere preposto un direttore o responsabile dell'esercizio ed eventualmente un assistente tecnico, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro dei Trasporti 5 giugno 1985.

2. Le tariffe per la fruizione degli impianti sono stabiliti dal concessionario sulla base di criteri determinati dall'ente competente e comunicate all'ente medesimo almeno 15 giorni prima della loro adozione.

3. Tariffe, orari e qualsiasi altra disposizione relativa alla fruizione degli impianti devono essere esposte al pubblico in modo visibile a cura del concessionario.

4. Gli utenti sono tenuti a munirsi di valido ed idoneo titolo per la fruizione degli impianti, a conservarlo e ad esibirlo a richiesta del personale di vigilanza.

TITOLO IV

Norme comuni

Art. 19

Costituzione coattiva di servitù.

1. I titolari dell'autorizzazione alla realizzazione di piste da sci e della concessione per gli impianti a fune ad esse collegati, che non abbiano la disponibilità di terreni interessati alle opere, possono ottenere in via coattiva la titolarità della servitù di pista o di impianto.

2. La costituzione coattiva della servitù è disposta con atto del presidente della Provincia o del sindaco, secondo la competenza individuata ai sensi dell'art. 5. Con lo stesso atto è altresì determinata l'indennità che i titolari dell'autorizzazione e della concessione sono tenuti a corrispondere al proprietario del fondo ai sensi delle vigenti norme in materia.

Art. 20

Esercizio della servitù.

1. La servitù comporta le seguenti facoltà:

a) l'esecuzione delle opere di sbancamento, livellamento e bonifica, di disboscamento, taglio di alberi e rami, in conformità al progetto approvato;

b) la realizzazione di spazi, sentieri ed accessi ad uso degli impianti a fune, delle linee e condutture interratoe necessarie, nonché delle opere di difesa con le relative pertinenze risultanti dal progetto approvato;

c) l'uso del terreno di sedime della pista o di quello comunque necessario per la costruzione e l'utilizzo di manufatti utili all'esercizio di sistemi di produzione della neve previsti dal progetto approvato;

d) l'uso del terreno per il passaggio delle tubazioni di pertinenza delle opere, comprensive dei relativi pozzetti, con diritto di accedere ai fondi serventi per le fasi di impianto e di manutenzione;

e) l'uso del terreno per il passaggio degli sciatori e degli impianti a fune durante il periodo di esercizio;

f) l'inibizione, nel corso dell'esercizio e durante i lavori di manutenzione, dell'accesso alle piste e agli impianti e l'impedimento di ogni altra attività comunque pregiudizievole al regolare esercizio della pista e/o dell'impianto;

g) l'apposizione di cartelli indicatori e di ogni altro apprestamento di sicurezza.

Art. 21

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle piste da sci e della concessione per gli impianti a fune.

1. L'autorizzazione all'esercizio delle piste da sci e la concessione per gli impianti a fune sono revocate per le piste e gli impianti che non siano più previsti nel piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate.

2. L'autorizzazione e la concessione possono comunque essere revocate per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità o sicurezza anche anteriormente alla modifica del suddetto piano provinciale.

3. Nel caso di cui al primo comma l'ente che dispone la revoca è tenuto a corrispondere al titolare della autorizzazione e concessione un indennizzo per il mancato ammortamento delle piste e degli impianti. L'ammontare di tale indennità è pari al costo delle opere, risultante dalla documentazione presentata ai sensi del secondo comma dell'articolo 13 e del secondo comma dell'articolo 16, detratti gli ammortamenti fiscali maturati alla data del provvedimento di revoca.

Art. 22

Decadenza.

1. L'ente competente può procedere alla pronuncia di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio della pista e della concessione per l'impianto, quando il titolare della autorizzazione o della concessione:

a) venga a perdere i necessari requisiti di idoneità tecnica e/o finanziaria;

b) non ottemperi alle disposizioni di legge concernenti l'esercizio nonché alle prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione e di concessione;

c) non ottemperi alle altre disposizioni eventualmente impartite dall'ente competente;

d) non inizi l'esercizio nel termine prefissato o, iniziato, lo abbandoni, lo interrompa o comunque lo effettui con ripetute irregolarità per cause non dipendenti da forza maggiore;

e) non osservi in modo reiterato i criteri stabiliti dall'ente competente per la determinazione delle tariffe per la fruizione degli impianti.

2. Nei casi di cui ai punti b), c), d) ed e) del precedente comma la pronuncia di decadenza è preceduta da una diffida ad adempiere nei successivi sessanta giorni intimata ai titolari dell'autorizzazione e della concessione. In caso di mancato adempimento entro tale termine è pronunciata la decadenza.

3. La decadenza dell'autorizzazione e dalla concessione non dà titolo ad alcun indennizzo.

Art. 23

Rimessa in pristino.

1. In caso di dismissione delle piste e degli impianti a qualsiasi titolo, il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista e della concessione per l'impianto sono tenuti a procedere alla rimessa in pristino dell'area a propria cura e spese.

2. A tal fine i soggetti di cui al precedente comma presentano all'ente competente, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, il progetto esecutivo di rimessa in pristino dell'area. L'ente competente approva il progetto con eventuali modifiche e prescrizioni. Entro un anno dall'approvazione del progetto, il titolare della autorizzazione e della concessione è tenuto a realizzare gli interventi previsti.

3. Il Comune rilascia la concessione o l'autorizzazione edilizia se e in quanto necessarie, ai sensi della normativa vigente, in rapporto alle opere da realizzare in conformità al progetto di rimessa in pristino.

4. Ultimate le opere di ripristino, l'ente competente provvede a liberare la cauzione prestata ai sensi del terzo comma dell'art. 13 e del decimo comma dell'art. 15.

5. Qualora il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista e della concessione per l'impianto non provvedano alla rimessa in pristino dell'area, l'ente competente procede agli adempimenti necessari alla rimessa in pristino medesima ponendo a carico dei soggetti inadempienti la relativa spesa, per la parte eccedente l'ammontare della cauzione versata.

TITOLO V

Vigilanza e sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 24

Vigilanza.

1. Le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge sono esercitate dagli enti competenti ai sensi dell'art. 5.

2. Le funzioni di vigilanza sul comportamento degli utenti sono altresì esercitate dal personale a ciò espressamente incaricato dai titolari dell'autorizzazione all'esercizio della pista e della concessione per l'impianto, nonché dai maestri di sci.

3. Il personale di cui al secondo comma deve essere riconoscibile mediante apposito tesserino o altro contrassegno distintivo.

Art. 25

Titolari dell'autorizzazione all'esercizio della pista e della concessione per l'impianto a fune - Sanzioni.

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 22, la violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e nella concessione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000.

2. Si applica inoltre la sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 900.000 per la violazione degli obblighi previsti al terzo comma dell'art. 18.
3. Si applica la sanzione amministrativa da L., 5.000.000 a L. 20.000.000 ai soggetti che senza autorizzazione o concessione o dopo la revoca o la decadenza dalle stesse, gestiscono la pista o l'impianto a fune.

Art. 26

Utenti delle piste e dell'impianto a fune - Sanzioni.

1. Agli utenti che violino le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 9, e nel quarto comma dell'art. 18, si applica una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000.

Art. 27

Accertamento e applicazione delle sanzioni Devoluzione dei proventi.

1. Le violazioni amministrative di cui ai precedenti articoli sono accertate e contestate, ai sensi della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), dal personale addetto alla vigilanza ai sensi dell'art. 24, ferma restando la competenza dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.
2. Le sanzioni amministrative previste ai precedenti articoli sono applicate, ai sensi della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), dal Comune e dalla Provincia, secondo la rispettiva competenza in base a quanto disposto dall'art. 5, i quali introitano i rispettivi proventi derivanti dalle sanzioni previste dall'articolo 25.
3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 26 sono devoluti:
 - a) interamente al titolare dell'autorizzazione della pista o della concessione per l'impianto che ha effettuato l'accertamento, nel caso di riscossione a seguito di pagamento in misura ridotta;
 - b) nella misura del 70% della somma introitata al titolare dell'autorizzazione o della concessione che ha effettuato l'accertamento e del 30% all'ente competente, nel caso di riscossione a seguito di ordinanza-ingiunzione.

TITOLO VI

Norme transitorie

Art. 28

Adeguamento delle piste e degli impianti esistenti.

1. Entro sei mesi dall'approvazione del piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate di cui al precedente art. 3, i soggetti, che alla data di entrata in vigore della presente legge gestiscono piste da sci ed impianti a fune presenti nell'area interessata dal piano medesimo o che agli stessi sono subentrati, sono tenuti a fornire all'ente competente una relazione tecnica sullo stato delle piste e degli impianti corredata da adeguata cartografia.
2. Nei successivi sei mesi l'ente competente determina le piste e gli impianti conformi alla presente legge e al piano provinciale e rilascia ai rispettivi gestori l'autorizzazione all'esercizio della pista e la concessione per l'impianto.
3. Entro lo stesso termine previsto dal secondo comma, l'ente competente individua le piste e gli impianti non conformi alla presente legge e al piano provinciale e ne dà comunicazione ai rispettivi gestori con l'indicazione dei motivi che determinano la non conformità.
4. Entro dodici mesi dalla comunicazione di cui al terzo comma i gestori delle piste e degli impianti non conformi presentano all'ente competente il progetto per l'adeguamento delle piste e degli impianti medesimi alla presente legge e al piano provinciale.

5. I progetti di adeguamento sono approvati secondo le procedure di cui all'art. 12 e al terzo, settimo e ottavo comma dell'art. 15 e devono essere realizzati entro i termini indicati nell'atto di approvazione del progetto.
6. L'ente competente rilascia l'autorizzazione all'esercizio delle piste, secondo il disposto di cui all'art. 13 e la concessione per l'impianto secondo il disposto di cui al decimo comma dell'art. 15 e all'art. 16 della presente legge.
7. L'ente competente entro sei mesi dall'approvazione del piano provinciale dispone la chiusura delle piste e degli impianti non ricompresi nell'area interessata dal piano provinciale stesso.
8. L'ente competente dispone inoltre la chiusura della pista e dell'impianto in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al primo, quarto e quinto comma del presente articolo, nonché nel caso di mancata approvazione del progetto di adeguamento.
9. Le piste e gli impianti dichiarati non conformi alla legge e al piano provinciale e quelli di cui sia stata disposta la chiusura ai sensi del settimo ed ottavo comma sono dismessi e l'area ripristinata ai sensi dell'art. 23, rispettivamente a cura del gestore della pista e dell'impianto. Il progetto di rimessa in pristino è approvato dall'ente competente.
10. Qualora il gestore non provveda, la rimessa in pristino è effettuata dall'ente competente a spese del soggetto inadempiente.
11. Per la chiusura delle piste e degli impianti ai sensi del presente articolo non è dovuto alcun indennizzo.
12. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sino all'approvazione del piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate non possono essere rilasciate autorizzazioni e concessioni per piste da sci e per impianti a fune ai sensi della presente legge, né comunque autorizzazioni e concessioni edilizie per la realizzazione di piste ed impianti a fune ad eccezione degli interventi indicati al successivo comma.
13. I Comuni, previa autorizzazione della Provincia competente, possono rilasciare autorizzazioni e concessioni per la realizzazione di interventi volti alla manutenzione od all'adeguamento tecnico delle piste e degli impianti esistenti, nonché alla realizzazione di sistemi per l'innevamento programmato.

Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma

L.P. 21-4-1987 n. 7

Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci.
Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 28 aprile 1987, n. 19, II Suppl.

L.P. 21 aprile 1987, n. 7 ⁽¹⁾.

(giurisprudenza)

Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 28 aprile 1987, n. 19, II Suppl.

⁽²⁾ Si veda il *D.P.G.P. 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg* e successive modifiche. Si veda anche il D.P.P. 28 ottobre 2003, n. 36-157/Leg.

Capo I

Disposizioni preliminari comuni

Art. 1

Disciplina generale ⁽³⁾.

1. La realizzazione degli impianti di trasporto a fune e delle piste da sci e slittino e attrezzi assimilabili, di seguito riassunte nella dizione pista da sci, in quanto strutture di norma interdipendenti ed idonee a influenzare in modo notevole l'assetto ambientale ed urbanistico del territorio, è disciplinata congiuntamente dalle disposizioni della presente legge.

2. Gli impianti di trasporto a fune e le piste da sci sono realizzati tenendo conto anche del dimensionamento ricettivo previsto dagli strumenti urbanistici e secondo modalità progettuali tali da assicurare caratteristiche congrue e reciprocamente compatibili.

2-bis. La progettazione, la realizzazione e la gestione degli impianti di trasporto a fune e delle piste da sci pongono in primo piano la sicurezza dei lavoratori, degli utenti e degli sciatori ⁽⁴⁾.

3. Il regolamento di esecuzione della presente legge determina i parametri di congruità e compatibilità tra le componenti impiantistiche e sciistiche, nonché i parametri e gli interventi necessari per assicurare il rispetto del comma 2-bis ⁽⁵⁾.

⁽³⁾ Articolo sostituito dall'art. 7 della L.P. 18 settembre 1989, n. 7.

⁽⁴⁾ Comma aggiunto dall'art. 21, comma 1, L.P. 31 ottobre 2012, n. 22.

⁽⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 21, comma 2, L.P. 31 ottobre 2012, n. 22.

Art. 2

Previsioni urbanistiche.

1. L'individuazione delle aree destinate alla realizzazione di impianti di trasporto a fune e di piste da sci è effettuata dagli strumenti urbanistici.

2. In mancanza di specifiche previsioni degli strumenti urbanistici possono essere realizzati esclusivamente impianti di trasporto a fune, piste da discesa, da fondo e piste da slittino di dimensioni limitate, e che non importino aumento di carico urbanistico o alterazioni dell'assetto ambientale ⁽⁶⁾.

3. Il regolamento di esecuzione precisa le caratteristiche delle strutture di cui al comma precedente.
4. [Le aree che interessano, anche indirettamente, la stabilità delle opere e la sicurezza dell'esercizio devono in ogni caso essere idonee sotto l'aspetto idrogeologico e geotecnico e non essere normalmente interessate, secondo ragionevoli previsioni, da fenomeni franosi o valanghivi, anche per effetto di idonee opere di difesa] ⁽⁷⁾.

(6) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11*.

(7) Comma abrogato dall'*art. 59 della L.P. 23 agosto 1993, n. 20*.

Art. 3

Interdipendenze tra nuovi impianti funiviari e piste da sci.

1. Nell'istruttoria sulle domande di concessione di linee funiviarie sono valutate le interdipendenze con le piste da sci già esistenti e con quelle di cui si proponga la realizzazione.
2. Il rilascio della concessione di linee funiviarie equivale a provvedimento di assenso preliminare alla realizzazione delle nuove piste da sci interdipendenti con le linee medesime.
3. L'assenso preliminare ha la durata di due anni: entro tale termine deve essere presentata la domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione prevista dal capo III della presente legge, corredata della prescritta documentazione.
4. In caso di mancata o incompleta realizzazione delle piste da sci interdipendenti con l'impianto funiviario, la Giunta provinciale può pronunciare la decadenza della relativa concessione ovvero ordinare la sospensione o particolari limitazioni dell'esercizio dell'impianto funiviario.

(giurisprudenza)

Art. 4

Asenso preliminare per le piste da sci.

1. Il rilascio dell'autorizzazione all'apprestamento di piste da sci non collegate alla costruzione di nuovi impianti funiviari o alla modifica di quelli esistenti, ad esclusione delle piste di cui al secondo comma del precedente articolo 2, è subordinato ad un previo provvedimento di assenso preliminare del dirigente della struttura provinciale competente in materia di turismo ⁽⁸⁾.

1-bis. Per i progetti sottoposti a procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, l'assenso preliminare è reso dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di turismo, che si esprime nella conferenza di servizi prevista dall'articolo 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013. In questo caso alla conferenza di servizi sono necessariamente invitati i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, che si esprimono secondo le competenze individuate dall'articolo 11 ⁽⁹⁾.

2. La domanda intesa ad ottenere l'assenso preliminare, con l'indicazione delle interrelazioni con le altre piste da sci e con gli impianti funiviari già esistenti, deve essere presentata al servizio competente in materia di turismo. Alla domanda deve essere allegato il progetto di massima della pista, con la specificazione dello sviluppo, della larghezza e delle pendenze, ed una relazione sulla situazione ricettiva della zona e sui lavori da effettuare, che presta particolare attenzione agli interventi riguardanti la sicurezza dei lavoratori, degli utenti e degli sciatori. Per le piste da fondo, oltre alle caratteristiche del tracciato, dovranno essere indicati i punti di appoggio e le relative strutture complementari (parcheggi, locali di sciolinatura, spogliatoi, servizi e simili) ⁽¹⁰⁾.

3. Nei casi non ricadenti nel comma 1-bis, per l'istruttoria sulla domanda e il rilascio o diniego dell'assenso preliminare si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla concessione di linee funiviarie ⁽¹¹⁾.

(8) Comma così modificato dall'*art. 27, comma 1, L.P. 17 settembre 2013, n. 19*. Vedi, anche, l'*art. 33, comma 2 della citata L.P. n. 19/2013*.

(9) Comma aggiunto dall'*art. 27, comma 2, L.P. 17 settembre 2013, n. 19*. Vedi, anche, l'*art. 33, comma 2 della citata L.P. n. 19/2013*.

(10) Comma così modificato prima dall'*art. 22, comma 1, L.P. 31 ottobre 2012, n. 22* e poi dall'*art. 27, comma 3, L.P. 17 settembre 2013, n. 19*. Vedi, anche, l'*art. 33, comma 2 della citata L.P. n. 19/2013*.

(11) Comma così modificato dall'*art. 27, comma 4, L.P. 17 settembre 2013, n. 19*. Vedi, anche, l'*art. 33, comma 2 della citata L.P. n. 19/2013*.

Art. 5

Piani orientativi.

1. Per le zone per le quali risulta indispensabile la previsione di un organico e coordinato sviluppo di impianti a fune e relative piste da discesa, la Giunta provinciale dispone l'elaborazione di un piano orientativo unitario e coordinato, tenendo conto delle proposte dei richiedenti, dei titolari di concessioni di linee funiviarie o autorizzazioni di piste da sci nella zona medesima.

2. Tale piano è approvato dalla Giunta provinciale, entro i termini indicati nel provvedimento di cui al primo comma, sentiti i comuni interessati.

3. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni per le linee funiviarie e le piste ricadenti nelle zone oggetto dei piani orientativi rimane sospeso fino all'approvazione dei medesimi da parte della Giunta provinciale, la quale potrà richiedere su di essi il parere degli organi o dei servizi provinciali di cui all'articolo 11 della presente legge.

4. Resta fermo in ogni caso quanto disposto dal precedente articolo 2.

Art. 6

Commissione di coordinamento ⁽¹²⁾.

1. È istituita una commissione di coordinamento nominata dalla Giunta provinciale e composta da:

- a) il dirigente generale del dipartimento competente in materia di turismo, con funzioni di presidente;
- b) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di turismo, con funzioni di vicepresidente;
- c) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di impianti a fune;
- d) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di foreste e fauna;
- e) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio;
- f) il dirigente della struttura provinciale competente in materia geologica;
- g) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di prevenzione dal rischio valanghivo;
- h) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche;
- i) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di bacini montani;
- j) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura e valorizzazione ambientale;
- k) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di valutazione ambientale.

2. Funge da segretario un funzionario della struttura provinciale competente in materia di turismo.

3. La commissione è convocata dal presidente, d'ufficio o su richiesta anche di uno solo dei componenti, ed è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. I provvedimenti di autorizzazione previsti dal comma 4 sono deliberati con voto unanime dei presenti.

4. La commissione autorizza:

- a) l'esecuzione di lavori su piste esistenti o di nuova realizzazione, comprese le relative opere accessorie e le altre infrastrutture strettamente connesse agli sport invernali, entro i limiti stabiliti dalla Giunta provinciale;

b) l'esecuzione dei lavori conseguenti alla sostituzione o alla modifica delle linee funiviarie e delle relative opere accessorie ritenute non sostanziali secondo quanto disposto dall'articolo 15;

c) l'esecuzione di lavori per la realizzazione di opere di difesa dalle valanghe, entro i limiti stabiliti dalla Giunta provinciale;

d) l'esecuzione dei lavori per la realizzazione o la modifica delle strutture alpinistiche previste dall'*articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8* (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini), comprese le relative opere e infrastrutture accessorie. ⁽¹³⁾

5. Ferme restando le procedure in materia di valutazione di incidenza e di valutazione d'impatto ambientale, l'autorizzazione prevista dal comma 4 sostituisce ogni altro provvedimento di competenza provinciale.

6. La commissione esprime pareri relativi a ogni questione in materia di impianti a fune e piste da sci ad essa sottoposta dalla Giunta provinciale o dalle strutture provinciali.

(12) Articolo così sostituito prima dall'*art. 60 della L.P. 23 agosto 1993, n. 20* e poi dall'*art. 2, comma 1, L.P. 2 dicembre 2010, n. 25*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(13) Lettera così modificata dall'*art. 62, comma 1, L.P. 16 giugno 2017, n. 3*.

Art. 7

Idoneità delle aree e misure di difesa dal pericolo di valanghe ⁽¹⁴⁾.

1. Le aree e i terreni che interessano, anche indirettamente, la stabilità delle opere e la sicurezza dell'esercizio degli impianti funiviari e delle piste da sci devono essere idonei sotto il profilo idrogeologico e geotecnico ed essere esenti, secondo ragionevoli previsioni, dal pericolo di frane e valanghe, per loro caratteristiche naturali ovvero per effetto dell'adozione di idonee misure strutturali e/o gestionali di difesa. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 30 e delle regole dell'arte per quanto riguarda la sicurezza degli impianti a fune rispetto al pericolo di frane, per la difesa di impianti e piste dal pericolo di fenomeni valanghivi si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. Ai fini del rilascio e della modifica delle concessioni di linea funiviaria ai sensi degli articoli 13 e 15 nonché ai fini delle autorizzazioni all'apprestamento delle piste da sci ai sensi dell'articolo 34, i progetti relativi alla realizzazione di nuovi impianti a fune e nuove piste da sci ed i progetti relativi alla modifica di quelli esistenti sono corredati da uno specifico piano delle misure per la difesa dal pericolo di valanghe, redatto in conformità alla normativa vigente in materia di impianti funiviari e piste da sci e alle prescrizioni del regolamento di cui al comma 4. Il piano è acquisito agli atti della Provincia. Qualora il piano riguardi la difesa degli impianti a fune, il medesimo deve prevedere interventi di carattere strutturale, eventualmente accompagnati da idonee misure gestionali, e deve essere approvato dalla Giunta provinciale, sentito il parere del servizio prevenzione calamità pubbliche, all'atto del rilascio o della modifica della concessione ai sensi degli articoli 13 e 15. Per l'attivazione delle misure gestionali eventualmente previste dal piano per le piste da fondo e per i tracciati escursionistici soggetti a pericolo valanghe il piano può prevedere l'intervento della competente commissione locale valanghe, prevista dall'articolo 5 della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 21 (Piani di ricostruzione e modifiche della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19) ⁽¹⁵⁾.

3. La realizzazione delle misure di difesa dal pericolo di valanghe, nonché l'esercizio di impianti e piste si svolge nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni del piano di cui al comma 2. Qualora, durante l'esercizio di impianti a fune e di piste da sci, si manifesti un imprevisto pericolo di valanghe, la prosecuzione dell'esercizio stesso è subordinata al ripristino delle condizioni di sicurezza e, ove necessario, all'aggiornamento del piano di cui al comma 2.

4. Con apposito regolamento adottato dalla Giunta provinciale, concernente le misure di difesa dal pericolo di valanghe sugli impianti a fune e sulle piste da sci, sono determinati, nel rispetto della presente legge e della normativa vigente:

a) le prescrizioni relative ai contenuti del piano di cui al comma 2;

b) i criteri per la valutazione preventiva delle situazioni di rischio;

c) i criteri per l'individuazione, la progettazione e l'esecuzione delle misure strutturali e gestionali idonee per la messa in sicurezza di impianti e piste;

d) le prescrizioni relative al collaudo e alla vigilanza sulle misure di difesa;

e) le disposizioni relative al deposito e all'acquisizione agli atti della Provincia dei piani di cui al comma 2 e della documentazione relativa al collaudo di cui al comma 5;

f) le professionalità e le esperienze richieste per la progettazione e il collaudo delle misure di difesa, nonché per la gestione delle misure non aventi carattere strutturale ⁽¹⁶⁾.

5. Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio di cui agli articoli 26, comma 12, e 40, le misure di difesa dal pericolo di valanghe sugli impianti a fune e sulle piste da sci sono soggette a collaudo a cura e spese del concessionario di linea funiviaria ovvero del titolare dell'autorizzazione all'apprestamento della pista. La documentazione relativa al collaudo di cui al presente comma è acquisita agli atti della Provincia.

6. In deroga a quanto previsto dagli articoli 28 e 52, la vigilanza tecnica sugli impianti a fune e sulle piste da sci è effettuata, con riguardo alle misure di difesa dal pericolo di valanghe, da personale appartenente al servizio competente in materia di prevenzione delle calamità pubbliche, di norma a campione e comunque secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 4; il personale interessato è appositamente incaricato con decreto del Presidente della Giunta provinciale. Qualora il suddetto personale accerti il mancato rispetto delle prescrizioni del piano di cui al comma 2 o del regolamento di cui al comma 4 nell'adozione delle misure di difesa dal pericolo di valanghe sull'impianto a fune o sulla pista da sci, redige un verbale di sopralluogo nel quale sono indicate le difformità rilevate ed applica le sanzioni di cui agli articoli 54, comma 1, lettera b bis) e 55 comma 1, lettera d bis); copia del suddetto verbale di sopralluogo è inviata tempestivamente dal servizio competente in materia di prevenzione delle calamità pubbliche alla commissione di coordinamento di cui all'articolo 6. Detta commissione, entro 30 giorni dal ricevimento di copia del verbale di sopralluogo, al fine del ripristino delle condizioni di sicurezza, ordina, ove necessario, l'adeguamento o l'integrazione del piano di cui al comma 2 e l'adozione da parte del concessionario della linea funiviaria ovvero del gestore della pista da sci di ogni altra misura idonea a regolarizzare la situazione e può altresì disporre la sospensione o la limitazione dell'esercizio fino alla predetta regolarizzazione.

7. Qualora, nel corso della vigilanza tecnica di cui al comma 6, si riscontrino situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone, il servizio competente in materia di prevenzione delle calamità pubbliche subordina la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto a fune o della pista da sci all'attivazione della competente commissione locale valanghe di cui all'articolo 5 della L.P. 27 agosto 1982, n. 21, con atto motivato da comunicare, anche per via telegrafica, alla medesima commissione locale valanghe ed al concessionario di linea funiviaria ovvero al gestore della pista; il controllo della competente commissione locale valanghe perdura fino all'accertamento da parte del servizio competente in materia di prevenzione delle calamità pubbliche dell'esecuzione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 6 della commissione di coordinamento di cui all'articolo 6 al fine del ripristino delle condizioni di sicurezza. Nei casi di pericolo immediato per l'incolumità delle persone, il servizio competente in materia di prevenzione delle calamità pubbliche dispone in via immediata e provvisoria, con atto motivato da comunicare al concessionario di linea funiviaria ovvero al gestore della pista da sci anche per via telegrafica, la sospensione dell'esercizio dell'impianto a fune o della pista da sci fino all'avvenuta attivazione della commissione locale valanghe.

(14) Articolo dapprima sostituito dall'art. 61 della L.P. 23 agosto 1993, n. 20, successivamente sostituito dal comma 1 dell'articolo 29 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

(15) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, L.P. 2 dicembre 2010, n. 25, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(16) Si veda il D.P.G.P. 12 luglio 2000, n. 17-35/Leg.

Capo II

Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico

Art. 8

Concessione di linee funiviarie.

1. La costruzione e l'esercizio di linee funiviarie adibite al trasporto in servizio pubblico di persone, cose o misto, sono soggetti a concessione da parte della Giunta provinciale.
2. La concessione sostituisce ogni altro provvedimento di competenza provinciale ai fini della realizzazione della linea funiviaria. Essa costituisce anche autorizzazione, nei limiti delle competenze provinciali, per l'esecuzione delle opere accessorie alla linea funiviaria oggetto della concessione e sostituisce quindi ogni diversa autorizzazione di competenza provinciale.
3. Sono linee funiviarie quelle realizzate da impianti che usufruiscono di una o più funi impiegate o come vie di corsa o come organi di trazione o come portanti e traenti.
4. Sono considerate in servizio pubblico tutte le linee funiviarie, ad eccezione di quelle utilizzate gratuitamente ed esclusivamente dal proprietario, dai suoi congiunti, dal personale di servizio, da ospiti occasionali e dalle

persone che devono servirsi occasionalmente della linea per fini di assistenza medica, di sicurezza pubblica o simili.

5. Non sono considerate in servizio pubblico le linee funiviarie realizzate mediante impianti scioviari di tipo spostabile, leggero, ad uso esclusivo e gratuito per lo sci agonistico.

6. Sono considerate in ogni caso in servizio pubblico le linee destinate al trasporto dei clienti degli alberghi, degli appartenenti a convitti, collegi e comunità in genere e degli allievi delle scuole di sci, anche se gestite dai titolari dei rispettivi esercizi.

Art. 9
Categorie di linee.

1. Le linee funiviarie sono suddivise in tre categorie:

- la prima categoria comprende le linee che costituiscono da sole o in proseguimento con altre linee di trasporto in servizio pubblico, un collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati in permanenza o tra i centri stessi e siano realizzate mediante impianti con veicoli chiusi aventi le caratteristiche indicate nel regolamento di esecuzione;

- la seconda categoria comprende le linee realizzate mediante impianti funiviari aerei o funicolari terrestri su rotaia;

- la terza categoria comprende le linee che non rientrano nelle categorie precedenti.

Art. 10
Domanda e documentazione.

1. La domanda di concessione di linee funiviarie deve essere presentata al servizio competente in materia di impianti a fune corredata dalla seguente documentazione:

a) il progetto esecutivo o di massima dell'impianto che realizza la linea;

b) la documentazione tecnica relativa alle infrastrutture accessorie (parcheggi, ricoveri dei mezzi battipista, depositi, strade di accesso, strutture funzionali all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti, impianti di trasformazione e trasporto dell'energia elettrica dalla più vicina linea di distribuzione e simili);

c) una relazione illustrativa delle finalità della linea, da cui in ogni caso risultino le interrelazioni con le piste da sci eventualmente già esistenti e con quelle di cui si intenda promuovere la realizzazione, allegando per queste ultime il progetto di massima con la specificazione dello sviluppo delle larghezze e delle pendenze;

d) una relazione sui lavori programmati per l'apprestamento delle piste;

e) una relazione sulla situazione ricettiva della zona.

2. Qualora il richiedente la concessione sia una società, la domanda deve essere corredata anche dall'atto di costituzione e dallo statuto della medesima.

3. Le modalità di presentazione delle domande e degli allegati e i requisiti del progetto e della documentazione tecnica sono stabiliti nel regolamento di esecuzione.

(giurisprudenza)

Art. 11
Istruttoria.

1. L'istruttoria sulla domanda di concessione è condotta dal servizio competente in materia di impianti a fune, il quale trasmette copia della domanda e della documentazione allegata:

- al Sindaco del Comune interessato, il quale, sentita la commissione edilizia, esprimerà il proprio avviso in ordine alla compatibilità delle opere rispetto agli strumenti urbanistici in vigore;

- alla giunta del comprensorio interessato, che esprimerà il proprio avviso sull'iniziativa proposta in rapporto allo sviluppo turistico nonché ai prevedibili effetti diretti e indiretti della medesima sull'economia e sull'assetto territoriale ed ambientale della zona;

- al Servizio foreste, caccia e pesca per le zone soggette a vincolo idrogeologico che si esprimerà per quanto di competenza per le zone non boscate e che richiederà il parere del comitato tecnico forestale ai fini dell'[articolo 7 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267](#), nel caso in cui le opere ricadano in zona boscata;

[- al Servizio calamità pubbliche che si esprimerà in ordine al pericolo, la prevenzione e la difesa dalle valanghe;] ⁽¹⁷⁾

- al Servizio geologico che si esprimerà in ordine ai pericoli di frane ed in generale alle condizioni di stabilità dei terreni interessati dalle opere;

- al Servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio per l'espressione del parere della commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale, se l'intervento non è sottoposto alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ⁽¹⁸⁾;

- al Servizio acque pubbliche e opere idrauliche e/o al Servizio azienda speciale di sistemazione montana secondo le rispettive competenze per gli adempimenti previsti dalla [legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18](#) ⁽¹⁹⁾;

- al servizio competente in materia di turismo che si esprimerà in ordine ai requisiti tecnici e al dimensionamento della pista o delle piste interdipendenti, nonché in merito alla loro congruità e compatibilità rispetto alle componenti impiantistiche. ⁽²⁰⁾

2. Il servizio competente in materia di impianti a fune potrà richiedere il parere della commissione consultiva di cui al successivo articolo 25.

3. Fino a quando non sia diversamente disposto, ove l'impianto o le opere ad esso connesse siano compresi nel Parco Nazionale dello Stelvio o nei parchi naturali e riserve provinciali, copia degli elaborati è trasmessa anche al competente servizio provinciale, il quale si esprimerà in ordine alla compatibilità dell'impianto e delle opere connesse con le speciali esigenze di tutela naturalistica proprie di ciascun parco.

4. Per l'istruttoria sulla domanda l'assessore provinciale competente in materia di turismo può convocare in apposita riunione i dirigenti dei servizi e i capi degli uffici provinciali interessati nonché i rappresentanti del comune e del comprensorio interessati. Nel corso della riunione può essere sentito anche il richiedente. La riunione è convocata in data compatibile con lo svolgimento dei sopralluoghi eventualmente necessari e con l'acquisizione dal richiedente della documentazione suppletiva del pari eventualmente necessaria.

5. I dirigenti dei servizi provinciali, i capi degli uffici provinciali, il Sindaco del Comune e la giunta del comprensorio interessati trasmettono al servizio competente in materia di impianti a fune, entro il termine di trenta giorni dallo svolgimento della riunione ovvero entro novanta giorni dalla data in cui è stata loro trasmessa la domanda, salvo che l'assessore provinciale competente in materia di turismo stabilisca un termine diverso, una relazione scritta contenente le proprie valutazioni sull'iniziativa proposta.

6. L'assessore provinciale competente in materia di turismo propone alla Giunta provinciale, entro il termine di giorni novanta dall'acquisizione delle relazioni di cui al comma quinto, sulla base delle relazioni pervenute, l'adozione del provvedimento di rilascio o di diniego della concessione.

(17) Parole soppresse dal comma 2 dell'[articolo 29 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10](#).

(18) Punto sostituito dall'[art. 20, comma 1, L.P. 11 marzo 2005, n. 3](#), a decorrere dal 16 marzo 2005, e poi così modificato dall'[art. 13, comma 3, L.P. 11 giugno 2019, n. 2](#), a decorrere dal 12 giugno 2019 (ai sensi di quanto disposto dall'[art. 33 della stessa legge](#)).

(19) Trattino sostituito dall'[art. 62 della L.P. 23 agosto 1993, n. 20](#).

(20) Per una modifica al presente comma si veda l'[art. 20, comma 1, della L.P. 11 marzo 2005, n. 3](#).

Art. 12

Deposito cauzionale.

1. L'assessore provinciale competente in materia di turismo comunica al richiedente l'importo della cauzione occorrente per il rilascio della concessione.

2. La cauzione è composta di una quota a garanzia della regolare esecuzione dell'impianto e degli importi dovuti a titolo di cauzione ai fini forestali e idrogeologici ai sensi delle leggi vigenti secondo la determinazione effettuata dai competenti servizi provinciali.

3. La cauzione deve essere costituita presso il tesoriere provinciale in contanti o in libretto di deposito al portatore o in titoli, ovvero a mezzo di fidejussione bancaria da rinnovare alla scadenza, o di polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

4. La quota di cauzione a garanzia dell'esecuzione dell'impianto è restituita o liberata ad avvenuto rilascio dell'autorizzazione di cui al dodicesimo comma dell'articolo 26 e ad avvenuto anticipate, ai sensi del secondo comma dell'articolo 29; è inoltre liberata quando la concessione non viene assentita per qualsiasi causa; è incamerata, mediante introito alle entrate del bilancio provinciale, qualora sia pronunciata la decadenza per mancata realizzazione della linea entro il termine stabilito nella concessione, salvo che la realizzazione stessa sia impedita da fatti non dipendenti dal concessionario.

5. Le quote di cauzione dovute ai fini forestali e idrogeologici restano disciplinate dalle leggi che le prevedono e sono gestite dai servizi provinciali rispettivamente competenti.

Art. 13

Rilascio della concessione.

1. La Giunta provinciale delibera il rilascio della concessione qualora sussistano le seguenti condizioni:

a) il servizio competente in materia di impianti a fune abbia espresso parere positivo in ordine alla rispondenza del progetto dell'impianto alla vigente normativa tecnica;

b) la realizzazione dell'impianto sia conforme agli strumenti urbanistici in vigore e al piano orientativo di cui all'articolo 5, qualora approvato;

c) il Comitato tecnico forestale abbia espresso parere positivo ovvero la Giunta provinciale abbia acquisito il parere della commissione di cui all'articolo 32, secondo comma, della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48;

d) sia stato effettuato il deposito cauzionale di cui al precedente articolo 12.

2. Con il provvedimento di concessione la Giunta provinciale può imporre, anche ai fini autorizzativi previsti dal secondo comma dell'articolo 8 della presente legge, clausole e prescrizioni particolari. Con lo stesso provvedimento la Giunta provinciale stabilisce gli obblighi cui è tenuto il concessionario, la categoria di appartenenza della linea ed il termine entro il quale il concessionario deve costruire l'impianto e le opere accessorie ed ottenere l'autorizzazione all'esercizio di cui all'articolo 26. Tale termine non può essere superiore ad anni due per le sciovie, slittinovie e simili e per gli impianti aerei monofuni a collegamento permanente dei veicoli e ad anni tre per gli altri tipi di impianto. Tale termine può essere raddoppiato in caso di rilascio di più concessioni allo stesso richiedente previa presentazione di un programma di realizzazione dei relativi lavori. Lo stesso termine può in ogni caso essere prorogato dalla Giunta provinciale per comprovati motivi di forza maggiore per un periodo massimo di un anno.

3. La durata della concessione non può eccedere i seguenti limiti:

- anni trenta per le linee di prima e seconda categoria;

- anni quindici per le linee di terza categoria.

4. A parità di soluzioni proposte, le concessioni vengono assentite di preferenza, nell'ordine, agli enti pubblici locali e loro consorzi, alle imprese private a partecipazione pubblica e, da ultimo, alle imprese private locali.

5. La preferenza di cui al precedente comma non è operante in presenza delle situazioni di concorrenza definite nel primo e secondo comma dell'articolo 24 della presente legge.

5-bis. Nel caso di linee funiviarie che effettuino, da sole o in proseguimento con altre linee di trasporto pubblico, un collegamento tra strade o ferrovie e centri permanentemente abitati o tra centri abitati, nonché all'interno dei centri stessi, a parità di soluzioni proposte, le concessioni vengono assentite di preferenza, nell'ordine, alla società di cui all'articolo 4 del provvedimento legislativo concernente la disciplina dei servizi pubblici di trasporto in Provincia di Trento, a sue controllate o, da ultimo, a sue partecipate ⁽²¹⁾.

(21) Comma aggiunto dall'art. 40 della L.P. 9 luglio 1993, n. 16.

Art. 14*Diniego della concessione.*

1. La Giunta provinciale con deliberazione motivata nega il rilascio della concessione qualora non sussistano le condizioni di cui al primo comma del precedente articolo 13, ovvero quando ritenga che la realizzazione dell'impianto sia in contrasto con gli interessi pubblici valutati nel corso dell'istruttoria.

Art. 15*Modifica della concessione.*

1. La concessione può essere modificata, con l'osservanza della procedura per il suo rilascio, ove il concessionario proponga variazioni sostanziali nelle caratteristiche della linea da definirsi con il regolamento. Si considerano in ogni caso variazioni sostanziali quelle che importino aumenti nella portata dell'impianto incompatibili con le caratteristiche delle relative piste esistenti.

2. Per l'esecuzione delle modifiche non sostanziali è richiesto solamente l'atto di approvazione di cui al quinto comma dell'articolo 25.

Art. 16*Rinnovo della concessione.*

1. La concessione può essere rinnovata, anche più volte, su domanda del concessionario da inoltrare alla Giunta provinciale almeno sei mesi prima della scadenza della stessa, corredata da una relazione tecnica sullo stato di efficienza dell'impianto.

2. Nella domanda di rinnovo il concessionario può proporre modifiche delle caratteristiche dell'impianto costituente la linea, allegando il relativo progetto. In tal caso trova applicazione il disposto del precedente articolo 15.

3. La Giunta provinciale dispone il rinnovo della concessione con propria deliberazione contenente anche le prescrizioni eventualmente necessarie, a seguito dell'istruttoria svolta dal servizio competente in materia di impianti a fune sulla situazione tecnica dell'impianto e sulle eventuali modifiche proposte.

4. La deliberazione della Giunta provinciale stabilisce la categoria di appartenenza della linea, fissa la durata della concessione nonché il termine per l'adempimento delle condizioni poste per il rinnovo e per l'esecuzione delle eventuali modifiche proposte.

5. Ottenuto il rinnovo, il concessionario deve presentare il progetto esecutivo delle eventuali modifiche proposte o prescritte. Per la realizzazione delle modifiche ed il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio si osserva la procedura prevista dagli articoli 25 e 26 della presente legge.

6. La Giunta provinciale con deliberazione motivata nega il rinnovo della concessione, qualora ritenga che allo stesso ostino prevalenti ragioni di interesse pubblico.

7. La Giunta provinciale può inoltre negare il rinnovo della concessione in caso di ripetuta inosservanza alle disposizioni della presente legge e a quelle fissate dal provvedimento di concessione o in caso di gravi irregolarità nella conduzione degli impianti, delle opere accessorie e delle strutture interdipendenti.

8. Se la domanda di rinnovo non viene presentata in tempo utile, ma comunque prima della scadenza della concessione l'esercizio rimane sospeso a far data dalla scadenza della concessione stessa fino al rilascio del rinnovo della concessione e dell'autorizzazione di cui al dodicesimo comma del successivo articolo 26.

Art. 17*Trasferimento della concessione.*

1. La Giunta provinciale dispone, su richiesta degli interessati e subordinatamente alla assunzione di tutti gli obblighi del concessionario da parte del richiedente, il trasferimento della concessione.
 2. A tal fine gli interessati presentano apposita richiesta di trasferimento della concessione amministrativa corredandola di copia sottoscritta dalle parti, dello schema di atto concernente il trasferimento dell'azienda per atto tra vivi.
 3. Fino all'assunzione del relativo provvedimento da parte della Giunta provinciale e alla successiva presentazione dell'atto di trasferimento dell'azienda in proprietà o in godimento, il precedente titolare rimane vincolato nei confronti dell'Amministrazione provinciale per tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.
 4. In caso di trasferimento temporaneo dell'azienda, il precedente titolare della concessione, per poter riprendere l'esercizio della linea, deve inoltrare, entro sei mesi dalla cessazione del trasferimento, domanda di reintestazione della concessione alla Giunta provinciale. Trascorso il termine di sei mesi senza che sia pervenuta richiesta di reintestazione la Giunta provinciale pronuncia la decadenza della concessione.
 5. Nel caso di morte del concessionario, l'avente causa o gli aventi causa congiuntamente possono chiedere il trasferimento della concessione inoltrando richiesta entro sei mesi dalla data del recesso.
 6. Per un periodo massimo di sei mesi dalla morte del concessionario l'avente causa o gli aventi causa congiuntamente possono comunque continuare l'esercizio della linea qualora presentino al servizio competente in materia di impianti a fune una dichiarazione nella quale si assumono integralmente gli obblighi derivanti dalla concessione medesima.
 7. La domanda di cui al quarto comma e la dichiarazione di cui al comma precedente devono essere corredati, qualora non siano già stati presentati, da copia autentica del testamento o da atto notorio di individuazione degli eredi.
 8. Trascorso il termine di sei mesi dalla morte del concessionario, senza che sia pervenuta richiesta di trasferimento della concessione, la Giunta provinciale pronuncia la decadenza della concessione.
-

Art. 18

Cambiamento di categoria.

1. Qualora intervengano fatti tali da conferire alla linea di concessione caratteristiche proprie di una categoria diversa, il cambiamento di categoria può essere disposto d'ufficio o su richiesta del concessionario.

In tal caso, il concessionario presenta domanda alla Giunta provinciale, accompagnata dalla relazione di cui alla lettera c) dell'articolo 10 della presente legge.

2. Il cambiamento di categoria è disposto con deliberazione della Giunta provinciale.
-

Art. 19

Decadenza della concessione.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, quarto comma, la Giunta provinciale pronuncia la decadenza della concessione quando il concessionario diffidato persista in gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalla concessione, dall'autorizzazione all'esercizio o da norme di legge o di regolamento.
 2. La Giunta provinciale pronuncia altresì la decadenza quando la società concessionaria si scioglia o comunque si estingua a qualsiasi titolo.
 3. La pronuncia di decadenza non importa alcun indennizzo a favore del concessionario.
 4. La deliberazione della Giunta provinciale con la quale è pronunciata la decadenza viene comunicata al concessionario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
 5. In caso di decadenza per morte del concessionario non seguita dal subingresso degli eredi, la deliberazione di decadenza viene comunicata agli eredi impersonalmente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'ultimo domicilio del concessionario.
-

Art. 20*Revoca della concessione.*

1. Con deliberazione della Giunta provinciale la concessione può essere revocata per comprovate esigenze di pubblico interesse. Spetta in tal caso al concessionario un indennizzo, determinato sulla base di una perizia eseguita dal servizio competente in materia di impianti a fune tenuto conto dell'ammontare degli eventuali contributi già corrisposti o vincolati per operazioni finanziarie, rivalutati percentualmente alla data della deliberazione di revoca e ridotti della percentuale di deprezzamento degli impianti.
 2. L'onere dell'indennizzo è posto a carico dell'ente in favore del quale è riconosciuto il pubblico interesse che determina la revoca.
 3. Contro la determinazione dell'indennizzo il concessionario può adire l'autorità giudiziaria nelle forme e nei termini previsti per l'impugnazione dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
 4. L'indennizzo può essere negato quando la revoca è disposta per sopravvenuta accertata pericolosità del terreno sul quale sono ubicati l'impianto funiviario o le piste da esso servite o per altra causa riferibile al concessionario.
-

Art. 21*Risoluzione consensuale della concessione.*

1. Su domanda del concessionario, il quale intenda rinunciare alla concessione, la Giunta provinciale pronuncia la risoluzione della concessione stessa.
 2. È escluso in tale caso qualsiasi obbligo dell'amministrazione di rilevare quanto appartenente al concessionario ed al medesimo non spetta alcun indennizzo.
-

Art. 22*Restituzione in pristino dei terreni.*

1. Nel caso di estinzione definitiva della concessione a qualsiasi titolo, la Giunta provinciale obbliga con propria deliberazione il concessionario alla restituzione in pristino, parziale o totale, del terreno su cui insistono le opere dell'impianto, nonché alla demolizione di costruzioni fuori terra ed all'asporto del materiale di risulta, sempreché opere e materiali non abbiano altra utile destinazione ⁽²²⁾.
 2. Qualora il concessionario non esegua l'ordine contenuto nel provvedimento di restituzione in pristino, la Giunta provinciale ne dispone l'esecuzione ponendo le relative spese a carico del concessionario stesso ⁽²³⁾.
 3. La nota spese è resa esecutiva con decreto del Presidente della Giunta provinciale ed il relativo importo è riscosso secondo quanto disposto dall'*articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7*.
 - 3-bis. La Provincia provvede alla restituzione in pristino dei terreni nel caso di impianti a fune il cui esercizio sia cessato prima del 27 aprile 1987 e per i quali sia impossibile il reperimento dell'ultimo concessionario o per i quali il recupero del credito risulti eccessivamente oneroso rispetto all'ammontare del costo dell'intervento. Il proprietario dei terreni, che non sia anche concessionario dei predetti impianti a fune, è comunque esentato da ogni rimborso delle spese sostenute dalla Provincia per la restituzione in pristino ⁽²⁴⁾.
-

(22) Per le modalità operative e le procedure per la demolizione coattiva degli impianti funiviari dismessi si veda la *Delib.G.P. 6 novembre 1998, n. 12322*.

(23) Per le modalità operative e le procedure per la demolizione coattiva degli impianti funiviari dismessi si veda la *Delib.G.P. 6 novembre 1998, n. 12322*.

(24) Comma aggiunto dall'*art. 19 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3*.

Art. 23*Tariffe, orari ed obblighi vari del concessionario.*

1. Le tariffe, determinate sulla base di criteri generali approvati dalla Giunta provinciale ⁽²⁵⁾, i periodi, gli orari e le altre modalità di esercizio sono soggetti all'approvazione del dirigente del servizio competente in materia di impianti a fune il quale dispone ispezioni ed accertamenti atti a verificare l'ottemperanza alle norme legislative e regolamentari ed alle condizioni poste dall'atto di concessione e dall'autorizzazione all'esercizio, l'applicazione delle tariffe, l'osservanza, degli orari e le modalità di esercizio.

1-bis. Per le linee funiviarie individuate con Delib.G.P., sentito il Consiglio delle autonomie locali, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, gli obblighi di servizio pubblico, e in particolare l'individuazione delle tariffe e dei periodi e orari di apertura e gli eventuali criteri di compensazione correlati a tali obblighi, sono approvati dal comune sul cui territorio è collocata la stazione di valle della linea funiviaria. Gli obblighi di servizio pubblico imposti dal comune in base a questo comma sono comunicati alla struttura provinciale competente in materia di impianti a fune. ⁽²⁶⁾

1-ter. Al fine di avvicinare i giovani al territorio alpino e favorire l'identità territoriale delle giovani generazioni, nonché per incentivarli alle pratiche della montagna e al rispetto delle regole di sicurezza, la Provincia in collaborazione con le istituzioni scolastiche e i concessionari favorisce l'applicazione di tariffe agevolate per la circolazione sulle linee funiviarie adibite al servizio di piste da sci, anche attraverso la eventuale previsione di misure compensative, purché compatibili con la disciplina della Unione europea relativa ai servizi nel mercato interno. ⁽²⁷⁾

2. È fatto obbligo al concessionario di esporre ben visibili per il pubblico le tariffe di trasporto, gli orari di servizio e le norme alle quali debbono attenersi i viaggiatori.

3. È fatto obbligo altresì al concessionario di adottare sull'impianto segnaletica di tipo conforme a quella stabilita nel regolamento di esecuzione.

4. Il concessionario, su richiesta dell'Amministrazione delle poste e telegrafi, è tenuto al trasporto gratuito della corrispondenza postale nei periodi e orari di esercizio.

5. Il concessionario di impianti aerei è tenuto al trasporto di cose secondo le modalità contemplate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

6. L'esercizio dell'impianto è comunque subordinato all'esistenza di copertura assicurativa in atto per la responsabilità civile derivante da sinistri e da danni arrecati da fatto proprio, dai dipendenti o da personale avente mansioni di controllo ed ispezione alle persone o cose trasportate nonché a terze persone ed a cose.

7. Il regolamento di esecuzione stabilisce le caratteristiche della garanzia assicurativa e le modalità di accertamento di essa.

8. I massimali della garanzia assicurativa sono fissati, per i vari tipi di impianto, con deliberazione della Giunta provinciale.

9. In caso di mancato rispetto delle norme sulla copertura assicurativa, il servizio competente in materia di impianti a fune ordina la sospensione immediata dell'esercizio. Qualora il concessionario non provveda a regolarizzare la copertura assicurativa entro i successivi trenta giorni, la Giunta provinciale può pronunciare la decadenza della concessione a sensi del precedente articolo 19.

10. Durante il periodo di esercizio il concessionario può sospendere il servizio degli impianti per cause di forza maggiore o per cause tecniche che ne impediscano il regolare funzionamento, dandone immediata comunicazione telegrafica al servizio competente in materia di impianti di fune. La sospensione del servizio per altre cause deve essere preventivamente autorizzata dal servizio medesimo.

11. I dipendenti della Provincia incaricati dell'ispezione e della vigilanza sull'osservanza della presente legge hanno libera circolazione sugli impianti.

12. I concessionari possono stabilire speciali tariffe e diritti di precedenza a favore di operatori la cui attività è strettamente connessa al trasporto funiviario. Le facilitazioni predette sono sottoposte all'approvazione del servizio competente in materia di impianti a fune.

12-bis. Le tariffe, gli orari e le altre modalità di esercizio delle linee funiviarie che effettuino permanentemente, da sole o in proseguimento con altre linee di trasporto pubblico, un collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati o tra centri abitati, nonché all'interno dei centri stessi, sono determinate sulla base di criteri generali approvati dalla Giunta provinciale e sono approvate dal dirigente del servizio competente in materia di impianti a fune d'intesa con il dirigente del servizio competente in materia di trasporti ovvero, in caso di servizi urbani, dal comune. I contributi per l'esercizio delle linee funiviarie di cui al presente comma sono determinati ed erogati a norma dell'articolo 25 del provvedimento legislativo concernente la disciplina dei servizi pubblici di trasporto in Provincia di Trento. ⁽²⁸⁾

(25) Per i criteri di determinazione delle tariffe funiviarie per la stagione invernale 1998/1999 ed estiva 1999 si veda la *Delib.G.P. 16 ottobre 1998, n. 11195*.

(26) Comma aggiunto dall'*art. 81, comma 1, L.P. 27 dicembre 2010, n. 27*, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(27) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, L.P. 7 agosto 2020, n. 7*.

(28) Comma aggiunto dall'*art. 41 della L.P. 9 luglio 1993, n. 16* e modificato dall'*art. 59 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8*.

(giurisprudenza)

Art. 24

Linee concorrenti.

1. Le concessioni di linee che si dipartono dai terminali di altre linee già concesse o dalle vicinanze di questi vengono assentite, a parità di soluzioni proposte, al titolare della linea già concessa.
2. Le concessioni di linee che risultino parallele o intersecanti o comunque interferenti con altre linee già concesse sono assentite, a parità di soluzioni proposte, al titolare della linea già concessa.
3. Sono interferenti le linee che realizzano una qualsiasi forma di importante e diretta integrazione di esercizio o che presentano sostanziale analogia di finalità di trasporto e medesime fonti di traffico.
4. Le domande di concessione che si riferiscono a linee finitime o interferenti fra di loro o con altre linee già concesse, sono considerate potenzialmente concorrenti e devono essere esaminate comparativamente e contemporaneamente, qualora presentate in periodo antecedente alla deliberazione di concessione.
5. Le domande di cui ai commi precedenti, anche nel caso di domanda unica, vengono trasmesse in copia, a cura del servizio competente in materia di impianti a fune, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ai concessionari delle linee interessate ed agli altri richiedenti.
6. Gli atti allegati alle domande restano a disposizione degli interessati presso il servizio stesso per la durata di trenta giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, durante i quali possono essere presentate osservazioni, proposte o motivate opposizioni.
7. La Giunta provinciale, a conclusione dell'istruttoria, decide in merito alle richieste, pronunciandosi anche sulle eventuali osservazioni e opposizioni.

Art. 25

Progetto e costruzione dell'impianto.

1. Ottenuta la concessione della linea, il concessionario trasmette al servizio competente in materia di impianti a fune il progetto definitivo funiviario dell'impianto che realizza la linea, compilato in osservanza delle norme tecniche di cui all'articolo 30 ⁽²⁹⁾.
2. [Il servizio competente in materia di impianti a fune può chiedere il parere tecnico della commissione consultiva del Ministero dei trasporti per gli impianti funiviari, istituita con R.D. 17 gennaio 1926, n. 177.
Tale parere deve essere richiesto qualora si tratti di funivie bifuni o funicolari e in tutti i casi nei quali sono richieste deroghe alle norme di cui all'articolo 30] ⁽³⁰⁾.
3. [Qualora detto parere non venga reso entro otto mesi dalla richiesta, il servizio competente in materia di impianti a fune può assumere le proprie determinazioni prescindendo dal parere della commissione predetta] ⁽³¹⁾.
4. Nel corso dell'esame del progetto definitivo funiviario devono essere verificate la conformità e la corrispondenza del progetto alle norme tecniche in vigore, sia generali che speciali, per ciascun tipo di impianto a fune ⁽³²⁾.
5. Qualora l'esame sia positivo, il servizio competente in materia di impianti a fune ne approva il progetto definitivo funiviario. Tale approvazione comporta l'autorizzazione all'inizio dei lavori di costruzione ⁽³³⁾.

6. Il servizio competente in materia di impianti a fune, qualora si presentino situazioni di particolare urgenza in relazione alle caratteristiche delle opere da realizzare, può rilasciare, su richiesta del concessionario e prima dell'approvazione del progetto definitivo funiviario completo, un nullaosta per l'inizio dei lavori parziali da eseguire secondo un progetto definitivo funiviario parziale. Nella richiesta il concessionario deve impegnarsi a demolire o modificare i lavori già eseguiti, qualora ciò risulti necessario per ottemperare alle eventuali prescrizioni conseguenti all'esame del progetto definitivo funiviario completo ⁽³⁴⁾.

7. I lavori di costruzione devono essere eseguiti sotto la responsabilità di un ingegnere direttore dei lavori, iscritto nel relativo albo professionale. Il nominativo del direttore dei lavori e la data di inizio dei lavori stessi devono essere previamente comunicati al servizio competente in materia di impianti a fune il quale può disporre controlli e verifiche circa la rispondenza della costruzione alle norme di legge e al progetto presentato.

8. I controlli effettuati da parte del servizio competente in materia di impianti a fune non sollevano il progettista, le ditte costruttrici ed il direttore dei lavori dalle responsabilità che agli stessi competono in base alle vigenti norme.

9. Per l'esecuzione nel corso della costruzione di modifiche al progetto dell'impianto si osserva quanto stabilito dal precedente articolo 15.

(29) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 2, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11*.

(30) Comma modificato dall'*art. 28 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8* ed infine abrogato dall'*art. 9, comma 3, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11*.

(31) Comma abrogato dall'*art. 9, comma 3, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11*.

(32) Comma così sostituito dall'*art. 9, comma 4, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11*.

(33) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 5, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11*.

(34) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 6, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11*.

Art. 26

Collaudo funzionale e autorizzazione all'esercizio.

1. Ultimata la costruzione dell'impianto il concessionario inoltra al Servizio competente in materia di impianti a fune la domanda, controfirmata dal direttore dei lavori, per la visita di collaudo funzionale dell'impianto, corredandolo della dichiarazione di regolare esecuzione dell'opera.

2. Nella dichiarazione il direttore dei lavori attesta che l'opera è completamente ultimata e che è stata eseguita, sotto la sua sorveglianza, a regola d'arte ed in conformità al progetto presentato. Alla dichiarazione dovranno essere allegate le copie dei certificati di collaudo statico per le opere in cemento armato o metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1986, con la prova dell'avvenuto deposito degli stessi presso il competente ufficio, nonché la documentazione tecnica che sarà specificata nel regolamento di esecuzione.

3. La commissione di collaudo, nominata dall'assessore al quale è affidata la materia degli impianti a fune, è composta da almeno due ingegneri esperti nel settore funiviario, scelti tra i funzionari del servizio competente in materia di impianti a fune, coadiuvati da un perito industriale del servizio medesimo.

4. Per impianti di particolare impegno, uno dei membri della commissione di collaudo può essere scelto tra i funzionari del Ministero dei trasporti o di altra pubblica amministrazione, con esperienza specifica sul tipo di impianto da collaudare o sulle eventuali nuove soluzioni tecnologiche adottate.

5. Qualora sul progetto dell'impianto sia stato richiesto ed ottenuto il parere dell'organo consultivo di cui al secondo comma dell'articolo 25, della commissione di collaudo fa parte almeno un membro dello stesso organo.

6. La commissione di collaudo per gli impianti scivoli può essere composta da un solo ingegnere, coadiuvato da un perito industriale.

7. Nel caso di opere di notevole importanza le operazioni di collaudo possono avere inizio anche durante il corso dei lavori.

8. Durante la visita di collaudo funzionale la commissione accerta che sussistano le condizioni perché il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità.

9. Le modalità di effettuazione del collaudo funzionale saranno stabilite nel regolamento di esecuzione.

10. Alle operazioni di collaudo assistono il direttore dei lavori, il progettista, il costruttore ed il concessionario o loro delegati.

11. La commissione redige il verbale della visita di collaudo, la relazione sulle verifiche e le prove effettuate ed il certificato di collaudo contenente le eventuali prescrizioni cui il concessionario deve ottemperare, nonché eventuali prescrizioni particolari cui il concessionario deve attenersi durante l'esercizio.

12. Il servizio competente in materia di impianti a fune, previa visione del verbale di visita, della relazione di collaudo e del certificato di collaudo ed accertata l'ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite ed agli adempimenti previsti dalla presente legge, rilascia al concessionario l'autorizzazione all'apertura dell'impianto al pubblico esercizio.

13. Tale autorizzazione decade in caso di estinzione a qualsiasi titolo della concessione.

Art. 27

Modalità d'esercizio.

1. L'esercizio deve essere effettuato secondo le modalità previste nei regolamenti tecnici di cui all'articolo 30 ed in ottemperanza alle eventuali prescrizioni contenute nella concessione e nell'autorizzazione all'esercizio o comunque impartite dal servizio competente in materia di impianti a fune.

2. Ad ogni impianto deve essere preposto un tecnico responsabile e deve essere addetto il personale necessario, in possesso delle qualifiche che verranno stabilite nel regolamento di esecuzione ⁽³⁵⁾.

3. Il personale addetto agli impianti ed a contatto con il pubblico deve essere riconoscibile mediante apposito contrassegno distintivo, le cui caratteristiche vengono determinate con il regolamento di esecuzione.

⁽³⁵⁾ Si veda l'allegato D al D.P.G.P. 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg.

Art. 28

Vigilanza tecnica sull'impianto.

1. Le funzioni di vigilanza tecnica sull'impianto sono esercitate dal personale appositamente incaricato, appartenente al servizio competente in materia di impianti a fune.

2. La struttura provinciale competente, nel rispetto della normativa statale in materia e sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, verifica periodicamente e comunque ogniqualvolta ritenuto necessario gli impianti aerei ⁽³⁶⁾.

3. Il servizio competente in materia di impianti a fune, con atto motivato da comunicare al concessionario anche per via telegrafica, può ordinare in qualsiasi momento la sospensione dell'esercizio qualora vengano accertate deficienze tecniche che possano pregiudicare la sicurezza e la regolarità di funzionamento dell'impianto.

4. Il responsabile dell'esercizio ha l'obbligo di far sospendere il servizio dandone tempestivamente comunicazione al servizio competente in materia di impianti a fune nei periodi in cui possa insorgere temporaneo pericolo di valanghe o quando vengano accertati altri fatti che possano comunque pregiudicare la sicurezza dell'impianto e l'incolumità degli utenti.

5. L'impianto o parti di esso devono periodicamente essere sottoposti a revisione parziale o generale. I relativi termini sono contenuti nel regolamento di esecuzione o nelle prescrizioni tecniche speciali per tipo di impianto.

6. La ripresa del servizio dopo la revisione generale dell'impianto è subordinata ad un nuovo collaudo funzionale ed il rilascio di una nuova autorizzazione alla riapertura al pubblico esercizio.

⁽³⁶⁾ Comma sostituito dall'art. 19 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

Art. 29*Oneri di collaudo e di sorveglianza.*

1. I concessionari devono versare alla Provincia un contributo annuo per le spese di sorveglianza da determinare nel regolamento di esecuzione, tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto.
2. Le spese per il collaudo, gli onorari fissati dalle tariffe professionali in vigore ed i rimborsi spettanti ai collaudatori sono a carico del concessionario e corrisposti dalla Provincia. Il concessionario provvederà al rimborso delle somme corrisposte in via anticipata dalla Provincia su richiesta da parte del servizio competente.
3. Il costo delle opere su cui va calcolato l'onorario è pari al costo convenzionale dell'impianto, stabilito mediante la formula prevista dal regolamento di esecuzione, diminuito del costo, pure convenzionale, delle opere civili in conglomerato cementizio semplice, armato o precompresso e a struttura metallica.
4. Al perito industriale, assistente della commissione di collaudo, spetta un compenso nella misura del 70% dell'onorario spettante all'ingegnere.
5. L'onorario spettante ai collaudatori, i quali siano dipendenti della Provincia autonoma di Trento, è determinato nella misura della metà. Agli stessi, per le operazioni di collaudo, è dovuto l'eventuale trattamento di missione, con esclusione in ogni caso del compenso per il lavoro straordinario.
6. I contributi per le spese di sorveglianza, versati ai sensi del primo comma, sono introitati in apposito capitolo delle entrate del bilanci della Provincia.
7. Le somme rimborsate di cui all'ultimo periodo del secondo comma sono introitate in apposito capitolo delle entrate del bilancio della Provincia.

Art. 30*Norme tecniche ⁽³⁷⁾.*

1. Con deliberazione della Giunta provinciale sono approvate le disposizioni di regolamentazione tecnica e di esercizio degli impianti funiviari. Se queste disposizioni non sono approvate si applica la corrispondente normativa statale.

⁽³⁷⁾ Articolo così sostituito dall'*art. 9, comma 7, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11*.

Art. 31*Statistica.*

1. I concessionari sono tenuti a fornire periodicamente al Servizio statistica della Provincia autonoma di Trento i dati statistici relativi all'impianto. Con il regolamento di esecuzione potranno essere stabilite le modalità per il controllo del numero di passaggi.

Art. 32*Tariffe per prove tecniche eseguite dal LATIF.*

1. Le tariffe relative alle prove effettuate per conto terzi dal Laboratorio Tecnologico impianti a Fune (LATIF), di cui all'*articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1968, n. 3*, sono determinate dalla Giunta provinciale sulla base del costo effettivo delle prestazioni fornite dal laboratorio medesimo e sono aggiornate periodicamente, tenuto conto dell'incremento dei costi delle attrezzature, dei materiali, della manodopera e delle spese generali.

Art. 33*Espropriazione per pubblica utilità e servitù coattiva.*

1. Il richiedente di una concessione o il titolo della stessa, anche in sede di rinnovo, può ottenere in via coattiva la titolarità dei seguenti diritti reali:

a) - la proprietà delle aree necessarie alla costruzione delle stazioni, con eventuali locali di ricovero e servizio, nonché degli accessi dalle pubbliche vie;

- la proprietà delle aree limitrofe alle stazioni, destinate a parcheggi, necessarie ad integrare le finalità dell'impianto;

b) la servitù sulle aree su cui insistono i sostegni dell'impianto funiviario;

c) la servitù aerea consistente nel diritto di tendere e mantenere funi anche mediante appoggi e sostegni infissi nel terreno, nel diritto di transito aereo con veicoli su fiume, nel diritto di far accedere in qualsiasi punto della linea il personale addetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il personale di sorveglianza ed infine nell'obbligo imposto al proprietario del fondo servente di consentire l'adattamento del profilo necessario al tracciato e di non frapporre ostacoli comunque costituiti, entro i limiti di sicurezza stabiliti dalle norme, per la costruzione e l'esercizio del tipo di linea concessa;

d) la servitù di transito sul terreno di sciatori al traino di impianti scioviari;

e) la servitù di elettrodotto consistente nel diritto di raggiungere il razionale allacciamento dell'impianto funiviario e delle sue pertinenze alla più vicina linea di distribuzione di energia elettrica;

f) la servitù di passo a piedi e con veicoli per consentire il raccordo con il più vicino impianto di risalita;

g) le eventuali servitù costituite a favore di precedenti concessionari.

2. Tutti i diritti reali indicati nel presente articolo possono essere costituiti o modificati, anche nel corso della concessione precedentemente assentita, per modifiche all'impianto, alle stazioni, ai parcheggi, alle linee elettriche ed altro, purché dette modifiche siano necessarie ad integrare le finalità dell'impianto.

3. I diritti reali limitati di cui al precedente primo comma si intendono costituiti per un periodo di tempo superiore di un anno alla durata della concessione.

4. Dopo un anno dall'eventuale dichiarazione di decadenza, di revoca o di risoluzione della concessione e sempreché non si addivenga all'assenso di nuove concessioni, il proprietario del fondo servente può ottenere la revoca del decreto di asservimento relativo alle servitù imposte sul suo terreno e la conseguente cancellazione del vincolo intavolato nel libro fondiario.

5. I terreni gravati dal diritto di servitù devono essere riconsegnati ai proprietari, al momento dell'estinzione del diritto, nelle condizioni e nello stato in cui si trovavano al momento dell'entrata nella detenzione da parte del concessionario, con le sole modificazioni dovute all'uso specifico.

6. Il proprietario dei beni espropriati può chiedere la loro retrocessione, corrispondendo al cessato concessionario un indennizzo stabilito dal Servizio espropriazioni ai sensi dell'articolo 53 della presente legge. Tale facoltà può essere esercitata non prima di due anni e non oltre cinque anni dall'estinzione per qualsiasi titolo della concessione. Per la retrocessione dei beni concretamente utilizzati per l'esecuzione dell'opera si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47 della legge provinciale 17 maggio 1956, n. 7, e successive modificazioni.

Capo III**Disciplina delle piste da sci****Art. 34***Autorizzazione all'apprestamento delle piste da sci.*

1. L'apprestamento delle piste da sci è soggetto ad autorizzazione della Giunta provinciale. L'autorizzazione è rilasciata dietro presentazione al servizio competente in materia di turismo di apposita domanda corredata del progetto esecutivo della pista, dell'indicazione delle servitù di cui si chiede la costituzione coattiva e di una relazione illustrativa, secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione.

2. Le attività istruttorie e di controllo sulle piste previste dalla presente legge sono esercitate dal servizio competente in materia di turismo.

3. Il servizio, verificata la regolarità della domanda e della documentazione, redige, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda medesima, una relazione nella quale è contenuto il proprio parere.
4. L'assessore provinciale competente in materia di turismo provvede a comunicare l'ammontare della cauzione eventualmente necessaria che deve essere versata per il rilascio dell'autorizzazione.
5. Per la determinazione, le modalità di costituzione e la gestione della cauzione, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 12. La quota di cauzione a garanzia della regolare esecuzione della pista è restituita o liberata ad avvenuto rilascio dell'autorizzazione all'esercizio; è incamerata in caso di mancata realizzazione della pista entro il termine prescritto.

Art. 35

Rilascio dell'autorizzazione.

1. A conclusione dell'istruttoria, la Giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente in materia di turismo, delibera il rilascio dell'autorizzazione all'apprestamento della pista, qualora sussistano le seguenti condizioni:
 - a) il servizio competente in materia di turismo abbia espresso parere positivo in ordine alla rispondenza del progetto della pista alla presente legge e al regolamento di attuazione, facendo riferimento, in particolare, agli aspetti relativi alla sicurezza dei lavoratori, degli utenti e degli sciatori ⁽³⁸⁾;
 - b) il progetto della pista sia conforme al provvedimento di assenso preliminare ovvero di concessione della linea funiviaria;
 - c) sia stato effettuato l'eventuale deposito cauzionale di cui al precedente articolo 34.
2. L'autorizzazione sostituisce ogni altro provvedimento di competenza provinciale ai fini della realizzazione della pista da sci e delle opere accessorie.
3. Nell'autorizzazione all'apprestamento della pista la Giunta provinciale stabilisce gli obblighi cui è tenuto il richiedente e i termini entro i quali devono essere iniziati e conclusi i relativi lavori.
4. La durata dei lavori non potrà essere superiore ad anni tre. Tale termine può essere raddoppiato in caso di rilascio di più autorizzazioni allo stesso richiedente, previa presentazione di un programma di realizzazione dei relativi lavori. Lo stesso termine può in ogni caso essere prorogato dalla Giunta provinciale con comprovanti motivi di forza maggiore per un periodo massimo di un anno.
5. Per il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione, per la decadenza, la revoca e la risoluzione consensuale della stessa, si applica il disposto degli articoli 17, 19, 20 e 21; l'attività domandata nelle norme richiamate al servizio competente in materia in impianti a fune è esercitata dal servizio competente in materia di turismo.

(38) Lettera così modificata dall'art. 23, comma 1, L.P. 31 ottobre 2012, n. 22.

Art. 36

Direzione lavori e controlli.

1. I lavori di apprestamento della pista devono essere eseguiti sotto la responsabilità di un tecnico abilitato in qualità di direttore dei lavori.
2. Il nominativo del direttore dei lavori e la data di inizio degli stessi devono essere preventivamente comunicati al servizio competente in materia di turismo, il quale durante il corso dei lavori può eseguire controlli e verifiche circa la rispondenza degli stessi alle norme di legge e di regolamento, al progetto autorizzato e alle eventuali prescrizioni del provvedimento di autorizzazione.
3. Si può prescindere dalla nomina del direttore dei lavori nel caso di pista di discesa e di fondo di dimensioni limitate, le cui caratteristiche sono individuate con il regolamento di esecuzione.

Art. 37*Provvedimenti in caso di inadempienza.*

1. Nel caso di inadempienza alle prescrizioni e agli obblighi stabiliti dalla presente legge, dal regolamento di esecuzione e dal provvedimento di cui all'articolo 35, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al successivo articolo 55, il servizio competente in materia di turismo adotta i provvedimenti atti a stabilire l'osservanza delle norme e, se del caso, ordina con provvedimento motivato la sospensione anche parziale dei lavori di apprestamento della pista fino alla eliminazione dei fatti che hanno determinato il provvedimento.
2. L'ordine di sospensione è comunicato al titolare dell'autorizzazione e al direttore dei lavori.
3. Dell'ordine di sospensione è data notizia altresì al Servizio foreste, caccia e pesca, per il controllo di competenza.
4. Con l'ordine di sospensione, o con atto successivo, il servizio competente in materia di turismo impartisce le disposizioni necessarie per ovviare alle violazioni, fissando il termine, non superiore a tre mesi, per l'esecuzione dei lavori necessari. Scaduto il termine senza che il titolare dell'autorizzazione abbia adempiuto gli obblighi prescritti con il provvedimento, la Giunta provinciale dispone l'esecuzione dei lavori medesimi, ponendo le relative spese a carico del titolare dell'autorizzazione. La nota spese è resa esecutiva con decreto del Presidente della Giunta provinciale ed il relativo importo è riscosso secondo quanto disposto dall'[articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7](#).

Art. 38*Organi tecnici.*

1. All'esame dei progetti presentati ai sensi degli articoli 4 e 34, al controllo sull'esecuzione dei lavori nonché all'accertamento tecnico previsto dal successivo articolo 39 provvede il servizio competente in materia di turismo, avvalendosi di proprio personale ovvero di esperti estranei al servizio, in numero non superiore a due, incaricati dalla Giunta provinciale.
2. I corrispettivi spettanti agli esperti non dipendenti saranno determinati dalla Giunta provinciale tenuto conto dell'importanza e complessità delle prestazioni, nonché della specializzazione richiesta, in misura comunque non superiore a quella dell'assegno compensativo previsto dalla [legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4](#) e successive modificazioni.

Art. 39*Ultimazione dei lavori e accertamento tecnico.*

1. Eseguito l'apprestamento della pista, il titolare dell'autorizzazione comunica il completamento dell'opera al servizio competente in materia di turismo allegando una relazione del direttore dei lavori che certifica la conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché l'osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'apprestamento della pista.
2. Ricevuta la comunicazione, il servizio competente in materia di turismo effettua l'accertamento tecnico di conformità dei lavori al progetto approvato e alle eventuali prescrizioni, e di idoneità della pista all'apertura all'esercizio.
3. Al termine dell'accertamento tecnico è redatto un verbale di visita al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'articolo successivo.

Art. 40*Autorizzazione all'esercizio.*

1. Qualora l'accertamento tecnico previsto dall'articolo precedente abbia avuto esito positivo, il servizio competente in materia di turismo rilascia l'autorizzazione all'esercizio della pista, fissando le prescrizioni eventualmente necessarie per l'esercizio stesso.

1-bis. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato all'esistenza di idonea copertura assicurativa in atto per la responsabilità civile per danni derivabili agli utenti ed ai terzi per fatti imputabili a responsabilità del titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista. [Le caratteristiche della garanzia assicurativa e le modalità di accertamento della stessa sono stabilite dal regolamento di esecuzione] ⁽³⁹⁾ ⁽⁴⁰⁾

1-ter. È altresì fatto obbligo in capo al titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista, con esclusione delle piste da fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all'atto dell'acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o a cose; resta in ogni caso escluso ogni obbligo in capo al titolare di stipulare direttamente tale polizza per conto degli utenti. ⁽⁴¹⁾

1-quater. Le caratteristiche delle garanzie assicurative previste dai commi 1 bis e 1 ter e le modalità di accertamento delle stesse sono stabilite dal regolamento di esecuzione. ⁽⁴²⁾

1-quinquies. Con riferimento al comma 1 ter è esclusa ogni forma di coassicurazione in capo al titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista ⁽⁴³⁾.

2. È fatto divieto di aprire all'esercizio piste da sci in assenza dell'autorizzazione di cui al comma precedente.

3. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 55, il servizio competente in materia di turismo può disporre l'apposizione degli apprestamenti ritenuti necessari per l'effettiva chiusura della pista non autorizzata, con recupero delle spese a carico del titolare nelle forme previste dal quarto comma dell'articolo 37.

4. Non sono soggetti alla disciplina della presente legge i percorsi occasionali, come definiti nel regolamento di esecuzione, apprestati per esigenze temporanee. Non appena è terminata l'utilizzazione temporanea, gli stessi percorsi sono segnalati con l'indicazione di "percorso privo di manutenzione" ⁽⁴⁴⁾.

⁽³⁹⁾ Parole abrogate dall'*art. 1, comma 1, della L.P. 14 dicembre 2005, n. 18* a cui si rimanda per ulteriori chiarimenti.

⁽⁴⁰⁾ Comma aggiunto dall'*art. 20, comma 2, della L.P. 11 marzo 2005, n. 3*.

⁽⁴¹⁾ Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 2, della L.P. 14 dicembre 2005, n. 18* a cui si rimanda per ulteriori chiarimenti.

⁽⁴²⁾ Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 2, della L.P. 14 dicembre 2005, n. 18* a cui si rimanda per ulteriori chiarimenti.

⁽⁴³⁾ Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 2, della L.P. 14 dicembre 2005, n. 18* a cui si rimanda per ulteriori chiarimenti.

⁽⁴⁴⁾ Comma sostituito dal comma 1 dell'*art. 20 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10*.

Art. 40-bis

Autorizzazione all'esercizio provvisorio delle piste da sci.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 40, nel caso di mancata ultimazione dei lavori di apprestamento delle piste da sci autorizzati ai sensi dell'articolo 35, il servizio competente in materia di turismo può rilasciare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio della pista da sci, previa presentazione di apposita domanda motivata e corredata da una dichiarazione del titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 34 e del direttore dei lavori che attesti l'agibilità della pista in quanto priva di situazioni di pericolo atipico in condizioni d'innnevamento.

2. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio della pista da sci è rilasciata dal servizio competente in materia di turismo con le modalità previste dal comma 1 anche nel caso in cui non sia possibile provvedere con tempestività all'accertamento tecnico di cui all'articolo 39, comma 2. Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato all'esistenza della copertura assicurativa prevista dal comma 1 bis dell'articolo 40. ⁽⁴⁵⁾

⁽⁴⁵⁾ Articolo aggiunto dall'*art. 20, comma 3, della L.P. 11 marzo 2005, n. 3*.

Art. 41

Concorrenza.

1. A parità di soluzioni proposte, l'autorizzazione all'apprestamento di una pista da sci che si diparte dalla stazione di monte di un impianto funiviario è assentita, di preferenza, al titolare della concessione relativa

all'impianto funiviario da cui la pista è servita.

2. A parità di soluzioni proposte, l'autorizzazione all'apprestamento di piste che risultino parallele o intersecanti o comunque interferenti con altre già autorizzate è assentita, di preferenza, al titolare della pista o delle piste già autorizzate.

3. Sono interferenti le piste che realizzino una qualsiasi forma di integrazione di esercizio o che presentino sostanziali analogie di finalità turistico-sportive e medesime fonti di traffico degli sciatori.

4. Le domande di autorizzazione che risultino concretare un caso di concorrenza rientrante nelle previsioni dei precedenti commi sono trattate con la procedura prevista dall'articolo 24 della presente legge.

Art. 42

Piste comuni.

1. Chi intende far confluire una pista in altra già esistente ed autorizzata deve assumere a proprie cure e spese l'esecuzione delle opere necessarie per conferire alla pista che viene resa comune i requisiti di cui alla presente legge, assumendo a proprio carico una parte proporzionale delle spese già sostenute dal titolare della pista esistente e di quelle richieste per la manutenzione della pista.

2. Alla relativa domanda, che dovrà essere redatta secondo quanto prescritto dall'articolo 34 e contenere gli impegni di cui al precedente comma, dovrà essere allegata una dichiarazione di consenso del titolare della pista autorizzata. Ove manchi tale consenso, il richiedente potrà ottenere che la pista sia resa comune. Con propria deliberazione, su proposta del servizio competente in materia di turismo, la Giunta provinciale decide sulla suddivisione delle spese.

3. Con lo stesso provvedimento viene determinata l'incidenza percentuale delle spese di manutenzione e di esercizio a carico di ciascun contitolare.

Art. 43

Servitù di pista.

1. Il richiedente di un'autorizzazione o il titolare della stessa può ottenere in via coattiva la titolarità di servitù di pista.

2. La servitù di pista conferisce i seguenti diritti:

a) eseguire sul terreno le opere di sbancamento, livellamento, bonifica, taglio di alberi e asportazione di ostacoli, stabilite nel progetto approvato o prescritte successivamente dai servizi o uffici;

b) apporre l'opportuna segnaletica ed ogni altro apprestamento di sicurezza;

c) disporre liberamente del terreno per il passaggio degli sciatori e per la manutenzione del manto nevoso durante il normale periodo di innevamento;

d) inibire a chiunque, nel periodo di innevamento, nonché durante i lavori di manutenzione, preparazione e riassetto delle piste, l'accesso all'area sciabile e impedire altresì qualsiasi attività comunque pregiudizievole al regolare esercizio della pista;

e) procedere, durante il periodo di non innevamento, alla sistemazione dei terreni comunque interessati dalla pista e dalle sue pertinenze al fine di evitare fenomeni di erosione; il titolare della servitù deve poter curare la permanente copertura vegetativa, con periodici controlli ed interventi manutentivi, al fine di garantire la perfetta efficienza del piano della pista, delle scarpate, delle eventuali opere artificiali, nonché dei drenaggi, condutture, tombini, canalette e fossati per la captazione, deviazione, dispersione o razionale accompagnamento delle acque profonde e superficiali;

f) accedere alla pista a piedi e con i veicoli necessari per l'esecuzione delle opere previste nel presente articolo.

3. Il proprietario del terreno non può impedire od ostacolare l'uso della servitù, mentre il titolare di essa non può aggravare la servitù medesima.

Alla fine di ogni stagione invernale il titolare della servitù è inoltre obbligato a riattivare le recinzioni e a provvedere alla pulizia del terreno.

Art. 44

Innevamento artificiale.

1. Il richiedente di un'autorizzazione o il titolare della stessa può ottenere in via coattiva la titolarità dei seguenti diritti reali relativi agli impianti per la produzione di neve o comunque attinenti alla manutenzione e funzionalità della pista:

a) la proprietà o l'asservimento delle aree necessarie alla costruzione e all'utilizzo della sala macchine, dei bacini di accumulo e di ogni altro manufatto destinato ad integrare le finalità degli impianti;

b) la servitù di tollerare il passaggio delle tubazioni di pertinenza delle opere di cui alla lettera a), comprensive dei relativi pozzetti, con diritto di accedere ai fondi serventi per le fasi di montaggio, regolazione ed eventuali manutenzioni.

2. Ai diritti reali di cui al comma precedente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi secondo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 33.

3. I diritti reali limitati di cui al primo comma si intendono costituiti per un periodo di tempo pari alla durata della servitù dall'articolo 46 per la pista servita dal corrispondente impianto di produzione di neve.

Art. 45

Modifica all'esercizio della servitù.

1. Qualora il proprietario del fondo servente intenda eseguire in un settore dello stesso innovazioni, costruzioni o impianti incompatibili con l'esercizio della servitù, dovrà mettere a disposizione del titolare di questa, senza alcun ulteriore indennizzo, altro settore di terreno adatto all'esercizio della servitù.

2. Il mutamento del luogo di esercizio della servitù può essere allo stesso modo richiesto dal titolare della stessa, qualora dimostri che il cambiamento risulti di notevole vantaggio per l'area sciabile e di nessun danno al fondo.

Art. 46

Durata della servitù.

1. La servitù di pista, nel caso in cui questa non sia servita da un impianto di risalita, è rilasciata per un periodo non superiore ad anni trenta.

2. Qualora la pista sia servita da un impianto di risalita la servitù ha durata corrispondente a quella prevista dal terzo comma dell'articolo 33.

3. In caso di rinnovo della concessione della linea funiviaria, il relativo provvedimento costituisce nuova dichiarazione di pubblica utilità anche della pista o delle piste servite dall'impianto stesso.

4. Nel caso in cui venga a cessare definitivamente l'autorizzazione all'esercizio della pista, il fondo rientra gratuitamente e nello stato in cui trovasi nella piena disponibilità del proprietario, salvo il risarcimento del danno conseguente al mancato rispetto delle leggi, dei regolamenti e del progetto approvato e delle eventuali prescrizioni.

Art. 47

Modifiche al tracciato della pista.

1. Su richiesta dell'interessato, alla pista già adibita all'esercizio dello sci possono essere apportate le modifiche del tracciato o delle caratteristiche tecniche della pista stessa che si rendano opportune.
2. Si osserva a tal fine la procedura prevista dagli articoli 35 e seguenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, sesto comma.

Art. 48

Classificazione, requisiti e caratteristiche delle piste.

1. Con il provvedimento di autorizzazione all'esercizio le piste da sci aperte al pubblico sono classificate in categorie a seconda del loro grado di difficoltà. La classificazione di ogni pista deve essere portata a conoscenza del pubblico mediante apposita segnaletica.
2. I requisiti, le caratteristiche tecniche e le categorie di classificazione delle piste sono definiti con il regolamento di esecuzione.
3. Le piste sono dotate, a cura del titolare dell'autorizzazione all'esercizio, della necessaria segnaletica secondo quanto definito con il regolamento di esecuzione. Il servizio competente in materia di turismo ordina la rimozione delle tabelle e dei segnali non conformi ai modelli ufficiali e in caso di inadempimento dell'ordine provvede direttamente alla rimozione medesima, con recupero delle eventuali spese a carico del titolare della pista nelle forme previste dal quarto comma dell'articolo 37.

Art. 48-bis

Piste da slittino su fondo naturale ⁽⁴⁶⁾.

1. La realizzazione di piste da slittino su fondo naturale è effettuata preferibilmente utilizzando le strade forestali non aperte al transito di veicoli.
2. Il regolamento di esecuzione individua le modalità per la realizzazione delle piste da slittino su fondo naturale.

(46) Articolo aggiunto dall'art. 24, comma 1, L.P. 31 ottobre 2012, n. 22.

Art. 48-ter

Pratica dello sci-alpinismo sulle piste da sci ⁽⁴⁷⁾.

1. La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Al fine di favorire la pratica sportiva, è consentita la risalita delle piste da sci a bordo pista con attrezzatura da sci-alpinismo nei casi e alle condizioni stabilite dal regolamento di esecuzione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo articolo.

(47) Articolo aggiunto dall'art. 25, comma 1, L.P. 31 ottobre 2012, n. 22.

Art. 49

Manutenzione ed esercizio.

1. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista ha l'obbligo di curare che la stessa mantenga le caratteristiche ed i requisiti tecnici previsti dal regolamento di esecuzione, dall'atto di approvazione del progetto e dall'atto di autorizzazione all'esercizio.
2. Il titolare è inoltre tenuto a sospendere l'esercizio delle piste da sci nei periodi di cui possa insorgere temporaneo pericolo di valanghe o qualora la pista presenti cattive condizioni di agibilità ovvero situazioni di pericolo atipico.

3. Con il regolamento di esecuzione sono determinate le condizioni e le modalità per l'eventuale apertura della pista riservata a determinate categorie di utenti, nonché per la chiusura parziale o totale in occasione di manifestazioni agonistiche o di altro tipo che limitino la normale agibilità della pista ⁽⁴⁸⁾.

(48) Comma sostituito dal comma 2 dell'art. 20 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

Art. 49-bis

Delimitazione delle piste da discesa ⁽⁴⁹⁾.

1. Le piste da discesa sono delimitate lateralmente, dal titolare dell'autorizzazione all'esercizio, in modo tale da rendere chiaramente visibile il tracciato e il confine tra area sciabile gestita e area sciabile non gestita. Ove la delimitazione della pista non è resa visibile da rampe o dalla presenza di elementi naturali, essa è realizzata mediante elementi artificiali, palinatura, segnali, nastri o simili.

(49) Articolo aggiunto dall'art. 9, comma 8, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11.

(giurisprudenza)

Art. 50

Servizi tecnici e di assistenza.

1. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista deve assicurare i seguenti servizi:

- a) trasporto degli infortunati sulle piste da sci e loro avviamento ad un centro medico;
- b) manutenzione dei tracciati e della segnaletica;
- c) apertura e chiusura delle piste;
- d) sicurezza valanghe.

2. Si può prescindere dall'esistenza di alcuni tra i servizi di cui al precedente comma nel caso di piste di discesa e di fondo di dimensioni limitate, le cui caratteristiche sono individuate nel regolamento di esecuzione.

3. Al fine di garantire l'adeguata preparazione degli addetti ai servizi di cui al precedente primo comma, la Giunta provinciale è autorizzata a svolgere corsi di preparazione e di perfezionamento, organizzandoli ed attuandoli direttamente, ovvero affidandone lo svolgimento ad enti od associazioni in base ad apposita convenzione.

4. Le modalità per lo svolgimento dei servizi di cui al primo comma saranno stabilite con il regolamento di esecuzione.

Art. 51

Comportamento dello sciatore.

1. Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo l'incolumità altrui o provocare danno a persone e a cose. Lo sciatore deve inoltre attenersi alle regole di comportamento definite dal regolamento di esecuzione e alle prescrizioni imposte dalla segnaletica ⁽⁵⁰⁾.

2. È vietato percorrere le piste da sci con mezzi diversi dagli sci, fatta eccezione per i mezzi meccanici adibiti al servizio delle piste e degli impianti, ed è altresì vietato percorrere con sci non idonei le piste da fondo.

3. I Sindaci possono integrare la disciplina prevista dal presente articolo con ordinanze contenenti ulteriori prescrizioni idonee ad assicurare il corretto utilizzo delle piste da sci da parte dell'utente.

(50) Comma sostituito dal comma 3 dell'art. 20 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

Art. 51-bis

Mezzi meccanici diversi da quelli adibiti al servizio delle piste e degli impianti ⁽⁵¹⁾.

1. Anche in deroga a quanto previsto dalla disciplina provinciale in materia di foreste, i mezzi meccanici a servizio degli esercizi pubblici altrimenti non raggiungibili possono accedere agli stessi percorrendo le aree sciabili solo fuori dall'orario di apertura delle piste o previa chiusura delle medesime e compatibilmente con lo svolgimento delle operazioni di manutenzione delle piste da sci da parte dei gestori delle aree sciabili.

2. I mezzi meccanici devono in ogni caso essere muniti di dispositivi di segnalazione luminosa e acustica in funzione, devono procedere a bordo pista e a una velocità tale da non mettere in pericolo l'incolumità altrui.

(51) Articolo aggiunto dall'art. 9, comma 9, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11.

Art. 52

Vigilanza sull'esercizio della pista.

1. Le funzioni di vigilanza sulle piste sono esercitate da personale, appartenente al servizio competente in materia di turismo, appositamente incaricato con decreto del Presidente della Giunta provinciale.

2. Nei casi di inadempienza alle prescrizioni e agli obblighi stabiliti dalla presente legge, dal regolamento di esecuzione, dal provvedimento di cui all'articolo 40 in materia di esercizio delle piste, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al successivo articolo 55, il servizio competente in materia di turismo adotta i provvedimenti atti a stabilire l'osservanza delle norme e fissa il termine, scaduto il quale dispone la sospensione dell'esercizio della pista fino alla eliminazione dei fatti che hanno determinato il provvedimento.

3. In caso di particolare urgenza e gravità i provvedimenti possono essere adottati dagli incaricati del servizio di vigilanza di cui al primo comma.

Il provvedimento è revocato dopo la constatata eliminazione delle cause che lo hanno determinato.

4. Per l'esecuzione del provvedimento di chiusura della pista si applica il terzo comma dell'articolo 40.

Art. 52-bis

Compiti di vigilanza attribuiti alle guide alpine e ai maestri di sci ⁽⁵²⁾.

1. La Giunta provinciale, previo parere dei collegi provinciali delle guide alpine e dei maestri di sci, delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle autorizzazioni all'esercizio delle piste e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, può attribuire alle guide alpine e ai maestri di sci, opportunamente formati, compiti di controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti il comportamento degli utenti delle piste da sci e di soccorso degli infortunati.

(52) Articolo aggiunto dall'art. 26, comma 1, L.P. 31 ottobre 2012, n. 22.

Art. 52-ter

Bike park ⁽⁵³⁾.

1. Le aree sciabili previste dall'articolo 2 possono essere utilizzate per la discesa con la mountain bike su tracciati esclusivamente destinati a tale attività e denominati "bike park", previa autorizzazione della commissione di coordinamento prevista dall'articolo 6. I bike park utilizzano prioritariamente le piste da sci esistenti e possono essere realizzati e gestiti dai titolari dell'autorizzazione all'esercizio delle piste o da altri soggetti pubblici o privati.

2. I gestori dei bike park assicurano un'adeguata manutenzione del tracciato e, in particolare, una corretta regimazione delle acque superficiali che preservi i pendii da fenomeni di dissesto idrogeologico direttamente causati dall'erosione del suolo, provocata dal continuo passaggio dei mezzi.

3. I bike park sono adeguatamente segnalati in tutto il loro sviluppo e sono interdetti all'escursionismo a piedi.
4. Se il tracciato del bike park attraversa altre infrastrutture viabili, le intersezioni sono adeguatamente segnalate a cura dei gestori sugli stessi tracciati e sull'infrastruttura attraversata.
5. Resta fermo quanto previsto dalla legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini in merito alla circolazione con l'ausilio di mezzi meccanici sui tracciati alpini e sugli altri sentieri di montagna.
6. I gestori dei bike park hanno l'obbligo di stipulare una idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile per i danni derivanti agli utenti e ai terzi per fatti imputabili a responsabilità del gestore.

(53) Articolo aggiunto dall'art. 27, comma 1, L.P. 31 ottobre 2012, n. 22. Vedi, anche, i commi da 2 a 6 dello stesso articolo 27.

Capo IV

Norme comuni, transitorie e finali

Art. 53

Procedimento espropriativo.

1. Con i provvedimenti di concessione di linea funiviaria e rispettivamente di autorizzazione all'apprestamento della pista, su richiesta degli interessati, può essere dichiarata la pubblica utilità nonché l'indifferibilità ed urgenza delle opere.
2. Per l'espropriazione di beni immobili e per la costituzione in via coattiva di diritti reali su beni immobili necessari per la costruzione e l'esercizio di linee funiviarie e di piste da sci si applicano le disposizioni di cui alla [legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31](#) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 54

Impianti a fune - Sanzioni.

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, se il fatto costituisce reato ai sensi delle leggi vigenti e delle disposizioni contenute nel [decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753](#) (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), per quanto concerne la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio degli impianti di trasporto a fune, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

a) chiunque, nell'esercizio di un impianto di trasporto funiviario in servizio pubblico, viola le prescrizioni di legge o di regolamento in materia soggiace al pagamento di una somma da 300 a 900 euro;

b) se applica tariffe non approvate o non espone al pubblico il quadro delle tariffe e degli orari in vigore, nonché le disposizioni regolamentari per l'esercizio dell'impianto, il concessionario soggiace al pagamento di una somma da 150 a 450 euro;

c) il concessionario che, nell'adozione delle misure di difesa dal pericolo di valanghe sull'impianto a fune, non rispetta le prescrizioni del piano previsto dall'articolo 7, comma 2, e del regolamento previsto dall'articolo 7, comma 4, soggiace al pagamento di una somma da 500 a 2.500 euro; la sanzione è raddoppiata se l'inadempimento comporta pericolo attuale per l'incolumità delle persone. ⁽⁵⁴⁾.

2. L'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 spetta ai dipendenti di cui all'articolo 28, comma 1 con riferimento alle lettere a) e b), ai dipendenti di cui all'articolo 7, comma 6 limitatamente alla lettera b bis), nonché, in ogni caso, agli organi di pubblica sicurezza su richiesta del Presidente della Giunta provinciale ⁽⁵⁵⁾.

3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#).

4. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o della ordinanza di archiviazione di cui all'[articolo 18 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689](#), spetta al dirigente del servizio competente in materia di impianti a fune.

5. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della Provincia.

6. Il controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti il comportamento degli utenti dei servizi spetta anche al personale addetto agli impianti a fune: la qualifica di "addetto alla sorveglianza" viene riconosciuta singolarmente agli addetti con decreto del Presidente della Giunta provinciale, che attribuisce agli addetti medesimi, nell'esercizio della funzione, la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

(54) Comma prima modificato dalla lettera a) del comma 3 dell'*articolo 29 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10* e poi così sostituito dall'*art. 28, comma 1, L.P. 31 ottobre 2012, n. 22*.

(55) Comma sostituito dalla lettera b) del comma 3 dell'*articolo 29 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10*.

Art. 55

Piste da sci - Sanzioni.

1. Per la violazione delle disposizioni in materia di piste da sci si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) chiunque appresta anche parzialmente una pista da sci o esegue modifiche a quelle esistenti senza avere ottenuto preventivamente le autorizzazioni previste da questa legge soggiace al pagamento di una somma da 1.000 a 3.000 euro;

b) chiunque apre alla circolazione degli sciatori una pista da sci senza avere ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 40 soggiace al pagamento di una somma da 800 a 2.400 euro; questa sanzione si applica anche a chi trasgredisce i provvedimenti previsti dall'articolo 52;

c) chiunque, nel curare l'esercizio di una pista, viola le prescrizioni di legge o di regolamento in materia soggiace al pagamento di una somma da 300 a 900 euro;

d) chiunque viola l'articolo 51 o le ordinanze ivi previste soggiace al pagamento di una somma da 30 a 90 euro;

e) il gestore che, nell'adozione delle misure di difesa dal pericolo di valanghe sulla pista da sci, non rispetta le prescrizioni del piano previsto dall'articolo 7, comma 2, e del regolamento previsto dall'articolo 7, comma 4, soggiace al pagamento di una somma da 500 a 2.500 euro; la sanzione è raddoppiata se l'inadempimento comporta pericolo attuale per l'incolumità delle persone ⁽⁵⁶⁾.

2. L'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 spetta ai dipendenti di cui all'articolo 52, comma 1 con riferimento alle lettere a), b), c) e d), ai dipendenti di cui all'articolo 7, comma 6 limitatamente alla lettera d bis), nonché, in ogni caso, agli organi di pubblica sicurezza su richiesta del Presidente della Giunta provinciale ⁽⁵⁷⁾.

3. La funzione del controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti il comportamento degli utenti delle piste da sci può essere attribuita anche al personale addetto ai servizi di cui all'articolo 50; la qualifica di "addetto alla sorveglianza" viene riconosciuta singolarmente con decreto del Presidente della Giunta provinciale, che attribuisce agli addetti medesimi, nell'esercizio della funzione, la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

3-bis. I titolari dell'autorizzazione all'esercizio delle piste da sci, con esclusione delle piste da fondo, assicurano, in accordo con i soggetti cui spetta l'accertamento delle violazioni di questa legge, la presenza di addetti alla funzione di controllo ai sensi del comma 3 in un numero variabile a seconda della difficoltà e della lunghezza delle piste. Il regolamento di esecuzione definisce le modalità di svolgimento del servizio nonché il numero di soggetti necessari per il controllo ⁽⁵⁸⁾.

4. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della *legge 24 novembre 1981, n. 689*.

5. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o della ordinanza di archiviazione di cui all'*articolo 18 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689*, spetta al dirigente del servizio competente in materia di turismo.

6. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della Provincia.

(56) Comma prima modificato dalla lettera a) del comma 4 dell'*articolo 29 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10*, poi dal comma 4 dell'*art. 20 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10* e infine così sostituito dall'*art. 29, comma 1, L.P. 31 ottobre 2012, n. 22*.

(57) Comma sostituito dalla lettera b) del comma 4 dell'*articolo 29 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10*.

(58) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, della L.P. 14 dicembre 2005, n. 18* a cui si rimanda per ulteriori chiarimenti.

Art. 56

Disposizioni transitorie e finali in materia di impianti funiviari.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale provvederà all'assegnazione delle linee non classificate ad una delle categorie di cui al precedente articolo 9.
2. Per le concessioni rilasciate in base alle leggi preesistenti, il concessionario è tenuto a versare all'Amministrazione provinciale il contributo annuo per le spese di sorveglianza, rideterminato ai sensi del primo comma dell'articolo 29 a decorrere dall'anno solare successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.
3. Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione, salvo quanto disposto al successivo sesto comma, la legge regionale 4 agosto 1971, n. 25, ed ogni altra disposizione contenuta in leggi dello Stato non compatibile con la presente legge.
4. Fino all'emanazione del regolamento di esecuzione della presente legge rimane in vigore il regolamento approvato con D.P.G.R. 7 settembre 1971, n. 5, in quanto compatibile con le disposizioni contenute nella presente legge.
5. Le disposizioni della presente legge relative all'istruttoria non si applicano per le domande sulle quali, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sia stata completata l'istruttoria disciplinata dall'articolo 8 del D.P.G.R. 7 settembre 1971, n. 5.
6. Per le somme già introitate nelle partite di giro dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Provincia ai sensi della legge regionale 4 agosto 1971, n. 25, le relative spese saranno imputate al corrispondente capitolo delle partite di giro dello stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia.

Art. 57

Assicurazioni.

1. I funzionari della Provincia incaricati della sorveglianza sugli impianti a fune e sulle piste da sci sono assicurati per i rischi di responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni. A tal fine la Giunta provinciale è autorizzata a stipulare le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.

Art. 58

Disposizioni transitorie e finali in materia di piste da sci.

1. Per le piste da sci apprestate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dovrà essere presentata al servizio competente in materia di turismo entro due anni dalla medesima data, ai fini della loro classificazione ai sensi della presente legge, apposita domanda corredata da una planimetria in scala non inferiore a 1:10.000 e da una relazione illustrativa della pista dalla quale risultino lo sviluppo, le larghezze e le pendenze della pista stessa.
2. Ricevuta la domanda il servizio competente in materia di turismo accerta la rispondenza della pista dei requisiti stabiliti dalla presente legge e dal regolamento e ne dispone la relativa classificazione ovvero, in caso di esito negativo, trasmette gli atti alla commissione di coordinamento di cui all'articolo 6.
3. Qualora a seguito dell'accertamento di cui al comma precedente si rendano necessarie modifiche di lieve entità della pista, la commissione di cui all'articolo 6 ne prescrive la realizzazione fissando i relativi termini. La classificazione viene operata a seguito dell'accertamento, ai sensi del comma precedente, della regolare esecuzione dei lavori prescritti e della rispondenza della pista ai requisiti stabiliti.
4. Nei casi in cui si rendano necessarie, a giudizio della commissione di cui all'articolo 6, modifiche del tracciato o delle caratteristiche della pista, la stessa invita l'interessato a richiedere le relative autorizzazioni ai sensi della presente legge.

5. La classificazione eventualmente vigente continua a valere fino all'accertamento di cui al secondo comma. Qualora entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati compiuti i lavori necessari per rendere la pista rispondente ai requisiti generali di cui ai capi I e III, ma tuttavia la pista non presenti situazioni di particolare pericolo per l'incolumità degli utenti, la medesima potrà rimanere aperta all'esercizio con la classificazione come: "pista non regolamentare". In ogni altro caso è disposta la sospensione a tempo indeterminato dell'esercizio della pista ai sensi dell'articolo 52 ⁽⁵⁹⁾.

6. È altresì disposta la sospensione a tempo indeterminato dell'esercizio della pista qualora non venga presentata, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la domanda prevista dal primo comma. In tali casi l'apprestamento e l'apertura della pista rimarranno soggetti a tutte le disposizioni della presente legge.

7. Per le piste apprestate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, l'adeguamento della segnaletica esistente alle disposizioni dell'articolo 48 dovrà avvenire entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento ivi previsto.

8. Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione la legge regionale 13 luglio 1970, n. 13, ed ogni altra disposizione contenuta in leggi dello Statuto non compatibile con la presente legge.

9. Fino all'emanazione del regolamento di esecuzione della presente legge, rimane in vigore il regolamento approvato con D.P.G.R. 15 giugno 1971, n. 2, in quanto compatibile con le disposizioni contenute nella presente legge.

(59) Comma modificato dall'*art. 12 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 19* e termine prorogato prima dall'*art. 12 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 19*, poi dall'*art. 63 della L.P. 23 agosto 1993, n. 20* ed infine dall'*art. 28 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8*.

Art. 59

Regolamento di esecuzione.

1. Il regolamento di esecuzione della presente legge dovrà essere adottato dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima, sentita la competente commissione legislativa.

Art. 60

Istituzione del Servizio impianti a fune.

1. ... ⁽⁶⁰⁾.

2. ... ⁽⁶¹⁾.

3. ... ⁽⁶²⁾.

4. Nella prima applicazione della presente legge, per l'inquadramento nella qualifica di dirigente e la preposizione al Servizio impianti a fune si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'*articolo 53 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12*.

5. I provvedimenti attuativi del Servizio turismo e impianti a fune, compresi quelli di inquadramento e preposizione del relativo dirigente, si intendono confermati con riferimento al n. 39 - Servizio turismo e attività sportive; quelli relativi al Servizio attività culturali e sportive si intendono confermati con riferimento al n. 22 - Servizio attività culturali.

6. ... ⁽⁶³⁾.

⁽⁶⁰⁾ Comma che modifica l'allegato C della *L.P. 29 aprile 1983, n. 12*.

⁽⁶¹⁾ Comma che modifica l'allegato C della *L.P. 29 aprile 1983, n. 12*.

⁽⁶²⁾ Comma che modifica l'allegato C della *L.P. 29 aprile 1983, n. 12*.

⁽⁶³⁾ Comma che abroga il secondo alinea del quarto comma dell'*art. 56 della L.P. 29 aprile 1983, n. 12*.

Art. 61*Autorizzazione di spesa.*

1. Per l'effettuazione degli interventi di cui agli articoli 20, secondo comma, 22, secondo comma, 35, quinto comma, 37, quarto comma, 40, terzo comma, 48, terzo comma, e 52, quarto comma della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150.000.000, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1987 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio, per ciascuno degli esercizi finanziari 1988 e 1989.

Artt. 62-63

... (64).

(64) Articoli finanziari ed entrata in vigore. Si omette il testo.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

Veneto

L.R. 21-11-2008 n. 21

Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve.

Publicata nel B.U. Veneto 25 novembre 2008, n. 97.

L.R. 21 novembre 2008, n. 21 ⁽¹⁾.

Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve.

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 25 novembre 2008, n. 97.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

Promulga la seguente legge regionale:

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità.

1. La presente legge disciplina:

a) la realizzazione, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, di seguito denominati impianti;

b) la realizzazione e l'esercizio delle piste;

c) la realizzazione dei sistemi di innevamento programmato;

d) la realizzazione delle infrastrutture complementari ed accessorie agli impianti, alle piste ed ai sistemi di innevamento programmato;

e) la sicurezza nella pratica non agonistica degli sport sulla neve.

Art. 2

Competenze della Regione.

1. Sono di competenza della Giunta regionale:

a) l'approvazione del piano regionale neve;

b) la determinazione dei criteri per la fissazione delle tariffe per l'uso degli impianti e delle piste in relazione alle rispettive classificazioni;

c) la determinazione delle caratteristiche e dei massimali della garanzia assicurativa, a seconda del tipo di impianti e di piste, adeguati a garantire il risarcimento di ogni infortunio o danno comunque connesso all'esercizio dell'impianto o della pista, nonché all'espletamento di tutte le attività previste dalla presente legge per il soggetto autorizzato;

d) la determinazione delle modalità di attuazione delle prescrizioni per la tutela dell'incolumità degli utenti delle aree sciabili attrezzate previste dalla normativa vigente;

e) la determinazione della modalità di effettuazione dei rilievi statistici nel rispetto della [legge regionale 29 marzo 2002, n. 8](#) "Norme sul sistema statistico regionale" e della loro trasmissione;

f) la vigilanza in materia di sicurezza ai sensi del Titolo VI;

g) la determinazione di criteri e modalità per la tenuta del registro degli impianti e delle piste ⁽²⁾;

h) la predisposizione ed approvazione del regolamento tipo di esercizio delle piste da sci;

h-bis) la definizione dei criteri per l'individuazione delle infrastrutture complementari ed accessorie agli impianti, alle piste ed ai sistemi di innevamento programmato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) ⁽³⁾.

2. Spettano al dirigente della struttura regionale competente in materia di mobilità:

a) la tenuta del registro degli impianti e delle piste;

b) l'acquisizione dei rilievi statistici.

⁽²⁾ Vedi, anche, la [Delib.G.R. 20 marzo 2012, n. 449](#).

⁽³⁾ Lettera aggiunta dall'[art. 18, comma 1, L.R. 21 settembre 2021, n. 27](#), a decorrere dal 25 settembre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 22, comma 1, della medesima legge](#)).

Art. 3

Competenze delle province.

1. Sono conferite alle province, con riferimento agli impianti ed alle piste che si estendono sul territorio di una sola provincia, le seguenti funzioni:

a) la concessione di linea, l'autorizzazione alla realizzazione e l'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio degli impianti;

b) l'autorizzazione alla realizzazione e l'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio delle piste;

c) l'autorizzazione alla realizzazione dei sistemi di innevamento programmato;

d) l'autorizzazione alla realizzazione delle infrastrutture complementari ed accessorie agli impianti, alle piste ed ai sistemi di innevamento programmato;

d-bis) l'autorizzazione paesaggistica e l'adozione dei provvedimenti di vigilanza, cautelari e sanzionatori nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) ⁽⁴⁾;

e) la modifica, la sospensione, la decadenza, il trasferimento ed il rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni;

f) la costituzione coattiva delle servitù di impianto e di pista;

g) la approvazione delle tariffe per l'utilizzo degli impianti e delle piste sulla base dei criteri determinati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b);

h) l'approvazione del regolamento di esercizio degli impianti ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753](#) "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto" e successive modificazioni nonché del regolamento dell'esercizio delle piste da sci;

i) la trasmissione al dirigente della struttura regionale competente in materia di mobilità dei dati relativi agli impianti ed alle piste, secondo le modalità determinate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere e) e g);

l) la vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi del Titolo VI.

2. Con riferimento agli impianti ed alle piste che si estendono sul territorio di più province, le funzioni di cui al comma 1 spettano alla provincia nel cui territorio ricadono in maniera prevalente gli impianti e le piste.

(4) Lettera aggiunta dall'*art. 1, L.R. 22 gennaio 2010, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 7* della stessa legge).

Art. 4

Competenze dei comuni.

1. Sono conferite ai comuni le seguenti funzioni:

a) l'adozione di provvedimenti urgenti di sospensione dell'esercizio di impianti e di piste ai sensi degli articoli 31, comma 3, e 42, comma 2;

b) l'adozione di ordinanze contenenti prescrizioni integrative per il corretto utilizzo delle piste ricadenti nel territorio di cui all'articolo 54, comma 4;

c) la vigilanza in materia di sicurezza e l'applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi del Titolo VI.

Art. 5

Competenze dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV).

1. Sono di competenza dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del veneto (ARPAV) - Centro valanghe di Arabba - di cui alla *legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32* "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)" e successive modificazioni:

a) la dichiarazione sulla situazione valanghiva di cui agli articoli 20, comma 1, lettera f), 37, comma 1, lettera d) e 45, comma 3, lettera f);

b) la verifica delle relative opere di difesa dal pericolo di valanghe di cui agli articoli 24, comma 5 e 40, comma 5;

c) la vigilanza sull'attuazione delle misure di difesa dal pericolo di valanghe di cui all'articolo 55, comma 3.

Art. 6

Aree sciabili attrezzate ⁽⁵⁾.

1. Sono aree sciabili attrezzate, ai sensi e per gli effetti di cui all'*articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363* "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo", le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, quali lo sci da discesa, nelle sue varie articolazioni, lo sci di fondo, la tavola da neve denominata snowboard, la slitta e lo slittino e gli altri sport sulla neve in cui vi sia l'uso di particolari mezzi e strumenti o di uno specifico equipaggiamento.

2. Le aree sciabili attrezzate sono individuate nel piano regionale neve di cui all'articolo 7.

(5) Vedi anche l'*art. 33, comma 2, L.R. 6 aprile 2012, n. 13*.

Art. 7*Piano regionale neve (PRN).*

1. Il PRN, in coordinamento con il piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) di cui all'*articolo 24 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11* "Norme per il governo del territorio" e ad integrazione dello stesso, è finalizzato a:

a) razionalizzare la realizzazione degli impianti e delle piste, nonché delle infrastrutture complementari ed accessorie;

b) qualificare gli impianti in relazione alla funzione di pubblico servizio;

c) ottimizzare il rapporto impianti-piste;

d) individuare le aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 6, comma 1, definendo in particolare:

1) le aree a specifica destinazione per la pratica degli sport sulla neve che sono segnalate, separate e classificate, in particolare con riferimento alla pratica della slitta e dello slittino;

2) le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.

2. Il PRN è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla *direttiva 2001/42/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, relativa alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nonché alla valutazione di incidenza ambientale (VINCA) di cui alla direttiva 1992/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

3. Il PRN è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare.

4. Le varianti parziali che non incidono sui criteri informativi e sulle caratteristiche essenziali del piano sono approvate dalla Giunta regionale, sentite le province, le comunità montane e i comuni interessati che si esprimono entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

5. La realizzazione di nuovi impianti e piste e il loro adeguamento avviene nel rispetto delle direttive stabilite dal PRN.

Art. 8*Registro degli impianti e piste.*

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di mobilità, il registro degli impianti e delle piste esistenti nel territorio regionale.

2. Gli impianti e le piste sono iscritti nel registro successivamente alla trasmissione, da parte del soggetto interessato, della concessione di linea, della autorizzazione alla realizzazione e all'apertura al pubblico esercizio degli impianti e delle piste nonché delle relative modifiche. Qualora tale comunicazione non sia effettuata entro trenta giorni dal rilascio del titolo abilitativo, l'efficacia dello stesso è sospesa fino alla sua trasmissione.

3. L'iscrizione viene meno, altresì, se entro trenta giorni dalla realizzazione degli impianti e delle piste non è trasmessa alla struttura regionale competente in materia di mobilità la corografia, in scala 1:10.000, in supporto informatico compatibile con i programmi di gestione dei Sistemi informativi territoriali, indicante il tracciato degli impianti e delle piste effettivamente realizzati disegnati su carta tecnica regionale di cui alla *legge regionale 16 luglio 1976, n. 28* "Formazione della carta tecnica regionale" e successive modificazioni.

4. Il registro è a disposizione del pubblico e riporta per ogni singolo impianto e pista:

a) il codice regionale;

b) la denominazione;

c) le quote;

d) l'ubicazione;

e) il concessionario;

f) il soggetto autorizzato all'apertura al pubblico esercizio;

g) la definizione e la classificazione;

- h) le condizioni di concessione e di autorizzazione;
 - i) le eventuali modifiche e cancellazioni.
-
-

Art. 9

Criteri di compatibilità territoriale.

1. Le aree interessate dagli impianti e dalle piste devono essere idonee sotto l'aspetto idrogeologico e geotecnico; qualora le stesse siano interessate dal pericolo di frane e valanghe, l'incolumità delle persone e la stabilità delle strutture sono salvaguardate mediante idonee misure di difesa strutturali e gestionali.

Art. 10

Interdipendenze tra impianti e piste.

1. L'approvazione dei progetti relativi agli impianti e alle piste è subordinata alla valutazione positiva dell'interdipendenza e della compatibilità tra le portate degli impianti e delle piste, sia esistenti che da realizzare, nonché alla verifica della disponibilità di idonee aree di sosta sulla base dei criteri previsti dal PRN.

Art. 11

Restituzione in pristino dei luoghi.

1. Nelle ipotesi di estinzione della concessione di impianto, dell'autorizzazione all'apertura di pista, ad esclusione del caso di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a), o di cessazione dell'uso di impianto di innevamento programmato, il soggetto obbligato al ripristino dei luoghi provvede alla restituzione dell'area interessata, ivi compresa la demolizione delle costruzioni e l'asporto del materiale di risulta, nonché alla messa in sicurezza idrogeologica e valanghiva.

2. Entro novanta giorni dal verificarsi delle ipotesi di cui al comma 1, il soggetto obbligato trasmette alla provincia il progetto di ripristino; la provincia approva il progetto e lo trasmette al soggetto obbligato, fissando un termine per l'esecuzione dei lavori. Decorso inutilmente tale termine la provincia provvede all'esecuzione degli stessi utilizzando un fondo regionale appositamente costituito e alimentato dal versamento delle quote annuali di cui all'articolo 18, comma 6, all'articolo 41 comma 6 e all'articolo 45 comma 6, rivalendosi successivamente sul soggetto interessato per il rimborso delle spese sostenute ⁽⁶⁾.

2-bis. Qualora sia dichiarato, in tutto o in parte, l'interesse pubblico di impianti o di piste che siano stati realizzati con sovvenzioni pubbliche ovvero nelle forme o a mezzo di contratti di partenariato pubblico-privato, nell'ipotesi di estinzione o cessazione della concessione o dell'autorizzazione di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto al comma 2, le opere realizzate, laddove sia possibile il loro riuso, possono essere devolute al patrimonio pubblico su richiesta degli enti locali territoriali su cui insistono. Successivamente a tale devoluzione il soggetto obbligato all'eventuale ripristino dei luoghi è l'ente locale territoriale al cui patrimonio sia stato devoluto il bene, che a tal fine accede alle garanzie di cui all'articolo 58-bis ⁽⁷⁾.

(6) Comma così modificato dall'art. 35, comma 3, L.R. 6 aprile 2012, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49 della stessa legge).

(7) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, L.R. 25 luglio 2019, n. 29, a decorrere dal 31 luglio 2019, (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 1, della medesima legge).

Art. 12

Tariffe e personale di stazione di linea.

1. Come corrispettivo delle prestazioni connesse all'utilizzo degli impianti e delle piste, il soggetto autorizzato può riscuotere una tariffa che è approvata dalla provincia, sulla base dei criteri determinati dalla Giunta

regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b). Nel caso di piste da discesa asservite agli impianti, la tariffa è compresa nella tariffa per l'utilizzo dell'impianto.

2. Al fine dell'approvazione della tariffa il soggetto autorizzato comunica alla provincia i programmi di esercizio annuale o stagionale, gli orari, le proposte di tariffa da applicare, nonché i nominativi del personale di stazione e di linea abilitato alla riscossione.

3. Le comunicazioni di cui al comma 2 si effettuano entro il 30 novembre, per la stagione invernale, ed entro il 30 giugno, per la stagione estiva. Nel caso di esercizio annuale, le comunicazioni si effettuano entro il 30 novembre di ogni anno, a valere per il periodo 1° dicembre-30 novembre. In caso di assunzione del personale di stazione e di linea a tempo determinato in data successiva ai periodi indicati, la comunicazione è effettuata entro due giorni dalla data di assunzione.

4. Le tariffe approvate e gli orari di apertura sono espone in modo visibile agli utenti presso i punti di accesso alle aree sciabili attrezzate.

5. Il personale di stazione e di linea, o che comunque abbia relazione con il pubblico, deve essere facilmente riconoscibile.

Art. 13

Costituzione coattiva di servitù.

1. Qualora il soggetto autorizzato non abbia la disponibilità dei terreni interessati dall'impianto, dalla pista o dal sistema d'innnevamento programmato la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza rappresenta il presupposto per chiedere la costituzione coattiva di servitù previo pagamento dell'indennità. La costituzione coattiva di servitù non è ammessa nel caso di terreni di uso civico o di beni costituenti patrimonio antico delle Regole di cui alla [legge regionale 19 agosto 1996, n. 26](#) "Riordino delle Regole" e successive modificazioni.

2. La costituzione coattiva di servitù è disposta dalla provincia che contestualmente determina l'ammontare dell'indennità.

3. La determinazione dell'indennità è stabilita, in base alla legislazione vigente in materia, considerando due parametri: la diminuzione del valore del bene, duratura o transitoria, anche in rapporto alla sua destinazione ed il compenso dovuto per l'uso del bene altrui. L'indennità è corrisposta mediante canoni annui con sistemi di aggiornamento automatico o mediante la loro capitalizzazione in unica soluzione.

Art. 14

La servitù di impianto, di pista e del sistema di innevamento.

1. La servitù conferisce al soggetto autorizzato le seguenti facoltà:

a) per gli impianti:

1) eseguire le opere di scavo, sbancamento, livellamento, bonifica, disboscamento, taglio alberi e rami necessarie per l'esercizio di linea in conformità al progetto approvato;

2) realizzare i sentieri ed accessi per la sicurezza dell'impianto, le opere di difesa, le stazioni di partenza, di arrivo, i sostegni di linea, gli spazi ad uso dell'impianto e le necessarie linee e condutture interrato;

3) usare il terreno e i relativi accessi per le operazioni di apprestamento e manutenzione della linea, impedendo ogni attività pregiudizievole all'esercizio e sicurezza della stessa;

b) per le piste:

1) eseguire le opere di scavo, sbancamento, livellamento, bonifica, disboscamento, taglio alberi e rami necessari per l'esercizio della pista in conformità al progetto approvato, nonché apporre ai margini della pista gli opportuni cartelli indicatori e ogni altro apprestamento di sicurezza;

2) realizzare spazi per l'accumulo della neve, l'installazione e l'uso di condutture per acqua, aria, energia elettrica con relative stazioni di utilizzazione per la produzione di neve, nonché eseguire le opere di

manutenzione ordinaria, anche fuori stagione, quali risemina, cura del fondo, sfalcio manutentivo con eventuale riserva di fienagione al proprietario del fondo;

3) usare il terreno per il passaggio degli utenti e la manutenzione del manto durante la stagione sciistica, inibendo a chiunque, salvo i soggetti legittimati ai sensi della presente legge, nel corso dell'esercizio e durante i lavori di manutenzione, battitura e riassetto, l'accesso alla pista ed impedendo ogni altra attività pregiudizievole al regolare utilizzo della stessa;

c) per i sistemi di innevamento programmato: usare le aree necessarie alla realizzazione e all'utilizzo della sala macchine, dei bacini di accumulo e di ogni altro manufatto relativo ai sistemi per la produzione della neve, consentendo il passaggio delle tubazioni di pertinenza comprensive dei relativi pozzetti con diritto di accedere ai fondi serventi per le fasi di montaggio, regolazione ed eventuali manutenzioni.

2. Il proprietario del fondo servente non può in alcun modo diminuire l'uso della servitù o renderlo più oneroso e il titolare della servitù non può fare alcuna cosa che la aggravi.

3. La servitù si estingue alla scadenza della concessione di linea ovvero della autorizzazione alla realizzazione e dell'autorizzazione al pubblico esercizio delle piste. I diritti reali relativi ai sistemi di innevamento programmato si intendono costituiti per un periodo di tempo pari alla durata dell'autorizzazione all'apertura al pubblico della pista servita dall'impianto di innevamento programmato.

4. Il rinnovo della servitù è contestuale al rinnovo di autorizzazione all'esercizio di pista, di impianto di innevamento programmato e di concessione di linea.

Art. 15 *Assicurazioni.*

1. Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio degli impianti e delle piste è subordinato alla sottoscrizione del contratto di assicurazione di cui all'[articolo 4 della legge n. 363/2003](#) in conformità alle caratteristiche e ai massimali stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c).

2. Nel caso in cui venga meno la copertura assicurativa, la provincia dispone la sospensione immediata dell'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio.

Art. 16 *Contributi regionali ⁽⁸⁾.*

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere ai soggetti gestori delle aree sciabili, di cui all'articolo 6, contributi in conto capitale per la realizzazione e l'ammodernamento di impianti di risalita, piste da sci, sistemi di innevamento programmato e attrezzature complementari ed accessorie per la gestione di dette aree.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 400.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0186 "Fondo speciale per le spese di investimento", partita n. 3, del bilancio pluriennale 2008-2010; contestualmente la dotazione dell'upb U0130 "Interventi strutturali nel settore dei trasporti" viene aumentata di euro 400.000,00 in ognuno degli esercizi 2009 e 2010.

3. I contributi per gli interventi di cui al comma 2 verranno concessi secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione fino ad un massimo del settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

(8) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 16 luglio 2013, n. 1258](#).

TITOLO II

Impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto

Capo I - Concessione di linea e autorizzazione alla realizzazione

Art. 17*Definizione e classificazione degli impianti.*

1. Sono impianti a fune gli impianti destinati al servizio pubblico autorizzati all'esercizio per il trasporto di persone e cose e si distinguono in:
 - a) funicolari terrestri;
 - b) funivie bifuni unidirezionali a collegamento permanente o temporaneo;
 - c) funivie bifuni a va e vieni;
 - d) slittovie o rotovie;
 - e) seggiovie a collegamento permanente o temporaneo;
 - f) cabinovie a collegamento permanente o temporaneo;
 - g) seggio cabinovie a collegamento permanente o temporaneo;
 - h) sciovie;
 - i) nastri trasportatori;
 - j) scale e marciapiedi mobili;
 - k) ascensori.
2. Gli impianti singoli sono classificati in base alle finalità ed alle caratteristiche seguenti:
 - a) impianti che, da soli o in proseguimento con altre linee di trasporto in servizio pubblico, costituiscono in preminenza un collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati o tra i centri stessi;
 - b) impianti che consentono di raggiungere l'area adatta agli sport sulla neve superando zone inadatte alla loro pratica, denominati impianti di arroccamento;
 - c) impianti che consentono il collegamento tra aree sciabili attrezzate superando zone inadatte o non destinate alla pratica degli sport sulla neve, denominati impianti di collegamento;
 - d) impianti che consentono all'utente di superare ripetutamente il dislivello necessario a raggiungere la partenza di una pista, denominati impianti di ricircolo;
 - e) impianti che assommano due o più delle funzioni elencate alle lettere da a) a d) del presente comma, o non connessi alla pratica degli sport sulla neve, denominati impianti a funzione mista.
3. Sono impianti concorrenti gli impianti che si dipartono dai terminali di altri impianti, dalle vicinanze di questi o che risultano paralleli o intersecanti con altri impianti.
4. La Giunta regionale può modificare o integrare l'elenco di cui al comma 1 al fine di adeguarlo agli eventuali sviluppi tecnologici del settore o alla normativa comunitaria e statale.

Art. 18*Concessione di linea.*

1. L'esercizio degli impianti è subordinato al rilascio di una concessione di linea da parte della provincia previa presentazione di una domanda corredata dagli stessi documenti richiesti per l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di cui agli articoli 20 e 21, secondo le procedure di cui all'articolo 22.
2. Per gli impianti che si estendono parzialmente nell'ambito territoriale delle province di Trento o di Bolzano, si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527](#). Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazione e trasporti d'interesse provinciale", e successive modificazioni ⁽⁹⁾.
3. Il soggetto richiedente la concessione non deve trovarsi in una delle situazioni di cui all'[articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#) "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modificazioni, e deve possedere adeguate capacità finanziarie specificatamente documentate.
4. Il provvedimento di concessione:

- a) classifica il tipo di impianto in una delle categorie di cui all'articolo 17;
- b) fissa i termini di ultimazione dei lavori di costruzione dell'impianto;
- c) definisce gli obblighi del concessionario.

5. La durata massima della concessione per ogni tipo di impianto è stabilita in conformità a quanto previsto dal punto 3 "Vita tecnica degli impianti" delle norme regolamentari di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 "Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri". La concessione cessa alla scadenza della vita tecnica degli impianti.

6. A garanzia del ripristino dei luoghi dalle opere edili, nel caso di cessazione a qualsiasi titolo della concessione, la provincia subordina il rilascio della stessa al pagamento di una quota annuale. Le modalità di versamento ed i criteri di determinazione dell'importo dovuto, sono stabiliti dalla Giunta regionale tenendo conto degli aggiornamenti annuali in relazione all'inflazione rilevata dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) ⁽¹⁰⁾.

(9) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, L.R. 10 agosto 2012, n. 32*.

(10) Comma così sostituito dall'*art. 35, comma 4, L.R. 6 aprile 2012, n. 13*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «6. A garanzia della restituzione in pristino dei luoghi, nel caso di cessazione a qualsiasi titolo della concessione, la provincia subordina il rilascio della concessione alla prestazione di un'ídonea cauzione a proprio favore per la regolare esecuzione degli interventi di ripristino, da aggiornare annualmente in relazione all'inflazione rilevata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI).».

Art. 19

Concessione di linea per impianti concorrenti.

1. La concessione di impianti concorrenti di cui all'articolo 17, comma 3, è rilasciata, a parità di soluzioni proposte, al titolare degli impianti già concessi.
2. Le domande presentate per gli impianti di cui al comma 1 sono trasmesse dalla provincia ai titolari degli impianti già concessi ed agli eventuali altri richiedenti.
3. Gli atti allegati alle domande restano a disposizione presso gli uffici della provincia e i soggetti di cui al comma 2 possono presentare osservazioni o opposizioni entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle domande. In sede di rilascio della concessione la provincia si esprime anche sulle eventuali osservazioni ed opposizioni.

Art. 20

Autorizzazione alla realizzazione.

1. La realizzazione degli impianti, nonché delle infrastrutture strettamente accessorie e complementari, è subordinata al rilascio di una autorizzazione previa presentazione di una domanda con i seguenti documenti:
 - a) progetto definitivo degli impianti, corredato dagli elaborati di cui all'articolo 21, a firma del tecnico progettista dell'intervento nel suo complesso e controfirmato dal richiedente;
 - b) estratto degli strumenti urbanistici generali vigenti, con la previsione del tracciato di massima della linea;
 - c) dichiarazione del comune, in merito ad eventuali titoli abilitativi edilizi rilasciati;
 - d) dichiarazione del comune sull'inesistenza di vincoli, usi civici o beni costituenti patrimonio antico delle Regole di cui alla *legge regionale 19 agosto 1996, n. 26* oppure il relativo titolo autorizzativo;
 - e) dichiarazione di disponibilità dei terreni od eventuale richiesta di imposizione coattiva di servitù di cui all'articolo 13;
 - f) dichiarazione dell'ARPAV - Centro valanghe di Arabba - sulla situazione valanghiva di cui all'articolo 5.

2. L'autorizzazione, nelle more della individuazione delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 6, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera.

Art. 21

Elaborati di progetto per gli impianti.

1. Il progetto definitivo di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), da presentare in tre copie, è costituito dalla seguente documentazione predisposta dai tecnici abilitati nelle materie di rispettiva competenza:

a) relazione indicante la denominazione dell'impianto, le caratteristiche generali, le tecniche costruttive e di esercizio, la disponibilità di sufficienti spazi di sosta per le auto, il programma temporale per la realizzazione delle opere e tutti gli elementi necessari per consentire la verifica della conformità al PRN, della compatibilità e interdipendenza degli impianti e delle piste;

b) relazione sulla situazione ricettiva della zona;

c) relazione geologica e geotecnica, concernente la struttura, le condizioni di giacitura e le caratteristiche dei terreni interessati, con particolare riferimento ai periodi di esercizio dell'impianto, alle strutture fisse o mobili dello stesso, oppure al suo tracciato;

d) progetto definitivo degli interventi di difesa passiva nonché, per gli interventi di tipo preventivo, piano di gestione della sicurezza, con l'indicazione del responsabile della gestione del piano, del suo sostituto e delle figure necessarie all'attuazione del piano, qualora dall'accertamento di cui all'articolo 20, comma 1, lettera f), risulti che il tracciato dell'impianto è interessato dal pericolo di valanghe;

e) relazione forestale che, in riferimento all'unità idrografica interessata, alle relative caratteristiche morfologiche ed ai tipi vegetazionali, individui le eventuali misure e modalità atte ad evitare o ridurre gli effetti negativi di ordine idrogeologico e forestale, nonché gli interventi compensativi previsti dall'[articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52](#) "Legge forestale regionale" come da ultimo modificato dall'[articolo 7 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5](#);

f) corografia in scala 1:10.000 della zona interessata dall'impianto, con l'indicazione del tracciato dell'impianto medesimo, dei tracciati degli impianti o piste finitimi già esistenti e di tutte le infrastrutture accessorie;

g) descrizione degli attraversamenti o parallelismi con infrastrutture quali linee elettriche, telefoniche, strade, piste, fiumi o torrenti, canali, ferrovie, con l'indicazione delle eventuali opere da interporre fra questi e l'impianto;

h) profilo longitudinale della linea con l'indicazione delle stazioni, dei sostegni delle funi, riportante l'esatto andamento del terreno, oltre che sull'asse dell'impianto, anche sotto le funi e con l'indicazione e quantificazione degli eventuali movimenti di terreno necessari al fine del rispetto dei franchi verticali e laterali;

i) disegni schematici delle stazioni, dei sostegni e delle infrastrutture complementari ed accessorie in scala adeguata;

j) relazione di valutazione di incidenza ambientale ai sensi della normativa vigente relativa alle zone di protezione speciale (ZPS) e ai siti di importanza comunitaria (SIC);

k) studio di impatto ambientale di cui all'articolo 9 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale" quando l'impianto è assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora non sia assoggettato, relazione sugli interventi di ricomposizione dell'ambiente ed individuazione e quantificazione delle opportune misure di mitigazione;

l) tracciato dell'impianto riprodotto su mappa isoscalare alla planimetria dello strumento urbanistico generale con l'ubicazione delle stazioni, dei sostegni e di ogni altra opera complementare e accessoria;

m) riproduzione su mappa catastale dell'impianto e delle eventuali infrastrutture accessorie;

n) piano particellare dei mappali catastali interessati dall'impianto;

o) documentazione fotografica adeguata a rappresentare l'inserimento dell'intervento nel contesto paesaggistico con eventuale "rendering" delle situazioni più significative.

2. Nell'ipotesi di cui all'articolo 22, comma 2, il progetto definitivo di cui al comma 1 è integrato dagli elaborati elettromeccanici funzionali all'acquisizione del nulla-osta di cui all'[articolo 3 del DPR n. 753/1980](#) e successive

modificazioni.

Art. 22

*Procedure per il rilascio della concessione di linea e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto.
Conferenza di servizi.*

1. Il rilascio della concessione di linea e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto è reso sulla base della contestuale valutazione di tutti gli aspetti interessati, tra i quali, in particolare, quelli programmatori, trasportistici, idrogeologici, forestali, idraulici, urbanistici, ambientali, paesaggistici e valanghivi.
2. A seguito della presentazione della domanda di cui all'articolo 20, la provincia esprime un preliminare parere sul progetto definitivo e, nel caso di valutazione positiva, lo comunica al richiedente che, entro i successivi sessanta giorni, presenta gli elaborati elettromeccanici, di cui al comma 2 dell'articolo 21, in cinque copie.
3. Per il rilascio dei provvedimenti di cui al comma 1 la provincia può indire una conferenza di servizi ai sensi degli *articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241* "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni. In tal caso le dichiarazioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettere c), d), e) e f) possono essere rese in tale sede.
4. Se il progetto riguarda un impianto assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale, la conferenza si esprime dopo aver acquisito il giudizio di compatibilità ambientale e, se questo non interviene nel termine previsto dalla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 e successive modificazioni, l'ente competente si esprime in sede di conferenza di servizi.
- 4-bis. La conferenza di servizi di cui al comma 3 può essere convocata, previo accordo con il comune interessato, anche ai fini dell'acquisizione del titolo abilitativo edilizio ⁽¹¹⁾.
5. La concessione e l'autorizzazione conformi alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituiscono, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare alla conferenza.
6. La provincia stabilisce le modalità e i termini per il rilascio dei provvedimenti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dalla *legge n. 241/1990*.
7. La concessione e l'autorizzazione rilasciata sono comunicate alla struttura regionale competente in materia di mobilità, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 2.

(11) Comma aggiunto dall'*art. 2, L.R. 22 gennaio 2010, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 7* della stessa legge).

Art. 23

Varianti.

1. Le varianti agli impianti consistenti in semplice sostituzione di singoli elementi o configuranti mero adeguamento tecnico dell'impianto e non finalizzate ad ottenere variazioni delle caratteristiche costruttive dello stesso o delle sue prestazioni, possono essere realizzate previa comunicazione alla provincia.
 2. Le varianti diverse da quelle di cui al comma 1 e quelle riguardanti il sistema di protezione dal pericolo di valanghe, sono considerate varianti costruttive alle quali si applica la medesima procedura prevista per il rilascio della concessione e dell'autorizzazione.
-

Art. 24

Realizzazione dell'impianto, verifiche, prove funzionali e collaudo.

1. Il rilascio della concessione di linea e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto consentono al titolare di iniziare e svolgere i lavori.

2. Il soggetto autorizzato comunica il nominativo del direttore dei lavori e la data di inizio dei lavori alla provincia nonché agli uffici del ministero competente in materia di infrastrutture e trasporti, i quali possono disporre controlli e verifiche in relazione all'esecuzione delle opere.

3. Ultimata la realizzazione dell'impianto, il soggetto autorizzato inoltra alla provincia e agli uffici del ministero competente in materia di infrastrutture e trasporti la domanda per il rilascio del nulla-osta relativo alle verifiche e alle prove funzionali di cui all'articolo 5 del DPR n. 753/1980. All'espletamento delle operazioni partecipa anche la provincia.

4. Gli impianti realizzati o sottoposti a revisioni periodiche con contributi regionali, statali o comunitari sono soggetti, senza limite di spesa, a collaudo secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia ⁽¹²⁾. Gli oneri derivanti sono a carico del soggetto beneficiario.

5. La verifica di cui all'articolo 7, comma 6, lettera b), numero 7), del decreto ministeriale 4 agosto 1998, n. 400 "Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone" per le eventuali opere di difesa dal pericolo di valanghe di cui all'articolo 20, comma 1, lettera f) è effettuata dall'ARPAV - Centro valanghe di Arabba - previa istanza del soggetto autorizzato.

(12) Periodo così modificato dall'art. 3, L.R. 22 gennaio 2010, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della stessa legge).

Capo II - Rapporto di concessione

Art. 25

Obblighi del concessionario.

1. Nel provvedimento di concessione sono specificati gli obblighi che gravano sul concessionario. In particolare deve essere previsto:

a) il trasporto gratuito della posta nei periodi e orari di esercizio, su richiesta del soggetto gestore del servizio pubblico postale;

b) il trasporto di cose secondo le caratteristiche tecniche dell'impianto;

c) il trasporto gratuito di personale degli enti competenti alla vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni;

d) il trasporto gratuito di personale incaricato delle operazioni di soccorso.

2. Qualora ricorrano situazioni di emergenza, la provincia può stabilire obblighi ulteriori e temporanei gravanti sul concessionario.

Art. 26

Diniego della concessione.

1. La provincia nega la concessione nei seguenti casi:

a) mancanza dei presupposti per il rilascio e incompletezza della domanda non successivamente integrata;

b) valutazione negativa dell'interdipendenza degli impianti e incompatibilità tra le portate di impianti e piste nelle ipotesi di cui all'articolo 10;

c) gravi e motivate ragioni di pubblico interesse.

Art. 27

Sospensione e decadenza della concessione.

1. La provincia può sospendere la concessione in caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti dalla concessione o dalla normativa di settore e fino all'adempimento dei medesimi o al provvedimento di decadenza.
2. La concessione di linea e l'autorizzazione alla realizzazione sono automaticamente sospese nel caso non venga effettuata la comunicazione di cui all'articolo 8, comma 2.
3. La provincia pronuncia la decadenza della concessione quando il concessionario:
 - a) cessa la propria attività per qualsiasi motivo, salvo quanto previsto dall'articolo 28;
 - b) si trova, per fatti sopravvenuti, in una delle situazioni di cui all'*articolo 38 del decreto legislativo n. 163/2006* e successive modificazioni;
 - c) interrompe per due anni l'esercizio dell'impianto, salvo motivi di forza maggiore;
 - d) è titolare di un impianto al quale è asservita una sola pista la cui autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio sia oggetto di revoca o di decadenza;
 - e) dopo due violazioni degli obblighi del concessionario di cui all'articolo 25.
4. La decadenza non dà titolo ad alcun indennizzo a favore del concessionario o dei suoi aventi causa e non può essere rilasciata una nuova concessione per lo stesso impianto al concessionario nei cui confronti è stata pronunciata la decadenza.

Art. 28

Trasferimento della concessione.

1. La provincia, compatibilmente con l'interesse generale e le finalità della concessione, può disporre, su richiesta degli interessati e subordinatamente all'assunzione di tutti gli obblighi dell'originario concessionario da parte del nuovo richiedente, il trasferimento della concessione ad altro soggetto.
2. Al fine di cui al comma 1, gli interessati presentano domanda, corredandola di copia del documento concernente il trasferimento per atto tra vivi.
3. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al comma 1, il concessionario rimane vincolato nei confronti dell'ente concedente per tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.
4. Nel caso di morte del concessionario, gli aventi causa possono chiedere il trasferimento della concessione, inoltrando la domanda entro un anno dalla data del decesso.
5. Per un periodo massimo di un anno dalla morte del concessionario, gli aventi causa possono continuare l'esercizio della linea, previa presentazione di una dichiarazione con la quale si assumono gli obblighi derivanti dalla concessione.
6. Trascorso il termine di cui al comma 4, senza che sia pervenuta la domanda di trasferimento della concessione, la provincia ne dichiara la cessazione.
7. La provincia comunica il nominativo del nuovo concessionario agli uffici aventi la vigilanza ai fini della sicurezza del ministero competente in materia di infrastrutture e trasporti nonché alla struttura regionale competente in materia di mobilità per l'annotazione nel registro di cui all'articolo 8.

Art. 29

Rinnovo della concessione.

1. Alla scadenza della concessione, il concessionario ha titolo preferenziale per il rinnovo della stessa; a tal fine, prima dei sei mesi anteriori alla scadenza della concessione, il concessionario può chiedere alla provincia, anche proponendo modifiche alle caratteristiche dell'impianto, il rinnovo della concessione secondo le procedure di cui agli articoli da 18 a 22.

Capo III - Apertura al pubblico esercizio degli impianti

Art. 30

Autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio degli impianti.

1. L'apertura al pubblico esercizio degli impianti è subordinata al rilascio di una autorizzazione da parte della provincia, previo:

- a) rilascio della concessione di linea e della autorizzazione alla realizzazione di cui agli articoli 18 e 20;
- b) rilascio del nulla-osta, qualora previsto, da parte del ministero competente in materia di infrastrutture e trasporti di cui all'articolo 24 ⁽¹³⁾;
- c) collaudo e verifiche dell'impianto di cui all'articolo 24, qualora previste ⁽¹⁴⁾;
- d) approvazione del regolamento di esercizio, qualora previsto, di cui agli *articoli 90 e 102 del DPR n. 753/1980* e successive modificazioni, redatto da un tecnico abilitato ⁽¹⁵⁾;
- e) stipula del contratto di assicurazione ai sensi dell'articolo 15.

2. L'autorizzazione rilasciata è comunicata alla struttura regionale competente in materia di mobilità ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 2.

(13) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 2, L.R. 10 agosto 2012, n. 32*.

(14) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 3, L.R. 10 agosto 2012, n. 32*.

(15) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 4, L.R. 10 agosto 2012, n. 32*.

Art. 31

Modalità di apertura al pubblico esercizio degli impianti.

1. L'apertura al pubblico esercizio degli impianti si svolge nel rispetto delle vigenti norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dei servizi di trasporto pubblico mediante impianti fissi ed in ottemperanza alle prescrizioni contenute nella concessione, nel regolamento d'esercizio, nonché alle altre disposizioni eventualmente impartite dalla provincia e dal ministero competente in materia di infrastrutture e trasporti.

2. Ad ogni impianto, a seconda della tipologia, sono preposti un direttore e un caposervizio o un responsabile di esercizio ed eventualmente un assistente tecnico ed è assegnato il necessario personale di linea e di stazione regolarmente abilitato. Il regolamento di esercizio e i nominativi dei predetti soggetti sono comunicati alla provincia per gli adempimenti e per l'emanazione dei provvedimenti previsti dagli *articoli 90 e 102 del DPR n. 753/1980* e successive modificazioni.

3. In presenza di situazioni ambientali o climatiche comportanti immediato pericolo, il comune può adottare provvedimenti urgenti di sospensione dell'esercizio degli impianti, segnalandolo tempestivamente alla provincia.

TITOLO III

Piste

Capo I - Definizioni, classificazioni e requisiti tecnici

Art. 32

Definizione e destinazione delle piste ⁽¹⁶⁾.

1. Agli effetti della presente legge sono considerate piste le superfici di terreno appositamente predisposte e abitualmente riservate alla circolazione e all'uso pubblico per la pratica degli sport sulla neve.

2. A seconda delle rispettive caratteristiche funzionali e tecniche le piste sono suddivise in piste da discesa e da fondo.

3. La provincia, su domanda del soggetto interessato e nel rispetto della individuazione delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 6, riserva le piste da discesa alle seguenti specifiche destinazioni:

- a) pratica dello sci, nelle sue varie articolazioni;
- b) pratica dello snowboard;
- c) pratica dello sci, nelle sue varie articolazioni e dello snowboard;
- d) pratica della slitta e dello slittino;
- e) pratica degli altri sport sulla neve.

4. La Giunta regionale può modificare o integrare l'elenco di cui al comma 3 al fine di adeguarlo agli eventuali sviluppi tecnologici del settore o alla normativa comunitaria e statale.

5. Per le piste esistenti destinate alla pratica di cui al comma 3, lettera c), il soggetto autorizzato può chiedere alla provincia di riservare la pista alla pratica di cui al comma 3, lettere a) o b); in tale caso lo stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comunica alla struttura regionale competente in materia di mobilità la diversa destinazione della pista per l'annotazione sul registro degli impianti e piste.

6. Le piste possono essere adibite, anche fuori dell'orario di apertura, per gare e allenamenti nonché per attività di sci alpinismo, ivi compresa la risalita sci-alpinistica, e iniziative concordate con i comuni competenti per territorio ed in particolare per fiaccolate o attività similari. Qualora tali attività si svolgano durante l'orario di apertura, il sistema pista-impianti deve consentire la normale circolazione degli utenti del pubblico servizio. Le piste o parti di esse utilizzate per gare o allenamenti sono chiuse al pubblico per la durata della gara e degli allenamenti e ne viene data notizia alla provincia ed idonea informazione agli utenti, almeno sette giorni prima dello svolgimento della gara e degli allenamenti; le altre attività si svolgono previa autorizzazione del gestore che provvede, altresì, a comunicarle alla provincia e al comune competente per territorio e a darne idonea informazione agli utenti ⁽¹⁷⁾.

(16) Vedi anche l'art. 33, comma 2, L.R. 6 aprile 2012, n. 13.

(17) Comma così sostituito dall'art. 40, comma 1, L.R. 27 aprile 2015, n. 6, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'art. 71, comma 1 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «6. Le piste possono essere adibite anche a gare ed allenamenti, a condizione che il sistema pista-impianti consenta la normale circolazione degli utenti del pubblico servizio. In tale ipotesi le piste o parti di esse utilizzate per gare o allenamenti sono chiuse al pubblico per la durata della gara e degli allenamenti. Della chiusura della pista è data notizia alla provincia ed idonea informazione agli utenti, almeno sette giorni prima dello svolgimento della gara e degli allenamenti.».

Art. 33

Classificazione delle piste da discesa.

1. Le piste da discesa si distinguono in piste asservite o non asservite agli impianti di risalita; sono asservite quando, oltre che essere strettamente complementari ad un impianto di risalita, sono intestate al concessionario dell'impianto stesso oppure, se intestate a soggetto diverso, sussiste un accordo fra quest'ultimo e il concessionario dell'impianto di risalita per l'uso della pista. Le piste dei campi scuola possono essere asservite agli stessi impianti della scuola.

2. Le piste da discesa si articolano nelle seguenti categorie:

a) camposcuola: area in lieve pendio gestita da una scuola di sci, idonea alla circolazione di sciatori principianti, che termina su terreno tale da consentire facile arresto; l'area è, di regola, priva di pericoli ed ostacoli che se presenti vanno adeguatamente protetti da recinzioni;

b) pista facile segnata in blu e caratterizzata da una pendenza longitudinale non superiore al venticinque per cento ad eccezione di brevi tratti e che non presenta apprezzabili pendenze trasversali;

c) pista di media difficoltà segnata in rosso e caratterizzata da una pendenza longitudinale non superiore al quaranta per cento, ad eccezione di brevi tratti; apprezzabili pendenze trasversali sono ammesse per brevi tratti;

d) pista difficile segnata in nero e caratterizzata da pendenze longitudinali e/o trasversali superiori a quelle della pista di media difficoltà;

e) pista di collegamento: tracciato che consente l'agevole trasferimento degli sciatori all'interno dell'area sciabile e che non presenta pendenze longitudinali superiori al dodici per cento, salvo brevi tratti, né apprezzabili pendenze trasversali.

Art. 34*Requisiti tecnici delle piste da discesa.*

1. Le piste da discesa presentano i seguenti requisiti tecnici:

a) larghezza non inferiore a metri 20 e franco verticale libero non inferiore a metri 3,50, salvo casi particolari debitamente autorizzati; in considerazione delle funzioni peculiari della pista, qualora la sua pendenza non superi il quindici per cento, nel tratto con tale pendenza possono essere ammesse larghezze inferiori a metri 20; in ogni caso, la larghezza non può essere inferiore a metri 10 e franco inferiore a metri 3,50, dove le piste non presentino alcun grave pericolo; nei punti in cui la conformazione del terreno lo renda necessario, possono essere imposte anche larghezze superiori od appositi ripari;

b) larghezza non inferiore a metri 3 per piste di collegamento con pendenza inferiore al dodici per cento. Sono possibili pendenze superiori al dodici per cento unicamente per brevi tratti se idonei interventi integrativi ne garantiscono comunque il livello di sicurezza ⁽¹⁸⁾;

c) assenza di ostacoli che possano costituire, durante il periodo di normale innevamento e di apertura delle piste, una situazione di pericolo; gli ostacoli fissi ed amovibili connessi con l'esercizio del sistema sciistico sono adeguatamente segnalati e protetti ai fini della sicurezza degli utenti;

d) assenza di attraversamenti o interferenze con strade carrozzabili aperte al traffico invernale e con tracciati utilizzati da sciovie, slittovie ed altri mezzi di risalita a livello;

e) presenza di elementi di protezione saldamente infissi per l'altezza minima di metri 1,80 misurati sopra il livello di battitura della pista e comunque idonei ad impedire l'uscita di pista degli sciatori nel caso di piste che passano su ponti o sono fiancheggiate da scoscendimenti pericolosi.

2. L'attraversamento a livello di una strada può essere consentito, qualora giustificati motivi lo richiedano, subordinatamente all'adozione di misure di segnalazione idonee anche a costringere gli utenti ad arrestarsi prima di impegnare l'attraversamento.

3. La confluenza di due piste da discesa, qualora rientrino in categorie diverse, è consentita nei settori di massima ampiezza dei tracciati e in presenza di adeguata visibilità. La confluenza è segnalata ed è dotata di idonei sistemi di incanalamento e rallentamento dei flussi allo scopo di garantire la massima sicurezza.

(18) Lettera così sostituita dall'*art. 36, comma 1, L.R. 6 aprile 2012, n. 13*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 49* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «b) larghezza compresa tra i metri 2 e i 5 per piste di collegamento con pendenza minore dell'otto per cento;».

Art. 35*Classificazione delle piste da fondo.*

1. Le piste da fondo si articolano nelle seguenti categorie:

a) camposcuola: superficie pianeggiante o con lieve dislivello, sulla quale è possibile predisporre brevi tracciati idonei alla dimostrazione e alla esecuzione degli esercizi didattici;

b) piste facili: caratterizzate da percorsi nei quali la pendenza longitudinale è inferiore al cinque per cento e senza apprezzabili difficoltà e di lunghezza limitata e comunque inferiore a chilometri 4;

c) piste di media difficoltà: percorsi nei quali la pendenza longitudinale è inferiore al quindici per cento;

d) piste difficili: percorsi nei quali la pendenza longitudinale può superare anche il quindici per cento.

Art. 36*Requisiti tecnici delle piste da fondo.*

1. Le piste da fondo presentano i seguenti requisiti tecnici:

a) tracciato privo di ostacoli che possano costituire, durante il periodo di normale innevamento ed apertura delle piste, una situazione di pericolo;

b) presenza di una sagoma, in condizioni normali, libera da ostacoli, da rilevare perpendicolarmente alla linea conduttrice del tracciato e avente le seguenti caratteristiche:

1) larghezza minima tale che risulti agevole il transito contemporaneo di due sciatori, ivi considerato lo spazio per il regolare appoggio dei bastoncini; in particolare, per ciascun senso di marcia è prevista una larghezza minima di metri 2 per il passo alternato, di metri 4 per il passo pattinato e di metri 5 per la tecnica mista; larghezze inferiori possono essere ammesse solo per singoli tratti, di regola in piano e adeguatamente segnalati; nel caso di doppio senso di marcia, è prevista la separazione fisica dei flussi;

2) larghezza maggiore di quella indicata al numero 1) nei tratti in cui il tracciato è in pendenza, tanto maggiore quanto più è accentuata la pendenza;

3) altezza minima della sagoma libera, anche con riferimento ai rami degli alberi, tale da consentire, in condizioni normali di innevamento, l'agevole passaggio degli sciatori in posizione eretta;

c) presenza di elementi di protezione per l'altezza minima di metri 1,80, misurati sopra il livello di normale innevamento, idonei ad impedire la caduta degli sciatori fuori della pista, nel caso in cui le piste passino su ponti o siano fiancheggiate da scoscendimenti pericolosi; gli ostacoli fissi ed amovibili connessi con l'esercizio del sistema sciistico sono adeguatamente segnalati e protetti ai fini della sicurezza degli utenti;

d) assenza di attraversamenti o interferenze con sciovie, con piste da discesa o con strade carrozzabili aperte al traffico invernale;

e) pendenza trasversale della pista, innevata e rilevata perpendicolarmente alla linea conduttrice del tracciato, di norma orizzontale. Possono essere ammesse pendenze non superiori all'undici per cento per brevi tratti e in numero limitato.

2. L'attraversamento a livello di una strada può essere consentito, qualora giustificati motivi lo richiedano, subordinatamente all'adozione di misure di segnalazione idonee anche a costringere gli utenti ad arrestarsi prima di impegnare l'attraversamento.

Capo II - Realizzazione delle piste

Art. 37

Autorizzazione alla realizzazione.

1. La realizzazione e la modifica delle piste sono subordinate al rilascio di una autorizzazione da parte della provincia previa presentazione di una domanda con i seguenti documenti:

a) progetto, corredato dagli elaborati di cui all'articolo 38, firmato dal progettista dell'intero intervento e controfirmato dal richiedente;

b) dichiarazione del comune sulla compatibilità della pista con lo strumento urbanistico ed in merito al relativo titolo abilitativo edilizio eventualmente rilasciato;

c) dichiarazione del comune sull'inesistenza di vincoli, usi civici o beni costituenti patrimonio antico delle Regole di cui alla [legge regionale 19 agosto 1996, n. 26](#) e successive modificazioni oppure il relativo titolo autorizzativo;

d) dichiarazione dell'ARPAV - Centro valanghe di Arabba - sulla situazione valanghiva di cui all'articolo 5; tale dichiarazione non è richiesta nel caso di interventi che non comportino la modificazione del tracciato;

e) regolamento d'esercizio della pista redatto da un tecnico abilitato e conforme al regolamento tipo predisposto dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h).

2. Hanno titolo a presentare la domanda di autorizzazione:

a) per le piste asservite all'impianto, il concessionario dell'impianto di risalita, o un soggetto diverso ove sussista un accordo con il concessionario dell'impianto di risalita per l'uso della pista;

b) per le piste non asservite agli impianti e per quelle da fondo, in ordine di priorità:

1) il soggetto che dimostri la disponibilità della parte prevalente del tracciato misurato sull'asse della pista;

2) la Regione, la provincia, il comune e la comunità montana competenti per territorio;

- 3) il titolare di infrastrutture turistiche diverse dagli impianti di risalita;
- 4) ogni altro imprenditore pubblico o privato.

3. La domanda presentata, nel caso di cui al comma 2, lettera b), con l'indicazione del tracciato e dei terreni interessati alla pista, è pubblicata per trenta giorni nell'albo pretorio del comune e delle comunità montane.

4. L'autorizzazione, nelle more della individuazione delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 6, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera.

Art. 38

Elaborati di progetto per le piste.

1. Il progetto di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), da presentare in tre copie, è costituito dai seguenti elaborati redatti dai tecnici abilitati nelle materie di rispettiva competenza:

a) relazione illustrativa sulle finalità della pista in rapporto alle necessità turistiche ed allo sviluppo degli sport invernali nella zona interessata, alle condizioni climatico-nivologiche dell'area ed in relazione alle infrastrutture esistenti o programmate, coordinate o complementari;

b) carta topografica della zona interessata in scala 1:10.000 con il tracciato della pista in relazione alle altre piste eventualmente interferenti o parallele, collegate, esistenti nonché agli impianti di risalita o ad altre infrastrutture previsti negli strumenti di pianificazione;

c) planimetria della zona interessata, in scala 1:1.000 o 1:2.000, con il tracciato delle piste, corredato da un adeguato numero di capisaldi utili per l'individuazione dell'ubicazione della pista in progetto;

d) profilo altimetrico e relative sezioni trasversali in adeguata scala, con l'indicazione delle pendenze laterali delle stesse, per fasce di adeguata larghezza e conseguenti eventuali riporti o sbancamenti;

e) descrizioni e schemi di eventuali opere d'arte necessarie, con particolare riguardo ai lavori di disboscamento e preparazione delle superfici erbose, nonché alla ricomposizione ambientale;

f) descrizione e schemi di eventuali sistemi di innevamento programmato;

g) giustificazioni dimensionali della pista in relazione alla portata ed in rapporto alle necessità ed alle infrastrutture cui la pista è complementare, sviluppate sulla base dei parametri ufficiali indicati dal PRN di cui all'articolo 7, nonché indicazione di tutti gli elementi che consentono la verifica della conformità al piano regionale stesso;

h) relazione geologica e geotecnica delle eventuali opere di sostegno o manufatti di altro genere, redatte in conformità alle vigenti norme in materia, concernenti la struttura, le condizioni di giacitura e le caratteristiche dei terreni interessati, nonché l'accertamento dell'esistenza di eventi di natura geologica o idrogeologica, anche stagionali, con particolare riferimento ai periodi di esercizio della pista, che possono interessarne il tracciato; qualora risulti che il tracciato sia interessato dai citati eventi, sono indicate le relative misure strutturali e gestionali di difesa;

i) progetto definitivo degli interventi di difesa passiva nonché, per gli interventi di tipo preventivo, piano di gestione della sicurezza, con l'indicazione del responsabile della gestione del piano, del suo sostituto e delle figure necessarie all'attuazione del piano qualora dall'accertamento di cui all'articolo 37, comma 1, lettera d), risulti che il tracciato delle piste è interessato da pericolo di valanghe;

j) relazione forestale che, in riferimento all'unità idrografica interessata, alle relative caratteristiche morfologiche ed ai tipi vegetazionali, individui le eventuali misure e modalità atte ad evitare o ridurre gli effetti negativi di ordine idrogeologico e forestale, nonché gli interventi compensativi previsti nell'[articolo 15 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52](#) e successive modificazioni;

k) mappa catastale con riportato il tracciato della pista in relazione alle particelle di terreno attraversate, con allegata la dichiarazione del richiedente sulla loro piena disponibilità;

l) proposta motivata sulla classificazione della pista;

m) relazione di valutazione d'incidenza ambientale ai sensi della normativa vigente relativa alle ZPS e ai SIC;

n) studio di impatto ambientale di cui all'articolo 9 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, quando la pista è assoggettata alla procedura di valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora non sia assoggettata,

relazione sugli interventi di ricomposizione dell'ambiente ed individuazione e quantificazione delle opportune misure di mitigazione;

o) documentazione fotografica adeguata a rappresentare l'inserimento dell'intervento nel contesto paesaggistico, con eventuale "rendering" delle situazioni più significative;

p) descrizione della segnaletica e delle opere di sicurezza.

Art. 39

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle piste e relative varianti. Conferenza di servizi.

1. Il rilascio dell'autorizzazione è reso sulla base della contestuale valutazione di tutti gli aspetti interessati tra i quali, in particolare, quelli relativi agli aspetti urbanistici, programmatori, trasportistici, idraulici, idrogeologici, forestali, ambientali, paesaggistici e valanghivi nonché della idoneità tecnica della pista e della classificazione proposta.

2. Per il rilascio del provvedimento di cui al comma 1 la provincia può indire una conferenza di servizi ai sensi degli [articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990](#) e successive modificazioni; in tal caso le dichiarazioni di cui all'articolo 37, comma 1, lettere b), c) e d), possono essere rese in tale sede.

3. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi da 4 a 7.

4. Per le varianti delle piste, comprese quelle riguardanti il sistema di protezione dal pericolo di valanghe si applica la medesima procedura prevista per il rilascio dell'autorizzazione, salvo che si tratti di lavori che non modifichino il sedime; in tal caso i lavori sono effettuati previa comunicazione alla provincia.

Art. 40

Realizzazione della pista, verifica di conformità e collaudo.

1. Il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione della pista consente al titolare di iniziare a svolgere i lavori.

2. Il soggetto autorizzato comunica il nominativo del direttore dei lavori e la data di inizio dei lavori alla provincia, la quale può disporre controlli e verifiche in relazione all'esecuzione degli stessi.

3. Ultimata la realizzazione della pista, il soggetto autorizzato inoltra alla provincia domanda per l'effettuazione della verifica di conformità. In caso di non conformità della pista rispetto al progetto approvato la provincia intima al soggetto di eseguire la regolare esecuzione delle opere, entro un congruo termine. Nel caso in cui l'opera non sia resa conforme non può essere rilasciata l'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio di cui all'articolo 41.

4. Gli interventi relativi alle piste realizzati con contributi regionali, statali o comunitari sono soggetti, senza limite di spesa e ancorché eseguiti in economia, a collaudo secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia ⁽¹⁹⁾. Gli oneri derivanti sono a carico del soggetto beneficiario.

5. La verifica di cui all'articolo 7, comma 6, lettera b), numero 7), del [DM n. 400/1998](#) per le eventuali opere di difesa dal pericolo di valanghe di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i) è effettuata dall'ARPAV - Centro valanghe di Arabba - previa istanza del soggetto autorizzato.

⁽¹⁹⁾ Periodo così modificato dall'[art. 4, L.R. 22 gennaio 2010, n. 4](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della stessa legge).

Capo III - Apertura al pubblico esercizio delle piste

Art. 41

Autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio delle piste.

1. L'apertura al pubblico esercizio delle piste è subordinata al rilascio di un'autorizzazione da parte della provincia previa:

- a) verifica della conformità della pista rispetto alla relativa autorizzazione alla realizzazione;
- b) approvazione da parte della provincia del regolamento d'esercizio della pista di cui all'articolo 37, comma 1, lettera e);
- c) stipula del contratto di assicurazione ai sensi dell'articolo 15;
- d) collaudo e verifiche o certificazione di cui all'articolo 40.

2. L'autorizzazione rilasciata è comunicata alla struttura regionale competente in materia di mobilità ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 2.

3. L'autorizzazione ha la stessa durata dell'autorizzazione all'apertura al pubblico dell'impianto di risalita per le piste asservite agli impianti e la stessa si intende rinnovata automaticamente con il rinnovo della concessione di linea dell'impianto.

4. Per le piste non asservite e per quelle da fondo l'autorizzazione ha durata massima di dieci anni. L'autorizzazione può essere rinnovata ogni volta fino ad ulteriori dieci anni se il soggetto autorizzato, prima dei sei mesi anteriori alla scadenza, presenta alla provincia una domanda corredata da una idonea relazione, a firma di un tecnico abilitato, che dichiara che la pista mantiene i requisiti richiesti.

5. Nel caso di lavori che non comportino modifiche al sedime delle piste di cui all'articolo 39, comma 4, l'apertura al pubblico esercizio avviene sulla base di una dichiarazione del soggetto autorizzato, sottoscritta dal direttore dei lavori, che attesta il mantenimento delle condizioni di idoneità precedenti e l'assenza di situazioni di pericolo per l'incolumità degli utenti.

6. A garanzia della restituzione in pristino dei luoghi nel caso di cessazione a qualsiasi titolo dell'autorizzazione, salva l'ipotesi di revoca di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a), la provincia subordina il rilascio della stessa al pagamento di una quota annuale. Le modalità di versamento ed i criteri di determinazione dell'importo dovuto, sono stabiliti dalla Giunta regionale tenendo conto degli aggiornamenti annuali in relazione all'inflazione rilevata dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) ⁽²⁰⁾.

(20) Comma così sostituito dall'*art. 35, comma 5, L.R. 6 aprile 2012, n. 13*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «6. A garanzia della restituzione in pristino dei luoghi nel caso di cessazione a qualsiasi titolo dell'autorizzazione, salva l'ipotesi della revoca di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a), la provincia subordina il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione di un'idonea cauzione a proprio favore, da aggiornare annualmente in relazione all'inflazione rilevata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI).».

Art. 42

Sospensione dell'autorizzazione al pubblico esercizio delle piste.

1. La provincia può sospendere l'autorizzazione all'apertura al pubblico delle piste, a fini cautelari, nei seguenti casi:

- a) in presenza di situazioni contingibili ed urgenti di pericolo o danno e fino al permanere di tali situazioni;
- b) qualora sia necessario procedere ad accertamenti, in vista dell'adozione di un provvedimento finale di revoca, di decadenza o di modifica totale o parziale del progetto ai sensi degli articoli 43 e 44. In tal caso la sospensione opera per sei mesi, salvo la proroga di ulteriori tre mesi per l'impossibilità di procedere agli accertamenti, decorsi i quali la sospensione cessa;
- c) qualora sia applicata la sanzione di cui all'articolo 57, comma 3.

2. I provvedimenti di cui al comma 1, lettera a), qualora adottati dal comune, sono tempestivamente comunicati alla provincia.

3. L'apertura al pubblico delle piste può, altresì, essere sospesa da parte del soggetto autorizzato previa comunicazione scritta alla provincia:

- a) durante la stagione dell'innevamento, per periodi inferiori a sei mesi;

b) durante il periodo di esercizio degli impianti, per cause di forza maggiore o per cause tecniche che incidono sulla sicurezza.

4. La sospensione del servizio da parte del soggetto autorizzato, per cause diverse da quelle previste dal comma 3, è subordinata all'autorizzazione della provincia.

5. L'autorizzazione è automaticamente sospesa nel caso non venga effettuata la comunicazione di cui all'articolo 8, comma 2.

Art. 43

Revoca dell'autorizzazione al pubblico esercizio delle piste.

1. L'autorizzazione all'apertura al pubblico delle piste può essere revocata:

a) qualora sia necessario interrompere definitivamente l'apertura al pubblico esercizio, a seguito di variazioni dello strumento urbanistico generale o per ragioni di interesse pubblico diverse da quelle della lettera b);

b) qualora sia applicata la sanzione accessoria prevista dall'articolo 57, comma 4.

2. Il provvedimento di revoca è adottato dalla provincia che lo trasmette alla struttura regionale competente in materia di mobilità per la conseguente cancellazione della pista dal registro di cui all'articolo 8.

3. La revoca comporta:

a) nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), l'obbligo di indennizzo dei danni subiti dal soggetto autorizzato per il mancato ammortamento degli impianti e delle piste da parte dell'ente nel cui interesse è stata pronunciata, nonché l'obbligo di riduzione della potenzialità di portata dell'impianto in modo che sia garantita la funzionalità residua del sistema impianti-piste;

b) nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), l'obbligo di riduzione in pristino sia della pista, sia dell'impianto.

Art. 44

Rinuncia e decadenza dall'autorizzazione al pubblico esercizio delle piste.

1. Il soggetto autorizzato può rinunciare all'autorizzazione al pubblico esercizio della pista prima della sua scadenza quando sussistano giustificati motivi; tale rinuncia comporta il ricalcolo dell'equilibrio del sistema impianti-piste.

2. In caso di rinuncia, l'autorizzazione è rilasciata agli altri soggetti interessati, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 37, comma 2, lettera b).

3. La rinuncia è comunicata alla provincia ed ha effetto dalla data di accettazione da parte della provincia stessa.

4. La decadenza dall'autorizzazione si verifica qualora:

a) l'esercizio della pista sia stato sospeso per almeno due stagioni di innevamento successive, su iniziativa del soggetto autorizzato per cause non dipendenti da eventi meteorologici e per fatti imputabili allo stesso, senza la preventiva autorizzazione della provincia di cui all'articolo 42, comma 4;

b) il soggetto autorizzato non ottemperi ad un precedente provvedimento di sospensione;

c) sia pronunciata la decadenza dalla concessione di linea per l'unico impianto che serve la pista.

5. In tutte le ipotesi in cui l'impianto non sia a servizio di una sola pista, la decadenza dall'autorizzazione comporta l'obbligo di riduzione della potenzialità di portata degli impianti, in modo che sia garantita la funzionalità residua del sistema impianti-piste.

6. Il provvedimento di decadenza è adottato dalla provincia e trasmesso alla struttura regionale competente in materia di mobilità per la conseguente cancellazione della pista dal registro di cui all'articolo 8.

TITOLO IV

Sistemi di innevamento programmato

Art. 45

Autorizzazione alla realizzazione dei sistemi di innevamento programmato.

1. Per sistema di innevamento programmato si intende l'insieme degli impianti, macchinari ed attrezzature, sia fissi che mobili, comprese opere e condotte di raccolta, accumulo ed adduzione delle acque, atti a consentire la produzione e la distribuzione della neve nelle quantità necessarie a garantire la migliore fruibilità delle aree sciabili attrezzate.

2. La realizzazione di sistemi per l'innevamento programmato è subordinata al rilascio di una autorizzazione da parte della provincia. A tal fine, i soggetti interessati presentano, unitamente alla domanda e, salva la necessità di acquisire preventivamente il titolo per l'utilizzo della risorsa idrica, il progetto del sistema, in tre copie, a firma di un tecnico abilitato, controfirmato dal richiedente, costituito dai seguenti elaborati:

a) relazione illustrativa sulle caratteristiche degli impianti di innevamento in rapporto alle condizioni climatico-nivologiche dell'area ed alle piste esistenti o programmate da innevare;

b) carta topografica della zona interessata in scala 1:10.000 con il tracciato delle condotte e delle relative opere e apparati complementari; nella cartografia sono riportate le piste da innevare.

3. Qualora siano previsti bacini di accumulo il progetto è integrato dalla seguente documentazione:

a) relazione generale idraulica sull'adduzione e scarico delle acque, geologica e geotecnica;

b) disegni e particolari costruttivi;

c) dimostrazione della disponibilità dell'acqua necessaria per la gestione del bacino;

d) dichiarazione del comune interessato sulla compatibilità del bacino con lo strumento urbanistico ed in merito al relativo titolo abilitativo edilizio eventualmente rilasciato;

e) dichiarazione del comune interessato sull'inesistenza di vincoli e di usi civici sull'area o di beni costituenti patrimonio antico delle Regole di cui alla [legge regionale 19 agosto 1996, n. 26](#) e successive modificazioni oppure il titolo autorizzativo;

f) dichiarazione dell'ARPAV - Centro valanghe di Arabba - sulla situazione valanghiva ai sensi dell'articolo 5; qualora dal predetto accertamento risulti che il bacino di accumulo è interessato da pericolo di valanghe, deve essere individuato, da un tecnico abilitato, l'intervento di difesa da adottarsi e presentato il relativo progetto;

g) mappa catastale che riporta il tracciato degli impianti in relazione alle particelle di terreno attraversate, con allegata la dichiarazione del richiedente sulla loro piena disponibilità;

h) documentazione fotografica adeguata a rappresentare l'inserimento dell'intervento nel contesto paesaggistico con eventuale "rendering" delle situazioni più significative.

4. Hanno titolo a presentare la domanda di autorizzazione:

a) i soggetti autorizzati all'apertura al pubblico esercizio degli impianti;

b) i soggetti autorizzati all'apertura al pubblico esercizio delle piste;

c) i consorzi di operatori economico-turistici.

5. Nelle more della individuazione delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 6 l'autorizzazione costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera.

6. A garanzia della regolare esecuzione degli interventi di ripristino, la provincia subordina il rilascio dell'autorizzazione al pagamento di una quota annuale. Le modalità di versamento ed i criteri di determinazione dell'importo dovuto, sono stabiliti dalla Giunta regionale tenendo conto degli aggiornamenti annuali in relazione all'inflazione rilevata dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) ⁽²¹⁾.

6-bis. A garanzia dell'attuazione delle misure compensative, la provincia subordina il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione della cauzione a favore dei servizi forestali dell'amministrazione regionale per l'attuazione delle misure compensative ⁽²²⁾.

(21) Comma così sostituito dall'art. 35, comma 6, L.R. 6 aprile 2012, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «6. A garanzia della regolare esecuzione degli interventi di ripristino e dell'attuazione delle misure compensative, la provincia subordina il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione di un' idonea cauzione, in proprio favore per l'esecuzione degli interventi di ripristino, da aggiornare annualmente in relazione all'inflazione rilevata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), nonché di altra cauzione a favore dei servizi forestali dell'amministrazione regionale per l'attuazione delle misure compensative.».

(22) Comma aggiunto dall'art. 35, comma 7, L.R. 6 aprile 2012, n. 13, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49 della stessa legge).

Art. 46

Procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dei sistemi di innevamento programmato. Conferenza di servizi.

1. Il rilascio dell'autorizzazione è reso sulla base della contestuale valutazione di tutti gli aspetti interessati tra i quali, in particolare, quelli relativi agli aspetti urbanistici, programmatori, trasportistici, idraulici, idrogeologici, forestali, ambientali e paesaggistici.
2. Per il rilascio del provvedimento di cui al comma 1 la provincia può indire una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1991 e successive modificazioni; in tal caso le dichiarazioni di cui all'articolo 45, comma 3, lettere d), e) e f), possono essere rese in tale sede.
3. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 4, 5 e 6.
4. Per le varianti dei sistemi di innevamento programmato, ivi comprese le opere di difesa dal pericolo di valanghe, si applica la medesima procedura prevista per il rilascio dell'autorizzazione, salvo che si tratti di modifiche alla parte sotterranea delle linee distributive dell'impianto situato all'interno del sedime della pista; in tal caso i lavori sono effettuati previa comunicazione alla provincia.

Art. 47

Realizzazione ed esercizio del sistema di innevamento programmato e collaudo.

1. I lavori di realizzazione sono eseguiti sotto la responsabilità di un direttore dei lavori il cui nominativo con la data di inizio dei lavori sono preventivamente comunicati alla provincia.
2. Nei sistemi di innevamento programmato è vietato l'uso di catalizzatori o additivi inquinanti atti a favorire la germinazione dei fiocchi di neve, l'innalzamento o l'abbassamento crioscopico dell'acqua e della neve.
3. I sistemi di innevamento programmato sono realizzati in modo da poter essere impiegati anche ai fini dello spegnimento degli incendi boschivi.
4. L'esercizio del sistema di innevamento, nel caso siano previsti bacini di accumulo a cielo aperto, è subordinato alla presentazione alla provincia di un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione delle opere rispetto al progetto approvato ed alle eventuali prescrizioni stabilite nell'autorizzazione, nonché la sicurezza delle opere sotto il profilo geologico e geotecnico.
5. I sistemi di innevamento programmato realizzati con contributi regionali, statali o comunitari sono soggetti a collaudo secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia ⁽²³⁾. Gli oneri derivanti sono a carico del soggetto beneficiario.

(23) Periodo così modificato dall'art. 5, L.R. 22 gennaio 2010, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della stessa legge).

TITOLO V

Sicurezza nella pratica non agonistica degli sport sulla neve

Art. 48
Sicurezza.

1. La Regione del Veneto, in attuazione della [legge n. 363/2003](#), nel presente titolo detta le norme per la sicurezza nella pratica non agonistica degli sport sulla neve disciplinando:
 - a) gli obblighi dei gestori delle aree sciabili attrezzate;
 - b) le modalità di manutenzione delle piste;
 - c) la segnaletica;
 - d) il soccorso sulle piste;
 - e) gli obblighi del preposto alla sicurezza dell'area sciabile;
 - f) il comportamento degli utenti di impianti e piste.
2. Per quanto non previsto dal presente titolo si applica la [legge n. 363/2003](#).

Art. 49
Obblighi del gestore delle aree sciabili attrezzate.

1. È gestore delle aree sciabili attrezzate, di seguito denominato gestore, il soggetto autorizzato all'apertura al pubblico delle piste di cui all'articolo 41.
2. Il gestore è tenuto a:
 - a) garantire l'uso pubblico della pista;
 - b) osservare le eventuali prescrizioni per la tutela dell'incolumità degli utenti previste nell'autorizzazione della provincia;
 - c) rispettare quanto previsto nel regolamento di esercizio della pista di cui all'articolo 37, comma 1, lettera e);
 - d) provvedere alla sicurezza sulle piste secondo quanto previsto dagli articoli da 50 a 53.
3. Il gestore espone, almeno presso i punti di accesso alle aree sciabili attrezzate, in modo visibile agli utenti, i documenti riferiti alla classificazione delle piste, alla segnaletica, alle regole di condotta e alle relative sanzioni.
4. Il gestore, al termine della stagione sciistica, trasmette alla Giunta regionale, per il tramite della provincia, l'elenco di tutti gli infortuni verificatisi sulle piste indicandone, ove possibile, la dinamica. La Giunta regionale ai sensi della [legge n. 363/2003](#) inoltra al ministero competente in materia di salute il predetto elenco.

Art. 50
Manutenzione e messa in sicurezza delle piste.

1. Il gestore è responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto del regolamento d'esercizio della pista, verifica che le aree siano in possesso dei necessari requisiti di sicurezza e in particolare provvede:
 - a) a mantenere l'agibilità della pista e i requisiti tecnici previsti nel progetto autorizzato, nonché durante il periodo di utilizzo, compatibilmente con gli eventi meteorologici ed atmosferici, alla battitura della medesima;
 - b) alla chiusura della pista qualora vengano meno i requisiti di cui alla lettera a) e nella ipotesi persista la perdita dei suddetti requisiti, lo comunica alla provincia;
 - c) a proteggere gli utenti dagli ostacoli presenti lungo le piste utilizzando adeguate protezioni anche al fine di evitare che gli stessi possano uscire involontariamente dalla pista;

d) ad effettuare durante il periodo di non esercizio la sistemazione dei terreni in modo da conservarne la stabilità ed evitare il verificarsi di fenomeni di erosione e di degrado delle superfici nonché il turbamento del regime delle acque;

e) ad assicurare entro i limiti dell'area vegetazionale la permanente copertura vegetativa e a garantire la perfetta efficienza dei drenaggi per la captazione, deviazione, dispersione o razionale accompagnamento delle acque profonde e superficiali.

2. È inibito ai mezzi meccanici l'utilizzo delle piste, ad eccezione dei mezzi adibiti al servizio e alla manutenzione che possono accedere solo al di fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità e di urgenza, con l'utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa ed acustica, ai sensi dell'[articolo 16 della legge n. 363/2003](#).

3. Nel caso in cui il gestore, ai fini della manutenzione e messa in sicurezza, provveda alla realizzazione di opere artificiali, lo comunica alla provincia e provvede alla manutenzione delle medesime nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

Art. 51

Segnaletica e misure di protezione.

1. Le piste sono dotate di segnaletica, conforme al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005 "Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2005, n. 299, nonché di dispositivi di prevenzione, protezione e sicurezza degli utenti. In particolare sono segnalate in modo visibile agli utenti all'inizio della pista e presso i punti di accesso delle aree sciabili attrezzate:

a) la specifica destinazione delle piste di cui all'articolo 32, comma 3;

b) le cattive condizioni di fondo della pista, ai sensi dell'[articolo 7, comma 2, della legge n. 363/2003](#);

c) la chiusura della pista nell'ipotesi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b);

d) la presenza dei mezzi adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste nell'ipotesi di cui all'articolo 50, comma 2.

2. Le piste non battute devono essere segnalate in modo visibile agli utenti ed interdette con idonee protezioni.

Art. 52

Soccorso sulle piste.

1. Il gestore ha l'obbligo di assicurare in modo adeguato e tempestivo il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste, in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso. A tal fine il gestore deve istituire un apposito servizio di soccorso, dotato delle necessarie attrezzature e sempre attivo durante l'apertura al pubblico delle piste.

2. Il personale addetto al servizio di soccorso e trasporto effettua periodiche esercitazioni di soccorso invernale sulle piste, in conformità a quanto previsto dal regolamento di esercizio della pista.

Art. 53

Preposto alla sicurezza dell'area sciabile attrezzata.

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, ferme restando per gli stessi le responsabilità previste dalla presente legge, possono nominare un preposto alla sicurezza dandone comunicazione alla provincia.

2. Il preposto alla sicurezza assicura la propria presenza durante l'orario di apertura delle aree sciabili attrezzate e, nei limiti dei poteri attribuitigli dal gestore, coordina, dà attuazione e verifica tutti gli adempimenti connessi al regolare esercizio delle aree sciabili attrezzate, in particolare con riferimento:

- a) alla manutenzione invernale ed estiva dei tracciati di pista;
- b) alla messa in sicurezza delle piste;
- c) alla ricognizione periodica di tutti i tracciati di pista di competenza;
- d) alla chiusura dei tracciati, ove necessaria per motivi di sicurezza;
- e) alla collocazione, controllo e manutenzione della segnaletica e di tutti i dispositivi di prevenzione, protezione e sicurezza;
- f) al rispetto del regolamento di esercizio della pista;
- g) al soccorso sulle piste.

3. Qualora nell'esercizio delle proprie funzioni il preposto alla sicurezza riscontri anomalie e disfunzioni non risolvibili nell'ambito dei poteri conferitigli, ne dà immediata comunicazione al gestore per l'adozione delle azioni conseguenti.

4. Il preposto alla sicurezza coordina tutte le attività che si svolgono nell'area di competenza quali, in particolare, le manifestazioni e gli eventi promozionali e, sino all'arrivo degli addetti del servizio sanitario competente, il soccorso e il trasporto degli infortunati.

5. Il preposto alla sicurezza collabora, su specifica richiesta, con le competenti strutture regionali e provinciali, con l'ARPAV - Centro valanghe di Arabba - e con gli organi di vigilanza.

Art. 54

Comportamento degli utenti.

1. Gli utenti degli impianti e delle piste sono tenuti ad osservare le prescrizioni relative all'uso dei medesimi contenute nel regolamento d'esercizio e ad attenersi alle disposizioni impartite dal personale dipendente od incaricato della sorveglianza, concernenti la regolarità funzionale, l'ordine e la sicurezza dell'esercizio.

2. È vietato da parte degli utenti percorrere le piste con mezzi diversi da quelli per cui la pista è classificata nonché trasportare bambini con zainetti e marsupi o altro sistema di imbraco, salvo in caso di necessità ed urgenza e per il tratto di pista strettamente necessario a raggiungere la prima stazione o punto di soccorso.

3. È obbligo degli utenti:

a) tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza regolato in base alla situazione e alle caratteristiche della pista, nonché alle proprie attitudini e capacità, al fine di non costituire pericolo od arrecare danno a se stessi o agli altri;

b) rispettare le norme del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 30 novembre 1970 "Disposizioni per il comportamento degli sciatori che si servono degli impianti sciiviari" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1971, n. 20, nonché della segnaletica e del decalogo dello sciatore di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005 "Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate";

c) rispettare le regole di condotta previste dagli *articoli da 8 a 17 della legge n. 363/2003*, nonché quelle emanate dalla Federazione internazionale sci e le ulteriori prescrizioni determinate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d).

4. I comuni, in presenza di situazioni particolari, possono integrare la disciplina prevista dal presente articolo con ulteriori prescrizioni al fine del corretto utilizzo, da parte dell'utente, delle piste, segnalandolo tempestivamente alla provincia.

TITOLO VI

Vigilanza e sanzioni

Art. 55

Vigilanza.

1. La vigilanza sull'osservanza delle norme di cui alla presente legge è esercitata, oltre che dagli altri organi previsti dalla normativa vigente, dalle province.
2. Al controllo dell'osservanza delle disposizioni del Titolo V provvedono anche gli altri organi individuati nell'[articolo 21 della legge n. 363/2003](#) nonché il personale della Regione e dei comuni appositamente individuato ed abilitato ad effettuare la vigilanza, l'accertamento e la contestazione ai sensi degli [articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689](#) "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni, munito di apposito tesserino di riconoscimento.
3. Il controllo sull'attuazione delle misure di difesa dal pericolo valanghe è effettuato dall'ARPAV - Centro valanghe di Arabba.

Art. 56

Sanzioni amministrative.

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi delle vigenti leggi, nonché delle sanzioni amministrative previste nel [DPR n. 753/1980](#) per quanto concerne la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio degli impianti e di quelle previste nella [legge n. 363/2003](#) per quanto concerne la sicurezza, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 100.000,00 ad euro 600.000,00 in caso di realizzazione in assenza o in difformità della prescritta autorizzazione degli impianti di cui all'[articolo 17, comma 1, lettere da a\) a g\)](#), da euro 5.000,00 ad euro 60.000,00 degli impianti di cui all'[articolo 17, comma 1, lettere h\), i\) e k\)](#), da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 degli impianti di cui all'[articolo 17, comma 1, lettera j\)](#) ⁽²⁴⁾;

b) da euro 50.000,00 ad euro 300.000,00 in caso di realizzazione di una pista in assenza o in difformità della prescritta autorizzazione;

c) da euro 500,00 ad euro 5.000,00 in caso di apprestamento, anche parziale, di un'area non autorizzata o in difformità dal regolare tracciato di pista, senza aver ottenuto l'autorizzazione di cui all'[articolo 37](#);

d) da euro 500,00 ad euro 3.000,00 in caso di apertura di impianti o piste senza la prescritta autorizzazione all'apertura al pubblico;

e) da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00 in caso di realizzazione di un sistema di innevamento programmato in assenza o difformità dell'autorizzazione;

f) da euro 250,00 ad euro 1.500,00 per l'inottemperanza agli obblighi del concessionario di cui all'[articolo 25](#);

g) da euro 500,00 ad euro 3.000,00 in caso di applicazione di tariffe in violazione di quanto previsto dall'[articolo 12](#);

h) da euro 50,00 ad euro 150,00 in caso di mancata comunicazione dei programmi di esercizio e dei nominativi del personale di servizio agli impianti di cui all'[articolo 12](#);

i) da euro 50,00 ad euro 300,00 in caso di mancata comunicazione della sospensione di cui all'[articolo 42](#);

j) da euro 500,00 ad euro 1.000,00 in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'[articolo 49](#);

k) da euro 250,00 ad euro 1.500,00 in caso di mancato rispetto degli obblighi di messa in sicurezza e di manutenzione delle piste di cui all'[articolo 50](#);

l) da euro 50,00 ad euro 300,00 salvo quanto specificamente previsto dalla [legge n. 363/2003](#), in caso di mancato rispetto degli obblighi relativi alla segnaletica di cui all'[articolo 51](#).

2. Ai sensi dell'[articolo 18, comma 2, della legge n. 363/2003](#) l'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie è:

a) da euro 40,00 ad euro 250,00 per il gestore che viola gli obblighi di cui all'[articolo 5, comma 3 e agli articoli 6 e 16, commi 1 e 2, della legge n. 363/2003](#);

b) da euro 25,00 ad euro 150,00 per l'utente che viola gli obblighi di cui agli [articoli 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, comma 3 e 17 della legge n. 363/2003](#) e all'[articolo 54, comma 2](#).

(24) Lettera così sostituita dall'*art. 40, comma 2, L.R. 27 aprile 2015, n. 6*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 71, comma 1* della stessa legge). Per l'applicabilità delle sanzioni di cui alla presente lettera vedi l'*art. 40, comma 3* della citata legge. Il testo originario era così formulato: «a) da euro 100.000,00 ad euro 600.000,00 in caso di realizzazione di un impianto in assenza o in difformità della prescritta autorizzazione.».

Art. 57

Sanzioni accessorie e potere sostitutivo.

1. Dopo due violazioni da parte del gestore degli obblighi di cui all'articolo 25 la provincia dichiara la decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera e).
2. Quando, a seguito delle violazioni di cui agli articoli 50 e 51 commesse dal gestore, si profilano situazioni con tingibili ed urgenti di pericolo o danno, la provincia può disporre la sospensione dell'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio della pista finché tali situazioni permangono.
3. Dopo tre violazioni da parte del gestore degli obblighi di cui agli articoli 5, comma 3, e agli *articoli 6 e 16, commi 1 e 2, della legge n. 363/2003*, nell'arco della medesima stagione sciistica, la provincia dispone la sospensione da sei a venti giorni dell'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio della pista.
4. Ai sensi dell'*articolo 7, comma 3, della legge n. 363/2003*, nell'ipotesi di ripetuta violazione delle disposizioni di cui agli articoli 50, comma 1, e 51, comma 1, lettere b) e c), la provincia può revocare l'autorizzazione.
5. Nell'ipotesi di accertata inerzia o inadempimento nell'adozione del provvedimento di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, il Presidente della Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, lo diffida ad adempiere entro congruo termine, trascorso il quale provvede in via sostitutiva.
6. A seguito delle violazioni di cui agli *articoli 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, comma 3 e 17 della legge n. 363/2003* e all'articolo 54, comma 2, consegue il ritiro del titolo di viaggio, denominato skipass, per la giornata in cui è stata commessa la violazione. I titoli di viaggio aventi durata superiore alla giornata sono successivamente restituiti agli aventi diritto a cura del gestore, presso le biglietterie situate nelle località in cui è stata commessa la violazione.

Art. 58

Autorità competenti ad irrogare le sanzioni.

1. L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni ed a introitare i relativi proventi è:
 - a) per le violazioni sanzionate all'articolo 56, comma 1, e comma 2, lettera a), la provincia nel cui territorio è stato commesso il fatto;
 - b) per le violazioni sanzionate all'articolo 56, comma 2, lettera b), il comune nel cui territorio è stato commesso il fatto.
2. Provincia e comune sono, altresì, competenti ad applicare le sanzioni accessorie di cui all'articolo 57 relative alle sanzioni principali di rispettiva competenza.
3. Entro il 31 maggio di ogni anno i comuni e le province trasmettono alla Giunta regionale, a fini di monitoraggio, l'elenco delle sanzioni irrogate durante l'ultima stagione sciistica con l'indicazione delle somme introitate.

Art. 58-bis

Fondo regionale assicurato per la garanzia della restituzione in pristino dei luoghi ⁽²⁵⁾.

1. È istituito un fondo regionale assicurato da destinare a garanzia della restituzione in pristino dei luoghi ai sensi dell'articolo 11, nel caso di cessazione a qualsiasi titolo della concessione per l'esercizio degli impianti a fune, dell'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio delle piste e di dismissione di sistemi di innevamento programmato. Tale fondo è gestito, per il tramite di un soggetto individuato secondo le vigenti procedure di evidenza pubblica, con le modalità e i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con i versamenti annui dovuti dai titolari delle concessioni e delle autorizzazioni ai sensi del comma 6 dell'articolo 18, del comma 6 dell'articolo 41 e del comma 6 dell'articolo 45.

3. I titolari di concessioni e autorizzazioni di cui agli articoli 18, 41 e 45 per i quali la garanzia della restituzione in pristino dei luoghi sia stata presentata antecedentemente all'entrata in vigore della [legge regionale 6 aprile 2012, n. 13](#) "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012" devono, nei tempi e con le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, estinguere l'esistente garanzia e aderire al fondo di cui al comma 1.

4. Nelle more dell'istituzione del fondo di cui al comma 1, la provincia, a garanzia del ripristino dei luoghi dalle opere edili, subordina il rilascio della concessione di cui all'articolo 18 e delle autorizzazioni di cui agli articoli 41 e 45, alla prestazione di un'idonea cauzione a proprio favore per la regolare esecuzione degli interventi di ripristino, da aggiornare annualmente in relazione all'inflazione rilevata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI).

5. Agli oneri di cui al comma 1, allocati all'upb U0130 "Interventi strutturali nel settore dei trasporti" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014, si fa fronte con le entrate derivanti dai versamenti di cui al comma 2, introitate nell'upb E0147 "Altri introiti" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014.

(25) Articolo aggiunto dall'[art. 1, comma 5, L.R. 10 agosto 2012, n. 32](#).

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 59

Abrogazioni.

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 "Disciplina in materia di linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato" come modificata dall'articolo 42 comma 1, lettera e), e comma 8 della [legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6](#) (legge finanziaria 1996) e dall'[articolo 21 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46](#);

b) l'[articolo 87, comma 2, lettera a\), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11](#) ⁽²⁶⁾ "Conferimenti di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#)";

c) l'[articolo 4 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 14](#) "Disposizioni di riordino e semplificazione amministrativa - Collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di trasporti e mobilità".

(26) Nel Bollettino Ufficiale il provvedimento è indicato erroneamente con la data del 14 aprile 2001.

Art. 60

Disposizioni transitorie.

1. Fino all'emanazione degli atti di competenza della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei provvedimenti regionali adottati prima della entrata in vigore della presente legge.

2. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 6 marzo 1990, n. 18, all'[articolo 87, comma 2, lettera a\), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11](#) e all'[articolo 4 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 14](#) ⁽²⁷⁾.

3. Per i procedimenti di riconoscimento di piste ai sensi dell'articolo 75 della legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 ancora pendenti, la documentazione prescritta ai sensi della medesima legge e non ancora prodotta deve essere trasmessa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; decorso tale termine è revocata l'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio delle piste esistenti e non riconosciute. Le piste riconosciute ai sensi del suddetto articolo 75, dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono iscritte d'ufficio nel registro degli impianti e piste.

4. Fino all'individuazione delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 6 gli obblighi e gli adempimenti riconosciuti dalla presente legge in capo ai gestori ed ai preposti alla sicurezza di cui agli articoli da 49 a 53 sono da ritenersi in capo ai soggetti autorizzati all'apertura al pubblico delle piste di cui all'articolo 41.

5. Fino all'approvazione del PRN di cui all'articolo 7:

a) i nuovi impianti e le nuove piste sono realizzati in conformità agli strumenti urbanistici e alla programmazione regionale vigente;

b) le aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 6 sono individuate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime nel termine di trenta giorni, decorso il quale si prescinde dal parere.

6. Per le concessioni che si riferiscono ad impianti la cui vita tecnica risulti scaduta alla data di entrata in vigore della presente legge, il concessionario presenta la domanda di rinnovo, ai sensi dell'articolo 29, a pena di decadenza dalla concessione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. In sede di prima applicazione, i soggetti già autorizzati all'apertura al pubblico esercizio degli impianti e delle piste, alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicare le tariffe per l'utilizzo degli impianti e delle piste fino alla approvazione da parte della provincia, ai sensi dell'articolo 12, delle nuove tariffe.

8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, lettera e), fino alla predisposizione da parte della Giunta regionale del regolamento tipo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), l'autorizzazione alla realizzazione delle piste è rilasciata anche in assenza del regolamento di esercizio.

9. Il regolamento di esercizio della pista di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b), per le piste esistenti e regolarmente aperte al pubblico, si intende approvato a seguito della presentazione alla provincia di un regolamento conforme al regolamento tipo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h). Il regolamento deve essere presentato entro un anno dalla data di pubblicazione del regolamento tipo nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e la sua redazione non richiede l'intervento di un tecnico abilitato.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

(27) Comma così modificato dall'*art. 6, L.R. 22 gennaio 2010, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 7* della stessa legge).



A cura della Segreteria generale
Servizio giuridico-legislativo
PO Supporto al processo legislativo negli ambiti della
II Commissione permanente

Stampato in proprio dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
piazza Oberdan, 6 – 34133 Trieste